IL FORO
CRIMINALE

ROMA,
Tipografia PUCCINELLI
1826.

IL FORO

CRIMINALE.

IL FORO
CRIMINALE
DI RAFFAELE ALA

Della Romana Curia avvocato; presso la S. Consulta difensor pubblico; uditore criminale di S. E. R. il Sig. Cardinale DELLA SOMAGLIA, Decano del S. Collegio, Segret.° di Stato ec. ec. ec.

TOMO SESTO.

ROMA 1826.
Dalla Tipografia di Crispino Puccinelli.
(A spese dell'Autore.)

Con Approvazione e Privilegio Sovrano.

PER LA REVISIONE

All'Illustrissimo Signor Avvocato Concistoriale Cagiano Censore Legale; ed al Reverendissimo P. Maestro Latini Pubblico Catedr. Censor Teologo.

Fr. Th. Dom. Piazza S. P. A. Pro-Magister.

Stimo che meriti di essere stampato il Tomo VI. della Opera - *Il Foro Criminale* - del Signor Avvocato Raffaele Ala, in cui il benemerito Autore proseguendo ad esporre le sue dottrine teoriche e pratiche intorno l'attual sistema criminale, dimostra sempre la dovuta venerazione alla religione ed ai buoni costumi, e con pari facilità che per lo innanzi fà larga copia della sua erudizione.

Roma li 20 di Maggio 1826.

Anton M. Cagiano De Azevedo Avvocato Concistoriale, Membro del Consiglio di Revisione per la Facoltà Legale.

NIHIL OBSTAT.

F. A. M. Latini Theologus Censor.

Nulla osta in questo scritto alla sua impressione per quello, che riguarda il Politico relativamente alla Segreteria di Stato.

G. M. Card. DELLA SOMAGLIA.

IMPRIMATUR

Fr. Th. Dom. Piazza Ord. Præd. S. Pal. Apost. Pro-Magister.

IMPRIMATUR

J. Della Porta Patr. Constantinop. Vicesgerens.

IL FORO
CRIMINALE.

TRATTATO VI.

DELITTI CONTRA L' ORDINE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

1 I costumi dei Popoli si modellano con quei de' loro Magistrati: perciò Seneca scrisse (*l. in Trest. v.* 113) non tanto aver questi duopo d' impero quanto di dar esempio cogli andamenti: ei diceva non essere il timore il più buon maestro del retto, *sed melius homines exemplo doceri*: nè per altra ragione Tullio inculcava a suo fratello, Pretore nell' Asia, integrità, pudore, circospezione, vigilanza - *quid autem* - ripetendo sempre - *quid autem erit negocii continere eos, quibus præses, ni te ipsum contineas*? Ed i Poeti ancora ci han significato

> . . . . . *componitur orbis*
> *Ejus ad exemplum, nec sic inflectere sensus*
> *Humanos edicta valent, ut vita regentis;*
> *Mobile mutatur semper cum principe vulgus.*
> Claudiano lib. 4.

2 L' autorità dei Magistrati è inseparabile dalla loro rappresentanza. Lo abuso dell' autorità richiama su di loro il rigore di quelle leggi, delle quali sono i depositarj e gl' interpreti. Amministratori della giustizia non debbono che insinuarne al cittadino i precetti e le regole: imperocchè la voce di loro è la legge, che parla; quella legge, che ad essi presiede com' eglino stessi presiedono ai Popoli: dunque havvi bisogno di Magistrati, le azioni dei quali formino scuola ed esempio, donde il cittadino apprende i doveri dell' uomo verso DIO; del suddito verso il Principe; del privato verso l' altro privato. Essi debbono fare argine ai vizj; essi punire i malvagi applicando le pene come rimedj ai mali per purgare da questi la società, e troncare dei mali medesimi le funeste sorgenti: - *omne pœnæ genus remedii loco admovebo: varia in tot animis vitia video, et civitati curandæ adhibitus sum pro cujus morbo medicina quæratur; hunc sanat verecundia; hunc mutatio loci; hunc dolor; hunc egestas; hunc ferrum; procedam vero in tribunal non furens, non infestus, sed vultu legis* - Seneca *de ira c.* 15, 18.

3 E ben saggio divisamento fu quello dei Legislatori di Egitto tenere innanzi agli occhi dei Giudici nelle famose Tebe simulacri ed emblemi esprimenti per tutti quei, che vegliar debbono sull' ordine pubblico, i pesi e le cu-

re indivisibili dal loro ministero. Imparzialità, disinteresse, uso di rigore ove questo abbia luogo, moderazione ove circostanze la esigano, ecco pei Magistrati i mezzi efficaci a conservare nel cittadino il dovere di ubbidir loro, di rispettarli, di amarli, non che di uniformare il comun voto a quello della giustizia proteggitrice della civile e morale società. In tal guisa le leggi saranno dai prepotenti ugualmente che dai deboli osservate e temute; nè più gli Anacarsi presso i Soloni faran conto di esse come delle fragili tele d' insetti, *quæ infirmiora animalia retinent, valentiora transmittunt; sic pauperes, et humiles legibus constringentur; divites, et præpotentes eas perrumpent* Valerio *l. 7 c.* 3.

4 Ora tutto quello, che i Magistrati fanno o non fanno contra la legge, la quale proibisce o impone loro che si faccia in ragione dello uffizio ch' eglino esercitano, è delitto. Delitto è dei privati fare o non far quello, che la legge vieta o comanda che si faccia pei doveri, che ad essi corrono verso le persone dei Magistrati, e verso la giustizia, che questi debbono amministrare.

5 E generalmente le azioni, i conati, le omissioni, colle quali si ottiene, o si tenta, o può accadere che la giustizia non sia renduta, venga infranta in qualsiasi maniera, o lesa ne' suoi precetti e regolamenti, sono delitti, e commettonsi

1° Dai Magistrati medesimi o Uffiziali di giustizia, colla correità o complicità dei privati.

2° Dai Magistrati o Uffiziali solamente,

3° Dai privati solamente.

CLASSE PRIMA.

>>>>>>>><<<<<<<<

Delitti dei Magistrati, o Uffiziali di giustizia, colla correita' o complicita' dei privati.

>>>><<<<

1 A questa classe appartengono la *baratteria*, ossia delitto *repetundarum*; l'*ambito;* la *occultazione*, l'*alterazione*, il *toglimento di processi*, *atti*, *rogiti*, o di *altre scritture* dalle *Cancellerie*, dagli *Archivj* ec.

2 Baratteria, o repetundarum « consiste « nel percepimento di danajo, o di altr' og- « getto, che il Magistrato, il Giudice, il Mi- « nistro, primario, o subalterno, accetta, o « riceve da se, o per interposta persona, af- « finchè egli faccia quel, che per obbligo « dell' uffizio suo, e per giustizia non dee fa- « re, o perchè non faccia quello, che dee fa- « re » - *Digest. e cod. in tutto il titolo ad leg. Jul. repetundarum* -.

3 Un Giudice così venale e corrotto è reo di prezzolata giustizia; egli prostituì al danajo la maestà di Giudice: egli profanò le stesse leggi, delle quali ha il sacro deposito.

4 Tal delitto dicesi *baratteria*, ossia *barattum justitiæ cum pecunia* - *Bonfin. in bannim. general. cap. 47 num.* 1 - delitto, chiamato dagli antichi Giureconsulti - *repetundarum* -, giacchè - *pecuniæ civibus ereptæ repetebantur* - (Cic. de offic.) in forza della legge pubblicata *de pecuniis repetundis* da Lucio Calpurnio Pisone, Tribuno della plebe; alla qual legge susseguirono la Giunia, la Servilia, l' Acilia, la Cornelia; quindi la legge Giulia emanata da C. Giulio Cesare.

5 La legge 1ª *ff. ad leg. Jul. repetund.* ci avvisa che la legge Giulia percuote coloro, i quali percepiscono danajo, come sopra, o altro, in occasione e per causa di pubblico uffizio, carica, o ministero esercitato da essi - *pe-*

cunias , quas quis in magistratu , potestate , curatione , legatione , vel pro alio officio , munere , ministeriove publico cæpit. -

6 Eglino gravemente delinquono; e la loro nequizia nella venalità , e i disordini , che ascrivere a questa si debbono , sono espressi nella novella 8 *præfat.* - ivi - *administrationes namque habentes , ad hanc acceptionem respicientes , multos quidem reorum dimittunt , vendentes eis delictum; plurimos autem innoxiorum condemnant , ut noxiis præstent ; et hoc non solum in pecuniariis causis agitur , sed et in criminalibus , ubi de anima est periculum; fugæque fiunt ex provinciis , et confluunt huc omnes ingemiscentes sacerdotes , et curiales , et officiales , et possessores , et populi , et agricolæ , judicum furta merito , et injustitias accusantes : et hæc non fiunt sola , sed etiam civitatum seditiones , et publicæ turbæ plerumque pecuniæ caussa fiunt , atque sedantur : et omnino una quædam est hæc omnium occasio malorum ; et accipere suffragium a judicibus totius nequitiæ est principium , et terminus ; hoc est quoque sacrorum eloquiorum mirabile , et verum , quod avaritia omnium sit mater malorum , maxime quando non privatorum , sed judicum inhæreat animabus. Quis enim sine periculo non furetur ? Quis non latrocinabitur sine reatu administratorem respiciens ? Illum enim vi-*

dens omnia auro vendentem, et præsumens, quia quidquid egerit illicitum, hoc pecunias dando redimet: hinc homicidium, et adulterium, et invasiones, et vulnera, et raptus virginum, et commerciorum confusio, et contemptus legum, et judicum, omnibus hæc venalia proposita esse putantibus, tamquam aliquod vilium mancipiorum: sed neque sufficimus considerare, et exponere quanta ex furto provincialium judicum fiant pessima: nullo eos præsumente cum fiducia redarguere; cum illi repente se emisse cingula pronuncient.

7 Delinquono ugualmente i privati, che col danajo, o con altri donativi inducono i Magistrati, Giudici ec. ad abusar dell' uffizio, a trasgredire i doveri, che loro incombono, a commettere ingiustizie - *l. pœna* 1ª § 2, *l. qui duobus* 21 *ff. ad leg. Corn. de fals.* - *Authent. novo jure cod. de pœn. judic.*, *l. ult. cod. ad leg. Jul. repetundarum.* -

8 E l' atto per tal via ottenuto è insanabilmente nullo - *l. venales cod. quand. provoc. non est necess.*, *DD.* alla 2 *l. servo invito* § *cum prætor ff. ad Trebell.*, *l.* 2, ed ivi *la Glossa ff. de condict. ob turp. caus.*, *l.* 1 *cod. de pœn. judic.* -

9 Si avverta poi che in queste materie il solo conato costituisce nei privati un delitto, come sarebbe la sola offerta, ancorchè dal Ma-

gistrato o Giudice ricusata - *pœna legis Corneliæ afficitur, et qui judicem corruperit, CORRUMPENDUMVE CURAVERIT* - *l. pœna* 1° § 2 *ff. ad leg. Corn. de fals.* -, alla qual legge uniformi sono *i Bandi generali di S. Consulta nell' art.* 68, e del *Governo di Roma nell' art.* 94. -

10 Si avverta di più che il Giudice dicesi corrotto, ed incorre la pena della baratteria, come la incorre il privato corrompitore, non solamente pella seguita tradizione del danajo o altro, ma eziandio pella sola promessa e rispettiva accettazione: *l' Auth. sed novo jure cod. de pœn. judic.* espressamente dice - *dedisse alicui, vel promisisse* -, e nel § 1 - *qui accepit, vel promissionem suscepit.*

••

11 Ambito. Dal verbo - *ambio* - o - *circumeo* - è il « delitto di circonvenzione per conse« guire dignità, cariche ec. praticata coi doni, « colle promesse, colla violenza, presso il po« polo, i consiglieri, i ministri ec. ad ottene« re suffragj e favori. »

12 Costumanza era presso gli antichi Romani circonvenir quei, dal voto dei quali dipendea che la dignità, le cariche, o magistrature fossero conferite: tal çirconvenzione però si dovea limitare ai soli uffizj, che praticavansi dai candidati (come narra Cicerone *de Consulatu*)

nomenclatione, *blanditia*, *assiduitate*, *et benignitate*. Contra coloro però, che non in palese, nè cogli uffizj, ma clandestinamente prezzolavano voti coi donativi, o li estorceano colla violenza, pubblicate furono parecchie leggi riferite da Sigonio, e da Dione *lib.* 36 *p.* 20, tra le quali quella di C. Giulio Cesare, o di Ottavio Augusto, portata nel *Digesto* e nel *Codice ad leg. Jul. de ambitu.*

13 Venalità ed eccessi di tal natura Polibio annoverò tra le cause della caduta di Cartagine; Thuano li biasimò nei Francesi; ed avean piede presso ancora i Romani; perlocchè Giugurta sclamò « *O urbem venalem, et cito perituram si emptorem invenerit!* »; nè per altra ragione che per frenare gli ambiziosi corrompitori del popolo lo imperadore Severo disse « *non patiar mercatores potestatum.* »

14 E sebbene scrittori non manchino, i quali con Modestino nella *leg. unica ff. ad leg. Jul. de ambit.* abbian preteso che la stessa legge Giulia de *ambitu* cessasse in Roma quando la scelta dei Magistrati passò dal popolo al Senato, dal Senato al Principe, nondimeno Plinio assicura che sotto Trajano la medesima legge *de ambitu* tornò in vigore, e Giustiniano formò una Costituzione, la Novella 8ª, in cui veggiamo espressamente vietata e punita *quamlibet donationem pro administratione - cap.* 1. -

15 Imperocchè i savj Legislatori hanno con

Platone considerato dover essere le magistrature alla virtù ed al merito conferite, non al danajo, nè all' intrigo - *etsi lege municipali caveatur ut præferrentur in honoribus certæ conditionis homines, attamen sciendum est hoc esse observandum, si idonei sint.* - *leg. ut gradatim* 11 § 1 *ff. de muner. et honor.* - : han saputo riflettere che quando la profusa moneta eleva un cittadino ad onori ed a cariche, l' oro in seguito presso di lui trasformerà in azione onesta qualsiasi delitto.

16 Ora stando non più ai voti del popolo, m' al solo Sovrano il conferire magistrature o cariche di Governo, il delitto di ambito verrebbesi a commettere

1° Quando lo aspirante a tai magistrature o cariche procurasse conseguirle, o le conseguisse per mediazione col danajo o con altri donativi ottenuta dei consiglieri o ministri, o di persone interposte presso di loro - *cit. Novella* 8ª -.

2° Quando un ministro per esser promosso ad impieghi migliori imponesse dazj o gravasse i sudditi in altre guise, lusingato di fare al Principe cosa grata - *Decian. lib.* 8 *cap.* 22 *et cap.* 23.

3° Verrebbesi a commettere ancor da coloro, i quali nell' ottare a cariche municipali si formassero partiti, profondendo danajo o altro alle persone, che coi loro voti le conferi-

scono; come pure da quei, ch' estorcessero tali voti colla violenza e coll' incusso timore. - DD. alla *leg. unica ff. ad leg. Jul. de ambitu.*

17 Occultazione, alterazione, toglimento di libri, e scritture dalle Cancellerie, dagli Archivj, Segreterie. Il torre, lacerare, abbruciare, corrompere libri, protocolli, posizioni, processi criminali o civili, atti, rogiti, ed. altre carte dalle cancellerie, dagli archivj, dalle segreterie, costituiscono delitti gravi tanto nei cancellieri, archivisti, segretarj, attuarj, notaj, quanto in coloro, a favor di cui tali operazioni sono fatte - *l.* 1 § *qui in rationibus*, ed ivi *la gloss.*, *l. qui testamentum* 2, *l. instrumentorum* 16 § *Paulus ff. ad leg. Corn. de fals.*, *l. eum qui* 14 *cod. eod.*, *l. si quis* 7 *ff. de jurisdict.*, *Bandi generali di Consulta nell' art.* 22, *Bandi di Roma e Distretto nell' art.* 88, 93.

18 Per prevenire questi delitti, e per provvedere alla sicurezza dei processi, degli atti, e delle altre carte nelle Cancellerie i Bandi generali di Consulta negli *articoli* 23, 24, 25, 26, 27, 28, prescrivono

19 1° Che si faccia e si conservi esatto inventario di tutte le posizioni, carte, atti ec. esistenti nelle Cancellerie; e che un esemplare

di tale inventario venga consegnato al Cancelliere o Notajo.

20 2° Che nè i Magistrati, nè qualunque persona, a cui spetti dare il possesso delle cancellerie, degli archivj, lo dieno senza tale inventario.

21 3° Che in caso di fuga, di destituzione, di arresto, ovvero di promozione del cancelliere o archivista s' indaghi se siavi alcuna mancanza di carte o processi col confronto dell' inventario accennato; ed occorrendo, si faccia un inventario nuovo da consegnarsi al cancelliere, o archivista successore; e che qualunque rinvenuta mancanza sia denunziata a chi deesi.

22 4° Che non vengono ammesse ai cancellieri, agli archivisti le scuse di furti accaduti senz' alcuna loro colpa, se tai furti non sieno concludentemente provati.

23 5° Che i cancellieri debbano dar cauzione per la osservanza delle obbligazioni, che loro incombono circa la custodia e conservazione delle carte.

PROVE

GENERICHE E SPECIFICHE.

Generiche.

1 Fini o relati della baratteria e dell' ambito.
2 Cosa incomba al Processante per verificarli.
3 Quando la prova suppletiva abbia luogo.
4 a 7 Testimonj informati.
8 a 13 Regole pelle opportune verificazioni.

1 I delitti di *baratteria*, e di *ambito* supporre non si possono o commessi o tentati senza un fine, a cui tendono, o pel quale sono seguiti. Un abuso di uffizio, una ingiustizia, che si vuole, un rescritto che si desidera, la mediazione, o il voto pella concessione di una carica o magistratura ec., ecco i fini, ed i relati della *baratteria*, e dell' *ambito*.

2 Incombe al Giudice inquirente chiamare a se l' atto, su cui la baratteria ravvolgesi, il rescritto, decreto, o sentenza emanata, la risoluzione o diploma di conferita carica o magistratura, l' ordine lanciato dello arresto, che si volle di una persona, la esecuzione di quest' ordine, la sentenza di condanna ec.; far inserire in processo i rispettivi documenti, cioè i medesimi atti originali, ovvero gli estratti au-

tentici, come corpi di delitto; procurarne poi la legale identificazione dagli accusatori, e giusta le occorenze ancor dai testimonj.

3 Quando questi atti o documenti non si potessero avere, deesi ricorrere alla prova supplettiva; ai testimonj informati di quel decreto o sentenza.

4 Testimonj informati saranno il cancelliere, il sostituto, che scrisse il decreto medesimo o sentenza a dettatura o per volere del Giudice; il cursore, che la notificò ec.

5 Lo amanuense, che vergò il rescritto, potrà indicare il libro, in cui fu registrato; e la visura di esso libro, o l' autentico estratto della correlativa partita costituirà prova equipollente all' originale atto, che manca.

6 Il carceriere o ispettore delle prigioni dirà in processo lo arresto sofferto dalla persona, il titolo, la durata: presenterà il libro, in cui segnati sono i nomi dei detenuti, e dei trasmessi al loro destino, o dei dimessi dal carcere; i titoli; le condanne; i decreti di rilascio: darà lo estratto della partita, che si ricerca.

7 Il segretario del corpo municipale o consiliare, le persone, che fecero parte dell' adunanza, deporranno la scelta del tale individuo a quella carica o magistratura; i mezzi e modi tenuti acciocchè seguita fosse la elezione del presentato soggetto: diranno i consiglieri, che dierono il loro voto a favore.

8 Lo accusatore apparente o latente suggerirà dei lumi opportuni, ed indicherà le persone, che sieno al caso di deporre come sopra.

9 I fatti stessi o notorj o facilissimi ad esser dedotti e verificati, per esemp. l'esito della lite, la vittoria ottenuta, la condanna emanata come si volea, o il rilascio della persona, gli avvenimenti susseguiti al rescritto, ed a questo consentanei, il possesso ed esercizio della carica conseguita ec., forniranno al Giudice ampia materia per gli estremi, che richieggonsi. Egli poi dal labbro della persona gravata, e dalla indole degli atti, che ha in mano, come dagli avvenimenti, ch' ebbero da questi atti sequela, apprenderà per dedurla e verificarla a seconda dei lumi ricevuti, la irragionevolezza ed ingiustizia di quel decreto, ordine, o rescritto; di quell' arresto; di quella condanna o assoluzione ec.; e così conoscerà gl' intrighi, pei quali questi atti ed avvenimenti ebbero luogo.

10 Hanno il loro scopo altresì, o relato gli *abusi d' uffizio*, e le *infedeltà* dei cancellieri, archivisti, attuarj, e notaj, che occultano, alterano, o lacerano libri, protocolli, processi, rogiti, corpi di delitto, scritture. La esistenza di questi atti, o il vero stato, in cui trovansi, sarebbero di pregiudizio o di ostacolo agl' interessi o vedute delle persone, utili alle quali si rendono tali abusi ed infedeltà.

11 La prova dunque della preesistenza del libro, processo, carta, o corpo di delitto, sottratto, alterato, o lacerato, la ispezione, il confronto, la perizia dei calligrafi sono le prime operazioni, alle quali deve il Giudice procedere pei delitti accennati dei cancellieri, archivisti ec. Su di esse abbiansi presenti le istruzioni contenute nel *Tratt.* 6°.

12 La visura dello inventario voluto dai Bandi di Sagra Consulta (come di sopra è stato accennato) e della copia conforme ritenuta dallo stesso inquisito cancelliere, archivista ec. somministrerà la prova della preesistenza del libro, protocollo, processo, o scrittura, che manca, e del vero stato, in cui tal libro era o protocollo ec. quando in esso inventario venne descritto.

13 L' atto d' inutile perquisizione di quel libro, protocollo, processo, nell' archivio, o cancelleria, dov' esisteva; gli esami dei sostituti, o altri subalterni, e di persone pratiche di quell' archivio, o cancelleria, come dei libri e posizioni, che vi si conservano, precisamente del libro e posizione mancante, e della carta rinvenuta corrotta, lacerata ec. formeranno la prova della deficienza o dello stato, in cui tal carta o posizione esiste attualmente.

Specifiche.

14 15 Cause impulsive ai delitti di baratterie e di ambiti.
16 Presunzioni negative nei magistrati rispetto alle baratterie.
17 Ragione, per cui le leggi richieggono a carico di essi magistrali prove concludenti.
18 Salvo però il caso di un magistrato di cattiva fama, contra il quale sono ammesse congetture e presunzioni.
19 20 Assertiva giurata dello attore o accusatore.
21 Quando più titoli vi sieno di baratterie e più accusatori ognuno di essi titoli riceve peso dagli altri.
22 a 30 Quai persone sieno ammesse a deporre.
31 32 Avvertenze sulle prove per l'applicazione della pena.

14 Ambizione, desio di onori e di avvanzamenti fan che l'uomo profonda danajo per ottenere con questo il favore dei Magistrati, dal voto o dalla mediazione dei quali egli attende rescritti ed impieghi. Stimoli d' interesse, invidie, rivalità, smania di restar vincitore nella lite fanno che riesca indurre il Giudice coi donativi a pronunziare ingiusto decreto; indurre i subalterni cancellieri, attuarj, a deturpare, a lacerare, a sottrarre dagli atti le carte, ch' esistendo, o cònceplte come sono ostano al disegno, e porterebbero ad un esito diverso la cosa. Odio, livore, proposito di vendicare il torto, la offesa, traggono talvolta un innocente al remo, ed alla morte: l' oro può essere stru-

mento di oppressione e di scempio; come altronde pei rapporti di attinenze e di sangue può esserlo d' impunità ai malvagi.

15 Avidità di danajo, impulsi ad accettarlo esibito, quanti ad un Magistrato, ad un Giudice, o subalterno fà sentire il bisogno se fortuna non diè loro altro retaggio che un tenue onorario inuguale ai pesi, che debbon eglino sostenere, individuali e relativi, ecco le ragioni, per cui turpe venalità può i Tribunali e le Corti trasformare in mercati e postriboli.

16 Baratteria però non si presume con ogni facilità: meno cedevole il Magistrato si rende all' esibizioni o promesse quanto più stretta risponsabilità va unita alla sua rappresentanza, e quanto più gravi egli sa e riflette poter essere della prevaricazione i risultati: il timore dunque di questi, la premura di conservarsi nello impiego, la lusinga di conseguirli migliori se non li demerita, i riguardi, che considera esser dovuti alla legge, al Sovrano, alla fede pubblica, alla sua estimazione, fanno che abituale ripugnanza al delitto s' insinui nel cuore di lui; ed inducono altrettante presunzioni esclusive della baratteria.

17 Queste presunzioni sono ancor garantite dalla legge, particolarmente quando i Magistrati nello assumer le cariche abbian promesso con giuramento un esatto e fedele ministero: impe-

rocchè la legge *sancimus* 6 *cod. ad leg. Jul. repetund.* suggerisce - *neminem divini timoris contemnendo jusjurandum arbitramur immemorem, ut saluti propriæ ullum commodum anteponat* - : e la legge 12 *cod. de dignitatibus* non ammette a carico di loro che prove valevoli a convincerli - *judices, qui furtis, et sceleribus se maculasse fuerint CONVICTI, ablatis codicillorum insignibus; et honore excussi inter pessimos quosque, et plebejos habeantur etc.* : tragghiamo innoltre argomento dalla legge *quod evitandi* 3 *cod. de condict. ob turp. caussam* che pei titoli di prevaricazioni dei Magistrati, Giudici ec., richieggonsi evidenti prove - *quod evitandi tyrocinii caussa dedisse te apud competentem judicem ei, de quo quereris, INDUBIA PROBATIONIS LUCE CONSTITERIT, instantiam ejus recipies; qui memor censuræ publicæ, post restitutionem pecuniæ, etiam concussionis crimen inultum esse non patiemur* -. Lo stesso apprendiamo dalla *l. filius familias* 15 § *judex ff. de judiciis* - ivi - *judex tunc litem suam facere intelligitur, cum dolo malo in fraudem legis sententiam dixerit: dolo autem malo videtur hoc facere, SI EVIDENS arguatur ejus vel gratia, vel inimicitia, vel etiam sordes* -.

18 Ma questa necessità di prova evidente voluta dalle menzionate leggi può aver luogo secondo la massima dei Prammatici nel caso che

il Magistrato o Giudice, contro di cui s' inquire per gli accennati titoli, goda di una *buona fama*, e sia comunemente riputato incapace di prevaricare; in caso diverso, cioè *di cattiva fama*, sono ammesse prove congetturali e presuntive, pella ragione ancora che la baratteria e l' ambito vanno tra i delitti occulti e di difficile prova - *Bos. in tit. de oppos. contr. test. num.* 59, *Decian. in tract. crim. lib.* 8 *cas.* 38, *Jacob. Port. Imolen. cons.* 94 *n.* 21, *et seq.*, *Bajard. ad Clar. quæst.* 73, *Farinac. de var. ac divers. criminib. qu.* 111 *num.* 266, 277.

19 Quindi havvi chi ammette per tai delitti l' assertiva giurata dello attore o accusatore, aggiunta ad una prova semipiena - *Joann. de Plat.* alla leg. *Judices cod. de dignitat. n.* 1, *Hector Aemil. nel Tratt. de testibus.*

20 Il giuramento dell' attore, o accusatore, o di colui, che avvanzò il ricorso di baratteria contra il Magistrato o Giudice, sembra necessario a purgare il ricorrente medesimo dal sospetto di animosità, il qual sospetto lo inabilita a deporre in tal causa come testimone - *Test. can. nel c. meminimus, de accus. nel c. cum P. de testib.*, *Amad. de Castell. in tract. de syndacatu num.* 168.

21 Essendo più di uno gli attori o accusatori, che abbian giurato sulle loro assertive, ove cumulati sieno in processo più titoli di ba-

ratterie, ognuna di queste riceve peso dalle altre in ragione del loro numero, particolarmente s' essi attori o accusatori non sieno persone discreditate; e non risultino in loro altre cause di animosità contra l' accusato estranee alla causa, che costituisce oggetto dello avvanzato riclamo -. *Francisc. Marc. decis.* 648 *n.* 1, *decis.* 685 *n.* 4 *part.* 1 -.

22 Havvi dippiù chi a testificare ammette persone ancora inabili a deporre; gl' infami; gl' impuberi; le donne - *Franc. Marc. decis.* 685 *n* 6, *Hector Aemil. tract. de testib.*, *rub.* - *testis barattariam deponens* - *n.* 10, *et seq.* -

23 E perfino ammette i domestici o familiari dei medesimi accusati - lo stesso *Francisc. Marc. decis.* 648 *n.* 3, *decis.* 685 *n.* 6 *p.* 1, *Mascard. de probat. lib.* 1 *conclus.* 167 *n.* 3, *Hector Aemil. cit. tract. de testib. num.* 14, *et* 15. -

24 Non però le persone, che contra il Giudice, Magistrato ec. abbian presentati libelli o petizioni nel sindacato; perchè - *qui dedit libellum, vel petitionem contra officialem in syndacatu, non potest contra ipsum esse testis, quia est suspectus* - Così *Farinacio de var. et divers. criminib. quæst.* 111 *n,* 273, ove dopo aver allegate parecchie autorità egli dice esser questa una regola osservata comunemente.

25 Non il *correo* della baratteria, quello,

che col danajo o con altri donativi ha corrotto il Magistrato - *sic pariter et qui judicem corrumpit, dando illi pecuniam, non potest esse testis contra ipsum judicem: contra judicem non admittitur probatio per juramentum ejus, qui munera dedit* - lo stesso *Farinacio* nella suddetta *quæst. n.* 272. -

26 Nè la persona del *mediatore* interposto da esso correo per indurre il Magistrato alla prevaricazione co' donativi fatti presentare per mano di tal mediatore - *Grammat. cons.* 35 *n.* 15, *et seq.* 44, *Boss. in tit. de oppos. contra testes n.* 58, *et seq.*, *Amadeo*, *Deciano*, ed altri indicati da *Farinac.* nella precitata *quæst. num.* 272. -

27 Ma il privato corrompitore del Magistrato, del Giudice, o altro uffiziale ec., il mediatore della baratteria, ancorchè questi partecipato avesse dei donativi, o conseguita una mercede della opera sua nella pienissima scienza del delitto, sieno correi, o socj dello stesso delitto, sieno complici, vengono intesi coll' ammonizione rispetto a loro di dire la verità; rispetto agli altri col giuramento; la qual regola di pratica non può non sembrare garantita dalla notissima Costituzione di Pio VII - *Post diuturnas - de jurisd. Tribunal.*, *et judic. crim. etc. num.* 32. Ora questo privato, questo mediatore confessando il delitto col deporre *in caput proprium*, e non esonerando loro

stessi con imputare al Magistrato, al Giudice la baratteria, saranno immeritevoli di fede?... Il detto di essi è imparziale; è pregiudizievole a loro medesimi: dunque non v' ha ragione per non crederlo vero in quanto a loro; e così non v' ha ragione per supporlo falso in quanto al nominato correo o socio, segnatamente se tal confessione e contemporanea imputazione veggansi amminicolate e verificate nell' espresse, almen principali, circostanze.

28 Che se il mediatore negasse aver partecipato dei donativi, o ricevuta alcuna mercede, o sostener volesse che in buona fede uffiziò il Magistrato, il Giudice, senzacchè sapesse, o sospettassse d' ingiustizia e di baratteria, potrebbesi dubitare ch' egli abbia maliziosamente occultata la partecipazione, la mercede, la scienza per non pregiudicare se stesso: e forse l' assertiva di lui comecchè interamente diretta *in caput alienum*, a gravare il solo accusato, incontrerebbe eccezione e diffidenza.

29 In questo caso il Giudice indaghi se il mediatore sia o non sia persona proba e religiosa, incapace per conseguenza di suggerire ingiustizie e delitti: indaghi la causa ed il fine, per cui prese interessamento all' affare: procuri conoscere dal linguaggio di lui s' egli era o non era pienamente informato della cosa, pella quale interpose l' uffizio suo, cioè dell' oggetto, della natura, dei meriti, delle opposi-

zioni, che ostavano allo evento desiderato, e della forza di queste; informazione, che, risultando, porterebbe ad inferire la scienza della cosa medesima, farebbe riguardare lo stesso mediatore come un doloso istigatore o consulente, che non resterebbe colla deposizione sua esonerato da una complicità: non risultando poi la scienza, ovvero arguir potendosi aver egli eseguita in buona fede la sua mediazione, ossia nella credulità che la cosa fosse giusta, il detto di lui costituirebbe sempre una prova, almeno di atto prossimo, contra gl' inquisiti.

30 Altrettanto dicasi della persona adoperata dal privato (correo della baratteria) per inviare, e far consegnare al Magistrato, Giudice ec. il danajo, o altri donativi; per esemp. del *servo*, del *vetturale*, o di altra *persona avventizia*, ch' effettuò la consegna, di cui venne incaricato, senz' aver praticato alcun uffizio, ed ignorando il titolo e lo scopo della eseguita tradizione: anzi dalla deposizione di questo commissionato emergerebbe una prova ben solida e convincente; nè saprei per qual ragione dovessi o potessi diffidarne: ignaro di tutto, meno la sola commissione, che ha ricevuta per una casualità ed eseguita; ingenuo nella deposizione, perchè ha palesato senza mistero, senz' artifizio, e con semplicità propria di persona non conscia di colpa tutto quello, ch' era a sua notizia, ed era fatto suo, manifestato avendo per-

fino la tenue mercede o gratificazione percepita pella esecuzione dello incarico; non involuto nel delitto, perchè inscio di questo; non interessato in causa; non animoso, perchè un servo, un commissionato avrebbe anzi tenuto negativo linguaggio, ovvero taciuto, o asserito come più giovevole riusciva al suo padrone, o committente; uomo di qualità non riprovate; non solito o facile a mentire; nè capace di esser sedotto, quest' uomo dovrebbesi riputar degno di fede.

31 Ora dunque in un occulto delitto, come la baratteria, quando coll' accusa giurata concorressero la manifesta ingiustizia o irragionevolezza del decreto, sentenza, ordine, mandato, diploma ec., una causa impulsiva così nel privato come nel Giudice, Magistrato ec., la cattiva fama del Magistrato medesimo, o la pluralità di consimili accuse date da più individui; la deposizione fatta d' alcuno degl' accusati, o dei complici, o dei mediatori *in caput alienum*, ma contestualmente *in caput proprium*, ovvero il detto del servo, o di altro commissionato, o la confesssione stragiudiziale amminicolata di uno di essi inquisiti, principali o complici, non rimarrebbe dubbiezza, per cui dichiarare non si dovesse la reità nel delitto di baratteria.

32 Che se i Tribunali non avessero prove concludentissime, conforme sono significate nei

n. 16, 17, pelle quali gli accusati si possan dire legalmente convinti di baratteria, ed in conseguenza soggetti al rigor della pena stabilita per questo delitto, avranno almeno da tutto quello, ch' è stato accennato, rilievi bastevoli per dichiarar gli accusati medesimi gravemente indiziati *ad torturam*, per infligger pene straordinarie proporzionate alla natura del delitto, ed al peso degl' indizj.

PENE.

1 DIRITTO COMUNE. Presso le antiche leggi Romane non conosceasi altra pena pel delitto *repetundarum* che la estimazione della lite, e lo esilio. La estimazione della lite importava o il *simplo*, o il *duplo*, o il *quadruplo*; ma ordinariamente veniva esatto il duplo come ha riferito Asconio *in Verr.* 2. Quindi d'altre leg-

gi fu stabilito il quadruplo della somma o valore indebitamente percepito - *ll. 1 et ult. cod. ad leg. Jul. repetund.* , *l. 2 cod. de assessor.* -

2 Coll' esilio andava unita la pubblicazione dei beni - *leg. ex judiciorum ff. de accusation.* , la qual pubblicazione , ossia confiscazione veggiamo espressa nella *novella* 8 *cap.* 8: tal pena però della pubblicazione dei beni non ebbe più luogo in forza della *novella* 134 *cap. ult.* pel delitto *repetundarum* come per altri , eccettuato quello di lesa maestà, qualora il reo lasciati avesse discendenti o ascendenti sino al terzo grado ; e non restò pel delitto *repetundarum* che la sola estimazione di lite in *quadruplum* esercibile ancora contra gli eredi del reo entro l' anno computato dal dì della morte di esso reo - *l. 2 ff. ad leg. Juliam repetund.* , *ll. 1 et 2 cod. eod.* -

3 L' autentica *novo jure cod. de pœn. judic. qui male judic.* , *novell.* 124 *cap.* 2 punisce il Magistrato , Giudice ec. col triplo della percepita somma o valore, col duplo della somma promessa , e colla destituzione dalla sua carica , quando si tratti di causa pecuniaria o civile, su cui cada il delitto; se poi trattasi di causa criminale , coll' esilio e colla confiscazione dei beni , circa la qual confiscazione però ricorre quanto è stato avvertito colla *novella* 134 *cap. ult.*

4 La legge *lex Julia 7 ff. ad leg. Jul.*

repetundar. istruisce che i rei di tal delitto sono puniti con pene arbitrarie *extra ordinem*, cioè coll' esilio, o con altre pene maggiori, giusta la qualità ed indole dei casi, colla deportazione *in insulam*, colla morte - *hodie ex lege repetundarum extra ordinem puniuntur, vel etiam durius prout admiserint (calore tamen inducti interfecerint) vel innocentem, vel quem punire non debuerant. Capite plecti debent, vel certe in insulam deportari, ut plerique puniti sunt* - la stessa legge § 2.

5 I Barattarj pertanto possono esser soggetti

1° All' azione ed alla pena stabilite contra i calunniatori - *l. et generaliter* 3 § 1 *ff. de calumniatoribus.* -

2° All' azione ed alla pena prescritte contra i falsarj - *l. pœna legis Corneliæ* 1ª § 2, *l. qui duobus* 21 *ff. ad leg. Cornel. de fals.* -

3° All' azione ed alla pena della legge Cornelia *de sicariis*, quando per lo esibito o promesso danajo, o altro donativo un innocente fosse stato condannato alla morte - *l.* 1 § 1 *ff. ad leg. Corn. de sicar.*-, nel qual caso tanto il corrotto Giudice quanto il corrompitore privato soggiacciono alla stessa pena capitale; e qualora la morte seguita non fosse del condannato innocente, potrebbe aver luogo la deportazione *in insulam*, sebbene si vegga in-

flitta questa pena dalla legge *lex Julia 7 ff. ad leg. Jul. repet.* § 3 nel caso che il Giudice - *licet pecuniam non acceperit , calore tamen inductus interfecerit innocentem , vel quem punire non debuerat.* -

6 Che se all' opposto il Giudice pel ricevuto o promesso danajo avesse assoluto un reo, che dovea essere condannato alla morte , ovvero pronunziata una pena inferiore a quella, che per giustizia dovea essere applicata , i Giuristi, tra i quali *Virgil. Boccacc. in tract. de pactis part.* 3 *n.* 92 , suggeriscono la destituzione di esso Giudice dal suo impiego , ed altre pene più o meno gravi secondo la qualità dei casi.

7 La baratteria poi commessa nelle cause civili e di piccola entità , o pretoriali , ossieno di giurisdizione dei Giudici pedanei, cioè inferiori o subalterni , vien punita dal diritto comune o colla destituzione del Giudice, o coll' esilio , o colla temporanea rilegazione - *Judices pedanei si pecunia corrupti dicantur, plerumque a Præside , aut Curia submoventur, aut in exilium mittuntur , aut ad tempus relegantur - l. si quis aliquid* 38 § 10 *ff. de pœnis.* -

8 Il Giudice innoltre o Magistrato dichiarato reo *repetundarum* , o di baratteria, e destituito dalla sua carica , resta inabilitato allo esercizio di essa pel tratto successivo , e vien

ritenuto per infame - *l. eadem lege* 6 § 1 *ff. ad leg. Jul. repetund.*, *gloss. nella l. final.* - parola - *æstimationis*, *cod. de pœn. judic.* - *qui mal. jud.* -

9 È dippiù tenuto alle spese ed ai danni sofferti dalla persona gravata - *l.* 2 *cod. de pœn. jud. qui mal. judic.* -, cioè alla estimazione della lite - *leg. final. cod. eod.* -

••

10 Pel delitto di ambito la legge Giulia ha stabilita la pena della deportazione - *l. unica cod. ad leg. Jul. de ambit.* -, e qualora si tratti di cariche municipali, che sogliono essere conferite dai primati, o rappresentanti del popolo, o comunità, la stessa legge Giulia vuol punito il reo di ambito colla multa di scudi cento di oro applichevoli al Fisco, e colla infamia - *l. unica ff. ad leg. Jul. ambitus* -: e siccome con tal delitto concorre quello di lesa maestà, perchè imporre dazj è di solo diritto del Principe - *ll.* 1, 3, 4, *cod. vectigal. nov. instit. non poss.*, *l.* 10 *ff. de public. et vectigal.* -, così il delinquente incorre pure la pena dello esilio - *l.* 4 *cod. vectigal. nov. instit. non poss.* -

11 Contra i candidati rei di ambito sono prescritte pene più gravi *dalla novella* 8 *c.* 8, cioè la confiscazione, lo esilio, le battiture, ed altri supplizj.

12 E se per aver favorevoli suffragj fosse stata adoperata violenza, minaccia, o riunite e condotte persone facinorose o delinquenti, andrebber soggetti all' azione ancora della legge Giulia *de vi* - *Paul. V sent.* 30.

13 Pel doloso occultamento, o alterazione, o lacerazione di libri, processi, scritture ec. dalle cancellerie, dagli archivj, segreterie, il corrotto cancelliere, archivista, segretario, attuario, notajo ec. sono puniti colle pene della legge Cornelia *de falsis* - *l.* 1 *qui in rationibus*, *l. qui testamentum*, *l. instrumentorum ff. ad leg. Cornel. de fals.*, *leg. eum qui cod. eod.* -

14 Diritto Bandimentale. I Bandi generali della S. Consulta nell' *art.* 78 puniscono colla *multa di scudi* 200, e con *tre tratti di corda* chi per se, o per mezzo di altri direttamente o indirettamente avrà tentato corrompere alcun' *uffiziale o ministro di giustizia*, ancorchè seguito non fosse l' effetto; ad effetto poi seguito, colla *galera per anni cinque* oltre alla *rifazione dei danni*: puniscono il corrotto uffiziale colla perdita dell' impiego, e colla *rilegazione ad arbitrio*: che se la persona corrotta fosse un birro, o altro inserviente, con

tre tratti di corda da stendersi anco *al remo* secondo la qualità e circostanze del fatto, qualora si tratti di causa civile; in causa criminale colla *galera* per *anni dieci*, ed ancora colla *morte*, particolarmente quando egli avesse data mano, o in qualsivoglia maniera prestato avesse ajuto, o cooperato alla fuga di qualche carcerato.

15 Nell' *art.* 79 infliggono il remo per *anni cinque*, o per maggior tempo giusta le circostanze al custode delle prigioni, o altro ministro, che avesse permesso, o cooperato a far parlare alcuna persona col detenuto in segreta o per istruirlo, o per altra causa senza permesso di Giudice.

••

16 Nell' *art.* 22 voglion punito col *remo per anni dieci*, e colle pene ancora prescritte dal gius comune, non esclusa la pena di morte, quando i tribunali credano convenevole e proporzionata questa pena al caso, di cui trattasi, chi leverà, o farà levare dagli archivj, cancellerie, segreterie, o altri luoghi pubblici - *atti, processi, stromenti, o altre pubbliche scritture, quando si tratti di scritture, o di atti appartenenti a cause capitali*: rigore inculcano nel caso che le scritture, come sopra, fossero sottratte d' alcun *Podestà*, o altro *Giudice*, *Notajo*, *Cancellie-*

re , Segretario , Sostituto , o per iscusar se medesimi , o per qualsivoglia altro fine ; ancorchè le scritture non appartenessero a cause capitali. -

17 I Bandi del Governo di Roma e suo Distretto nell' *art.* 94 puniscono colla *multa di scudi* 200 , e con *tre tratti di corda* quello , che avrà tentato o da se o per mezzo di altri corrompere uffiziali di giustizia.

18 In questo caso di solo tentativo per parte del privato gli stessi Bandi dispongono che sarà prestata *fede agli uffiziali*, *concorrendovi verosimilitudine o congettura ad arbitrio di S. S. Illma.*

19 Ma se la corruttela avrà effetto in *causa civile* vogliono applicata oltre alla pena suddetta , cioè di scudi 200 ec. , ancor la *galera ad arbitrio di S. S. Illma* secondo le circostanze ; e sottopongono i delinquenti all' azione pei danni ed interessi verso la persona gravata. Se la corruttela avrà effetto in *causa criminale* , assoggettano tanto lo uffiziale *corrotto* quanto quello , che *lo corromperà , o farà corrompere ,* alla medesima pena , che lo accusato avrebbe subita pel delitto , su cui fu proceduto , inclusa la pena di *morte ,* senz' alcuna diminuzione. Voglion dippiù soggetti gli stessi delinquenti al duplo della pena pecuniaria suddetta.

20 Nell' *art.* 93 prescrivono il remo *a tempo*, *o perpetuo*, ed ancor la pena di *morte* ad arbitrio di S. S. Illustrissima, giusta le qualità dei casi, deliti, e persone, contra chi avrà dato impedimento al libero corso della giustizia con sottrarre, od occultare *scientemente robe furtive, scritture private, o pubbliche, false, ed in altro modo proibite, e qualsivoglia altra cosa, che sia, e possa comprendere i corpi de' delitti di qualunque sorta in modo che a cagione di tale occultamento s' incontri difficoltà in ritrovare e mettere in chiaro i delitti.*

21 Esentano il delinquente da tali pene s' egli dopo il termine di *tre giorni* dal dì della querela data o inquisizione cominciata consegnerà in potere del tribunale gli enunciati corpi di delitto, o darà il mezzo di poterli conseguire, o porli in chiaro giuridicamente colla riperizione di essi o in altro modo, pel quale facciano prova. Riserbano all' *arbitrio di S. S. Illm̃a* prorogare il termine accennato di tre giorni qualora le ne venga fatta istanza.

••

22 Diritto Canonico. Le Canoniche sanzioni altamente vietano ai Giudici ricever donativi dalle parti litiganti - *c. statutum* 11 *de rescriptis in* 6 § *insuper*, *c. Romana* 1 § *procurationes*, *de censibus*, *exaction.*, *procuration. in*

6, *c. exigit* 2 *eod.*, *c. judices* 23, *c. jubemus* 126, *caus.* 1 *quæst.* 1, *c. non sane caus.* 14 *quæst.* 5, *c. cum ab omni* 10 *de vit. et honest. clericor.* -

23 Dispongono che lo ecclesiastico Giudice, il quale sedotto col danajo o con altri donativi abbia pronunziata ingiusta sentenza, debba essere sospeso per un anno *a divinis*; condannato alla estimazione della lite verso la persona gravata, e soggetto ad altre legali pene: dispongono innoltre che s' egli si fosse ingerito *in divinis*, durante l' anno della sospensione, cada nella *irregolarità*, l' assoluzione dalla quale riserbata è al Sommo Pontefice. - *Si quis autem judex ecclesiasticus, ordinarius, aut delegatus, famæ suæ prodigus, et proprii persecutor honoris, contra conscientiam, et contra justitiam, in gravamen partis alterius in judicio quidquid fecerit propter gratiam, vel propter sordes, ab executione officii per annum noverit se suspensum; ad æstimationem litis parti, quam læserit, nihilominus condemnandus, sciturus quod si, suspensione durante, damnabiliter ingesserit se divinis, irregularitatis laqueo se involvet secundum canonicas sanctiones, a qua nonnisi per Summum Pontificem poterit liberari; salvis aliis constitutionibus, quæ judicibus male judicantibus pœnas ingerunt, et infligunt; dignum est enim ut, qui in tot præsumit offendere,

pœna multiplici castigetur - c. cum æterni 1 de sent. et rejud. in 6 § si quis autem judex. -

24 Dispongono altresì che i Patriarchi, gli Arcivescovi, e Vescovi, *munera recipiendo*, acciocchè non sia eseguita la visita, ovvero lo sia meno rigorosamente, o con esigere *procurationis occasione*, render debbano entro il termine di un mese il duplo di quello, che han percepito; e decorso il mese, vogliono interdetto ai medesimi Patriarchi, Arcivescovi, o Vescovi lo ingresso nella Chiesa finchè non abbiano eseguita pienamente tal prestazione del duplo: agl' inferiori poi minacciano sospensione *ab officio et beneficio quousque de duplo hujusmodi plenariam satisfactionem impendant; nulla eis in hoc datium remissione, liberalitate, seu gratia valitura - c. exigit 2 de censibus, exaction. et procurat. in 6°.*-

25 Costituzioni Apostoliche. Il Sommo Pontefice Bonifazio VIII nella sua Costituzione registrata tra l' *Estravaganti comuni lib. 5° cap. de sent. excomm.* dichiarò scomunicati coloro, che con pagamenti, con donativi, con patti, o promesse ottengono dalla S. Sede rescritti, diplomi, lettere Apostoliche.

26 Scomunicato dichiarò chi sapendo rescritti, diplomi, lettere Apostoliche ottenute in

tal guisa, o ne faccia uso, o non lo avrà denunziato da se potendo, o per mezzo di altri, nel termine di tre giorni, o non avrà dato interamente a' poveri tutto quello, che ha percepito.

27 Dichiarò la inefficacia e nullità dei rescritti medesimi, diplomi ec.

28 Ha voluto, a se ed a' Sommi Pontefici *pro tempore* riservata l' assoluzione da tale scomunica - *excommunicamus, et anathematizamus omnes clericos, religiosos, et laicos utriusque sexus, sive sint familiares Curiæ, sive alii undecumque, qui aliquod pactum fecerint, seu aliquod parvum, vel magnum promiserint, vel promissionem receperint, aut ex pacto, sive promissione occulta, vel manifesta, facta sub generalibus, et plenarie non expressis, sive sit sub specialibus, et expressis aperte verbis, quidquid dederint, aut receperint magnum, vel parvum, vel promissum de quacumque re, aut utilitate propter hoc consequenda fecerint, vel receperint pro aliqua justitia, sive gratia pro se, aut pro alio in causis, vel judiciis, seu alias per litteras Apostolicas, et quibuscumque modis apud Sedem Apostolicam obtinenda. Et hanc sententiam ad promittentes et acceptantes, dantes, et recipientes duximus extendendam. Illos quoque, qui aliquem sciverint culpabilem in prædictis, et Nobis intra trium dierum spatium non retu-*

lerint, vel alicui, per quem ad Nos verbum fideliter perferatur, simili decernimus sententiæ subjacere. Decernimus etiam ut nullus hanc incurrens excommunicationis sententiam pro prædictis, vel aliquo prædictorum, absque speciali mandato nostræ absolutionis beneficium valeat obtinere; nisi forsan ad Nos accessum habere non posset in mortis articulo constitutus: nec etiam ad absolutionis gratiam admittatur, nisi prius quantum dedit, vel recepit integraliter pauperibus largiatur. Justitiam vero, sive gratiam sic obtentam nullius prorsus esse momenti volumus, omnique statuimus carere effectu, et robore firmitatis. Sed et scienter utentes ipsis simili sententia excommunicationis adstringimus, et reservantes Nobis absolutionem eorum cum præmissis in omnibus ad pœnas similes obligamus. -

29 S. Pio V nella Costituzione *Et si Romani* ha stabilito lo stesso contra quei, che ambiscono a dignità ed uffizj.

30 Gregorio XIII nella Costituzione *Ab ipso Pontificatus nostri principio* ampliò la sopracitata di Bonifazio VIII ai complici, fautori, consulenti, istigatori, cooperatori, socj ec. espressi come siegue - 1° *Plerique cupiditate improbi quæstus potentiorum suffragationibus admissi, hujusmodi negociorum expeditiones hac illac conquirentes turpissime nundinan-*

tur. - 2° *Alii alios, quos gratia præstare arbitrentur donis, pollicitationibusque ambiunt.* - 3° *Quidam etiam se talium operam, atque industriam pretio, et muneribus quæsisse affingunt.* 4° *Dantesque illis, et aliis supradictis auxilium, consilium, vel favorem.*

31 Dippiù priva perpetuamente di ogni benefizio, ed uffizio ecclesiastico, e secolare tanto i rei principali quanto i complici, e li dichiara infami.

32 Alessandro VII nella sua Costituzione *Inter gravissimas* confermò le accennate tre precedenti : comminò le stesse censure contra coloro, ancor *mediatores quoscumque immediatos, sive mediatos*, che avessero dato, ricevuto, depositato, promesso danajo, od altro per impedire, o far ritardare la giustizia, o grazia - *unde aliis damnum, vexatio, vel molæstia quomodocumque inferri, et resultare posset.* -

33 Proibì consimili pagamenti o promesse ai giudici, ministri, uffiziali, e ad altri aventi autorità, o podestà - *pro defensione juris quæsiti, sive assecutione quærendi, etiam ad redimendam injustam vexationem, pro guberniis, vel aliis quibuscumque officiis, et muneribus etiam minoribus obtinendis, Sive pro unica vice in singulos annos, aut menses, vel aliter quomodocumque.* -

34 Comprese nelle medesime disposizioni quei, che promettono, offrono, o tentano dare, sebbene la promessa, la offerta ec. non sieno state eseguite, nè accettate.

35 Comprese altresì coloro, *qui ex eo quod gratias, et favores ipsis ob familiaritatem, obsequia, ac servitia propriis dominis, vel aliis præstita debitos, seu ab ipsis speratos cum propria ejusmodi juris, vel spei jactura commodum, et beneficium transferunt, convertunt, et impendunt pro gratia, seu justitia pro eis obtinenda aliquid recipiunt.* -

36 Innocenzo XII nella Costituzione *Sacerdotalem et regiam* confermò le Costituzioni sopraccennate; ampliò altra Costituzione di Clemente VIII *Pro commissa*, le disposizioni della quale erano limitate ai soli Ministri del Camerlengato, e del Tesoriere di Roma, loro uffiziali, notaj, subalterni, inservienti ec.; la estese a tutt' i luoghi soggetti alla S. Sede; comprese tutt' i ceti di persone, non esclusi i curiali, agenti ec., e stabilì espressamente - *contravenientes vero ultra excommunicationis eidem Sedi reservatæ, privationis cujuscumque beneficii, et officii ecclesiastici, et sæcularis, temporalis, sive perpetui, ac infamiæ pœnas in præfata Alexandri Constitutione contentas, etiam ammissionis, seu extinctionis omnium, et singularum pensionum ecclesiasticarum forsitan obtentarum, nec non falsi,*

furti, et injuriarum Magistratui publico illatarum tam jure communi, quam Apostolicis Constitutionibus, et Bannimentis generalibus Status Nostri Ecclesiastici contentis pœnis teneri, et tamquam veros fures, et falsarios, ac Magistratui injuriam inferentes puniri, principales vero, et corresponsales cujuscumque dignitatis, et conditionis, tam sæculares quam ecclesiasticos, et cujusquis ordinis, seu instituti Regulares, etiam vigore quorumcumque privilegiorum specialiter nominandos, ubilibet existentes, et pecuniam solventes, transmittentes, aut solvi, et transmitti mandantes directe, vel indirecte ad effectum dandi munera, vel eorumdem pretium pro ministris gratiæ, vel justitiæ, tam in Curia existentibus, quam extra Curiam, et supra delegatis, nullo ex superius rejectis, vel alias forsan sub quocumque quæsito colore in posterum allegandis prætextibus eos excusante, ultra pœnas in dicta Alexandri Constitutione contentas, etiam nullitatis ipso jure gratiæ, decreti, rescripti, vel sententiæ, immo et amissionis causæ, crediti, vel juris, super quo lis agebatur, ac perpetuæ inhabilitatis ad quæcumque beneficia ecclesiastica etiam de jure patronatus laicorum; et ad alias quascumque gratias a sede præfata in posterum obtinendas incurrere; immo et in singulis prædictis casibus solum conatum ad earumdem

pœnarum incursum sufficere, etiamsi pecuniæ transmissæ non fuerint, sed tantum notulis, epistolis, aut alias quomodolibet a principalibus respectivæ oblatæ, omnibus, qui rem adhuc incognitam, complicesque, fautores, et socios retexerint, impunitate concessa, statuimus, atque decernimus. Episcopos autem, Archiepiscopos, similesque personas pœna dumtaxat in dicta Alexandri constitutione specificata teneri volumus, et mandamus etc. etc.

OSSERVAZIONI

Prima.

Sulle baratterie rispetto ai Magistrati.

1 Il Magistrato, il Giudice corrotto col danajo o altro commette baratteria; ed è tenuto della legge Giulia *repetundarum*

2 1° Tanto con far quello, che per giustizia non dovea, quanto con ometter quello, che dovea fare - *l.* 1, ed ivi la glossa - parola - *acceperit* - *l.* 3, *l.* 7, ed ivi la gloss. - parola - *aliis* - *ff. ad leg. Jul. repetundar.*, *l.* 1 *in princ. et* § *hoc autem ff. de calumniat.* -

3 2° Con ricever danajo o altro esibitogli perchè faccia giustizia, o pronunzii in causa giusta, o solleciti a pronunziare. Egli senza interesse, e senza qualsiasi emolumento oltre a quello stabilito nelle consuete legali tasse am-

ministrar deve giustizia : questa non ammette patteggiamenti e venalità - *omni puritate judicium coram ipso procedat* - *test. can. nel c. statutum § insuper, de rescript. in 6* -; e *dal c. non sane* 14 *quæst.* 5 abbiamo - *non debet judex vendere justum judicium - quum judicia nec justa, nec vera vendenda sint* -: nè lice che a monda mano sostener la bilancia, in cui si decide delle azioni e dei diritti degli uomini - *omnes cognitores, et judices a pecuniis, atque patrimonio manus abstineant* - è la legge 3 *cod. ad leg. Jul. repetund.* che lo impone ; e l' autentica *ut judic. sine quoquo suffrag. nel § si quis autem præter* vuole *puras esse judicis manus.* -

4 Quindi non può non costituire delitto al Giudice il ricever danajo, o donativi offerti ad esso perchè faccia giustizia, o solleciti la risoluzione, il decreto ec.; pel qual delitto, sebben meno grave della baratteria commessa per una ingiustizia, che ne sia stato l' oggetto, una straordinaria correttiva misura potrebbe aver luogo - *v. Boss. nel tit. de offic. corrupt. n.* 1 *et* 2, *Menoch. de arbitr. quæst. lib.* 2 *cas.* 342 *n.* 19 *et seq.*, *Boer. decis.* 153 *n.* 2, *Farinac. quest.* 111 *n.* 159. -

5 3° Tenuto è innoltre di baratteria il Magistrato, il Giudice, ancorchè non abbia eseguito quello, che nel ricevere il danajo od altro egli promise - *l. et generaliter § si igitur*

ff. de calumn., ed ivi la *gloss.* - : imperocchè, come avverte *Alberic.* nella *l. 2 n. 2 eod. tit. de calumn.*, il solo patto tra il privato ed il Giudice, coll'intervento del danajo, costituisce delitto, *etiam non sequuto effectu*, conforme soggiugne *Farinac. nella cit. quæstion. 111 n. 179, et etiam quod paciscentes pœniteat.* In questo caso però come nel precedente (*n.* 4) ha luogo una straordinaria misura : che se il Giudice oltre al non aver eseguita la criminosa convenzione avesse ancora restituito il danajo, utile sarebbe il suo pentimento, e lo esimerebbe da ogni pena - *Boer. decis.* 153 *num.* 33 *et seq.* -

6 4° Tenuto dippiù è di baratteria il Giudice, che ricevette danajo esibito senza che lo esibitore abbia espresso alcun titolo, o causa, presumendosi dato tal danajo, ed accettato *ad malum finem* finchè non sia provato l' opposto - *gloss. nel c. cum ab omni* - parola - *abstinere - de vit. et honest. clericor.*, *Farinac. nella cit. quæst.* 111 *n.* 108, 117, 131, 167. -

7 5° Tenuto è finalmente sebbene alla tradizione del danajo od altro veggansi espressi i titoli di mutuo, di vendita, di donazione, qualora siavi ragion di presumere che il privato tradente, ed il Giudice accettante abbian velata con tai titoli la baratteria - *l. final. cod. ad leg. Jul. repetund.*, *Menoch. de arbitr. quæst. lib.* 2 *cas.* 342 *n.* 3 *et* 33, *Grammatic. cons.*

35 *n.* 8 , *Bajard. ac Clar. quæst.* 73 *n.* 27 , *Vant. in tit. de nullit. et defect. process. sive ordin. n.* 138 *in fin.* -

8 Non è però di baratteria tenuto il Giudice o Magistrato quando egli riceve

9 1° Cose solite a darsi - *xenia solita* : la consuetudine o stile del Paese induce scusa, anzi esclude il delitto di baratteria - *gloss.* nella *lege final.* parola - *convictus* - *in fin. cod. ad leg. Jul. repetund.* , *Paris de Put. de syndacat.* parola - *poculenta* - *cap.* 2 *n.* 1 , parola - *judex* - *n.* 2 , e fà riguardare tali emolumenti come salarj o sportule tassate dalla legge. - DD. alla leg. *fin. cod. ad leg. Jul. repetund.*, alla *leg.* 2ª *ff. de cond. ob turp. causs.* -

10 2° Regali da persone non litiganti , nè aventi alcun interesse o fine fuori che quello di praticare puri atti di amicizia, di urbanità, gratitudiue ec. - *esculenta , et poculenta , triduo consumenda* , comestibili e liquori, che consumar si possano in tre giorni dal Magistrato , e dalla famiglia di lui - *l. unica cod. de Annon.* , *l. Plebiscito ff. de offic. Præsidis* , *l. solent* § *final. ff. de offic. Proconsul.* , *Costituzione d' Innocenzo XII. salutarem , et regiam nel* § 5 , *Creman. Jur. Crim. lib.* 1 *part.* 3 *cap.* 4 § 90. -

11 La legge *eadem leg. Julia ff. ad leg. Jul. repetund.* concede ai Magistrati ricevere dalla liberalità de' privati entro lo spazio di un

anno donativi, che tutt' insieme non eccedano il valore *centum aureorum.* Ma ordinariamente le regole del nostro Foro non ammettono che *esculenta, et poculenta* nella quantità testè accennata (*n.* 9, 10,) anzi neppure ammettono tali doni se dessi non siano stati esibiti spontaneamente; - *a sponte dantibus - Farinac. quæst.* 111 *n.* 245 - ; e, come il testo canonico dice - *mera liberalitate oblata - c. statum § insuper de rescript. in* 6°, giacchè se il Magistrato o il Giudice richiesti li avesse o direttamente o indirettamente, questa richiesta farebbe arguire una concussione - *Navarr. in Constit.* GREGORII *XIII de dat. et promiss. not.* 21. *n.* 35. -

12 Potrebbesi dire permesso ai Magistrati, ai Giudici prendere *esculenta, et poculenta* da persone ancora, che abbiano trattati affari o liti presso i Giudici stessi; ma non permesso riceverli che quando questi affari o liti sieno terminate; sebbene taluni, tra i quali *Parid. de Put. in tract. de syndacatu*, parola - *poculenta - cap.* 1 *n.* 1, opinato abbiano negativamente, cioè non esser lecito, pella ragione suggerita dal testo nella *l. juris gentium § quin immo ff. de pactis*, che - *quod fit in ingressu officii, dicitur fieri in officio* - ; e pella ragione accennata da *Mascard. de probat. lib.* 1 *conclus.* 164 *n.* 2, che la dazione del regalo ad uffizio finito fà presumere una promessa - *ante officium.* -

13 Io però sarei di altro avviso. Le sanzioni comuni, le Bandimentali, le canoniche, perchè hanno vietato ai Magistrati ricevere danajo o altri donativi? Perchè non siavi corruttela; perchè ingiustizia non sia commessa: ma se il sospetto cessa di questa corruttela o ingiustizia, cessa eziandio la disposizione della legge. Or avendo il Magistrato già esauriti i suoi incombenti, come potranno *esculenta*, *et poculenta* in seguito ricevuti, e precedentemente nè promessi nè sperati, far sospettare ch' egli sia stato corrotto?

14 Letterale e limpida è certamente la legge *fin. cod. ad leg. Jul. repetundar.*, che dispone - *nihil penitus tam in administratione positos, quam post depositum officium pro aliquo præstito beneficio tempore administrationis, quam gratuito meruerunt accepturos* -: come altresì chiarissima è la legge 1 § *hoc autem in fin. ff. de calumn.* - *qui accepit pecuniam sive ante judicium, sive post judicium acceptam, tenetur* -. Peraltro i trattatisti limitano queste disposizioni nei soli casi che il danajo o altri donativi consegnati dopo il decreto o sentenza fossero stati promessi o fatti sperare *ante sententiam, vel officium* - argom. dal test. can. *c.* 1 *de rejudic. in* 6° - *aut expectatio præmii justitiam non avertat* -; e giusta la opinione di alcuni, tra i quali di Deciano *in tract. crim. lib.* 8 *cap.* 35 *n.* 2, *cap.* 40 *n.* 15,

la sola speme concepita dal Giudice *ante sententiam* di avere in seguito il premio lo renderebbe colpevole di baratteria *a premio quindi ricevuto.* Rimesso è poi al discernimento dei tribunali lo indagare dalle circostanze - *an ante sententiam praecesserit aliqua suspicio vel conjectura promissionis* - : e qualora nulla risulti di tal promessa, i regali dati come sopra *esculenta et poculenta* esibiti ed accettati *post officium, seu sententiam* vanno nella classe degli altri non vietati.

»»»»»»»»««««««««

Seconda.

Sulle baratterie rispetto ai privati.

1 Alla reità del Magistrato corrotto uguale si è quella del privato corrompitore.
2 a 4 Quando però non sia uguale tal reità, e quando il privato meriti scusa.
5 Se la medesima ragione di scusa militi pel Magistrato.
6 a 8 Se e quando la tentata corruttela del Magistrato costituisca delitto - Qual ne sia lo effetto penale, e civile.
9 Fautori, consulenti, istigatori ed altri complici delle baratterie.

1 Quegli, a cui riuscì corrompere il Magistrato, il Giudice con danajo o con altri donativi è reo della baratteria quanto lo è il

medesimo Giudice o Magistrato : è dunque tenuto della legge Giulia *repetundarum* come il Magistrato, il Giudice ec. per tutt' i casi espressi nei *num.* 2, 5, 6, 7, della *prima Osservazione* ; e soggiace alle stesse pene.

2 Nel *num.* 4 della *prima Osservazione* ho accennato come costituente delitto al Giudice il ricever danajo ad esso esibito perchè faccia giustizia, o pronunzii in causa giusta, o solleciti a pronunziare. Casi però sono questi, nei quali non considero uguale a quella del Giudice la risponsabilità del privato esibente : esso vuole e richiede giustizia : esso non ha certamente animo di corrompere il Giudice; corruttela, che si verifica nel proposito e nei mezzi tenuti per indurre lo stesso Giudice a cosa ingiusta, a fare quel, ch' egli non deve, o a non fare quel, ch' egli dee fare. Ma il privato esibitore di danajo nel proposito di evitare un gravame, di conservarsi un diritto, che gli compete, di ottenere un giusto decreto, che sanzioni questo diritto, che da vessazione ingiusta lo esima, che solleciti la risoluzione di una ragionevole istanza, non commette sicuramente il medesimo delitto. - Argom. dal test. canonic. nel *c. qui peccat caus.* 23 *quæst.* 4, nel *c. quæsitum caus.* 1 *quæst.* 3, nel *c. dilectus extravag. de simonia*, *gloss.* nel *c. cum ab omni* - parola - *abstinere* - *de vit. et honest. clericor.*

3 Si può dire in questi casi *cautela* rispetto al privato ; non *proposito di corruttela :* turpe azione puossi considerare non in lui , ch' esibisce e dà per ottenere giustizia ; ma nel solo Giudice , che accetta e riceve : poichè uffizio è del Giudice render giustizia , e renderla senza qualsiasi venalità - *Osserv. prima n.* 3, 4.- Che se il Giudice accettando e ricevendo delinque , ravviseremo nel privato lo istigatore a questo delitto ; ed in tale istigazione con donativo non ci si presenterà un'azione onesta ; scusevole però tanto ella sembra quanto giusto si fà conoscere il fine , e quanto naturale in ogni uomo si è il prendere interessamento pe' suoi diritti , che altri tenti usurpare , pell' onor suo compromesso dalla calunnia , pel congiunto , pell' amico soggetti alle avanie dei prepotenti.

4 Scusato si può dire perfino colui , che ha corrotto il Giudice col danajo o con altro per ottenere in causa capitale il favor dello stesso Giudice , ed evitar la condanna a pena di morte - argom. dalla *leg. transigere cod. de transact.* dalla *l.* 1 *in fin. ff. de bon. eor. qui ant. sent. vel mort.* - o a tal uopo ha indotto lo accusatore a prevaricazione - *l. penult. ff. de prævaricat.* - , scusa , che ad estraneo ancora viene ammessa , il quale s' interessò nella medesima guisa per un individuo debitore di capitale delitto - *Foller. in pract. crimin. pragm. num.* 180 , *Laderch. Imolese cons.*

203, *num.* 3 *et seq.*, *Farinac. quæst.* 111 *num.* 114, *et* 115.-

5 Peraltro se va impunito in tal caso il corrompitore del Giudice, altronde questi espiar dee la commessa baratteria; e per essa essendo infetta di nullità la sentenza emanata, ch' esime dalla pena di morte il reo di capitale delitto, come infetti di nullità possono essere o si presumono gli atti dal corrotto Giudice o Cancelliere compilati, così dopo che sarà stata dichiarata la baratteria, il Fisco ha diritto di provocare giusta le occorrenze la riassunzione degli atti, il nuovo arresto dell' accusato, se questo fosse stato dimesso, i nuovi esami, il nuovo giudicato.

6 Prescindendosi dai casi testè indicati *num.* 2, 3, 4, 5, delitto è pel privato ancor la tentata corruttela del Magistrato, del Giudice. Quindi delinque chi offre o fà offrire danajo, o altro donativo al Giudice, al Magistrato per indurre questi ad abusare del loro uffizio, ad emanare ingiusta sentenza o risoluzione, a concedere o estorcer diplomi, rescritti, lettere Apostoliche, sebbene il Giudice, il Magistrato siensi ricusati ricevere quel danajo o donativo. - Test. e DD. alla *l.* 5 § 1 *in fin. ff. ad leg. Corn. de fals.*, *Menoch. de arbitr. quæst. lib.* 2 *cas.* 343 *n.* 16 *et seq.* . *Caputaque decis.* 214 *n.* 3 *p.* 3, *Viv. decis.* 113 *n.* 3. -

7 Acciocchè però si renda punibile il ten-

tativo richiedesi che questo sia portato ad un atto prossimo, e tale che null' altro sarebbe mancato alla consumazione del delitto di baratteria se non il solo assenso del Giudice: nella effettiva offerta o trasmissione del danajo o altro regalo vedrei questo atto prossimo, questo conato. La ricusa poi del Giudice non produrrà all' offerente o trasmittente altro util' effetto che quello di esimere l' offerente o trasmittente medesimo dal rigore della pena, potendosi dar luogo ad una straordinaria misura.

8 Più: il privato corrompitore del Magistrato, del Giudice, o subalterno perde pella seguita, ma non pella tentata baratteria (nè pei casi espressi nei n. 2, e 3,) la causa e l' azione - Test. e DD. alla *leg.* 1 *cod. de pœn. jud. qui mal. judic.* -

9 Soggiacciono altresì a pene straordinarie i fautori, i consulenti, gl' istigatori, ed altri complici della baratteria qualora risulti nei medesimi la scienza del delitto - argom. dal test. nella *leg.* 1 § 1 *in fin. ff. ad leg. Corn. de fals.*, *gloss.* nella *l. in comites ff. ad leg. Jul. repetund.* -, sian dessi estranei, siano familiari o attinenti al privato corrompitore, o al Magistrato corrotto - *l.* 1 *ff. ad leg. Jul. repetund.* - ivi la *gloss.* - parola - *ex cohorte* - pene più o meno gravi giusta la natura del fatto, e la maggiore o minore influenza, che gli stessi complici ebbero nella esecuzione del delitto.

Terza.

Ingiustizie dei Magistrati per impegni contratti, per animosita' ec.

1 Magistrato, che commette ingiustizia per *sordes*, per impegni, per animosità private.
2 a 5 A quai pene soggiaccia.
6 Il dolo pero *et sordes* risultar debbono da prove concludenti.
7 Correità e complicità del privato.

1 Il Giudice o Magistrato, che commette ingiustizia non per danajo promesso o ricevuto, ma per altre ragioni, con *dolo però*, e *per sordes*, cioè pel riguardo all' amicizia, per compiacere alla persona interposta, per recar danno alla persona odiata ec. è ugualmente reo di baratteria come se fosse stato corrotto col danajo. - argom. dalla *l. si filius* in *fin. ff. de judiciis, dal test. can. nel c.* 1 *de rejudicat. in* 6°, ivi la *gloss.* - parola - *odium* -, parol. - *non avertat.* - parola - *in judicio* -, *Franc. Marc. decis.* 686 *num.* 2, *Decian. in tract. crim. lib.* 8 *c.* 33 *n.* 3 *et seq.*, *Virgil. Boccac. in tract. de pact. p.* 3 *n.* 80, *et seq.*

2 Ed è tenuto alla estimazione della lite - *l. fin. cod. de pœn. judic. qui mal. judic.*,

gloss. in l. fin. parol. - *de ea re* - *ff. de var. et extraord. cognition.* , *test. can.* nel *c.* 1 *de rejudic. in* 6° , *Alciat. in l. si quis in conscribendo n.* 31 *cod. de pact.* , *Anton. Rondell. de syndacat. n.* 40. -

3 Rispetto però alla pena parecchi dottori fondati sulla *leg. final. ff. de var. et extraord. cognit.*, sulle *istituzioni di Giustin. in princ. de obligat. quæ ex delict. nasc.* e sulla *glossa* nella *l.* 1 - parola - *pronunciasse* - *cod. ad leg. Jul. majest.* - opinano aver luogo la straordinaria come nel delitto di stellionato ; ed altri la pena di falso - *Farinac. de var. et divers. crim. quæst.* 111 *n.* 372 - , la qual pena è parimenti arbitraria.

4 È innoltre dichiarato infame - *l. eadem leg.*, ed ivi la *gloss. ff. ad leg. Jul. repetund.* , *Anton. Rondell. de syndacat. n.* 41 , *Corrad. de sentent. n.* 34 *in princ.* , *Boss. in tit. de offic. corrupt. n.* 11 , *Nicas. in* § 1 *n.* 3 *inst. de oblig. quæ ex delict. nascuntur* - ; infamia, oltre alla quale non incorre in pena afflittiva il Giudice , che *dolo* , *et per sordes* abbia commessa ingiustizia in lite civivile , come ha suggerito il supracitato *Bossio* nel *tit. de offic. corrupt. n.* 12 *et seq.* -

5 Ed è tenuto della legge Cornelia *de sicariis* se *dolo* , *et per sordes* condannò un innocente alla morte - *Boer. decis.* 153 *n.* 8 , *Corrad. in pract. crim. tit. de sent. n.* 6. -

6 Ma in tutti questi casi *dolus*, *et sordes* risultar debbono da concludenti prove - DD. alla *l. si filius.* § *judex ff. de judiciis*, alla *l. 2 cod. de offic. civil. judic.*, ed al *test. can.* nel *c. sicut extra de rejudicat.*, nel *c. in præsentia de renunciat* -: in caso diverso presumesi che il Giudice abbia pronunziato per imperizia ingiusto decreto, o sentenza ec. qualora egli non sia communemente conosciuto e riputato per un dotto Giudice, o non si tratti d' ingiustizia grossolana e manifesta, o non vi abbia sentore d' inimicizia tra la persona gravata e lui, o non si ravvisi ch' egli abbia proceduto *de facto*, e senz' aver presa alcuna cognizione della causa - *Farinac. quæst.* 111. *num.* 385. *a* 395. -

7 Pel privato, e pei complici, che inducono il Giudice, il Magistrato ad ingiustizia con *dolo*, *e per sordes* o ad impegni riprovati dalle leggi, ricorrono le medesime riflessioni, che sono state fatte nella *seconda Osservazione.*

CLASSE II.

›››››››››‹‹‹‹‹‹‹‹

Delitti dei Magistrati o Uffiziali di Giustizia senza correita' o complicita' dei privati.

1 2 *Azioni o abusi in uffizio.*
3 *Inazioni ossieno omissioni.*

1 Dei delitti, che commettonsi dai Magistrati, Giudici, o altri Uffiziali, senza correità o complicità dei privati, alcuni consistono nelle *azioni*, ossieno *abusi in uffizio*; ed alcuni nelle *inazioni*, ossieno *omissioni.*

2 Appartengono alla prima specie *le concussioni; lo abbandono della residenza; la celebrazione dei contratti in luogo e per causa di giurisdizione; i rilasci arbitrarj; gli abboccamenti permessi dai custodi coi detenuti nelle segrete; gli scritti passati ai detenuti medesimi, o ambasciate senza il permesso dei superiori, e le somministrazioni ad essi detenuti fatte con abuso di uffizio; esecuzioni senza ordine o decreto di Giudice.*

3 Appartengono alla seconda specie la *negata o ritardata giustizia, la tralasciata o*

ritardata esecuzione degli ordini superiori o di lettere di uffizio ; la oscitanza sovra i subalterni ; il sindacato non renduto , ovvero *ritardato ; gli sportularj non fatti ; i temperamenti non presi ; le denunzie non date.*

PARTE I.

»»»»»»»»««««««««

Delitti dei Magistrati nelle azioni.

Delitti pei Magistrati, Giudici ec. sono

1 1° La Concussione. Ella è « una vessazione ingiusta ed oppressiva, che il Magi-
« strato, Giudice, o altro uffiziale esercitano
« sovra i privati soggetti a loro, per estorcere
« dai medesimi danajo o altra cosa » *test. nella l. quod evitandi cod. de condict. ob turp. causs., la penult. cod. de his, quæ vi aut met. causs., l. 1 ff. de concuss* -; ed in questo senso - *concutere idem est ac occasione officii subditos premere* - come *Deciano* avverte nel *lib.* 8 *cap.* 35 *n.* 24. -

2 Il Magistrato, Giudice, uffiziale vengono a commettere questo delitto o da loro stessi, o per interposte persone, o coll' incusso timore, cioè colla violenza, coll' uso del carcere, colle minaccie; ovvero cogli *artifizj* della preghiera, della lusinga, della illusione - *v. Farinac. de var. ac divers. crimin. quæst.* 111 *art.* 3 *n.* 1 *e* 59, *e Muscatell. de cognit. delictor. rubr. de judic. corrupt. num.* 28. -

3 Ognuno ravvisa la differenza avvertita d'*Anton Matteo de concussione cap.* 1 *num.* 3 tra la baratteria o corruttela del Magistrato, e la concussione: dappoicchè il Magistrato corrotto riceve *a sponte dantibus*; il concussore *ab invitis*: egli usurpa tanto nell' uno quan-

to nell' altro caso ; tenuto è perciò in amendue i casi *de lege Julia repetundarum - DD.* alla *l.* 1 *ff. ad leg. Jul. repetundar.* -

4 « *Nota* » Sonovi ancora delle *concussioni improprie*, nelle qnali *per esemp.* il Gindice non per estorcere danajo , nè per conseguire altra cosa : ma per amor proprio , per ostentar valore, o per zelo sovverchio induce taluno con mezzi coattivi (o irregolari ed arbitrarj , o regolari ancora, ma portati oltre ai termini delle prescrizioni legali nell' ordine , nel modo , nel tempo) ad una falsa accusa , alla falsa relazione , o testimonianza, allo spergiuro - *DD.* alla *l. unica cod. si quacumque prœditus potestate.* Questi sarebbe il Gindice subornatore o prevaricatore (*quia ab officii sui prœscriptione deflectit - De Angelis de delictis part.* 1 *cap.* 105 *n.* 1) tenuto conseguentemente della legge *Cornelia de falsis.* -

••

5 3° Abbandono della Residenza. I Governatori , Podestà , ed altri ministri , lo uffizio dei quali richiegga assistenza continua personale di essi , non possono partire senza il permesso dei Superiori dai luoghi della loro residenza , e starne assenti per lungo tempo ; assenza , che i Superiori non soglion permettere che nei casi di necessità , e per affari di uffizio.

6 Lo abbandono della residenza costituisce loro un delitto - argom. dalla *leg. illud ff. de offic. præsid.*, dalla *l. si quis* 16, dalla *leg. quidam ignaviæ* 26, della *l. nullus* 60 *cod. de decurion.*, dalla *novella* 128, dalla *novella* 134 *cap.* 1, *Bandi generali della S. Consulta* nell' *art.* 132.

7 E l' autentica *jam quidem novimus*, *novella* 95 *de administrationibus* reo dichiara di lesa maestà un amministratore di Provincia, che, durante il suo ufficio, abbia abbandonata la provincia stessa.

8 3° I CONTRATTI, E NEGOZIATI NEI LUOGHI DI GIURISDIZIONE. Non è lecito ai Magistrati, Giudici, e ad altri uffiziali nei luoghi di loro giurisdizione far negoziati, ancorchè per interposte persone, con compre e vendite di merci, generi ec. *præter ea, quæ ad alimoniam, et vestes pertinent*, giusta la *leg. unica cod. de contract. judicum*, permute, affitti, dazioni o cessioni *in solutum* a favor loro di stabili, o mobili aventi un valore maggior delle tasse criminali o civili ad essi dovute; molto meno gli è lecito farli coi prevenuti di delitti, e coi litiganti; perocchè sospettar deesi di baratterie, e di concussioni.

9 Eglino con tai negoziati delinquono con-

tra la leg. 33 *ff. de reb. cred.*, *la leg.* 6 § 2 *ff. de decur.*, la legge 46, la legge 62 *ff. de contrahen. emption.*, la leg. 8 *ff. ad leg. Jul. repetundarum*, la leg. 46 § 2 *ff. de jur. Fisci*, la leg. 2 § 1 *ff. de administr. rer. ad civit. pertinen.*, la leg. *unic.*, *cod. de contract. judic.*, *l.* 3 *cod. si cert. pet.*

••

10 4° Gli arbitrarj rilasci dei carcerati. È vietato ai cancellieri, ai sostituti, agli esecutori, ai custodi di carcere rilasciar carcerati senza ordine di Giudice; rilasci, che neppure dai Giudici stessi si possono dare senza ordine o intesa dei loro Superiori o Capi di Tribunali, quando riferibili a questi Superiori o Capi sieno le cause, delle quali si tratta.

11 Tali arbitrarj rilasci non sarebbero che gravi abusi in uffizio, particolarmente se i ministri o uffiziali, che li danno, fossero stati corrotti, come verrebbesi a presumere qualora non risultasse una credulità (non fatua o irragionevole) che coonestar potesse in qualche modo siffatti arbitrj - argom. dalla *leg. ad Commentariensem cod. de custod. reor.* - ivi la *gloss.* ed *i DD.*

••

12 5° Abboccamenti permessi dai custodi coi detenuti nel carcere segreto. È proibito ai custodi delle prigioni, e ad altri uffiziali far parlare senza permesso del Superiore qualsiasi persona coi detenuti nel carcere segreto o per istruirli, o per causa qualunque, segnatamente se i processi non fossero stati ancora ultimati; come nella stessa guisa è proibito cooperare con qualsivoglia pretesto o titolo a tali abboccamenti.

13 Le leggi 10, 12, e 14, *ff. de custod. et exhibit. reor.* puniscono i custodi, che sebbene non colpevoli assolutamente e direttamente di questi arbitrj o cooperazioni, lo sieno però di negligenza, per cui gli abboccamenti suddetti avessero avuto luogo, perchè, dessi o lasciarono incustodito il carcere, o non han vegliato, nè praticate le solite diligenze e cautele onde prevenire ed impedire le comunicazioni coi detenuti - *v. Raynald. tom.* 1 *cap.* 3 § 2 *n.* 255, *Ursaya lib.* 4 *tit.* 3 *de carcerib. et carcerat. n.* 32, 33, 35.

14 6° Gli scritti, le ambasciate, le somministrazioni ai detenuti. È similmente vietata ai custodi ed altri uffiziali consegnare ai detenuti in segreta uno scritto qualunque, che contenga cose illecite o pericolose, specialmente

se istruttivo in pregiudizio della giustizia ; come altresì vietato è ad essi custodi e ad altri passare ai detenuti ambasciate , sulle quali vengano questi informati per loro regola delle processuali risultanze , o istruiti delle risposte , che debbono al Giudice dare - *Otero de Officialibus part.* 2 *cap.* 3 *n.* 16 , *Lucatell. inspect.* 5 *n.* 281 , *Farinac. cons.* 192 , *et quæst.* 31 *n.* 105.

15 La Costituzióne *Licet contra notarios etc.* di S. Pio V ha esteso tal divieto ai cancellieri o notaj civili e criminali , principali e subalterni , non che a tutti coloro , *quibus tam vigore sui officii , quam alias quomodocumque reos , dum in carceribus secretis detinentur , facultas alloquendi conceditur , qui reorum responsiones ac testium in dictis Causis propalare in toto , vel in parte , dicto , aut facto , quibusvis personis cujuscumque conditionis , prærogativæ , et dignitatis tam mundanæ quam ecclesiasticæ existant , absque judicis , coram quo Causa vertitur , et Procuratoris Fiscalis licentia ausi fuerint , aut eisdem reis , et testibus , donec in secretis retineantur, etiam quarumvis personarum, ut supra , quomodolibet qualificatarum, vel nomine eorumdem reorum , et testium , vel aliis etiam extra carceres existentibus nomine eorumdem carceratorum , nuncium , epistolam , literas , vel , ut vulgo dicitur , amba-*

sciatas absque ejusdem judicis, et procuratoris fiscalis licentia ec.

16 Sono altresì delittuose le somministrazioni al detenuto qualunque di strumenti servibili pella fuga; dei materiali e dei cibi venefici per dare la morte, somministrazioni, le quali fanno reo il custode nella stessa guisa che lo estraneo o complice del delitto, a cui esse tendono, ancorchè lo stesso delitto non fosse avvenuto - *l. carceri* 8 *ff. de custod. et exhibit. reor.* -

17 In tai casi ancor pella negligenza i custodi sono puniti - *cit. leg. carceri*, *Decian. lib.* 9 *cap.* 2 *n.* 34, *Cravet. cons.* 3 *n.* 23, *Raynald. tom.* 1 *cap.* 3 § 7, *Amen. de delict. et pœn. tit.* 9. -

18 « Nota » I custodi hanno i loro regolamenti pella sicurezza delle prigioni e dei carcerati, tenendo, come vien prescritto dalla Costituzione di Paolo V *Universi agri*, affisso anche per regola dei carcerati medesimi, e degli estranei lo editto disciplinare, del quale debbono esser forniti dai Superiori.

19 Generalmente però ad evitare gli abboccamenti, le ambasciate, le consegne di scritti, le somministrazioni, l'effrazioni del carcere, o le fughe, i custodi debbono impedire l'accesso degli estranei nelle prigioni, e le comunicazioni dei detenuti di larga con quei di segreta senza il permesso dei Superiori; qualora poi

venga esibito questo permesso, praticar debbono le consuete cautele : debbono ispezionare diligentemente gl' involti , i comestibili , le bevande , che sono recate ai detenuti in segreta , spezzando , se occorre , il pane , votando il vase ec. per cerziorarsi che non vi si contengano biglietti , lime , veleni : debbono innoltre visitare due volte almeno in ciaschedun giorno , ed ancor nella notte (durante la quale fà di mestieri che alle occorrenze vegli un custode di guardia) i locali interni ed esterni , le ferrate , le porte.

••

20 7° Esecuzioni ed arresti senza mandato di Giudice. È vietato ai soldati , birri , custodi far esecuzioni ed arresti in cause civili o criminali senza ordine o mandato rilasciato dal Giudice , o d' altro Superiore. Senza quest' ordine o mandato l' esecuzioni e gli arresti sarebbero arbitrarj , pei quali gli esecutori si renderebbero rei di concussione , e di lesa maestà - argom. dalla *l.* 1 *cod. de privat. carcer. inhiben.* , dalle *ll.* 2 , *e* 3 , *cod. de exhiben. reis.*

21 E la legge *prohibitum cod. de jur. fisci* dichiara impunibile la resistenza allo esecutore , che tenti venire a tali odiosi atti senz' alcun ordine o mandato.

22 La qual resistenza può essere scusata nel

caso ancora che il soldato, il birro eccedessero senz' alcuna ragione nel modo di eseguir l' ordine o mandato del Giudice - *DD.* al test. nella *leg. contra nostra cod. de executor. et exactor.*

23 Anzi le percosse, le ferite, gli omicidj ec. commesssi dagli esecutori senz' alcuna necessità e senz' autorizzazione in circostanze di esecuzioni e di arresti, assoggetterebbero gli esecutori medesimi a condegne punizioni, come vi assoggettano qualunque altro individuo reo di questi delitti.

24 Senza ordine però o mandato di Giudice si possono catturare banditi, o altri notorj facinorosi, i saccheggiatori, gl' incendiarj, i devastatori de' campi, i sorpresi in flagrante delitto, i debitori sospetti di fuga - *leg.* 1 *cod. quand. liceat se in judic. vindic.*, *l. ait Prætor* § *si debitorem*, ed iv' *i DD. ff. de his, quæ in fraud. credit.*, *Torre* nelle varie quistioni *tom.* 3 *tit.* 13 *defin.* 20 *num.* 31 *et seq.*, *Conciol.* parola - *birruarius* - *resol.* 2 *n.* 4, *Oter. de Pasc. cap.* 19 *n.* 17, *Merlin. de pignoribus lib.* 4 *quæst.* 102 *n.* 4. -

25 « *Nota* » I Carabinieri Pontificj hanno i loro disciplinari regolamenti, in forza dei quali sono autorizzati al fermo di qualsiasi delinquente o sospetto di delinquenza, qualora questa pella sua indole o titolo possa o debba dar luogo allo arresto di tal persona.

PROVE.

>>>><<<<

1 Ricorrono le stesse avvertenze e regole sulle prove dei delitti esposti nella *prima Classe*.
2 Quando abbian luogo le prove indiziarie e presuntive.
3 Dond' e come il giudice poss' aver lumi ed indizj pel delitto di concussione.
4 Per lo abbandono di residenza.
5 a 7 Pei contratti e negoziati nei luoghi di giurisdizione.
8 a 10 Pei permessi abbocamenti ed altre comunicazioni col detenuti.
11 12 Per gli arbitrarj rilasci o arresti ed esecuzioni - per gli omicidj o ferite cagionate in tai circostanze.

1 Sulle prove dei delitti accennati in questa *Prim. Part.* della *Second. Class.* ricorrono pressappoco le medesime regole relative alle prove dei delitti contenuti nella *Classe Prima* del presente *Trattato.*

2 E così quando nei delitti di *concussione , abbandono di residenza , contratti in luoghi di giurisdizione ec.* non si possano aver prove dirette , cioè testimonj deponenti di fatto proprio , scritture , o confessione dei delinquenti , deesi ricorrere alle indirette , ossiano indiziarie e presuntive sulle traccie delle regole esposte nel *Tom.* 1 *pag.* 126 *a* 134.

3 Nel delitto di *concussione* la incolpazione della persona gravata , le immediate sue

conquestioni con altri, la natura dell' atto, su cui cade il titolo dell' accusa, le qualità personali dell' accusato concussore ec. somministrar possono dei lumi, pei quali saprà il Giudice raccorre indizj e circostanze verificative di tal delitto.

4 Lo *abbandono di residenza* viene ad essere un fatto notorio. Le deposizioni degl' impiegati a quell' uffizio o amministrazione, il sito, in cui lo assentato si trova di attuale dimora, le lettere, che di là egli ha trasmesse, i riclami su gli avvenuti disordini ec. tutto dimostra che il tale Magistrato, il tal Giudice si allontanò dalla sua residenza.

5 Pei *contratti e negoziati* facile si rende la prova colle giurate denunzie di coloro, che furon parti contraenti nelle vendite, nelle permute, negli affitti, nelle dazioni o cessioni *in solutum*; colla esibita, e produzione, ch' esse parti contraenti faranno delle scritture, cioè apoche, stromenti, polize di cambio; cogli esami dei periti adoperati; con quei de' testimonj, che firmarono tali scritture, o trovaronsi presenti; col possesso, che il Magistrato o Giudice compratore ha ed esercita della cosa acquistata.

6 Il sig. inquirente non trascuri indagare se tra il privato venditore, cedente, permutante, ed il Magistrato compratore, cessionario, permutatario siavi passato precedentemente al con-

tratto alcun affare civile o criminale , amministrativo o economico , su cui quel Magistrato , Giudice ec. abbia dovuto in ragione del suo uffizio procedere, o pronunziare decreto, sentenza ec. o risolvere in altra guisa : indaghi dippiù quale fu il risultato , se contrario ad esso privato , o favorevole , se giusto o ingiusto : un affare risoluto da *quel* Giudice, una decisione favorevole a *quel* privato , la ingiustizia di *quella* decisione , daranno bastanti sentori che baratteria nascondasi nella vendita , nella permuta , nella cessione *in solutum* fatta *da quel* privato *a quel* Giudice.

7 Se poi si volgerà lo inquirente a considerare col mezzo dei periti il valor dato alla cosa , forse conoscerà (qualora non si tratti di titoli simulati) l' utile , che a tal concussore o barattario Giudice derivò dall' acquisto.

8 Circa i permessi *abboccamenti coi detenuti nella segreta , gli scritti dati a questi , le ambasciate , le somministrazioni ec.* saranno come corpi di delitto ; gli scritti medesimi se pervenuti in poter della curia , e le stesse cose somministrate o trasmesse al custode , le confessioni de trasmittenti , dei latori , le ricognizioni , e identificazioni , che dessi faranno di tali scritti ed oggetti , le deposizioni delle persone ammesse agli abboccamenti, forniranno la prova , che a carico dei custodi richiedesi.

9 Il detenuto medesimo , ch' ebbe *quello*

scritto o ambasciata, o *quell'* oggetto; che tenne colloquio coll' ammessa persona, forse non impugnerà tal colloquio, nè l' affare, di cui fu discorso, nè il ricevimento dello scritto, o dell' oggetto, che rendutogli ostensibile riconosce: forse dirà il trasmittente, il latore, e la prezzolata condiscendenza del custode.

10 I comprigioni ancora, che lo inquirente credesse informati del fatto, potrebbero essere intesi, avendosi però presenti le avvertenze fatte nel *Tom.* 1 *pag.* 62 rispetto alle testimonianze dei detenuti, nè dovendosi al detto di loro (presumibilmente animosi contra i custodi) dare altro peso che quanto un tal detto ne può meritare. Ma se il Tribunale non avesse altra prova sulle venalità, e su gli arbitrj dei custodi che le nude assertive dei detenuti, da queste almeno trarrà norma per venire a dei temperamenti; per far vegliare sulla condotta dei custodi medesimi, e sorprenderli in delinquenza; per sospenderli o privarli del loro impiego.

11 I *rilasci, l' esecuzioni, gli arresti arbitrarj* sono tra i fatti notorj, o di facilissima prova. Il debitor di questi delitti non potrà esibire un ordine, un mandato, un dispaccio. Nei perquisiti registri, e nelle filze della Cancelleria non esiste alcuna partita, nè un foglio, che giustifichi il delinquente uffiziale o esecutore. Altronde che il carcerato sia stato dimesso, che un individuo abbia sofferto, o attualmente

soffra lo arresto , sono fatti, che al momento si possono verificare: le voci dello stesso arrestato, o del dimesso individuo , la libertà , di cui questi gode , e quegli è privo trovandosi ancora in prigione , le disposizioni dei loro domestici , dei vicini ec. , tutto proverà siffatti arbitrj.

12 Le *percosse*, le *ferite*, gli *omicidj*, che fossero stati commessi dai soldati o birri in circostanze degli arresti , e dell' esecuzioni esigono prove tanto generiche quanto specifiche sulle regole trattate nel *Tom.* 2 *pag.* 35 *e seq.*

>>>><<<<

PENE.

>>>>>>>><<<<<<<<

1 2 Pene prescritte dal Gius comune pella concussione.
3 4 5 Per lo abbandono della residenza.
6 Pene bandimentali per tale abbandono.
7 8 Pene dal Gius comune stabilite pei contratti fatti dai Magistrati nei luoghi di loro giurisdizione.
9 Quando le pene della baratteria abbian luogo per tai contratti.
10 11 Pene pegli arbitrarj rilasci dei carcerati - e pella fuga dei detenuti imputevole a colpa dei custodi.
12 Pene bandimentali.
13 Abboccamenti permessi coi detenuti nel carcere segreto, scritti, ambasciate, somministrazioni punite dalle leggi comuni.
14 a 16 E dalle bandimentali.
17 Non che dalla costituzione *Licet contra Notarios* emanata da S. PIO V.
18 a 22 Puniti dalle leggi comuni e bandimentali gli arresti e l' esecuzioni fatte senza mandato di Giudice.

1 È stato significato in principio di questa *Prima Parte num.* 3 che secondo il diritto comune il Magistrato concussore è tenuto della legge Giulia *repetundarum*, come i Dottori hanno comunemente avvertito dopo la *leg.* 1 § 1 *ff. de calumniator.*, la *l.* 1 *in princ.*, *e nel* § 1 *ff. ad leg. Corn. de fals.* Dunque pel delitto di *concussione*, non esclusa la concussione *impropria*, parimenti accennata in principio di

questa *Prima Parte num.* 4, hanno luogo giusta il diritto comune contra i Magistrati, Giudici, o altri uffiziali le medesime pene arbitrarie prescritte dalla leg. *Giulia repetundarum*, ed esposte nella *prima Classe* del presente *Trattato - ragionamento sulle pene n.* 1 *e seg.*

2 I Bandi Pontificj nulla dispongono su tal delitto a riserva dello *abuso del nome di corte*, debitori del quale abuso si rendessero i birri, o altri uffiziali di giustizia; su di che accennerò quanto basta sul fine del presente *ragionamento.*

3 Per lo *abbandono della residenza* la *Novella* 95 *nel* § 1 *del cap.* 1 ha stabilite le pene del delitto di lesa maestà (*v. Tratt. VIII.*) contra quei Magistrati civili, o militari, i quali capricciosamente, e senz' averne prevenuto il Sovrano, o ministro, che lo rappresenta, o altro superiore, da cui essi Magistrati, o militari immediatamente o mediatamente dipendono, abbian lasciata lo loro amministrazione, o Provincia.

4 La *legge nulli judicum* 14 *cod. de offic. rector. provinc.* infligge la multa di cinquanta libbre di oro al Giudice, che lasciato abbia il luogo di sua residenza dal Principe destinato, e l' abbia di suo arbitrio fissata in case dei privati.

5 I Dottori però uniformemente insegnano sulla *leg. nullus Provinciæ* 9 *cod. de offic. rector. Provinciæ*, e sulla *leg. Si quis* 16 *cod.*

de Decurion. non soggiacere i Magistrati, i Giudici ec. che a pene arbitrarie per lo abbandono, come sopra, della loro residenza.

6 I Bandi della S. Consulta nell' *art.* 132 comminano privazione di uffizio, ed altre pene pecuniarie, e corporali ad arbitrio contra i Governatori, Podestà, Vicarj dello Stato, ed altri uffiziali, che fuori dei casi di necessità, e di affari di uffizio *partono, o pernottino fuori dei luoghi della loro residenza senza il permesso di S. E.,* o senza il permesso dei Legati, e Governatori loro superiori *in caso di assenza per poco tempo; acciocchè non sieguano inconvenienti dopo la loro partenza, per rimuovere i quali sieno tenuti ad osservare tutti gli ordini tanto fatti quanto da farsi.*

7 Pei *contratti*, e *negoziati* nei *luoghi di giurisdizione* il Gius comune prescrive la nullità dei contratti medesimi, la perdita, e confiscazione delle cose provvenute al Magistrato, Giudice ec. da essi contratti, ed il quadruplo del valore delle medesime - *l. unica cod. de contract. judic.*, *l. aufertur* 46 *ff. de jure Fisci, l. non licet* 46 *ff. de contrahen. empt.*

8 Nulla su questi contratti è stato stabilito dai Bandi Pontificj.

9 Ma se baratteria si occultasse in tai contratti, e si conoscesse non esser questi che tito-

li palliativi , ricorrono le stesse pene inflitte pella baratteria dalle sanzioni comuni , bandimentali , canoniche, e dalle Apostoliche Costituzioni *Clas.* 1 del presente *Tratt.* - *ragionamento sulle Pene.* -

10 Per gli *arbitrarj rilasci* de' carcerati hanno luogo secondo il Gius comune le pene della legge Giulia *repetundarum* qualora siavi corruttela dei ministri , o inservienti , che ordinano questi rilasci , e rispettivamente li eseguiscono : se poi non riuscisse aver di nuovo in poter della curia il dimesso carcerato , perchè datosi alla fuga , l' autore di tale abusivo ed arbitrario rilascio incorre la medesima pena , a cui lo stesso carcerato dovea esser soggetto - *nam ipsum* (*commentariensem*) *volumus ejusmodi pœna consumi, cui obnoxius docebitur fuisse* , *qui fugerit* - *l. ad commentariensem cod. de custod. reor.*, ivi *glossa* , *e Dottori* , parecchi dei quali sono di avviso che per siffatti rilasci il Gius comune ammetta pene straordinarie - *argom.* dal *test.* nella *l. carceri præpositus* 8 *ff. de custod. et exhibit. reor.* la quale dice - *officio judicis puniendus est* - , non escluso il carcere , e la multa nei casi contemplati dalla *leg.* 10 *ff. eod.* - ivi - *si quos ex his, qui in civitatibus sunt, celeriter, et sine caussa solutos a magistratibus cognoveris* , *multam dices ; nam cum scierint sibi quoque molestiæ futurum magistratus si fa-*

cile solverint vinctos, *non indifferenter de cætero facient.*

11 Se poi per negligenza del custode, o per inattività della persona, ch' egli avesse posta in guardia delle prigioni, alcun detenuto fosse fuggito dal carcere, questa fuga viene ascritta a colpa di esso custode, il quale, e la persona sostituita da lui soggiacciono a pene arbitrarie più o meno gravi secondo il grado della colpa medesima - *cit. leg. ad commentariensem* colla *glossa cod. de custod. reor.*, e la *leg. non est facile ff. de custod. et exhib. reor.*

12 I Bandi generali della Sagra Consulta nell' *art.* 78 puniscono con tre tratti di corda, e secondo la qualità, e circostanza del fatto ancor colla galera il birro, il custode, o altro uffiziale in pena del rilascio arbitrario o della cooperata fuga di un detenuto per causa civile; e se trattasi di causa criminale, con dieci anni di galera, o con pena più grave, non escluso l' ultimo supplizio; di che terrò nuovamente proposito nella *Terza Classe.*

13 Circa gli abboccamenti permessi coi *detenuti* nel *carcere segreto*, gli *scritti*, le *ambasciate*, le *somministrazioni*, i Dottori suggeriscono sulla traccia delle *ll.* 10, 12, 14, *ff. de custod. et exhibit. reor.* che secondo il Gius comune i custodi, o altri uffiziali rei di questo delitto sono puniti con pene ad arbitrio - *officio judicis.*

14 I Bandi generali di S. Consulta nell' *art.* 79 puniscono con cinque anni di remo, o con maggior tempo *secondo le qualità della causa*, e le *circostanze del fatto* il custode del carcere o altro uffiziale, che cooperato avesse o allo abboccamento di alcuno col *carcerato ritenuto in segreta o per istruirlo, o per altra causa, senza la permissione del superiore del Tribunale.*

15 I Bandi del Governo di Roma nell' *art.* 148 vietano che persona qualunque osi parlare da *lontano o da vicino* con alcun carcerato *in segreta, mandargli ambasciate, lettere, o biglietti di qualsivoglia sorta, ancorchè non trattasse della causa di esso carcerato, o di altri, o fosse anche sotto pretesto di bene, a pena di scudi trecento, e di anni cinque di galera, se sarà persona vile; e della rilegazione pel medesimo tempo, se sarà nobile, o ecclesiastica; da estendersi a maggior tempo secondo le qualità, e circostanze dei fatti.*

16 Colla stessa pena della galera voglion puniti i guardiani, ed altri inservienti nel carcere, i quali *scientemente, o per loro trascuraggine, o colpa terranno mano, o daranno ajuto ad alcuna delle cose suddette, ancorchè i carcerati non fossero sotto la loro precisa custodia.*

17 Il Pontefice S. Pio V nella Costituzione

licet contra notarios commina la rilegazione perpetua , il remo a tempo , e perfino l' ultimo suplizio contra i notaj , sostituti , esecutori , custodi rei o cooperatori agli accennati abboccamenti, scritti , ambasciate ec., colle quali i detenuti in segreta fossero istruiti su i loro esami ; ovvero lo fossero i testimonj , o altre persone fuori del carcere a nome di essi detenuti in segreta colle ambasciate , lettere , o altri scritti dei detenuti medesimi - *ultra pœnas eis a jure , vel statuto inflictas , pœnas relegationis in perpetuum , vel ad tempus ad triremes , et si qualitas facti id exegerit , et judici videbitur , etiam ultimi supplicii incurrere , et puniri debere præcipimus , et mandamus.*

18 Per gli *arresti , o esecuzioni* fatte *senza mandato di Giudice* il Gius comune punisce i colpevoli , e loro complici colle stesse pene stabilite pel *carcere privato - v. Tratt.* 4 *sez.* 2ª *n.* 19 *e seq.*

19 I Bandi della S. Consulta nell' *art.* 124 hanno stabilita la pena di tre tratti di corda , ed altre pene ad arbitrio contra gli esecutori , o altri uffiziali di giustizia, che facessero esecuzioni civili senza mandato di Giudice : in questo caso dichiarano il creditore, che avrà indotto a ciò gli esecutori, decaduto da *tutte le sue ragioni , e crediti.*

20 Le medesime pene minacciano agli esecutori, che ardiscono far esecuzioni criminali senza ordine scritto del superiore, a riserva però dei casi di *qualcuno, che fosse stato già condannato, ovvero che si trovasse sul fatto del delitto*, o *di altri casi punibili a tenore di essi Bandi*, o *che fosse nello apparecchio*, o *nella fuga*.

21 Nell' *art.* 69 assoggettano alla pena del remo per anni cinque i birri, e qualsivoglia ministro di giustizia, che per causa privata, o fuori di servigio abuserà del nome di corte a mal fine; e seguendone furto, latrocinio, rubberia, insulto, violenza, o altro cattivo effetto preserivono morte, e confiscazione di beni: alle quali pene sottopongono tutti coloro, che osato avessero *valersi*, o *spacciare* il nome di corte.

22 A tal disposizione (dell' *art.* 69 accennato) è uniforme quella dei bandi di Roma all' *art.* 97.

PARTE II.

>>>>>>>>><<<<<<<<

Delitti dei Magistrati nelle omissioni.

1 *Negata* o *ritardata giustizia* - per vendetta o animosità, per riguardi privati.

2 *Tralasciata o ritardata esecuzione di ordini superiori.*

3 *Oscitanza sovra i subalterni.*

4 *Sindacato non renduto.*

5 Sindacato cosa sia - chi debba soggiacervi - Sindicatori e loro incombenze.

6 7 Durata del sindacato.

8 Fuga del Magistrato entro il termine stabilito al suo sindacato.

9 Procuratore costituito.

10 11 *Temperamenti non presi* - quai debbano essere - su quali persone si debban prendere.

12 a 14 *Sportularj non fatti* o *difettosi* - come debbano essere.

15 *Denunzie non date* o *ritardate dei delitti* - chi debba darle, ed a chi.

16 Termine a darle.

17 Date in prevenzione da persone non obbligate se scusino le obbligate, che avesser mancato.

18 19 *Nota* - se qualunque omissione o trascuranza in uffizio costituisca delitto al Magistrato.

Le omissioni, che costituiscono altrettanti delitti nei Magistrati, Giudici, Cancellieri ec. sono

1 La negata o ritardata giustizia. I° Delinquono il Magistrato, il Giudice ec., che dolosamente o in egreferenza di un dispiacere, o in vendetta di una offesa, o per privati riguardi di parentela, di amicizia ec. verso taluna delle parti, o per prevenzioni avute, o per impegni contratti, sebbene senz' alcun utile suo si ricusino far giustizia, o la ritardino; cioè adempier non vogliano ai doveri del loro uffizio, o il differiscano con pregiudizio altrui - *Authent. de mandat Princ. Novell.* 17 *cap.* 3, *Authent. quoniam quidem - Novell.* 125 *in princ. Argom. dalla l. Filius familias in fin. ff. de judiciis*, dal *test. can. nel c.* 1 *de sent. et rejudicat. in* 6 colla *glossa*, dal *c. finem litibus de dol. et contumac.*

2 La tralasciata, o ritardata esecuzione degli ordini superiori, o di lettere di uffizio. II° Delinquono il Magistrato, Giudice, o Cancelliere, o altro uffiziale, che

non eseguiscono, o differiscono eseguire gli ordini dei superiori, o requisitoriali di uffizio, con detrimento della giustizia, o con pregiudizio delle parti - *Authent. ut nulli judic. liceat haber. loci servator. Novell.* 134, *cap.* 5 *et* 6 *DD.* alla *leg.* 10 § 1 *ff. de offic. procons.* -

3 La oscitanza sovra i subalterni. III° Che chiudon gli occhi sulla condotta de' loro subalterni, sulle operazioni dei medesimi nel proprio impiego; che omettono punirli (qualora abbiano facoltà di farlo) o riprenderli negli abusi, nelle mancanze tuttocchè conosciute o facili ad esserlo ma non indagate; che in fine trascurano render note ai superiori le mancanze stesse o abusi quantunque il richiedesse la gravezza dei fatti - *Authent. jusjurandum, quod præstatur, ab iis, qui administrat. accip.* - *l.* 1 *cod. ad leg. Jul. repetund.*

4 Il sindacato non renduto. IV° Che, deposta la loro amministrazione, partono da essa senz' avere aperto il sindacato, ovvero, se aperto, si assentano pria che sia decorso il tempo stabilito alla durata di esso - *Authentic. de collatoribus cap. super hoc* 23. *Novell.* 128, *l. nemo cod. ut omnes judic. tam civil. quam milit.*, *authent. si vero cod. eod.*

5 Sindacato è la incombenza data dal Sovrano, o da suoi Ministri, o dalle autorità municipali a probi soggetti, giusta le consuetudini vigenti nei luoghi, di ricevere entro un termine stabilito i riclami sulle baratterie, o estorsioni, o altri abusi e mancanze, che il Giudice, Podestà, o altro uffiziale avessero commesse durante il loro ministero in quei luoghi, o provincie, ove tal ministero viene a cessare; come ancora di ricevere da esso Giudice, Podestà ec. le loro risposte ai riclami, e le giustificazioni, che adducono: la posizione di questi atti suol' essere dai sindacatori trasmessa ai superiori, che su gli atti medesimi prendono le opportune determinazioni per provvedere allo interesse della giustizia, e dei riclamanti.

6 Alla durata del sindacato il diritto comune ha prefisso *cinquanta giorni:* finchè decorso non sia tal termine - *nemo* (dei Magistrati, che a sindacato soggiacciono) *audeat excedere de locis, quos rexisse noscitur; sed per id tempus* (eglino) *publice, non domi vel intra sacrosanctos terminos, vel regiones, aut potentes domos latitantes, sed in celeberrimis locis ante omnium, quos nuper gubernaverant, ora versentur, ut pateat omnibus facultas libera super furtis, aut criminibus querimoniam commovendi, ita ut ab omni defensus injuria provisione post eum administrantis, ac periculo officii, nec minus Curialium, ac Defensoris*

civitatis, juratoriæ tantum cautioni commissus, postquam fuerit in querimoniam devocatus, pulsare volentibus, ut dictum est, pro legum ratione respondeat - cit. leg. nemo cod. ut omn. judic.

7 Per lo Stato Pontificio una Costituzione di Clemente VIII, della quale veggiam fatta menzione da *Bonfinio in Bannim. general. cap.* 67 *n.* 10, ha stabilito il termine *di dodici giorni.*

8 La fuga del Magistrato entro il termine accennato, se di tal fuga egli non adduce ragionevoli motivi, fà ritenere il Magistrato medesimo per convinto, e confesso degli abusi, e mancanze, che denunziate si trovino ai sindacatori - *l. Consiliarios § pro confesso cod. de adsessorib.* - ; e lo inabilita allo esercizio della sua carica in altri luoghi - *l. neminem cod. de susceptor. - Bonfin. in bannim. gener. cap.* 57 *n.* 13 - .

9 Ma se terminato non fosse entro il divisato termine il sindacato, quegli può partire lasciando un procuratore, che il rappresenti - *cit. leg. nemo § quod si intra cod. ut omn. judic.* -.

10 Temperamenti non presi. V° Mancano innoltre i Giudici, Commissarj, Vicarj ec. che o di uffizio, o richiesti non si prestino a prevenire le risse, le offese, gli omicidj, ed altr' inconvenienti (quando ragione siavi di temerne i succes-

si) coi precetti di non offendere ; di presentarsi ad ogni avviso ; cogli arresti ; co' temporanei esilj ; colle comminazioni di penali ; colle obbligazioni giuratorie, ed ancor fidejussorie secondo le circostanze - *Argom. dei DD. dal test. nella l. 4. § in eum ff. de damn. infect.*, nella *l. si quando cod. de testib.*, *Bandi generali della S. Consulta nell' art.* 131.

11 Questi temperamenti soglionsi prendere sulle persone tanto direttamente, quanto indirettamente interessate nei fatti, i quali posson esser cause, ed oggetti ai delitti accennati. - *Caball. ad Aegidian. lib.* 4 *cap.* 63, *Gratian. discept. forens.* 499 *num.* 1, *Farinac. quæst.* 107 *num.* 16, *Vulpell. tract. de pac. quæst.* 74 *per. tot.*, *Bonfin. in bannim. gener. cap.* 78 *per tot.*

••

12 Sportularj non fatti, o difettosi. VI° Mancano i Governatori, e Cancellieri così civili come criminali, che non tengono il registro, ossia sportulario, in cui notar debbono le propine, ed altri emolumenti di tasse di mano in mano che li esigono, colle indicazioni del giorno, mese, ed anno, il quale sportulario è voluto dalla Bolla *Aldobrandina* emanata il dì 3 di Gennajo 1595, dalla Costituzione di Paolo V. la 71, *tit.* 13 *de sportulis*, dalla Costituzione d' Innocenzo

XII la 34 § *itidem*, e dai Bandi generali nell'*art.* 135.

13 Mancano ancora contra le accennate Sanzioni se dessi non notano fedelmente nello sportulario tutti gli emolumenti, ossieno diritti di tasse, che introitano.

14 Tantoppiù in oggi richieggonsi sportularj regolari, e fedeli, dacchè i prodotti delle tasse si debbono incassare a profitto dello erario Camerale, che sostiene il peso degli onorarj fissati pei Governatori, Processanti, Cancellieri, Sostituti, ed altri Uffiziali - *Moto Proprio* - del Sommo Pontefice Pio VII, pubblicato il dì 6 di Luglio 1816 *art.* 85, *Moto Proprio* di Nostro Signore Papa LEONE XII gloriosamente regnante, pubblicato il dì 5 di Ottobre 1824 *art.* 88.

15 Denunzie non date, o ritardate. VII° Mancano i Governatori, Gonfalonieri, Sindaci, Cursori, ed altri Uffiziali, che non danno, o ritardano la denunzia, ossia rapporto scritto, od altro (secondo le costumanze dei luoghi) di qualunque delitto, il quale accada nei rispettivi paesi, ov'esercitano il loro impiego (quando annesso a questo abbiano l'obbligo di tai denunzie giusta la qualità dei casi) e che siagli verosimilmente a notizia; denunzie, o rapporti richiesti dalla *Co-*

stituzione Egidiana lib. 4 *cap.* 5, e dei Bandi generali nell' *art.* 130. *V. Farinac. quæst.* 4 *n.* 17, *Menoch. de arbitr. cas.* 323 *cons. crim. divers.* 102 *lib.* 1, *Clar. quæst.* 7 *n.* 5, *et* 6.

16 La pratica forense ha indotto pelle denunzie il termine di *tre giorni*, che immediatamente sussieguono a quello dell' avvenuto delitto. - *Bonfin. in bannim. general. cap.* 66 *num.* 8 - : è però tollerato un maggior tempo secondo le circostanze.

17 E se a denunziare il delitto altra persona prevenuto avesse colui, ch' è in obbligo di riferirlo, questi può essere scusato - *Bartol.* nella *l. Divus Hadrianus ff. de custod. et exhibit. reor.*, *Gratian. decis. March.* 109 *per tot.*, e nelle *discept. for.*, *cap.* 163 *num.* 8, *e* 9. -

18 Nota. Abbiasi finalmente per regola che in qualsivoglia pubblico impiegato si ascrive a delitto generalmente ogni *operazione*, la quale sia contraria ai doveri del proprio ministero; ed ogni *omissione* o *trascuranza* (pregiudizievole alla giustizia, ed ai privati) di quello, ch' egli dee fare - *argom.* dal *testo* nella *l. si aliquid cod. de suscept.*, nella *l.* 3 *cod. divers. offic. et apparitor.*, nella *leg.* 2 *cod. de sportul.*

19 Imperocchè nell' amministrazione di qualunque uffizio o carica lo impiegato ha due obbligazioni, una *positiva di* FARE; *negativa* l' altra di NON FARE; egli dunque contravviene alle obbligazioni sue, e delinque col *non fare quello, che dee*; ovvero col *fare quello, che non dee.*

PROVE.

1 A stabilire la *inazione* del magistrato v' ha duopo conoscer l' *azione*, ch' egli dovea fare.
2 Quali estremi o notizie legali occorrano pella negata o ritardata giustizia.
3 Quai pella tralasciata o ritardata esecuzione degli ordini superiori.
4 Per la oscitanza sovra i subalterni.
5 Pel sindacato non renduto.
6 Pei temperamenti non presi • pelle denunzie non date.
7 Per gli sportularj omessi o difettosi.

1 Pelle omissioni contemplate in questa *seconda parte* della *Classe* 2ª siccome le inazioni costituiscono colpa e delitto perchè i Magistrati non fanno quello, che debbon fare nel loro uffizio, così essendo la *inazione* il negativo dell' *azione*, a dichiarare un Magistrato delinquente o colpevole nello ineseguito o ritardato adempimento dei doveri, che ad esso incombono, v' ha d' uopo che consti dello estremo *positivo*, dell'*azione*, ch' egli dovea fare; e perciò

2 Nella *negata*, o *ritardata giustizia* è necessario 1° che risulti la istanza dal privato avvanzata al Magistrato, Giudice ec.; 2° si conosca l' oggetto di essa se giusto *o* ingiusto, se regolare o irregolare; 3° non cada in dubbio che stesse a quel Magistrato, a quel

Giudice il risolvere o decretare su tale istanza, cioè fare, o ancor non fare quanto era stato richiesto.

3 Nella *tralasciata*, o *ritardata esecuzione degli ordini superiori*, e di *requisitorie di uffizio*, gli ordini stessi orali o scritti, i dispacci, le lettere requisitoriali trasmesse e pervenute al Magistrato, che dovea eseguire, indicheranno dei medesimi ordini e requisitorie gli oggetti; non che la natura ed importanza di questi.

4 Nella *oscitanza* sovra i *subalterni* fà di mestieri 1° che provate sieno le loro mancanze, o abusi di uffizio; 2° provata nel Magistrato superiore la scienza di questi abusi o mancanze, ovvero la facilità, con cui egli avrebbe potuto prenderne conoscimento vegliando, com' era di dover suo vegliare sulla condotta dei subalterni, ed indagando le loro azioni; 3° non provato per parte del preteso oscitante ch' egli li abbia talvolta ripresi, nè che sia venuto a delle misure, nè che abbia dato alcun rapporto a chi doveasi dare.

5 Il *sindacato non renduto* si manifesta sul fatto dallo aver quegli, al quale incombeva obbligo di rendere tal sindacato, deposta l' amministrazione partendo senz' aver premesso alcun avviso che il suo ministero andava a cessare; nè praticato quanto dovea secondo le locali consuetudini; ovvero partendo prima che

fosse decorso il termine prefisso alla durata del sindacato medesimo, e senz' aver lasciato procuratore, che rispondesse per lui ai riclami: quest' omesso sindacato, questo intempestivo discesso costituiscono a carico del Magistrato, Governatore ec. titoli separati e diversi dagli altri, che sono stati denunziati, o denunziare si doveano ai sindacatori; danno di più un peso alle querele dei privati.

6 Nei *temperamenti non presi* - nelle *denunzie non date* convien conoscere e stabilire 1° i fatti, che richiesti avessero gli uni o le altre; che si fosser potuti prevenire colla tal misura, per esemp. coll' arresto, col precetto, col temporaneo esilio, colla obbligazione giuratoria, o fidejussoria. ec; 2° la scienza di questi fatti nel Magistrato, od uffiziale; ovvero la facilità, ch' egli avea di saperli, se praticati avesse i mezzi (che non praticò) soliti a tenersi da ogni vigile impiegato di sua sfera; 3° che a quel Magistrato, od uffiziale spettava il dare la tal denunzia, il prendere la tal misura ec.

7 Finalmente circa gli *sportularj omessi*, o *difettosi* havvi d' uopo che risultino le partite delle tasse introitate, mancanti di nota conforme a quella prescritta dalle Sanzioni, che sono state accennate nel *primo ragionamento n.* 12, ovvero segnate in somme minori dell' esatte.

PENE.

1 Il diritto comune vuol punito con pene ad arbitrio il Magistrato, il Giudice ec., *che* niega giustizia, o la ritarda; *che* trascura, o differisce la esecuzione degli ordini superiori, o di requisitorie di uffizio; non escluse le pene stabilite al delitto di lesa maestà quando l' ordine sia del Sovrano, o del Ministro, che immediatamente lo rappresenti; o quando la trascuranza o ritardo di tal esecuzione compromet-

tesse l' ordine pubblico, e lo interesse dello Stato - *scito namque quia si quis veniat, et aditionem nobis faciat, et a nobis interrogatus si prius te adiit, deinde te dicat adiisse, et quod justum est non impetrasse, et hoc verum inveniamus, in te indignationem convertemus* - *Novell.* 17 *cap.* 3.

2 I Dottori hanno sull' *Authent. quæcumquæ ad utilitatem Novell.* 134 *cap.* 5, *e* 6, suggerita la sospensione dallo impiego, la destituzione assoluta, la rilegazione ec., ed altre pene più o meno gravi giusta la gravezza delle mancanze, non escluse le pene prescritte dalla legge *Giulia Majestatis* pei casi testè espressi nel *n.* 1, e dalla legge *Giulia repetundarum* pei casi di baratteria: hanno dippiù suggerita la emenda dei danni, qualora questi fossero avvenuti dalla negata o ritardata giustizia, dalla trascurata o differita esecuzione degli ordini superiori, o di requisitoriali. - *argom.* dalla *leg. filius familias in fin. ff. de judiciis.*

3 Al Magistrato oscitante sulla condotta dei subalterni lo stesso Gius comune prescrive risponsabilità delle baratterie, abusi, o mancanze dai medesimi subalterni commesse in occasione e per causa del loro uffizio; risponsabilità se non criminale almeno civile, che assoggetti esso Magistrato alla estimazione della

lite, o emenda di danni, ed al pagamento ancora del quadruplo secondo il testo nella *l.* 1 *cod. ad leg. Jul. repetundar.*, la qual legge amplia questa risponsabilità anco pelle baratterie commesse dai congiunti, dai servidori, o altri attinenti allo stesso Magistrato - *ut unius pœna metus possit esse multorum, Ducem, qui male egit, ad Provinciam, quam nudaverit, cum custodia competente ire præcipimus, ut non solum, quod ejus non dicam domesticus, sed manipularius, et minister acceperit, verum etiam, quod ipse a provincialibus nostris rapuerit, aut sustulerit, in quadruplum exsolvat invitus* -.

4 I Dottori però, tra i quali *Paris de Put. de syndacat.* nella parola - *familiaris* - e nella parola - *officialis* -, istruiscono essere il Magistrato esente da questa risponsabilità quando 1° le mancanze, gli abusi, le baratterie ec. dei subalterni, congiunti, domestici non abbiano alcuna correlazione all' uffizio del Magistrato, nè all' uffizio di loro stessi dipendente da quello; 2° in tai mancanze, abusi, baratterie il Magistrato non abbia dolo, nè colpa; la quale richiede il concorso di due estremi, 1° la scienza; o la facilità di averla, ma non avuta per sola negligenza, com' è stata accennato nel *ragionamento* sulle *Prove num.* 4; 2° la trascuranza di opportune cautele e misure sovra i subalterni, o familia-

ri delinquenti, accennate parimenti nel citato *num.* 4.

5 Pel sindacato non reso, pel discesso del Magistrato prima che sia decorso il tempo stabilito alla durata del sindacato medesimo, la legge *nemo cod. ut omn. judic.* infligge la multa di cinquanta libbre di oro - *quod si quis temeritate punienda saluberrimam legem circumscribendam, vel violandam crediderit, licet et majestatis reus non immerito judicetur, attamen quinquaginta librarum auri multam publicis tabulis inferre cogetur* -; e l' Autentica *quæcumque Novell.* 128 *de collatoribus* nel *cap.* 13 dispone che i giurati riclami dei privati abbiano pieno vigore, ed util effetto - *jubemus omnes ab eo damnum aliquod passos etc. sub gestis monumentorum unumquemque tangentem sacra Evangelia palam facere illata dispendia, et ex illius substantia, contra quem talia facta sunt monumenta, omne damnum læsis restitui providentia, et periculo per tempus Præfectorum ejusdem provinciæ* -.

6 Si abbia poi presente che il Magistrato pel suo discesso entro il termine suddetto ha contro a se la presunzione di reità nei delitti, che i privati denunziano; e resta inabilitato allo esercizio della sua carica in altri luoghi,

com' è stato significato nel *num.* 8 *del primo ragionamento.*

7 La stessa *legge nemo nel* § *sciant* 4 punisce colla multa di dieci libbre di oro i sindacatori, che senza giusta ragione differito avessero oltre a venti giorni la decisione delle vertenze insorte nel sindacato.

8 Pei temperamenti non presi i Dottori insegnano aver luogo contra il Magistrato l'azione *in factum*, la quale assoggetta il Magistrato medesimo alla emenda dei danni, che colla omissione di tai temperamenti egli avesse cagionati - *argom.* dalle *Istituzioni tit. de obligat. quæ ex quasi delict. nascuntur in princ.*, dalla *l.* 6 *ff. de extraord. cognit.*, dalla *leg.* 4 § *in eum ff. de damn. infect.*, dalla *l.* 19 *in fin. cod. de testib.*

9 E siccome la enunciata legge 6 *si judex ff. de extraord. cognit.* suggerisce che il Magistrato - *videtur ex quasi maleficio teneri in factum actione, et in quantum de ea re æquum religioni judicantis visum fuerit, pœnam sustinebit* - così alcuni opinano che pella sovraccennata omissione il Magistrato, il Giudice ec. possano esser puniti con pene ad arbitrio giusta la natura dei casi, e la qualità delle circostanze.

10 I Bandi generali della Sagra Consulta nell' *art.* 131 impongono che se in alcun luogo insorgerà rissa, o quistione, o qualsivoglia altro romore, da cui maggiore inconveniente potesse nascere, i Governatori, Commissarj, Podestà, Vicarj, ed altri uffiziali de' luoghi, *non dovendo, o non potendo venire a cattura, debbano far precetti a quei, che saranno interessati nelle risse, quistioni, o romori, per far dare dai medesimi le sicurtà di non offendere, di presentarsi, di non partire, e di cose simili sotto pena di scudi cento, più, o meno secondo che i medesimi crederanno necessario per evitare altr' inconvenienti, che potessero succedere; dei quali precetti, e sicurtà debbano poi dare avviso alla corte superiore -;* ma comminata non hanno pena agli uffiziali sopramentovati, che manchino venire a quei temperamenti o precetti: hanno dunque per tali mancanze lasciate in vigore le disposizioni del Gius comune, e le consuetudini osservate nel Foro consentanee ai suggerimenti dei Dottori (*n.* 8, *e* 9.)

11 Per gli sportularj non fatti o difettosi a fronte delle Apostoliche Costituzioni, e dei Bandi di S. Consulta, menzionate le une e gli altri nel *num.* 12 *del primo ragionamento*, gli stessi Bandi nell' *art.* 133 dichiarano che « con-

« tra chi non terrà detto sportulario, o non vi
« noterà di mano in mano fedelmente tutti gli
« emolumenti, ch' egli esigerà nell' amministra-
« zione dell' uffizio, colla giornata, mese, ed
« anno ec. si procederà secondo la petizione col
« semplice giuramento di chi si stimerà gravato
« dal medesimo uffiziale; il qual giuramento fa-
« rà piena prova; e si procederà ad altre pe-
« ne ad arbitrio senz' ammettersi la scusa o il
« pretesto che nel luogo non fosse solito per
« lo passato farsi detto sportulario. »

12 Pelle denunzie i mentovati Baudi generali nell' *art.* 130 voglion puniti colla privazione dell' uffizio, colla multa di cento scudi di oro, e con altre pene corporali, ancor della galera ad arbitrio, quando la mancanza di esse denunzie fosse dolosa « o per qualche fine in-
« diretto, cioè di occultare il delitto, o di aju-
« tare il delinquente, tutt' i Podestà, Vicarj,
« Massari, Sindaci, ed altri uffiziali, i quali
« per l' avvenire non denunzieranno subito, o
« non daranno avviso alla corte, a cui apparatie-
« ne, di tutt' i malefizj, ferite, bastonate,
« quistioni, risse, furti anche semplici, ed altri
« successi, che per l' avvenire in qualsivoglia
« modo nasceranno, o si commetteranno ne'
« Castelli, Ville, o altri luoghi, o loro terri-
« torj, volendo S. E. che sieno tenuti ancora

« in tutt' i suddetti casi di dar minuto ragguа-
« glio della qualità del delitto, delle persone,
« che lo commetteranno, delle persone offese,
« e dei testimonj informati; con esprimere le
« armi, il numero, e la qualità delle ferite,
« e percosse, le robe rubate, ed in qual ma-
« niera il furto sia stato commesso acciocchè
« si possano fare le dovute diligenze, ed intra-
« prendere le opportune provvisioni, e rimedj. »

OSSERVAZIONE GENERALE.

»»»»»»»»««««««««

1 Negligenza dei Magistrati nello esercizio del loro ministero - colpa lata - ragion di delinquere *in omittendo* come *in committendo* - colpa lieve.
2 Temperamenti penali per tai colpe e delinquenze.

1 Nei Magistrati, nei Giudici, o altri uffiziali, che nello esercizio del loro ministero prestar debbono tutta la diligenza, la mancanza di questa li costituisce in colpa - *DD.*, *e Gloss.* nella *l. Magistratus* 6 *ff. de administr. rer. ad civit. pertinen.* - : e la colpa lata, debitori della quale si rendon essi con ometter quello, che loro incombe di fare, aggua-gliasi al dolo, causa ed estremo di ogni delitto - *l.* 226 *ff. de verbor. signific.*-; perciò tali omissioni non sono che delitti nei Magistrati, pe' quali bavvi la stessa ragione di delinquere *in omittendo* che *in committendo* - *Cresp. de Valdaur. obser.* 98 *n.* 12 *et seq.*, *Rebuff. Arimin. Tepat. var. sent. part.* 1 *tit.* 93 *cap.* 1 - . Quindi eglino ancor nelle colpe lievi debbono essere ripresi ed ammoniti dai superiori almeno pella prima, ed eziandio pella seconda volta acciocchè si rendano in seguito più diligenti, ed i loro doveri adempiano con

maggior vigilanza ed esattezza - *Sic ego* (*Tullio scrisse ad Q. Fratrem lib.* 2) *sic ego, quoniam huic vero serviendo tam indormivi diu, te mehercule sæpe excitante, cursu corrigam tarditatem cum equis, tum velis* -.

2 Quando però incorregibilità si ravvisi, benchè in leggiere mancanze, possono aver luogo la multa, la sospensione ec., come possono averlo la destituzione dall'uffizio, la fortezza, il remo ec. per colpe gravi, ossieno delinquenze tanto *in omittendo* quanto *in committendo, caussa, auctoritate, seu contemplatione officii* (*Bonfin. in Bannim. gen. cap.* 67 *num.* 39) secondo la natura dei fatti, la qualità, ed il grado dei Magistrati delinquenti, avuto ancora riflesso ai più o meno dannosi effetti derivati dalle loro criminose azioni od omissioni - *DD dopo il test. nel* § *nulli quoque judicum authent. sine quoqu. suffrag.*, nella *l. si aliquid cod. de susceptor.*, nella *l.* 2 *cod. de sportul.*, nella *l. quicumque* 5 *cod. de divers. offic. et apparit.* - . *V. Larræa dec. Granat.* 2 *per tot.*, *Mattheù de reg. Valent. cap.* 4 *n.* 5 *et seq*, *De Philippo Disert.* 14 *et* 15, *Pech. de jur. sisten. n.* 7, *Raynald. cap.* 14 § 1 *n.* 18, *et seq.* -.

CLASSE III.

DELITTI DEI PRIVATI CONTRA L' ORDINE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SENZA CORREITA', O COMPLICITA' DEI MAGISTRATI.

31 Correi di questi delitti quando sieno gli esecutori.
32 Conseguenza di essi delitti per gli attori o mandanti.
33 *Occulture persone e beni dei banditi.*
34 a 39 Banditi quali sieno - inseguimento - cattura - uccisione di essi - chi debba inseguirli, catturarli, ed ucciderli - chi sia esente da quest' obbligo.
40 a 44 Occultamento dei loro beni e diritti - sciente, che non rivela - partecipe o acquirente di effetti di delittuosa provvenienza.
45 Casi, nei quali la legge vuole il rivelo.
46 a 52 *Relazioni mediche o chirurgiche non date, o differite, o infedeli* - Prescrizioni e regolamenti pei medici e cerusici circa le loro denunzie.
53 a 55 *Minaccie ed offese innanzi al Magistrato.*
56 a 60 *Offese - omicidj - per causa ed in odio di vertenza civile* o *criminale* - gravezza di questi delitti - Sanzioni bandimentali - Bolla Alessandrina - estremi, ch' ella richiede.
61 a 67 *Offese ai Superiori - Magistrati - Giudici o altri ministri di giustizia in odio di uffizio* - Disposizioni bandimentali - Costituzioni Apostoliche.
68 a 70 *Rottura di biffe, o suggelli apposti per decreto di Giudice, lacerazione, deturpamento di editti, mandati, affissi ec.*
71 ad 81 *Prevaricazione - tergiversazione.*

1 I delitti, che contra l' ordine della giustizia amministrativa dai privati commettonsi senza correità o complicità dei Magistrati, sono « lo abuso del nome di corte, le prote- « zioni vantate, e brighe ripromesse, la esimi- « zione dei carcerati, la resistenza alla forza « pubblica, la fuga dal carcere, la esimizione,

« o ricusa dei pegni, farsi giustizia da se, l' oc-
« cultamento delle persone o dei beni dei
« banditi, relazioni non date o differite, mi-
« naccie ed offese innanzi al Giudice, offese ai
« privati per causa di giudiziali vertenze, of-
« fese ai ministri medesimi in odio di uffizio,
« rottura di suggelli apposti per ordine del Giu-
« dice, prevaricazione, e tergiversazione. »

Delinque pertanto

2 Abuso del nome di corte.

I° Chi falsamente ed a mal fine assume e spaccia il nome di curia, di magistrato, di esecutore, cursore ec. - *l. 3 ff. ad leg. Jul. majestat.*, *Bandi generali di S. Consulta art.* 69, *Bandi di Roma, e distretto art.* 97.

3 Questo delitto è diverso dalla usurpazione di titoli fiscali, e del nome, o stemma sovrano, non che dalle simulazioni di privilegj, cariche, dignità (Trattato 5°) giacchè il fine di tali usurpazioni e simulazioni è o può essere per un oggetto di *durata*; per uno *momentaneo* è lo abuso di nome di corte, servendo questo abuso come di mezzo a commettere un latrocinio, una concussione o rapina, insulto, violenza ec.

4 Il solo abuso, ancorchè lo effetto non siegua, è dichiarato delitto, e si vuole punito dai Bandi nei precitati articoli: seguito però lo

effetto, tale abuso viene più gravemente punito secondo la natura dei fatti.

5 Protezioni vantate, e brighe ripromesse.

II° Chi avendo, o simulando favore, familiarità, amicizia, congiunzione di sangue ec. presso i Magistrati, Giudici ec. estorce da taluno, o si fà prometter danajo o altra cosa, colla data sicurezza o speranza di ottenere lo evento desiderato - *l. qui explicandi* 10 *cod. de accusationibus, et inscription.* -

6 Tai faccendoni, chiamati *fumi venditores da Raynald. nel cap.* 14 *n.* 93 *et* 94, *da Caball. resol. crim. cas.* 67, *da Scannarol. de visit. carcer. lib.* 1 13 *cap.* 6, se colleghi del Magistrato o Giudice, il favor di cui essi ostentano, sarebbero rei *repetundarum - l. in comites* 5 *ff. ad leg. Jul. repetund.* -

6 Esimizione dei carcerati.

III° Chi toglie o tenta torre un carcerato per causa qualunque, sia civile, sia criminale, dalle mani degli esecutori, o dal luogo di sua detenzione.

7 Egli è reo di lesa maestà, particolarmente se adoperate avesse armi; se con que-

ste avesse impedito lo arresto ; e moltoppiù se avesse percosso , ferito, ucciso l' esecutore ; se praticata qualsiasi violenza; se inseguita la forza , o minacciata ; s' eccitati altri alle armi , o acclamato per aver soccorso ec. , quantunque non siagli riuscito torre il carcerato ; ovvero ciò avesse ottenuto o tentato colla effrazione del carcere - *leg. cujusque dolo* 4 *ff. ad l. Jul. majest.* , *Costituz. Egidiana lib.* 1 *cap.* 14, *lib.* 4 *cap.* 40 , *Costit. di* SISTO V. *Hoc nostri Pontificatus , Costit. d'* INNOCENZO XI *cum alias confermatoria di parecchie altre , Bandi di S. Consulta art.* 76 , *Bandi di Roma , o distretto art.* 99 - *V. Cavalc. de Brach. regio part.* 2 *n.* 95 , *Farinac. quæst.* 32 *n.* 26, 45, *quæst.* 112 *n.* 138 , *cons.* 206 *n.* 15, *Conciol. Alleg.* 86 *n.* 15 , *et seq.* -

8 Resistenza alla forza.

IV° Chi si ricusa ubbidire all' ordine di arresto intimato dalla forza per causa criminale o civile , opponendosi con armi , o praticando qualsivoglia delle violenze accennate nel precedente titolo (*n.* 7.)

9 Chi osa , o tenta impedire alla stessa forza lo esercizio di altre sue funzioni tanto in cause civili che criminali , e la esecuzione di qualunque atto , che ad essa forza competa di fa-

re, come sarebbe la perquisizione personale o domiciliare.

10 Chi osa, o tenta impedire ai ministri dei Tribunali qualsivoglia atto di giustizia, come accessi, descrizioni, inventarj, immissioni al possesso, ricognizioni ec. - *Bandi generali di Consulta art.* 75, *Bandi di Roma, e distretto art.* 99, 100 -

11 Fuga dal carcere seguita, o tentata.

V° Delinque il detenuto, che fugge, o tenta fuggire dal carcere pubblico, o d'altro locale destinato pella sua restrizione o custodia - *l.* 1 *ff. de effractor.*, *Bandi di S. Consulta art.* 76, *Bandi di Roma e distretto art.* 150. -

12 La fuga del carcerato o è *semplice*, o è *qualificata*, cioè con *effrazione*, con *iscalata*, con *violenza offensiva al custode*, colla *cospirazione dei condetenuti.*

13 La frattura del carcere, delle finestre o ferrate di esso, delle porte, delle pareti, costituisce alla fuga una gravante qualifica - *cit. l.* 1 *ff. de effractor. in princ.*, *l. milites* 13 § 5 *ff. de re milit.*, *l. in eos* 13 *ff. de custod. et exhibit. reor.* - essendo delitto la sola frattura benchè la fuga non siegua - *DD. e glossa* alla *leg. quid sit fugitivus ff. de ædilit. edict.*-

14 Delitto altresì è la fuga del detenuto seguita o con aver egli scalate le mura, o con esser disceso dalle medesime, o dalle finestre; scalata e discesa, che come la rottura costituiscono il fugitivo effrattore e violatore del carcere - *argom.* dalla *l. succurritur*, dalla *leg. in eadem causa ff. ex quib. caus. major.* -

15 Più grave delitto è la fuga se avvenuta, o tentata con violenza alla persona del custode, e con offesa di lui; nel qual caso ricorrono le stesse disposizioni, che abbiamo sulla *esimizione*, e la *resistenza* alla forza pubblica.

16 La sola macchinazione esternata dai carcerati, e loro cospirazione alla fuga coi concertati mezzi per eseguirla della effrazione, della scalata, della violenza al custode, sebbene ancor non siasi venuto ad alcuno di questi atti, è dichiarata delittuosa dalla *leg. in eos* 13 *ff. de custod. et exhibit. reor.*, ed assoggetta a dei temperamenti penali, a quello almeno di una più stretta custodia, ciascheduno dei cospiratori; e su tal macchinazione o cospirazione stabilisce a carico di loro un indizio di reità nei delitti, pei quali trovansi eglino detenuti - *glossa* alla *stessa leg. in eos.*

17 È ritenuto per cospiratore quel carcerato, che sciente della macchinazione o concertata fuga non la riveli, potendo, o da se o col mezzo di altri, al Giudice, al custode ec. Il rivelo però fatto in tempo esime il cospiratore

dalle disposizioni testè significate nel *num.* 14 - *eos vero, qui conspirationem detexerint, relevandos* - così la medesima - *leg. in eos in fin.* -

18 Delitto è parimenti la fuga, che un arrestato eseguisce o tenta dalle mani degli esecutori, sebbene non sia desso peranco ristretto nel carcere formale, o in altro luogo di custodia, qualora egli per esimersi dallo arresto abbia adoperate armi, o praticata offensiva violenza.

19 Questo delitto vien considerato grave quanto la resistenza alla pubblica forza (*n.* 8) ed il *Claro* nella *prax. crimin. quæst.* 29 § *quæro etiam* pretende delittuosa e punibile tal' evasione ancorchè seguita o tentata senza uso di armi, e senza offesa; e ciò pella ragione che la fuga dalle mani dello esecutore sia lo stesso che fuga dal carcere.

20 « Nota » Un custode, o esecutore, che acconsente, o dolosamente dà mezzo o campo alla fuga, è risponsabile dello stesso delitto, di cui si trovava imputato il fuggitivo o effrattore; e soggiace alle medesime pene che il fuggitivo o effrattore avrebbe incorse per quel delitto, a motivo che tal custode o esecutore connivente tradisce lo uffizio suo, la giustizia, e l' ordine pubblico - *l. ad commentariensem*, ed ivi la *Gloss.*, ed i *DD. cod. de custod. reor.*, *Farinac. quæst.* 52 *n.* 17, *Mattheù*

de regim. regn. Valent. cap. 8 § 8 *n.* 97, *Raynald. tom.* 1 *cap.* 3 § 2 *num.* 259. -

21 Risponsabile altresì è di colpa (ancor levissima) il custode o esecutore pella fuga del carcerato qualora non risulti il caso fortuito, unico, che provato dispensi da questa risponsabilità - *l. final. ff. de custod. et exhib. reor.* ivi la *gloss.* - parola - *ad probandum* -.

22 Esimizione, o ricusa di pegni.

VI° Delinque il debitore.

23 Delinque il sorpreso in frode, o a recar danno,

24 Il quale si ricusi, o vieti, o impedisca dar pegni richiesti dagli esecutori, balivi, cursori, straordinarj, o d' altre persone autorizzate dalla legge a richiderli, come nei casi di sorpresa di uomini o bestie a danneggiare nei fondi; ovvero di sorprese in contravvenzione alle leggi di finanze, ai regolamenti comuni o municipali, ch' esigano il pegno dal contravventore o dal debitore in cause ancor civili.

25 Delinque innoltre chi ritoglie il pegno esecutato, o depositato.

26 E lo stesso dicasi se la ricusa o la esimizione del pegno fossero praticate da persone estranee, interessate o no pel debitore, pel contravventore, o per loro medesime.

27 Più grave è il delitto se il ricusante, o lo esimente il pegno adoperate avesse armi, violenze ec., o avesse offeso lo esecutore, il balivo, la persona autorizzata ec. - *Bandi generali di Consulta nell' art. 70, Bandi di Roma, e distretto nell' art. 99, e 100, Cost. di* SISTO *V - Hoc nostri Pontificatus - Raynald. observ. crim. cap.* 3 § 12 *n.* 28, *De Angelis de delict. part.* 1 *cap.* 40 *per tot., Bonfin. in Bannim. general. cap.* 41 *per tot.* -

28 FARSI GIUSTIZIA DA SE - SPOGLIO - INVASIONE - TURBATIVA DI POSSESSO. -

VII° Delinque chi con dolo invade beni stabili o diritti da un altro posseduti o goduti, occupandoli senza essere autorizzato o dalla legge, o dal Giudice, o dal posseditore attuale, o dal proprietario.

29 Tale invasore è tenuto dell' azione *injuriarum*, e di *violenza privata*, qualora non abbia fatto uso di armi; se poi adoperate ha queste, o se armato occupò il possesso dei beni altrui o diritti, è tenuto *de vi publica*, non escluse le altre azioni fiscali pel porto di armi, per lo imbrandimento, per le offese ec. - *DD.* alla *leg. unica cod. ne quis in sua*, alla *leg. Julianus ff. de judic.*, alla *leg. non est singulis* 176 *ff. de regul. jur.*, *Bandi di Sagra*

Consulta art. 122 , *Cost. di* SISTO *V - Dum pro communi - Farinac. fragm. crim. part.* 1 *num.* 253 , *Viv. decis.* 123 *n.* 1 *lib.* 2 *cons. crim.* -

30 Parimenti delinque chi di propria autorità si fà ragione o esecuzione sovra beni mobili altrui - *Bandi di S. Consulta art.* 123.

31 Correi dello stesso delitto sono i soldati, birri, cursori, ed altri uffiziali, che senza mandato di Giudice fanno tali esecuzioni. *V. Classe Seconda del presente trattato, parte prima num.* 20 , *e seq.*

32 I creditori, pei quali sono state fatte l' esecuzioni medesime, decadono da tutte le loro ragioni e crediti - *cit. Bandi generali artic.* 124. -

Del CARCERE PRIVATO ho tenuto proposito nel *Tratt.* 4° *Clas.* 2ª *Sez.* 2ª *Tom.* 5°.

33 OCCULTARE PERSONE, E BENI DEI BANDITI.

VIII° Delinque chi o da se stesso o per mezzo di altri dà ad un bandito, particolarmente capitale, ricetto, ajuto, assistenza, consiglio, vettovaglie, vestiario, danajo ec. anzicchè render noto ai tribunali il luogo, in cui tal bandito si trova, onde se ne faccia seguire lo arresto - *l.* 1 *ff. de receptor.*, *l.* 13 *ff. de offic. Præsid.* , *l. Metrodorum ff. de pœn.* ,

l. 3 *ff. de incend.*, *l.* 3 § 12 *ff. de S. C. Silan.*, *l.* 1 *cod. de his*, *qui latrones*, *Bandi di Consulta art.* 81, *Bandi di Roma*, *e distretto art.* 99, 107, 154, *Cost. di* GIULIO *III*, *di* PIO *IV*, *di S.* PIO *V*, *di* GREGORIO *XIII*, *di* SISTO *V*, confermate, ed ampliate da INNOCENZO *XI* nella Costituzione *Cum alias.*

34 *Banditi*, così appellansi dalla voce *bannum*, la quale ha significato ora di *editto*, ora di *multa*, ora di *esilio*; in fatti *bannum* presso gli antichi era una specie di esilio, detto *proscrizione*; e banditi venivano chiamati quei, che *carebant jure togæ*, *et quibus aqua*, *et igne interdictum erat* - *Cæs. Rhod. lib.* 15 *cap.* 17. Nel nostro Foro Criminale *banditi* diciamo coloro, che commesso avendo un delitto si danno a volontario esilio ed alla contumacia, manifestati come rei di quel delitto o dalla notorietà del fatto medesimo, o da nota di Governo affissa, o da contumaciale sentenza.

35 Banditi e proscritti come pubblici nimici secondo la Costituzione di SISTO V - *Hoc nostri* - sono i ribelli, i convocatori di persone armate, gli omicidiarj, i ladroni, i grassatori, i rapinanti, gl' incendiarj, gli assassini, i perturbatori della pubblica quiete, e generalmente tutt' i facinorosi, ed i rei notorj di capitali delitti, non che i fautori dei medesimi, ed i complici.

36 Di essi banditi è inculcata la cattura, e, se non puossi ottener questa, la uccisione, ai Baroni, alle Comunità, ai Primati dei Paesi, agli esecutori, ed ai particolari, chiamandosi ancora i vicini e le popolazioni col suono, qualora sia duopo, delle campane ad accorrere. È dippiù altamente proibito dar loro asilo, ajuto, protezione, consiglio; occultarli alle ricerche fiscali; frastornarne o impedirne lo inseguimento, l' arresto, la uccisione. È proibito altresì conversare con loro, sia personalmente, sia per lettere, o ambasciate.

37 E tai proibizioni si estendono ai consanguinei ancora, non esclusi quei di primo grado - *cit. Costit. di Sisto V nel* § 14.-

38 Esclusa però da queste proibizioni si vuole la moglie - *Farinac. quæst.* 113 *inspect.* 9 *n.* 281, *Bonfin. in bannim. gener. cap.* 48 *n.* 8 -: in fatti la stessa Bolla Sistina non fà menzione della moglie del bandito.

39 Esclusi dippiù si vogliono gli avvocati, ed i procuratori dei banditi, necessitati dalla difesa ad avere con essi loro abboccamento - *Raynald. cap.* 54 § 12 *per tot.* -

40 Delitto è pure l' occultamento dei beni, stabili, mobili, semoventi, danari, stromenti, scritture private di pagamenti di debiti, di quietanze, dei crediti, diritti, e pretensioni del bandito condannato alla confiscazione - *Bandi di S. Consulta art.* 80, *Bandi di Roma, e distretto art.* 154.

41 Viene ritenuto per occultatore ancor lo *sciente*, che non abbia rivelato entro dieci giorni dalla pubblicazione della sentenza, ed è condannato al quadruplo del valore dei beni e ragioni non rivelate - *cit. Bandi di S. Consulta art.* 80. -

42 Questa sanzione però rispetto ai beni e diritti dei banditi non osservasi a dì nostri, non essendo più in uso tai confiscazioni e condanne contumaciali; bensì la necessità del rivelo rimane ai ricettatori dei banditi medesimi, ed ai somministratori, sebben costretti dalla violenza, e dallo incusso timore.

43 Chi poi dai banditi, ribelli, grassatori, ladroni, rapinanti avesse ricevuti danari o effetti di delittuosa provvenienza, o acquistati li avesse per qualunque titolo, e li occultasse, si ha per acquirente doloso, per manutengolo, e complice. - *V. Tratt.* 4° *Clas.* 1ª Malo immediato rivelo scusa l' acquirente o ritentore da tai qualifiche.

44 E prescindendosi dal caso dei banditi, *la Costituzione* 40 *di* PAOLO III, *Boll. nuov. tom.* 1, *la* 4 *e la* 43 *di* PIO IV, *la* 14 *di* CLEMENTE VII, *confermatoria di altra di* LEONE X, intese a prevenire gli abusi, le frodi, e le occultazioni in pregiudizo della S. Sede Apostolica, della Camera, e del Fisco, esigono espressamente il rivelo dei beni qualunque, e diritti spettanti o devoluti alla stessa S. Sede,

Camera, Fisco; ignoti al Governo per qualsivoglia combinazione o dimenticati - *V. Card. de Luca de Regal. disc.* 119, *e* 120 *per tot.*, *Thesaur. de pœn. eccles. part.* 1 - parola - *camera cap.* 1, *et* 2, *Raynald. observ. crim. cap.* 7 *supplet.* 8, *Paulut. dissert.* 82.

45 Sonovi parimenti altri casi, in cui le leggi richieggono il rivelo dai privati, ove questi conoscano o sappiano che un delitto venga macchinato, o che debba o possa accadere.

Il richieggono

I° Da ogni suddito nel caso di una saputa congiura contra il Sovrano, o di tradimento contra l' ordine pubblico - *l. quisquis* § *id, quod cod. ad l. Jul. majest.* - *V. tit. di lesa maestà.*

II° Dalla moglie, dal figlio, o d' altro consanguineo, dal servo, dal tutore, o curatore, dal maestro, per qualunque misfatto disegnato d' altri contra il marito, il padre, o altro consanguineo, il padrone, il pupillo o minore, il discepolo ec., e viceversa - *argom. dai DD.* dalla *l. utrum*, dalla *l. insuper ff. ad leg. Pompej. de parricid.*

III° A tutti indistintamente vien prescritto il rivelo a carico dello eretico, o sospetto di eresia - *Costit. noverit d' Innocenzo IV.*

IV° A carico dei fabbricatori, e circolatori di false monete - *l.* 1 *cod. de fals. monet.* -

V° Generalmente a carico di qualunque

autore o complice di delitto atrocissimo - *test. e DD.* nella *l. utrum ff. ad leg. Pompej. de parricid.* -

46 Relazioni mediche ,
o chirurgiche non date ,
o differite , o infedeli.

IX° Delinquono i medici , e cerusici , i quali nella cura di qualche infermo venendo a conoscere , o ragionevolmente sospettando che tale infermo abbia , o dia segni di ricevuto veleno , non portino subito la loro denunzia al Giudice locale , o vice , o ad altro Magistrato (ancor prima che lo stesso infermo muoja) esprimendo nella denunzia medesima i segni ravvisati , e le ragioni del concepito giudizio o sospetto - *Bandi di S. Consulta art.* 85 - .

47 Delitto è inuoltre pei medici , cerusici , e per altre persone legittimamente autorizzate a medicare, il non dare , o ritardare le denunzie delle ferite e contusioni medicate; le quali denunzie debbon eglino consegnare in iscritto al Governatore locale , o vice , o altra persona autorizzata a riceverle , subitocchè hanno visitato la prima volta il ferito , il percosso ec. , indicando il nome - cognome della offesa persona , la qualità della ferita o contusione , la località o parte ferita o contusa , il numero se sono più ferite ec. , lo stromento , da cui ap-

pajon prodotte, lo stato delle medesime se pericolose o no, se con qualche pericolo di vita, di storpiamento, perdita della parte, di cicatrice apparente temporanea o perpetua, deformante o no; o con riserva ad altra relazione - *Bandi di S. Consulta art.* 129, *Bandi di Roma, e distretto art.* 31. -

48 Queste relazioni chirurgiche sulle ferite sono espressamente richieste ancor dall' Editto pubblicato per ordine di *Benedetto XIV il dì 2 di Maggio* 1750 *dal Cardinal Valenti;* nel qual' Editto prescrivesi dippiù che se le ferite non si conoscessero con grave pericolo di vita, o non fossero tali *dal principio, ma si scoprissero o divenissero poi gravemente pericolose in progresso della cura, dovranno i sopramentovati Professori subito conosciuta la gravità del pericolo dar nuova relazione ai rispettivi tribunali, con dichiarare esser divenuto grave il pericolo della vita del ferito:* si prescrive innoltre che i Governatori, Luogotenenti, Podestà, ed altri Giusdicenti (qualora il feritore trovisi nel luogo immune) facciano subito promuovere le necessarie istanze presso la curia ecclesiastica pella estrazione del feritore, essendo permessa anco in forza della Costituzione del lodato Pontefice, la quale incomincia - *officii nostri ratio* -, tal' estrazione del feritore dall' immune - *servatis servandis si*

chirurgi ad inspiciendum vulnus acciti grave periculum adesse retulerint -.

Circa però questa estrazione dei feritori dal luogo immune terrò altrove ragionamento, in cui dovrò pure far menzione dello Editto emanato dal Cardinal *Consalvi* il dì 5 di Febbrajo 1816.

49 Il medesimo Editto impone ai Professori, ed ai Giusdicenti sovramenzionati « di eseguire puntualmente quanto si prescrive nel « presente Editto, sotto pena della perdita, « e perpetua inabilitazione dei loro rispettivi « impieghi, oltre alle pene pecuniarie, e cor- « porali gravi ad arbitrio della S. Consulta se- « condo le circostanze della negligenza o malizia « dei trasgressori. »

50 È altresì delitto la *infedeltà* delle relazioni: ed è infedeltà punibile colla pena di falso una dolosa espressione qualunque contenuta nelle relazioni medesime, pella quale ingiustamente aggravato resti o diminuito, simulato o tolto il delitto, sia nel fatto, sia nelle circostanze, o qualifiche - *Raynald. cap.* 31 § 1 *num.* 18 -.

51 Delinquono parimente i medici, e cerusici, che non denunziano al tribunale la infermità sopravvenuta ad un detenuto, il quale si trovi sotto inquisizione; come pure che non denunziano la guarigione seguita di esso - *Cavalc. de Brach. reg. part.* 2 *num.* 160,

et seq., *Mascard. de probat. conclus.* 890 *per tot.* -

52 Tai denunzie della infermità e guarigione del detenuto servono al Tribunale inquirente di norma pell' assunzione dei costituti, i quali, se presi durante la infermità, che inabiliti lo inquisito ad esser presente a se stesso, soggiacerebbero a censura di nullità.

••

53 Minaccie, ed offese innanzi al Magistrato.

X° Delinque chi alla presenza del Giudice o altro Magistrato avente ed esercente giurisdizione offende sia con fatti, sia con parole il suo avversario, l' Avvocato, il Procuratore, il Cancelliere, e qualunque altra persona.

54 Tale offesa oltre all' esser delitto in se stessa, secondo la natura ed indole del fatto o detto, contiene l' altro della irriverenza alla maestà dal Giudice o Magistrato; perciò la offesa medesima vien riputata atroce - *l. Prætor.* § *ultimo ff. de injur.* § *atrox injuria instit. eod. tit.*, *Bandi di S. Consulta negli artic.* 41, 47, 56, *Bandi di Roma, e distretto nell' art.* 24, *Scannarol. de visit. carcer. lib.* 2 § 35 *n.* 52 -.

••

55 Sono delittuose ancora le minaccie fatte innanzi al Giudice o Magistrato.

56 Offese , omicidj ec. per causa ed in odio di vertenza civile o criminale.

XI° Delinque gravemente chi per causa ed in odio di vertenza civile o criminale, in qualsivoglia tribunale introdotta, offenda od uccida in qualunque luogo, o faccia offendere od uccidere la sua parte avversaria, l' avvocato, o causidico, da cui la stessa parte è assistita, il notajo, i testimonj, ed altre persone.

57 Egli è reo di lesa maestà, come lo sono il suo mandatario, il fautore, lo istigatore, o altro complice, e per tal delitto hanno luogo le pene stabilite dalla Bolla di Alessandro VI - *In eminenti* - non che dai *Bandi della S. Consulta nell' art.* 25, che hanno richiamata e confermata la stessa Bolla.

58 I medesimi Bandi espressamente dichiarano offesa, omicidio ec. per causa, ed in odio di lite o vertenza quando preceduto sia qualche atto giudiziale, ancor di semplice denunzia o querela o citazione, e questa sebbene non sia stata riprodotta, ovvero la lite non fosse terminata.

59 Alcuni però tra i quali *Raynaldo tom.* 1 *cap.* 10 § 12 *n.* 15 han creduto non dover-

si applicare la Bolla Alessandrina e la legge bandimentale quando la offesa fosse seguita dopo la citazione, perchè pella citazione sola la lite *est in fieri*, *non in facto*; molto meno doversi applicare se la citazione non fosse stata riprodotta. Altri come il *Gratian. nella discept.* 758 *n.* 19 *et seq.*, e la S. Rota in parecchie Decisioni riportate da *Bonfin. in bannim. general. cap.* 43 *n.* 11 opinarono che terminata la lite cessi il fine contemplato dall' Alessandrina, e dai Bandi. Ma la parte più sana dei criminalisti è di avviso col *Bonfin. nel cit. cap. n.* 12 che le accennate Sanzioni debbansi anco in questi casi applicare pella ragione che l' odio concepito una volta si presume durare ancor dopo estinta la lite, ad eccitare il quale odio bastò il solo atto di citazione; nè la non riproduzione di questa valse a spegnerlo nel' cuore di un uomo, che con tale atto di citazione credette a se recato un affronto, e decise vendicarlo.

60 Quindi è che, provati tre estremi, *dolo* nella offesa, *lite* introdotta come sopra o pendente o terminata, e *non intervento* di una nuova causa, o di provocazione alcuna per parte dell' offeso, l' offensore soggiace alle disposizioni penali della Bolla Alessandrina, e dei Bandi - *Ursaya lib.* 2 *tit.* 1 *de crim. læs.*

majest. n. 38, *Bonfin. in bannim. gener. cap.* 43 *per tot.* -

61 Offese ai Magistrati, Giudici, o altri ministri di giustizia in odio di uffizio.

XII° Delinque chi offende con parole ingiuriose, o minaccia il Gonfaloniere, i Conservatori, gli Anziani, Priori, Consiglieri, o altri pubblici rappresentanti, Segretario comunitativo, Depositario, o altri simili uffiziali di una Comunità, in odio del loro uffizio, tanto che questo duri, quanto dopo che sia terminato.

62 Più gravemente delinque chi in odio come sopra percuote o ferisce con armi o senz'armi i medesimi Magistrati od uffiziali- *Bandi di S. Consulta art.* 71 -.

63 Chi offende, minaccia, percuote, ferisce con armi o senza, o uccide un Giudice o altro ministro di giustizia superiore o subalterno, come Luogotenente, Uditore, Commissario, Podestà, Cancelliere, Notajo, Sostituto, Cursore, Esecutore, Custode, o qualunque altro uffiziale di corte tanto ecclesiastica che secolare, sia in odio di uffizio, sia per impedir loro lo esercizio e effetto della giustizia in qualsivoglia atto, che dai sopradetti ministri venga esercitato in ogni luogo e

tempo, ed ancorchè fuori dello esercizio, m' avendosi riflesso ad un atto di uffizio o seguito o da seguire, come per esemp. ad un ordine minacciato di arresto, ad un decreto, che il Giudice vuol pronunziare, e cose simili.

64 Chi ai mentovati ministri ed uffiziali osa impedire gli atti di loro attribuzione, sebbene astengasi dall' offendere.

65 Contro dei quali offensori, feritori, uccisori, impedienti, i *Bandi generali di Consulta nell' artic.* 74, *ed i Bandi di Roma nell' art.* 98 hanno espressamente richiamato e confermato quanto fu disposto da SISTO V nella Costituzione *Hoc nostri Pontificatus*, che dichiara i medesimi offensori ec. rei di ribellione, e li vuol puniti con gravi pene.

66 Abbiamo ancora su tali misfatti le disposizioni comuni nella *l.* 1 *ff. ad leg. Jul. majest.*, *l. judici* 42 *ff. de injur.*, *nella l. sciendum* 8 *ff. de appell.*, e le canoniche sanzioni *nel c. dilectus* 2 *colla gloss.*, *e coi DD. de pœn.*, *la Costituzione Egidiana lib.* 1 *cap.* 14, *lib.* 4 *cap.* 49 - *V. Panimoll. decis.* 14 *ann.* 4 *n.* 81, *et seq.*, *Raynald. cap.* 2 § 5 *per tot.*, *Rota Roman. nelle recen. decis.* 639 *n.* 11 *et seq. part.* 18 -.

67 Incorre innoltre le pene contenute nella Costituzione di S. PIO V 18 *de protegendis*, come in altre Costituzioni de' sommi Pontefici, e nei sacri Canoni, chi offende, feri-

sce, uccide un Inquisitore o Ministro del Santo Uffizio, e generalmente qualunque persona ecclesiastica.

68 ROTTURA DI BIFFE, O SUGGELLI APPOSTI PER DECRETO DI GIUDICE - LACERAZIONE, DETURPAMENTO DI EDITTI, MONITORJ, MANDATI, AFFISSI EC.

XIII° Delinque chi rimuove, rompe, lacera, deturpa dolosamente suggelli apposti con decreto di Giudice per contrassegno e sicurezza di oggetti, che sono in potere di esso Giudice; e così editti, cedole di monitorj, mandati e precetti, o altre giuridiche carte.

69 Tali rimozioni, rotture, deturpamenti ec. sono ritenuti come fatti in dispregio dell' autorità del Giudice; ed i colpevoli soggiacciono alla pena di falso - *l. hodie ff. ad leg. Corn. de fals.* - ovvero ad altre pene arbitrarie - *argom. dei DD. dalla l. si quid 7 ff. de jurisd. omn. judic., Menoch. de arbitr. cons.* 281 *n.* 1 *et seq.* -

70 Chi poi rimovesse, lacerasse, o deturpasse cedoloni declaratorj di scomuniche è scomunicato egli stesso, ed è sospetto di eresia *uti male sentiens* della podestà della Chiesa - *Sperell. decis.* 113 *n.* 93, *Genuen. in prax.*

cap. 6 *n.* 6, *Thesaur. de pœn. ecel. part.* 2 - parolà - *censuræ - cap.* 20 § 3 *in fin.*

71 Prevaricazione, e tergiversazione.

XIV° Delinquono finalmente il prevaricatore, ed il tergiversatore.

72 Prevaricatore, così detto *a varicando*, etimologica espressione della *l.* 1 *ff. de prævaricatione*, e della *l.* 212 *ff. de verb. significat.* « dal caminare con gambe torte » è giusta la *l.* 4 § *penult. ff. de his, qui not. inf.* « *a varia certatione* » lo accusatore che volgesi a favorire la causa dell' accusato - *prævaricator est, qui adversam partem adjuvat, prodita sua; quod tamen Labeo a varia certatione tractum ait, nam qui prævaricatur ex utraque parte consistit, quin immo ex altera - cit. l.* 1 *ff. de prævaricat.* -: ovvero quegli, che mentre adempie la parte di accusatore collude coll' accusato dissimulando dolosamente o trascurando le sue prove, ed ammettendo dell' accusato medesimo le false scuse - così colla *l.* 1 § *prævaricatorem ff. ad S. C. Turpil.*, *Anton Matteo de prævaricat. lib.* 48 *ff. tit.* 8 *n.* 2 -.

73 Le leggi parlano dell'accusatore, che colludendo coll' accusato dona la causa; ma non dell' accusato, che la dona all' accusatore. Non-

dimeno se lo accusato non prevarica donando all' accusatore la causa, prevarica il suo procuratore o avvocato colludendo coll' accusatore; come ancor prevarica il procuratore o avvocato dell' accusatore colludendo coll' accusato o col procuratore o avvocato di lui - *l.* 1 *in princ. et* § *ult.*, *l.* 3 § *quod si advocato ff. de prævaricat. l.* 1 *cod. de advocat.* -

74 Le leggi dippiù non parlano dello attore in giudizio civile, il quale attore donando la sua causa al reo convenuto non reca ingiuria alla giustizia, nè all' ordine pubblico: ma nei procuratori e negli avvocati così dello attore come del reo convenuto la prevaricazione nelle liti civili è delittuosa - *l.* 1 *in fin. l.* 3 § 2 *ff. de prævaricat.* -

75 Gli stessi procuratori ed avvocati incorrono eziandio le disposizioni penali della legge Cornelia *de falsis* se dopo che hanno accettata una clientela in causa non di assoluto diritto, ma di fatto, e dopo che hanno conosciuti i documenti, ed i segreti della causa, la rinunciino, e non senza tradire lo abbandonato cliente assumano il patrocinio della parte contraria servendosi dei già acquistati lumi - *l.* 1 § 15, *qui deposita ff. ad leg. Corn. de fals.*, *l.* 38 § *si quis instrumentum ff. de pœn.*

76 Se però lo avvocato o procuratore fosse stato dimesso dal suo cliente potrebbe impunemente abbracciare la difesa dello avver-

sario - *argom. dalla l. sancimus* 12 *cod. de advocat.* -

77 Ma in giudizio criminale sia il titolo di azione pubblica, sia di azione privata, lo accusatore prevaricando delinque.

78 E sebbene rispetto ai titoli di azione privata taluni, particolarmente *Cujacio*, abbian opinato che lo accusatore, a cui la ingiuria appartiene, donando la causa non contragga delitto, altri tuttavia con *Anton Matteo* più saviamente sono di avviso che delitto egli commetta pella ragione che - *reipublicæ interesse videatur eum, qui semel reus factus est, ex fide peragi* -.

79 Alle disposizioni medesime sono soggetti il procuratore e l' avvocato del Fisco, non che le persone obbligate dai locali statuti a denunziare i delitti; come pure soggetti vi sono i medici e cerusici tenuti a dare la relazione degli scoperti o sospettati venefizj, delle ferite, contusioni ec.: eglino dunque colludendo coi delinquenti o con persone interessate per questi, o mancando dolosamente di denunziare, debitori si fanno di prevaricazione - *l.* 6 § *nuntiatores ff. ad S. S. Turpil.*, *l. Divus* 6 *ff. de custod. et exhib. reor.*, *l.* 1 *cod. de curios. et station.* -

80 Tergiversatore poi « *terga vertens* » è lo accusatore, che desiste dall' accusa, e l' abbandona senz' averne impetrata l' abolizione

- *qui ab accusatione citra abolitionem destiterit* - *l.* 3 § *ult. ff. de prævaricat.*, *l.* 1 *in princ. et* § 7, *l.* 6, *l.* 13 *ff. ad S. C. Turpil.*

81 Tergiversatori sono altresì il procuratore, e lo avvocato così dei privati come del Fisco, che quantunque non volgansi a difendere la parte contraria, nè a colludere col reo, abbiano dolosamente lasciata la causa civile o criminale acciocchè sia quindi donata all' avversario, al reo.

»»»«««

PROVE

1 *Abuso del nome di corte* non costituisce delitto che in ragione del fine, a cui diretto si vegga lo abuso stesso, servendo questo come di mezzo a commettere una concussione, un

latrociuio, insulto, violenza, e generalmente un' azione qualunque che sia, o esser possa dannosa ad altri o utile allo abutente.

2 Quindi è necessario 1° che il Giudice conosca e faccia risultare dagli atti il *fine*, per cui lo inquisito abbia spacciato quel nome o titolo: 2° conosca dippiù e faccia risultare che questo fine od oggetto sia delittuoso in se stesso o dannoso ad altri, o rispettivamente utile all' abutente come sopra; stabilisca innoltre la quantità di tal danno, o utile avvenuto o possibile 3° nel caso di seguita estorsione di danajo, o altri effetti, e per qualunque atto delittuoso di sua natura, ad eseguire il quale lo accusato proferito avesse il nome di corte, di governo, di forza esecutrice affinchè niuno si fosse opposto o ricusato di aprire la porta, permettere il transito ec., il Giudice si occupi di avere le prove generiche e specifiche di quel delitto, cioè della concussione, dell' omicidio ec., da cui per lo effetto penale viene assorbito l' altro dello abuso di nome di corte: questo abuso però qualora sia provato forma al delitto stesso una gravante qualifica, manifestando un artifizio o mezzo insidioso, che lo accusato tenne per commettere liberamente il tal delitto.

3 Le *protezioni vantate*, le *brighe promesse* richieggono legale conoscimento 1° della *persona*, che abbia vantate queste protezioni, o promesse queste brighe; se *collega* di quel Ma-

gistrato, di quel Giudice, se *congiunto*, o *familiare* di lui, se un *estraneo*: 2° del *fine*, che lo accusato ebbe, cioè se per estorcere danajo o altro; e qui lo inquirente indagar dee se danajo sia stato pagato e quanto, se vi sia obligazione orale o scritta di darlo o deposito o altra cautela: 3° dell' *oggetto* della mediazione, che lo inquisito ha intrapresa o fatta sperare, se giusto o ingiusto, se di facile o difficil eveuto: 4° delle *brighe*, ch' egli abbia praticate per ottener quest' oggetto, e del *risultato* di esse. Necessarie sono tal' indagini e nozioni per istabilire il vero delitto, e l' azione, ch' esercitare si debba contra l' accusato, se *repetundarum*, o di *ambito*, o di *scroccheria*.

4 Sull' esimizioni dei carcerati v' ha duopo si faccia constáre legalmente degli atti 1° che il tale individuo si trovava in *istato di arresto* o in *potere* della *forza esecutrice*. 2° Che ne fu *sottratto d' altra persona* o *persone* con uso di armi o con altra violenza, con percosse, con ferite o uccisione dello esecutore, colle acclamazioni, cogli eccitamenti, colla violenta apertura o effrazione del carcere, con iscalamento, con chiave adulterina, o con altro ferro adoperato o somministrato. Denunzie ed incolpazioni degli esecutori, relazioni, accessi e perizie, esami di testimonj informati ec. forniranno le prove di tali

esimizioni. 3° Deesi conoscere, e stabilir la *causa*, per cui venne arrestato quell' individuo, se causa civile, se criminale, e di qual titolo; poichè non risultando questa causa indurrebbesi la presunzione o il sospetto del *carcere privato* (*Trattato* 4° *Class.* 2ª *Sez.* 2ª) arbitrario ed abusivo, pel quale scusata sarebbe la esimizione: l' inquirente perciò produca negli atti il processo criminale o civile, a cui si riferisce la causa dell' arresto; ovvero in luogo del processo civile lo estratto autentico del mandato personale, o lo stess' originale mandato, che l' esecutore avea presso di se; e così l' ordine di arresto per causa criminale: quando poi lo esecutore, che abbia, come l' hanno i Carabinieri Pontificj, abituale facoltà di arrestare senza necessità di un ordine orale o scritto del Giudice, avesse arrestato senza quest' ordine un individuo o perchè sorpreso in flagrante delitto, o perchè annunziato era quegli dalla voce pubblica il delinquente, o altri indizj avea a suo carico, si dee stare alla relazione o denunzia del medesimo esecutore amminicolata e coadjuvata da tutto quello, che contra l' arrestata quindi sottratta persona la curia ha raccolto, o avrà in seguito potuto raccorre; e così quanto giustificate si veggono la regolarità e ragionevolezza dello arresto altrettanto delittuosa e punibile viene a risultare la seguita esimizione

••

5 Circa la *resistenza alla forza esecutrice* dev' emergere dagli atti 1° *lo intìmo*, che l' esecutore ha dichiarato dell' arresto; *volontà esternata* dallo stesso esecutore o esecutori di venire alla perquisizione personale, o domiciliare, o altro atto, che al loro uffizio incombe: 2° la *renitenza* ed *opposizione* della persona, che ha ricevuto questo intìmo, o di altre persone, le quali presero parte a favor di quella, che doveasi arrestare, o perquirere; opposizione praticata con negare, ed impedire il transito, l' apertura di casa, lo avvicinamento a quella casa o persona ec. con imbrandimento, o con uso di armi seguito o minacciato, o con altre vie di fatto; con offesa dello esecutore, o ancor senza offesa; con espressioni e minaccie, ma tali che che l' esecutore siasi ragionevolmente determinato ad astenersi dall' effettuare lo arresto o altro atto per non esporsi a cimento: 3° la *causa* o *titolo*, per cui quell' arresto era stato intimato, o dichiarata la volontà di venire a tale atto.

6 Pella *fuga dal carcere*, pella evasione dalle mani dell' esecutore prima che lo arrestato sia tradotto in luogo di custodia ricorrono le stesse regole accennate sulla *esimizione*.

7 Le medesime regole significate sulla *esimizione* del carcerato, e sulla resistenza alla forza ricorrono pella *esimizione*, o *ricusa dei pegni.*

8 Circa la *invasione*, lo *spoglio*, la *turbativa di possesso* deesi provare 1° la *preesistenza* della cosa, o *preventivo possedimento* presso lo individuo, che riclama lo spoglio o privazione di essa cosa: 2° l'*attuale possesso*, o *ritenzione* della cosa medesima presso lo accusato, il quale non alleghi decreto di Giudice, nè alcun'altr'autorizzazione giudiziale o convenzionale coonestante l'azione o innovazione da esso fatta.

9 Nell'*occultamento* delle *persone*, e dei *beni dei banditi* fà di mestieri 1° che consti nell'occultatore la *scienza* essere quel tale individuo un ribelle, un grassatore, un omicidiario, o imputato di altro qualunque capitale delitto: la nota di Governo pubblicata con affissione, la notorietà stessa del fatto, e la pubblica voce, che in quel paese ne corre, inducono la presunzione di questa *scienza*: 2° che consti del dato *asilo* o *ricovero* ad esso bandito, del vitto o di altri soccorsi prestati, dei colloquj tenuti col medesimo, delle lettere o amba-

sciate trasmesse, delle brighe praticate per frastornare o impedire lo inseguimento di lui, l'arresto, la uccisione. La voce dei denunziatori, le attinenze e correlazioni tra l'occultatore e l'occultato, i vicini o altre persone possibilmente informate, il trattenimento o dimora del bandito o contumace in casa dell'occultatore, ossia di colui, che non ne fè motto ad alcuno, o in altro locale frequentato dallo stess' occultatore, la sorpresa o arresto *ivi* seguito del medesimo contumace ec. somministreranno bastevoli sentori e prove del doloso occultamento.

10 Rispetto poi agli occultati beni stabili, mobili, semoventi, danari, crediti, diritti attivi del contumace, bandito, o condannato a pena capitale pei casi, che diano luogo alla confiscazione di essi beni, come sarebbero i misfatti di lesa maestà, fà d'uopo che risulti 1° la *pertinenza* di tai beni, crediti, diritti ec. alla persona del contumace, o bandito: 2° la *scienza* di ciò nell'occultatore: 3° il *possesso* o *ritenzione* di quei beni, stromenti, apoche, pagherò ec. presso l'occultatore medesimo; o la *esistenza* dei danari, effetti ec. in casa di lui, o in locali, che gli appartengono: 4° la *simulazione* dei *titoli*, qualora il ritentore o possessore li abbia dedotti, di cessione, di dazione *in solutum*, di donazione, testamento,

vendita , pegno ec. (*V. nel Tom.* 1° *la nota a pag.* 152 , 153.)

••

11 Pel *non dato rivelo dei delitti accaduti* , *e dei delinquenti* convien fissare 1° che la legge *obblighi* a questo rivelo nel caso , di cui trattasi (*v. num.* 3 *del primo ragionam.*) 2° la *scienza* nel non rivelante.

12 Pelle *non date* , o *differite* , o *infededeli relazioni mediche* o *chirurgiche*, dee constare 1° della *infermità* o *male* , di cui esigono relazione dai medici e dai cerusici gli gli statuti locali (*num.* 44, 45, 46 *del primo ragionamento*) 2° del *conoscimento* , che il medico o cerusico ebbe o si presume che avesse di quel male , avendo egli visitato e curato lo infermo medesimo o defunto.

••

13 Le *offese* , gli *omicidj* per *causa* ed *in odio* di *vertenza civile* o *criminale* portano lo inquirente a verificare 1° la *offesa stessa* , cioè la contusione , la ferita , l' omicidio ec. in genere , ed in ispecie , nella sua proprietà e qualità : 2° la *lite* o *vertenza* civile o criminale tra l' offensore e l' offeso , intentata , pendente , o risoluta : quindi la denunzia o accusa data , il libello , la citazione , il decreto o sentenza , la esecuzione del mandato ec. : in conclu-

sione gli atti giudiziali fatti in quella causa, gli estratti autentici, o i certificati del cancelliere, presso il quale gli stessi atti esistono, debbono esser prodotti nel processo, che si viene a compilare su questo titolo: e così se la persona offesa fosse un testimone, che ha deposto in quella causa, decsi produrre la deposizione, o attestato, ch' egli fece, o l' autentico estratto come sopra: se offeso fosse stato il causidico, o l' avvocato, che difese la causa dell' avversario, occorre legale risultanza dei loro patrocinj; abbiamo questa risultanza nelle prodotte procure *ad agendum*, nelle comparse in giudizio, nelle distribuite difese: 3° indagar deesi e stabilir *la ragione di egreferenza* o di *odio* concepito; per esempio il dispiacere, il disesto, lo affronto, che l' accusato crede aver ricevuto per quella citazione o altro atto, per quella promossa azione, ch' egli abbia pretesa irragionevole, calunniosa, o gravante.

14 Ed acciocchè stabilire si possa che la offesa fu dall' inquisito irrogata in odio di quella vertenza, di quell' esame, di quel patrocinio, sebbene a peso stia di esso inquisito allegare e giustificare una estranea causa provocatrice, tuttavia non sembra esser fuori di regola che lo incolpante, i domestici, o altre persone informate, nel deporre della offesa ec. e forse ancor della causa, a cui ascrivono questa offesa, vengano interrogati se tra l' offensore e l' offeso

siavi stato diverbio o rissa ; chi ne fu autore , o motore , ovvero se oltre alla giudiziale vertenza , esame , o patrocinio come sopra , fosser passate tra loro altre cause di dissapori , o inquietezze , quali , e da qual tempo.

15 Il processante innoltre diasi cura d' indagare e rilevare le jattanze e minaccie , che lo accusato abbia fatte parlando della citazione ricevuta , dell' accusa ec. , le maldicenze ed ingiurie scaricate sull' avversario , sul testimone , che ha deposto a favore di lui , sul contrario causidico , o avvocato ; come ancora le preordinazioni al delitto , le insidie tramate ec.

16 Le *offese ai Magistrati*, *Giudici o altri Ministri in odio di uffizio* richieggono consimili avvertenze ed indagini : deesi particolarmente far constare l'atto , ossia decreto, sentenza , ordine di arresto , o altro temperamento , in odio di cui lo accusato recò ingiuria , attentò alla vita del Magistrato , Giudice , o altro Uffiziale , che nelle attribuzioni del suo ministero fece tale atto , pronunziò tal decreto o sentenza , rilasciò tale ordine o mandato ec. ; come altresì richieggono che sia conosciuto l'atto , per impedire il quale lo accusato proferì minaccie , praticò violenze.

17 « *Note* » I° Il fatto esposto in processo porterà il Giudice ad apprendere se il

Magistrato fu offeso, ferito, ucciso nel luogo e nell' attual esercizio di sue funzioni, ovvero fuori di tal luogo ed esercizio: peraltro a questa qualifica della offesa « *in odio di uffizio* » poco e nulla influiscono il luogo ed il tempo, in ragion dei quali la ingiuria viene riputata *atroce*: ma la sua qualifica « *in odio di uffizio* » ravvolgesi tutt' all' oggetto o causa, per cui la stessa ingiuria fu irrogata.

18 IIª Che l' offeso, ferito, o ucciso individuo fosse il Magistrato, il Giudice, o altro Uffiziale si potrà supporre come cosa notoria: la faranno ritenere per tale il detto dei testimonj tutti, e l' atto stesso, in odio e per causa del quale risulta esser seguito il delitto: ad evitare però qualsiasi dubbiezza ed eccezione non ometterei, particolarmente nei fatti gravi, come in caso di ferita e di omicidio, produrre negli atti l' originale o legal copia della patente o diploma, biglietto, lettera, con cui all' offeso o ucciso Magistrato fu conferita la carica, o data commissione dello affare, che contrar fecegli quella odiosità apportatrice di offesa, di morte ec.

••

19 Rispetto alla *rottura o rimozione di biffe, o di suggelli apposti per decreto di Giudice* lo inquirente faccia constare 1° il *decreto* esistente negli atti, o l' autentico estrat-

to di esso, nel quale fu ordinata l' apposizione di quelle biffe o suggelli : 2° la *seguita apposizione*, prova di cui si avrà cogli esami del cursore o altra persona, ch' eseguì tal suggellamento o apposizione, e dei testimonj, che vi furon presenti : gli stessi cursore e testimonj diranno quali e quant' erano le biffe, dove, da chi, e come furono apposte : e così diranno circa i suggelli, dei quali dovranno ancora indicare la forma o figura, le impronte o marche, la chiusura, che venne assicurata, e le operazioni fatte in circostanza di tal chiusura : 3° far constare mediante ispezione gindiziale, e nelle occorrenze lo accesso col medesimo appositor delle biffe o suggellatore, e cogli stessi testimonj adoperati da questo, la rinvenuta *frattura*, *rimozione*, o *deficienza* di quei suggdli o biffe : 4° il *risultato* di tal frattura o rimozione, cioè l' apertura, se avvenuta, dei locale, dello involto ec. : 5° lo *stato*, in cui trovansi gli effetti, ch' esisteano in quel biffato locale, o involto suggellato, effetti, che furono descritti in circostanza della chiusura, dovendosi stabilir bene la preesistenza e deficienza degli effetti medesimi ; perciò credo necessario che lo inquirente faccia intervenire i testimonj e periti, che adoperati furono nel rogito d' invenzione e descrizione preceduta all' apposizione delle biffe o suggelli ; faccia indicare da essi periti e testimonj gli og-

getti rinvenuti allora e descritti, la qualità, quantità, numero, ed altri connotati; l'assistenza prestata da loro in quella circostanza, ed a quel rogito, la ispezione e perizia o altre operazioni seguite; faccia quindi osservare e precisare quali e quanti oggetti degli allora rinvenuti e descritti si trovino attualmente mancanti.

20 In seguito la curia procurerà prender conoscimento del delinquente. Il primo sospetto naturalmente cadrà sulla persona, contro di cui si venne a quell'apposizione di biffe o suggelli, potendosi presumere che la stessa persona interessata li abbia rimossi o fatti rimuovere: ma questo nudo sospetto, qualor altro appoggio non abbia, neppure autorizza alla cattura, attesa la possibilità del caso che un estraneo qualunque sia stato l'autore di tal rimozione o per un capriccio, o per commettere un furto: impegna però il tribunale a far delle indagini su quella persona, o su di altre, che possano aver presa parte per lei; lo autorizza a delle perquisizioni in casa della persona medesima per iscoprire se ivi esistano gli oggetti trovati mancanti come sopra, o alcuno di essi.

21 In ordine poi alla *lacerazione* o deturpamento di editti, monitorj, mandati, affissi ec. le regole testè accennate, oltre a quelle portate nel *Tom. V. p.* 187 *e seq. su i delitti di*

falso contengono quant' occorre su tai titoli ancora.

22 Finalmente pei delitti di *prevaricazione*, *e tergiversazione* fa d' uopo 1° portare negli atti *l' accusa o querela data ;* e, se prevaricatore o tergiversatore fosse il causidico, o avvocato dell' accusatore, querelante ec., il *mandato di procura*, in forza di cui egli fu incaricato e principiò ad agire, le *comparse* fatte, le *istanze* promosse : 2° le *collusioni* coll' accusato, o col difensore di lui, la *comunicazione* dei documenti, delle ragioni, e risultanze, che non doveano essere almeno in quel tempo o circostanza manifestate, lo *abbandono* della causa ec. : 3° il *dolo* nelle azioni, e nelle omissioni, cioè il proposito di colludere, e la *ragione* dimostrativa o presuntiva di questo dolo, come sarebbe lo interesse, l' impegno contratto, o altro ec. : a meno di che l' azione ascriver potrebbesi ad imprudenza, la omissione ad inattività o trascuranza : 4° il *risultato* avvenuto o possibile della collusione, per esemp. la vittoria dell' avversario, l' assoluzione del reo, la condanna dell' innocente ec.

23 Lo stesso dicasi nel caso del medico o cerusico, che per favorire i delinquenti non abbiano denunziate le contusioni, le ferite, gli scoperti o sospettati venefizj ; o le abbiano date infedeli per esonerare i delinquenti medesimi, ovvero false o gravanti oltre alla indo-

le del male per favorir la Causa dell' accusatore.

24 Lo stesso dei difensori dell' accusato, i quali difensori siensi concertati cogli accusatori o agenti di questi ; abbiano perciò dolosamente fatto od omesso quello, che avrebber dovuto omettere o fare pel ben della causa ed a difesa dei loro clienti.

PENE.

>>>>>>>><<<<<<<<

77 Dalla Costituzioni *Egidiana* ed *Alessandrina*.
78 ad 80 Contra gli offensori dei Magistrati in odio di uffizio prescritte dal Gius comune.
81 82 Dai Bandi.
83 Dal Gius canonico.
84 Dalle Apostoliche Costituzioni.
85 Pene pella rottura o rimozione di suggelli, di biffe apposte per decreto di Giudice, pella lacerazione o deturpamento di Editti, monitorj, mandati, affissi.
86 ad 88 Pella prevaricazione e tergiversazione.

1 Lo *spacciare a mal fine il nome* di *Governo*, di *Corte*, di *Magistrato*, di *Forza esecutrice* ec. è tenuto nel Gius comune come il delitto di colui - *qui pro potestate*, *magistratuve quid sciens dolo malo gesserit*, e vien punito dalla legge Giulia *majestatis* - *l.* 3 *ff. ad leg. jul. majest.* -

2 I Bandi generali nell' *articolo* 69 puniscono col remo per cinque anni chi « ardisce « andare in casa di altri sotto nome di corte, « o usare tal nome in qualsivoglia luogo, an- « corchè non ne seguisse cattivo effetto »; e sebben' egli per mera celia abbia inteso farsi credere un magistrato o altro individuo addetto alla corte.

Col remo perpetuo, ed ancor colla morte puniscono quel tale, che coll' abuso del nome di corte abbia commesso furto, rapina, o ruberia, insulto, violenza, o altro male -.

3 I Bandi di Roma e distretto nell' *art.* 97 parimenti con cinque anni di remo puniscono chi « ardirà valersi o spacciare il nome di « corte, quantunque non ne siegua altro male; « seguendone però furto, latrocinio, ru« beria, insulto, violenza, o altro cattivo ef« fetto, la dichiarazione di cui è riserbata all'ar« bitrio di S. S. Illustrissima, prescrivono mor« te e confiscazione de' beni. »

4 A chi *vanta protezioni, o promette brighe*, ed estorce o tenta estorcer danajo o altro ec. col pretesto d'impiegarlo a profitto del Magistrato, Giudice, o Uffiziale, per ottenere il decreto, la sentenza o risoluzione desiderata, il Gius comune infligge pene arbitrarie, cioè la multa, la fustigazione, la rilegazione, oltre alla restituzione del danajo, o altra cosa percepita - *DD. alla l.* 10 *cod. de accus.*, alla *l.* 15 § 30 *ff. de injur. et famos. libell.*

5 Questi venditori di fumo sebbene praticati avessero tutti gli sforzi per riuscire nello impegno, e vi fossero ancora riusciti, nondimeno han commesso un delitto col simulare il divisato uso del danajo o altro, che si fecero pagare o promettere: tal simulazione è inganno; è una ingiuria al Magistrato, ch' eglino nominarono; del quale inganno, e della quale ingiuria debbono essere puniti come rei di truf-

fa, di stellionato, e, qualor' avessero inferito timore, di concussione.

6 Pene più gravi potrebbero aver luogo quando nulla fosse stato da essi oprato, o nulla ottenuto, e non avesser eglino restituito il danajo od altro, che indebitamente percepirono.

7 Pella *esimizione* del *carcerato* il *Gius comune* vuole applicata la pena della legge Giulia *majestatis* - *l. cujusque dolo* 4 *ff. ad leg. Jul. majest.*

8 Ha prescritta la pena *capitis* pella fuga dal *carcere* mediante effrazione di questo, o cospirazione coi condetenuti; e pene più miti ad arbitrio se la fuga fosse avvenuta per negligenza dei custodi - *eos, qui de carcere eruperunt sive effractis foribus, sive conspiratione cum cæteris, qui in eadem custodia erant, capite puniendos* - *l.* 1 *ff. de effractor.*; e *DD.* alla *l.* 13 *ff. de custod. et exhibit. reor.* -

9 Infligge parimenti capital pena se vi fu offesa o uccisione del custode; e pene ad arbitrio, se la fuga dal carcere fosse seguita per via di scalamento, ma senza frattura, senza offesa di custode, e senza ajuto o cooperazione di estranei (rispetto ai quali la esimizione costituisce delitto capitale - *num.* 7 -) restando ad arbitrio del Giudice applicar pene più o meno gravi secondo le circostanze - *DD. alla l. mi-*

lites ff. de custod. et exhibit. reor. - : e così nel caso ancora di tentata fuga, di effrazione, di scalamento, di offesa al custode, di cospirazione, ma senza che seguita fosse la fuga - *argom.* dalla *leg. quid si fugitivus ff. de aedilit. edict.*, dalla *leg. succurritur*, dalla *leg. in eadem causa ff. ex quib. major.* -

10 I Bandi generali nell' *art.* 75 puniscono colle pene prescritte dalla Bolla Sistina (di cui or ora farò menzione) chi resiste alla forza esecutrice, che ha intimato arresto in *qualsivoglia caso e titolo criminale*; e se trattasi di titolo civile, col remo perpetuo, e colla confiscazione dei beni, non esclusa la pena di morte, giusta la natura e le circostanze del fatto.

11 Nell' *art.* 76 comminano pena di morte a tenore della menzionata Bolla Sistina contra *chi romperà il carcere, o praticherà altra violenza per esimere qualche carcerato.*

12 Voglion punito con cinque anni di remo pella sola fuga dal carcere, senza pregiudizio di pena maggiore espressa nelle leggi comuni, e nell' accennata Bolla, colui, che ad esimer se stesso, benchè detenuto per causa civile, o per criminale di delitto non contestato, romperà le prigioni in qualsivoglia maniera, o farà violenza ai custodi; e con pene maggiori, incluso ancor l' ultimo supplizio, quando vi *concorresse la morte*, o *la offesa di qualche custode*, o *qualsivoglia altra violenza grave.*

13 Dispongono dippiù che se nella rottura o violenza adoperata per fuggire non fosse seguita la fuga, *i rei saranno puniti con pene corporali anche gravi ad arbitrio di S. E. secondo le circostanze de' casi.*

14 E nell' enunciate o ancor maggiori pene dichiarano incorsi coloro, che al di fuori avranno cooperato, o in qualunque maniera dato ajuto.

15 I Bandi di Roma nell' *artic.* 99 minacciano pena di morte, confiscazione dei beni, ed altre pene contenute nella Bolla di Sisto V, e di altri Sommi Pontefici, a qualunque persona, che per « esimere altri dalla corte o giu-
« stizia, e per impedirla nella libera esecuzio-
« ne del suo uffizio o esercizio oserà percuote-
« re, spaventare, concutere, o minacciare, o
« in qualsivoglia modo fare alcun' azione, o
« parola, o far fare, ovvero ordinare che si
« faccia qualsivoglia impedimento, azione, o
« parola, per la quale si possano impaurire, o
« intepidire gli esecutori nello eseguire, perqui-
« rere, o condurre prigione alcuno, o in qual-
« sivoglia altro atto di giustizia, tanto nelle
« cause civili, quanto criminali, ancorchè si
« pretendesse nullità notoria, ingiustizia, o che
« la corte procedesse *de facto*; o impedirli nel
« loro esercizio, o transito libero per qualsi-
« voglia luogo, ed in qualunque modo privi-
« legiato, ed esente; o dare sicurezza o ricet-

« taziona nella loro case, città, terre, castel-
« li, e luoghi a qualsivoglia malfattore ancor-
« chè non condannato. »

16 Nell' *art.* 100 vogliono applicate le medesime pene a chi ardirà contra la corte, ministri; ed esecutori in qualsivoglia azione ed esercizio loro per esimere altri o ancora se stesso « arrogarsi, o chiamar franchigia, o invocare « il nome di qualsivoglia personaggio, o in « qualunque modo chiamare ajuto senza nomina- « re alcuno, o nominando una o più persone « di qualsivoglia stato e condizione, tanto den- « tro Roma quanto pel suo distretto.

17 Nelle stesse pene dichiarano incorsi tutti quei, che per impedire lo effetto della giustizia in qualunque azione, come sopra, o per esimersi dai birri, esecutori ec., in cause civili o criminali osassero far resistenza od opporsi con qualsivoglia sorta di armi, o con esse percuotere, offendere, o ferire detti birri, o altri esecutori.

18 Dichiarano ancora che non gioverà loro scusarsi col pretesto di aver fatta resistenza od opposizione, o invocato ajuto, come sopra, pei maltrattamenti « che gli fossero stati usati dal- « la corte, mentre non si vedrà in loro ferita « alcuna; ma si attribuirà ad essi medesimi, che « colla resistenza han data occasione a maltrattar- « li; come neppure gli suffragherà il dire che « la cattura fosse ingiusta, o notoriamente nul-

« la, o che fosse stato proceduto *de facto.* »

19 Dichiarano dippiù che tai pene comminate abbiano luogo eziandio in coloro, i quali « commetteranno le suddette cose contra la « corte, birri, ed esecutori di qualsivoglia cu« ria ecclesiastica. »

20 Nell' *art.* 150 puniscono con tre tratti di corda oltre alla multa di scudi 100, ed ancora col remo per cinque anni ad arbitrio di S. S. I. il carcerato, che per fuggire avesse « rotto, o « principiato a rompere o aprire il carcere, li« mare o segare ferrate, o in qualsivoglia al« tro modo prepararsi alla fuga » o praticata avesse violenza ai custodi, quantunque la fuga non fosse riuscita, ovvero seguita fosse questa senza rottura o altra violenza.

21 Puniscono col remo per sette anni tanto i carcerati quanto altre persone fuori del carcere, che cospirato avessero alla fuga, o coadjuvata questa.

22 Alle stesse pene voglion soggetti quei, che avranno somministrate ai carcerati « corde, « chiavi, scale, grimaldelli, tenaglie, scalpel« li, lime, raspe, e qualsivoglia altro stromen« to atto a rompere la prigione, o a facilitare « la fuga, o che in qualunque modo avran pre« stato ajuto tanto avanti la fuga che nell' at« to, ed ancor dopo per salvarli dalla corte, « qualora preceduto vi fosse il trattato. »

23 Dispongono altresì che se sarà trovato

qualche stromento dei predetti, o altro in alcuna segreta dove sieno più carcerati « incor« rano tutti la pena di tre tratti di corda, da « darglisi subito irremisibilmente, non trovan« dosi chi di loro sia colpevole » e rinvenendosi tali stromenti, o alcuno di essi come sopra in altre stanze pubbliche del carcere, voglion puniti i carcerati pella sola *detenzione* o *riperizione*, colla pena accennata, o altra maggiore, ancor colla galera ad arbitrio proporzionatamente alla qualità degl' indizj, che risulteteranno contra i carcerati medesimi, i qual' *indizj si avranno per legittime prove*; e se ne fosse seguita la fuga, comminano ai fugitivi il remo per dieci anni.

24 Le medesime pene ad arbitrio di S. S. I. hanno prescritte contra chi avendo notizia delle cose suddette, o alcuna di esse, non le avrà rivelate.

25 Al primo rivelante vien promesso il perdono e l' abilitazione a ricevere qualche grazia.

26 La Costituzione di Sisto V, la quale comincia *Hoc nostri Pontificatus*, richiamata dalle sanzioni bandimentali, prescrive nel § 6 ai baroni, primati, dignità, ed uffiziali de' paesi che *sub iisdem pœnis* (di lesa maestà) debbano essi prestarsi alle requisizioni della curia, o dei ministri ed esecutori di giustizia - *ad quamcumque curiæ, seu ministrorum, et exe-*

cutorum justitiæ, vel cujuscumque eorum simplicem requisitionem, etiam nulla requisitione prævia -: prescrive innoltre sotto le stesse pene che debbasi ai Magistrati medesimi, ed alla forza prestar mano ed ajuto, dove quest' occorra nello esercizio delle loro funzioni, particolarmente nel caso che altri resistano, o tentino impedire atti di giustizia - *si aliquos ipsis resistere, vel sese opponere, seu aliquod impedimentum afferre, eosque ad aliquam executionem faciendam auxilio egere quoquo modo cognoverint, eisdem curiæ ministris, et executoribus opem ferre, et favorem armata etiam manu conferre, et subvènire, eosque si opus fuerit, in perquisitione, executione, permansione, transitu, vel aliis præmissis comitari debeant* -.

27 Ed il Sommo Pontefice Innocenzo XI nella Costituzione *Cum alias felicis recordationis* confermò la suddetta Bolla di Sisto V con altre precedenti, cioè la Costituzione *Cum civitates* di Giulio III, *Inter cætera* di Pio IV, *Et ipsa ratio* di Gregorio XIII; e volle inflitte le medesime pene di lesa maestà contra gli esimitori, i resistenti ai ministri ed esecutori, gl' impedienti qualunque atto di giustizia coi pretesti ancora di franchigia, o con altri privilegj aboliti dalle accennate, e d' altre Costituzioni de' Sommi Pontefici.

28 Pella *esimizione* o *ricusa di pegni* il *Gius comune* lascia ad arbitrio dei Giudici applicar pene, come i DD. hanno suggerito dopo la *leg. prohibitum cod. de jur. Fisci*, secondo la qualità dei fatti e delle circostanze, non escluse le pene volute pella resistenza alla forza, ed esimizione dei carcerati - *num.* 7, 8, 9.

29 I bandi generali nell' *art.* 70 puniscono con tre tratti di corda, e con altre pene corporali, o pecuniarie ad arbitrio del Giudice, ed a tenor delle circostanze, chi ardisce vietare, o si ricusi dar pegni, che gli saranno stati richiesti dagli « esecutori, balivi, vica« rj, guardiani de' campi, uffiziali, ministri del « danno dato, e d' altre persone ancor priva« te, le quali avessero giusto motivo di ri« chiedere il pegno, particolarmente quando « si trovano bestie a far danno. »

30 E col remo per anni cinque, o con maggior pena sino alla galera in perpetuo giusta le circostanze del fatto, e la qualità della violenza, chi « dopo essere stata fatta la ese« cuzione, e tolto il pegno, lo levasse sotto « qualsivoglia pretesto dalle mani degli esecu« tori, o depositarj, o di alcuna delle per« sone individuate di sopra, o veramente dal « luogo destinato alla custodia tanto per ser« vizio proprio quanto di altri. »

31 Applichevole a questi casi è ancor l' *art.*

99 dei Bandi di Roma. *V. il num.* 15 *del presente ragionamento.*

32 Come pure lo sono la Bolla *Sistina*, e la *Innocenziana* - *V. n.* 26, *e* 27.

33 Contra chi *si fà giustizia da se collo spoglio*, colla *invasione*, colla *turbativa di possesso le leggi comuni* danno luogo all' azione *injuriarum*, come ho accennato nel *primo ragionamento n.* 27, e all' azione *de vi privata*, qualora egli non abbia fatto uso di armi; pell' uso poi di queste, all' azione *de vi publica.* Le pene stabilite dal Gius comune ai delitti *di privata e di pubblica violenza* sono state accennate nel *Tratt.* 4° *ragionamento sulle pene n.* 1 *Tom. V. pag.* 27.

34 *I Bandi generali* nell' *art.* 122 prescrivono la multa di scudi 100 di oro, ed altre pene ad arbitrio contra qualunque persona, che occupati avesse beni stabili non posseduti d' alcuno - *senza licenza del Governatore*, *o di altro Giudice legittimo*, *e senza il mezzo della corte*, *o consenso* delle parti interessate.

35 Alle stesse pene assoggettano il Notajo, che stipolato avesse l' atto di questo arbitrario possesso.

36 Assoggettano alla divisata multa, ai tre tratti di corda, non escluse altre pene espres-

se nelle Costituzioni Apostoliche, e nella Bolla di Sisto V, che comincia *Dum pro communi*, e quelle stabilite dal Gius comune o statutario, chi « sotto il pretesto di qualun- « que ragione, che pretendesse avere, ardi- « sca di propria autorità spogliare, o turba- « re altri nel possesso di beni immobili, » come pure vi assoggettano il Notajo, che stipolato avesse l' atto di possesso, *il quale atto s' intenderà ipso jure nullo ed invalido.*

37 Nell' *art.* 123 vietano a chiunque farsi ragione di propria autorità, o « esecuzione « nei beni mobili sotto le pene suddette; ed « in ciascun caso di possessi o turbative di « stabili, o di così fatte contravvenzioni nei « mobili, se per tal causa ne seguisse offesa « corporale, oltre alle suddette pene il de- « linquente cadrà nella pena di ciascuna of- « fesa, e delitto, che sarà per succedere co- « sì dalla parte sua come da quella dell' av- « versario. »

38 Le Costituzioni Apostoliche accennate come sopra nell' *art.* 122 dei Bandi generali sono le seguenti

Ad hoc - di Giovanni XXII.

Viros - di Paolo II.

Inter ibidem - di Alessandro VI.

Costituzione *Egidiana lib.* 1 *cap.* 15, *lib.* 4 *cap.* 42.

Dum pro communi - di Sisto V.

39 La enunciata Bolla di Sisto V, *Dum pro communi* vuol sottoposti alle pene di lesa maestà, incluse la privazione dei diritti, privilegj, dignità anco ecclesiastiche, benefizj, onori ec., e la confiscazione dei beni, coloro, siano Baroni, Duchi, Università, Magistrati, Cittadini ec., che col pretesto di ricuperare, mantenere, o acquistare il possesso di beni immobili, confini, termini di territorio, o di campi, dei quali pretendono il dominio, la proprietà, o pertinenza - *dum se jus suum tueri, aut consequi velle, et bona sua ab illicitis detentoribus, vel occupatoribus vindicare profitentur, ad arma populos convocare, et incitare, tumultus facere, et commovere, armatorum hominum copias cogere non dubitent, ex quibus postmodum quandoque contingit, ut commotis seditionibus, auxilium facinorosorum, seu etiam bannitorum evocent, imbecilliores per injuriam opprimant, agros vastent, aliena rapiant, et invadant, pacificos possessores expellant, quietem publicam perturbent.*

40 Il doloso *occultatore dei rei di delitti capitali* è punito secondo il *Gius comune* colla deportazione; quegli, che sa dove tali rei si occultino, e non li denunzia, colla rilegazione - *l. Metrodorum* 40 *ff. de pœnis.*

41 Ma la *legge* 1ª *ff. de receptator.* sottopone i ricettatori dei grassatori e ladroni alle medesime pene, che sono stabilite per questi; come pure assoggetta alle stesse pene coloro, che dar potendo al braccio della giustizia grassatori e ladroni, li lascia per aver da loro ricevuto danajo o parte delle cose rubate.

42 La *l.* 1 *cod. de his, qui latron. vel al. crim. reos. occult.* vuole che il delinquente e quegli, che l'occulta, incorrano ugual pena - *eos, qui secum alieni criminis reos occultando, eum, eamve sociarunt par ipsos et reos poena expectet*: quindi dispone che l'occultatore doloso dei ladroni debba esser punito con pene ad arbitrio. - *et latrones quisquis sciens susceperit, et eos offerre judicibus supersederit, supplicio corporali, aut dispendio facultatum pro qualitate personæ, et judicis æstimatione plectetur* -.

43 Queste disposizioni, che sembrano discrepanti, vedendosi espresse pei dolosi occultatori ora pene uguali a quelle dei delinquenti occultati, ora la deportazione, or altre pene corporali ad arbitrio, ora le pecuniarie, si posson conciliare colla distinzione di due casi. L'uno è che l'occultamento, il promesso asilo o ricovero del delinquente sia stato concertato preventivamente al delitto, o che tale occultamento e ricovero abbiano un criminoso fine, di tener preparato il

ladrone, il grassatore ad altri misfatti, dai quali l' occultatore o ricettatore attende parte dei delittuosi prodotti: in questo caso chi vorrà persuadersi esser la condizione dell'occultatore disuguale da quella dell' occultato, per cui facciasi luogo ad imparità di pena? E chi all'omicida inspirò coraggio ad uccidere promettendo, dandogli poi asilo in sua casa per porlo in sicuro dalle fiscali ricerche, sarà forse meno reo di colui, che socio d' insidie *ad necem* occultò in sua casa e quivi dispose Tizio ad aggredir Cajo per eseguire di questo la concertata uccisione? Ecco il caso, in cui *receptatores non minus delinquunt quam aggressores - l.* 3 § 3 *ff. de incend. l.* 3 § 12 *ff. ad S. C. Silan.*

44 L' altro caso è che l' occultamento, il ricovero non partendo dallo stesso principio come nel primo caso, cioè da un condetto, da una combinata preordinazione al delitto, bensì da una eventualità datasi a *parte post*, dopo quel delitto, la qual' eventualità abbia indotto Sejo ad ammettere tra suoi lari Sempronio sebbene inteso avesse dalla pubblica voce o da Sempronio stesso esser egli un omicida, un incendiario, un ladrone ec: in Sejo non iscorgo un cooperatore al delitto; egli non vi diè mano, nè consiglio, nè istigazione; non fece a Sempronio sperare asilo, soccorso, o impunità per *inspirargli coraggio* a delinquere: il delitto era seguito senz' alcuna intesa di Sejo: in questo dunque non ravviso la

risponsabilità di un complice o fautore del delitto come nel primo caso, ma unicamente di un occultatore di colui, che ha delinquito: tale occultamento sarà ingiurioso alla giustizia, ma non costituisce nell' occultatore Sejo una reità uguale a quella di Sempronio perchè Sejo debba esser punito colle pene dell' omicida, del ladrone, dello incendiario: ed ecco il caso, in cui veggo potersi applicare all' occultatore ed al ricettatore le leggi, che li puniscono con pene non uguali a quelle dei delinquenti occultati, bensì con pene arbitrarie, cioè colla deportazione, colla multa ec.

45 La *l. Metrodorum ff. de poen.* punisce, com' è accennato nel *num.* 40, colla rilegazione lo sciente e non rivelante ove un reo di capital delitto si occulti: sonovi però dei casi, nei qual' il non rivelante soggiace ad ugual pena che il reo rivelato. *La l. quisquis cod. ad leg. Jul. majest. nel* § 7 dispone - *sane quisquis exordio initæ factionis studio veræ laudis accensus initam prodiderit factionem, præmio et honore a nobis donabitur: is vero qui usus fuerit factione, si vel sero (incognita adhuc tamen) consiliorum arcana patefecerit, absolutione tantum, ac venia dignus habebitur -*. Dunque per chi trovasi complicato in una fazione o congiura non giova il rivelo se differito ad un tempo, in cui nota già fosse al governo la stessa fazione o congiura: il tardo rivelante va sog-

getto alle medesime pene dei non rivelanti attesa la sua correità o complicità nel divisato delitto.

46 La *l. quoniam nonnulli* 1 *cod. de fals. monet.* non esime dalla pubblicazione, ossia confiscazione la casa, in cui sia stata fabbricata la falsa moneta, se non quando il padrone - *ante ignorans ut primum repererit, scelus prodiderit perpetratum* - ovvero *longissime absfuerit ab ea domo, vel possessione* - perchè in questo caso puossi presumere a favor del proprietario la ignoranza di tal delitto: e rispetto al tutore preteso sciente e non rivelante, o, se insciente, lo fosse per mera sua negligenza, prescrive - *impuberes etiamsi conscii fuerint, nullum sustineant detrimentum, quia ætas eorum, quid videat, ignorat; tutores autem eorum, si in proximo fuerint, quoniam ignorare eos quid in rebus pupilli geritur, non oportet, hæc pœna expectabit, ut de rebus eorum si idonei fuerint, tantum Fisco inferatur quantum a pupillo fuerat inferendum* - .

47 La *l.* 16 *ff. ad leg. Pompej. de parricid.* dichiara punibili colla pena del seguito parricidio colui, che conscio di tal delitto quando fu macchinato omise denunziarlo. V. però la interpretazione di questa legge *nel Tom. III. pag.* 12 *n.* 18.

48 I *Bandi generali* nell' *art.* 81 dispongono che quegli, il quale prestasse ajuto o

assistenza, o somministrasse comestibili o altre cose ai banditi, particolarmente capitali, o ricettasse i banditi medesimi da se stesso o per mezzo di altri - sarà punito colle pene disposte dalla Costituzione di Sisto V, che comincia *Hoc nostri*, « in cui si determina an-
« cora che a simili delinquenti non possa suf-
« fragare il motivo della parentela anche in
« primo grado, e neppure la scusa che in
« ciò abbiano operato senza dolo, o veramen-
« te concussi dal timore, o dalla violenza,
« quando ciò non sia dal reo con legitti-
« me prove giustificato, e quando, subito
« che avrà potuto, non avrà data di ciò la
« notizia ai Superiori de' rispettivi Tribu-
« nali. »

49 Gli stessi Bandi generali richieggono ancora (nell' *art.* 80) che se alcuno sapesse o avesse inteso dove, e presso chi esistessero beni stabili, mobili, semoventi, danari, stromenti, ed altre scritture private di crediti, quietanze, pagamenti di debiti, ragioni, o pretensioni di alcun bandito, o condannato alla confiscazione dei beni, o della metà di questi, ne dia rivelo fra dieci giorni dopo la pubblicazione della condanna, sotto pena a chi contraverrà del quadruplo del valor dei beni e ragioni non rivelate.

50 I Bandi di Roma nell' *art.* 99 vogliono applicate contra quei, che danno sicurez-

za, o ricettazione nelle loro case, città, terre, castelli, e luoghi a qualsivoglia malfattore le pene contenute nella *Bolla Sistina*, ed in altre Costituzioni di Sommi Pontefici.

51 Nell' *art.* 107 richiamano ad osservanza gli editti pubblicati in data dei 26 *di Novembre* 1677, e dei 22 *di Febbrajo* 1687, confermati dalla Bolla d' Innocenzo XI emanata il dì 14 *di Marzo* 1687 circa *i confugj, ricoveri, o ritiramenti dei delinquenti, debitori, ed altri.*

52 Nell'*art.* 154 sono uniformi alle disposizioni dei Bandi generali nell' *art.* 80 circa i riveli dei beni, e ragioni dei banditi.

53 Il *Diritto Canonico* nel *c. excommunicamus* il primo § *credentes, de hæreticis*, e nel *c. noverit* 49 *de sent. excom.* dichiara incorso nella scomunica maggiore, prescritta dalla *Bolla In Cœna Domini*, il ricettatore sciente dello eretico, qualora il ricetto sia stato dato per causa e favore della eresia: lo dichiara altresì incorso nella irregolarità - *c.* 2 § *hæretici, de hæret. in* 6 -: lo dichiara infame, se insordescente in tale scomunica per lo spazio di un anno - *cit. c. excommunicamus* § *credentes, de hæretic.* - *V. Trattato X. ragionamento primo - eresia* -.

54 Il Sommo Pontefice Innocenzo IV nella Costituzione *Noverit* sottopone a scomunica lo sciente e non denunziante lo eretico senzac-

chè al medesimo non denunziante valga la ragione ch' esso non abbia potuto provare essere il tale un eretico.

55 Ed Alessandro VII il *dì 7 di Settembre* 1665 condannò la seguente proposizione in ordine la quinta - *quamvis evidenter tibi constet Petrum esse hæreticum, non teneris denuntiare si probare non possis.*

56 Paolo V nella Costituzione *Romanus Pontifex* commina censure riservate al Sommo Pontefice, ed altre pene stabilite contra i fautori degli eretici, cioè privazione di dignità, di uffizj, di voce attiva e passiva, colla perpetua inabilitazione ai Religiosi, e loro Superiori, di qualunque grado questi sieno, i quali non denunziino i religiosi eretici, o sospetti di eresia agl' Inquisitori, o ai Vescovi viciniori.

57 Alessandro VII nella sua Costituzione *Licet alias* ha confermata ed estesa l' anzidetta Costituzione di Paolo V al caso ancora dei *leviter* sospetti di eresìa.

58 La Estravagante *Cum detestabile* 2 *de Simonia* obbliga al rivelo quei, che sanno essere infetta di pravità simoniaca una concessione, rescritto *in spiritualibus*, un benefizio ottenuto ec.; ed alcuni DD., tra i quali *Sylvestr. excomm.* 6 *cas.* 43, *Covar. in reg. pecc. part.* 2 § 8 *n.* 7 *V. cœterum*, hann' opinato che il non rivelante incorra la scomu-

nica minacciata da Eugenio IV nella Costituzione *Cum detestabile*: altri poi DD. più recenti allegati da *Thesaur. de pœn. eccl. cum not. Girald. part.* 2 *pag.* 280 si limitano a classificare il non rivelo della simonia tra i casi riservati - *Filiuc. n.* 10, *Sanchez dub.* 104 *n.* 4, *Navarr. cap.* 27 *n.* 106.

59 S. Pio V nella Costituzione *Infelicis* assoggetta alla scomunica *latæ sententiæ* gli scienti e non rivelanti al Sommo Pontefice, o al Vescovo del luogo, le macchinazioni, congiure, o altri fatti preordinati contra il Sommo Pontefice, contra gli Eminentissimi Cardinali; come pure vi assoggetta gli scienti e non denunzianti le persone degli offensori dei medesimi. La stessa Costituzione vuole che i Vescovi subito riferiscano al Sommo Pontefice le cose, che sono state loro rivelate.

60 Circa i banditi, le conventicole armate, i ribelli, gli omicidiarj, grassatori, incendiarj, ed altri facinorosi, o perturbatori della pubblica quiete, loro fautori, e ricettatori ec. abbiamo le seguenti Costituzioni dei Sommi Pontefici

Ad retinendas - Costit. di Pio II.
Viros - Costit. di Paolo II.
Licet ea - d' Innocenzo VIII.
Cum homines - di Giulio II.
Omnes - di Leone X.
In sancta - di Clemente VII.

Cum civitates - di Giulio III.
Cum sicut - del medesimo.
In eminenti - di Pio IV.
Et supernæ - di S. Pio V.
Tanta - di Gregorio XIII.

61 Sisto V nella sua Bolla *Hoc nostri Pontificatus initio* richiamando e confermando tutte queste Costituzioni, coerentemente alle disposizioni contenute in esse dichiara reo di lesa maestà qualunque individuo di qualsivoglia dignità, ancora ecclesiastica, condizione, grado, ordine ec. sesso, ed età superiore ad anni 14, il quale diè o permise che fosse dato ricetto ai perduelli, omicidi, ladroni, ed altri facinorosi; o impedì che fossero arrestati; ovvero li sottrasse e li occultò; o gli somministrò mezzi, nomini, armi ec. per esimersi; o cooperò alla fuga colla effrazione del carcere, o in altra guisa; gli prestò o prestar fece ajuto, consiglio, favore palesemente od occultamente, e in qualunque modo; offese Giudici, Ministri, ed esecutori di giustizia; impedì agli esecutori medesimi la perquisizione, la cattura, la traduzione dei delinquenti; l'insegui minacciando, acclamando ec.; o comandò queste cose ad altri: li priva delle loro dignità eziandio ecclesiastiche, onori, ordini, uffizj, benefizj, l'inabilita a conseguirli: condanna i medesimi, e le loro famiglie a perpetuo esilio da tutto lo Stato: ordina la demolizione delle case, edifizj ec., in

cui è stato dato ricovero, ovvero la confiscazione di essi locali - Così nel § 8.

Nel § 9 vuole soggette alle stesse pene le Comunità ed Università ricettatrici e fautrici degli accennati banditi o facinorosi ec.

Nel § 11 esige il rivelo da coloro, che sanno essere alcun individuo colpevole di ricetto o favore prestato come sopra, prefiggendo il termine di giorni tre dal dì della acquistata notizia, ed assoggetta gli scienti e non rivelanti a pene arbitrarie *pro modo culpæ*, non esclusa la morte.

Nel § 14 non iscusa ai ricettatori il pretesto di parentela ancorchè in primo grado, o di non dolosa aderenza, come neppur lo addotto timore, e la violenza, da cui dichiarino essere stati costretti a dare il ricetto, a somministrare il vitto ec. qualora immediatamente, ed appena che riuscì loro sottrarsi, denunziato non abbiano ai Magistrati il passaggio, il trattenimento dei banditi, e quanto avvenne ad essi ricettatori - *cum beneficium publicum sit privatæ necessitudini præferendum; nec dolus absit ab eo, qui ipsis nefariis hominibus, et publicis inimicis quoquomodo se amicum præstat* -.

••

62 La falsità e la infedeltà delle relazioni o perizie mediche o chirurgiche sono punite col-

le pene prescritte al delitto di falso - *Farinac. quæst.* 16 *n.* 55 , *Novar. pragm.* 1 *collect.* 1 , *n.* 6 , *de Chirurg. et Barbitons.*, *Sabell. in sum.* § *venenum n.* 3 , *vers. licet autem* , *Raynald. cap.* 31 § 1 , *n.* 18 -.

63 I *Bandi generali* nell' *art.* 129 impongono ai medici, ai cerusici, barbieri , ed a qualsivoglia altro individuo , il qual' eserciti la professione di medicare feriti , percossi ec. la denunzia alla *Corte* , *ai Podestà*, *Vicarj*, *Massari*, *o Sindaci*, subito che hanno medicato la prima volta , o saranno stati richiesti di medicare qualche ferito , offeso , o percosso; ed in caso di mancanza puniscono gli stessi Medici , Cerusici ec. « colla privazione dell' esercizio di « medicare , e colla multa di scudi cento di oro « per ciascuno , e ciascuna volta , ed ancor con « altre pene corporali da stendersi alla galera « ad arbitrio di S. E. quando la mancanza si « scorgesse diretta al fine di occultare il delit- « to , o di ajutare il delinquente. »

64 I Bandi di Roma nell' *art.* 31 richieggono nella denunzia una esatta e veridica *descrizione delle ferite*, *e loro qualità* , *nome*, *e cognome*, *ed abitazione dei feriti* : prescrivono dippiù che se i feriti non volessero dare i nomi , i Medici , Cerusici ec. non *debbano curarli*, *medicarli*, *nè ricettarli; debbono invece notificar ciò al Tribunale.*

65 Ai contravventori particolarmente dolosi

pel proposito, ch' eglino avessero avuto di occultare il delitto comminano pene ad arbitrio di S. S. I. pecuniarie fino alla somma di scudi 300, o corporali afflittive, cioè carcere, ed ancor galera.

66 Esigono lo stesso dai *caporali*, *cottimatori*, e d' altri *ministri di campagna* quando eglino avessero notizia di alcun ferito esistente nelle campagne, case, o capanne, ov' essi presiedono, o lavorano; vogliono innoltre che le loro denunzie sieno date al Tribunale del Governo di Roma, *senza che giovi* l' assertiva di aver data tal denunzia *ad altri Tribunali.*

67 L' Editto pubblicato dal *Cardinal Valenti il dì 2 di Maggio* 1750 per ordine di Benedetto XIV, stabilisce, (*com' è stato accennato nel num. 47 del primo ragionamento*) contra i Professori la perdita dei loro impieghi, la perpetua inabilitazione all' esercizio di questi, ed altre pene pecuniarie, o corporali gravi secondo le circostanze, in caso di mancanza, falsità o infedeltà delle relazioni.

••

68 Le *minaccie*, e le *parole ingiuriose* proferite innanzi ai Magistrati esercenti funzioni di uffizio loro, le *offese*, le *irruenze*, o altre *vie di fatto* praticate in loro presenza, quantunque non dirette ai Magistrati medesimi, so-

no punite dal *Gius comune* con pene ad arbitrio, più gravi però di quelle, che sarebbero dovute per tal' ingiurie, se queste fossero state proferite fuori della presenza di essi Magistrati. - *Argom. dalla l. 7 §. 8 ff. de injur. et famos. libell.*

69 I Bandi generali nell' *art.* 41 puniscono il porto di armi innanzi ai Giudici, Magistrati, o altri Uffiziali - *V. Tomo* 5° *Trattato* 5° *Classe* 2°.

70 Nell' *art.* 47 puniscono colla morte e confiscazione dei beni gli esplosori di armi da fuoco contra persona alcuna, la quale stesse in Chiesa, o in altro luogo sacro, nel palazzo del Superiore o Magistrato, o innanzi ai Giudici, Magistrati, o altri Uffiziali.

71 Nell' *art.* 56 puniscono colla multa di scudi 100, con tre tratti di corda, ed ancor colla galera ad arbitrio secondo la qualità del caso, i rei d' insulti con armi innanzi ai *Magistrati, Giudici, o altri Uffiziali.*

72 *I Bandi di Roma nell' art.* 24 inculcano - *che si porti ai Giudici il dovuto rispetto*, prescrivono che quegli, il quale ferirà, percoterà, o in qualunque modo offenderà alcuno alla presenza del Giudice sia compreso in tutt' e singole disposizioni dei precedenti articoli (22, 23) nei quali sono stabilite per altri casi già trattati nel *Tom.* 3° *pag.* 77, 78 la corda, la multa, o altre pene corporali afflittive,

non esclusa la morte, e la confiscazione dei beni.

Prescrivono dippiù che chiunque userà « d' impertinenze, o farà alcun atto irriverente, « o ingiurioso avanti al Giudice siasi principa- « le, o procuratore, o sollecitatore incorrerà « nella pena di scudi 200, ed in altre pene « ancor corporali ad arbitrio di S. S. Illustris- « sima, particolarmente se la ingiuria riguar- « dasse il Giudice, da stendersi fino alla gale- « ra perpetua, secondo la qualità de' casi, e « delle persone. » Dichiarano che in tutt' i casi suddetti abbiano luogo le pene espresse di sopra, ancorchè le percosse, ferite, insulti, ingiurie, impertinenze, o irreverenze, « seguis- « sero nella casa del Giudice in occasione che « tenesse le informazioni giudiziali, o udienze « per le cause civili, benchè fuori de' luoghi « espressi nei presenti capitoli.

73. *Le offese, percosse, ferite, omicidj per causa ed in odio di vertenza civile o criminale* assoggettano l' offensore, percussore, feritore, omicida, secondo il *Gius civile* alle pene, colle quali le leggi comuni voglion punita quella offesa, quella percossa, ferita, omicidio, e simultaneamente lo assoggettano alla perdita de' suoi diritti e ragioni, cioè alla soccombenza nella lite - *l. extat enim* 13 *ff. quod*

met. caus., *l. negantes* 9 *cod. de oblig. et act.*

74 *I Bandi generali nell' art.* 72 richiamano ad osservanza le pene contenute nella Bolla *in eminenti* di ALESSANDRO VI contra coloro, che offendessero, o facessero offendere « la parte avversaria, o suo avvocato, procu« ratore, sollecitatore, notajo, testimonj, o « altri, per causa di lite civile, o criminale in« trodotta in qualsivoglia tribunale e luogo « dello Stato Ecclesiastico. »

Comminano il remo per dieci anni, ed anco perpetuo, se la offesa sarà « senza morte, « o mutilazione di membro, purchè tocchi la « persona. »

Vogliono applicate le pene di lesa maestà, di ribellione, la confiscazione dei beni, ed altre contenute nella menzionata Bolla *Alessandrina* tanto a' rei principali quanto a coloro, che gli avran dato *consiglio*, o qualsivoglia ajuto, se dalla offesa *fosse seguita la morte*, o mutilazione di membro.

Dichiarano che per lo incorso nelle pene suddette basti « sia preceduto qualsivo« glia atto giudiziale ancor di semplice denun« zia o querela, o di semplice citazione, ben« chè poi non sia stata riprodotta, ed ancor« chè fosse terminata la lite. »

Non ammettono la scusa che il delitto sia seguito nei primi moti della ira, e senza premeditazione « purchè non vi concorressero tali

« circostanze di fatto, che inducessero l' arbi-
« trio di S. E. in minor pena. »

75 Nell' *art.* 73 infliggono la multa di scudi 200, e tre tratti di corda oltre alle pene dell' *Alessandrina* ne' suoi casi, pella sola minaccia fatta in presenza del Giudice all' avversario, avvocato, procuratore, sollecitatore, notajo, testimonj, o altri.

76 *I Bandi di Roma nell' art.* 25 oltre al remo per dieci anni quando la offesa non abbia cagionata morte, nè mutilazione di membro, hanno stabilita la multa di scudi 100 di oro; e se questa offesa fosse stata fatta con mandato di altri, voglion puniti colla morte tanto il mandante quanto il mandatario « salvo
« però l' arbitrio di S. S. I. in questo caso di
« diminuirla, considerate le qualità, e circo-
« stanze di esso caso. »

Nel resto sono uniformi ai Bandi generali *num.* 74.

77 La Costituzione *Egidiana nel lib.* 4° *cap.* 53, e

La Costituzione di Alessandro VI, la quale comincia *In eminenti*, richiamata come sopra dai Bandi,

Vogliono inflitte le pene di lesa maestà, la infamia, perdita di diritti, ed altre a coloro, che uccidono, percuotono, od offendono in qualsiasi maniera i loro avversarj, i

procuratori di questi, gli avvocati, testimonj, fautori ec.

78 Pelle *offese ai Magistrati, Giudici, ed altri Ministri di giustizia, in odio di uffizio*, *la l. Judici 42 ff. de injur. et famos. libell.* - dichiara infame l' offensore, sebbene la offesa riducasi ad un solo convicio - *judici ab appellatoribus convicium fieri non oportet, alioquin infamia notantur* -.

79 La legge *illud 8 ff. de appell. dispone* - *eum* (il conviciatore) *plecti oportere* -, espressione generica, da cui gl' interpreti hanno inferito che la offesa in parole o in fatti al Giudice irrogata debba esser punita con pene ad arbitrio, più o meno gravi secondo la natura e circostanze della stessa offesa.

80 *La leg. quisquis 5 cod. ad leg. Jul. majest.* prescrive pene di lesa maestà, cioè morte e confiscazione dei beni all' uccisore *virorum illustrium, qui consiliis, et concistorio nostro intersunt, Senatorum etiam (nam et ipsi pars corporis nostri sunt) vel cujuslibet postremo nobis militat* - colle armi, o col ministero nei pubblici impieghi, giusta la interpretazione data dai Dottori a questa espressione *nobis militat*, i quali Dottori perciò han fissato concordemente in massima che la offesa fatta al Magistrato, al Giudice, o altro uffiziale

debbasi ritenere e punire come offesa fatta al Sovrano medesimo rappresentato nei rispettivi uffizj da essi.

81 I Bandi generali *nell' art.* 74 sottopongono alla pena capitale stabilita pel misfatto di ribellione, alla confiscazione dei beni, ed alle altre contenute nella Bolla Sistina - « le università, o persone particolari di qualsivoglia sta« to e grado che fosse, ammazzasse, ferisse, per« cotesse, offendesse, o insultasse ancorchè sen« za offessa personale alcun Superiore, Governa« tore, Luogotenente, Uditore, Commissario, « Podestà, o altro Giudice, Depositario, Fisca« le, Cancelliere, o altro Notajo, o Sostituto, « Bargello, Carceriere, Birro, Balivo, o altro, « ministro simile tanto della corte secolare, quan« to della ecclesiastica » o in odio dell' uffizio, o per impedire lo effetto della giustizia in qualsivoglia atto, per altro motivo, che riguardi la giustizia medesima, o l'uffizio, che le mentovate persone disimpegnino in qualsiasi tempo e luogo ancor fuori dello esercizio delle loro funzioni.

82 I *Bandi di Roma nell' artic.* 98 vogliono applicate le suzidette pene ancorchè le offese, ed insulti, come sopra, fossero state commesse in persona di quegli *Uffiziali dopo terminato il loro uffizio*, quando però sieno seguite *per causa di esso uffizio.*

Dichiarano che « s' intenderà sempre per « causa di uffizio quando per parte de' rei non

« si farà constare legittimamente un' altra causa.

83 Il *Gius canonico* nel *c. dilectus* 11 *de pœnis* induce pene ad arbitrio contra colui, che scagliò ingiurie alla persona del Giudice.

84 La Clementina 1ª *de poenis*, e la ivi contenuta Costituzione di *CLEMENTE V* nel Concilio Viennese, la Bolla *Cœnæ* nel *c.* 11, il *c. ita nos* 25 *quæst.* 2, il *c. felicis*, *de poen. in* 6., riguardanti le offese recate ai Vescovi, ai Prelati, agli Eminentissimi Cardinali, ai Legati, e Nunzj ec., saranno esposte nel *Trat. di lesa maestà*, come ancora la *Costituzione Egidiana lib.* 1. *c.* 14 *lib.* 4 *cap.* 49.

Della *Costituz. Hoc nostri Pontificatus initio* di *SISTO V* richiamata dalle Sanzioni bandimentali è stata già fatta menzione nel *n.* 61.

••

85 Alla rottura, o rimozione di suggelli, di biffe apposte per decreto di Giudice, alla lacerazione, o deturpamento di editti, monitorj, mandati, affissi, sono stabilite le pene dalla legge *Cornelia de falsis*, o altre arbitrarie, come ho accennato nei *n.* 68 69 70 *del primo ragionamento.*

••

Al *Prevaricatore*, ed al *tergiversatore* le antiche leggi stabilirono pene consentanee alla indole dei giudizj pubblici o privati: il

prevaricatore, o tergiversatore in causa di giudizio pubblico veniva punito colla medesima pena, a cui lo accusatore avrebbe dovuto soggiacere se non fosse stato assoluto mediante intrigo o abbandono di causa per parte dell' accusatore - *l. penult. ff. de prævaricat -*; veniva dichiarato infame - *ll.* 1 *e* 4 § *penult. ff. de his, qui not. infam -*; nè poteva in seguito esser ammesso ad accusare - *l.* 1 *ff. de prævaric* - : il prevaricatore o tergiversatore in giudizio privato era punito *extra ordinem*, ma non dichiarato infame, e perciò neppure inabilitato in seguito all' uffizio di accusatore - *l.* 1 *in fin.*, *l.* 3 *ff. de prævaric.*, *l.* 1. *ff. de his qui not. inf.*

87 Quindi non fecesi più distinzione di prevaricatori in giudizio pubblico, ed in privato; ma fu indotta pena *extra ordinem* per tutt' i prevaricatori e tergiversatori indistintamente - *l.* 2 *ff. de prævaric* -, ed oltre alla pena la soccombenza in causa - *qui delatorem corrupit pro victo habetur - l. ult. ff. eod* - ; eccettuato però il caso che la prevaricazione o tergiversazione fosse stata diretta ad altro scopo che ad esimere lo accusato da una pena capitale - *in omnibus causis præterquam in sanguine* - così la stessa *l. ult.* ed *argom.* dalla *l.* 1. *ff. de bon. eor. qui ant. sent.*

88 E la sentenza emanata, a cui la prevaricazione diè luogo, è dichiarata nulla, e conseguentemente inefficace; viene perciò ammesso

il diritto di agire *ex integro*, qualora però la prevaricazione venga provata - *l.* 3 §. 1 *ff. de prævaricat.*, *l.* 1 *cod. de advocat.*, *l.* 1, *l. si quis homicidii* 11 *cod. de accus* -; prova, la mancanza di cui espone il denunziatore o accusatore al giudizio di calunnia - *cit. l.* 1 *cod. de advoc.* 1 -

»»»»•«««

OSSERVAZIONI

Prima

SULLA ESIMIZIONE DEI CARCERATI

1 2 Se nei parenti del carcerato sia scusata e quando la esimizione.

1 Nei parenti del carcerato meno che in altri delittuosa, e con meno di rigore punibile viene considerata la esimizione seguita o tentata di lui - *Gomez de delict. cap.* 6 *in fin.*, *Bajard. ad Clar. quæst.* 68 *n.* 44, *Cavalc. de Brach. reg. par.* 2 *n.* 12, *Carocc. cas.* 6 *per tot*, *Farinac. quæst* 32 *n.* 79 - ; massima invalsa e praticata nel Foro a fronte delle sanzioni, che in contrario dispongono.

2 È poi scusevole qualora si trattasse di un arresto manifestamente arbitrario ed ingiusto per parte dell' esecutore; o questi agito avesse senza ordine scritto del Giudice nei casi, che il richieggono, e senz' alcuna ragione; o si fosse ricusato rendere ostensibile tale ordine alla persona arrestata; ovvero avess' ecceduto nel modo di eseguirlo - *V. nella class.* 11 *part.* 1 *n.* 20,

e seguen - ; o se lo esecutore (incognito) non portasse il solito o altro segno, che il faccia conoscere per tale: imperocchè essendo quello il distintivo dato dal Principe, o da' suoi rappresentanti ministri ad oggetto che lo esecutore sotto tal distintivo o segnale venga rispettato quale un agente a nome del Sovrano e della legge, niuno perciò osi resistere od opporsi alle operazioni di lui, resistenza ed opposizione, che dovrebbonsi ritenere come fatte al Sovrano stesso (ragione, per cui lo esimitore, ed il resistente alla fòrza esecutrice soggiacciono alle pene di lesa maestà *ragionamento primo n.* 6, 7) questa considerazione non avrebbe luogo se agli occhi dello arrestato e dei circostanti presentato non si fosse il segno indicante che a nome del Sovrano e legittimamente quegli operava: quindi lo arrestato, e chi prese interressamento per lui intesero far fronte non ad un esecutore, (ch' eglino forse neppur conobbero) m' ad un privato. *V. Bartol nella l. prohibitum* 5, *ed ivi Angel. e Rebuff. cod. de jur. fisc. lib.* 10, *Foller. in pract. crim. part.* 2 - parola *notulas - n.* 7, *Farinac. de carcer. et carcerat. quæst.* 32 *n.* 37, *Vermigliol. cons. crim.* 87 *n.* 5. -

Seconda

Sulla resistenza alla forza esecutrice

§ 2. Se sia lecito agli esecutori uccidere, ferire, percuotere chi resiste, ed in quai casi sia lecito.

1 Non è lecito alla forza esecutrice di uccidere, ferire, percuotere colui, che resiste, s' egli non adopri armi, o con altre guise non ponga la stessa forza in pericolo - *Fachin. controv. jur. lib.* 9. *cap.* 73.

2 Neppur è lecito, se lo individuo d' arrestarsi altro non faccia che darsi alla fuga, profittando di un momento, il quale propizia congiuntura glie ne offra; giacchè non resiste chi fugge: eccettuato però è il caso del bandito capitale o di altri notorj facinorosi contemplati dalla *Bolla Sistina Hoc nostri Pontificatus initio* (num. 61) alle uccisione dei quali gli esecutori hanno autorizzazione dai Superiori, da nota di Governo ec. - *Farinac. qæst.* 32 *n.* 44 *de carcer. et carcerat* -

Di tale autorizzazione peraltro non debbono gli esecutori abusare: la uccisione del bandito, e di qualsivoglia delinquente carico dei

più grandi misfatti non s' intende permessa che quando non riuscisse averlo in altra guisa - *Grammat. decis.* 41 *per tot.*, *Clar. in pract. crim.* § *final. quæst.* 29, *Giurba cons.* 29 *n.* 24.

Terza

Sulla fuga dal carcere

1 Se sia punibile la fuga *semplice*.

2 3 Se in qualche caso sia impunibile la *qualificata*, particolarmente quando il fuggitivo siesi ripresentato.

4 Se lo spontaneo ritorno del carcerato tolga affatto la pena incorsa pella fuga.

5 Se la sola cospirazione dei carcerati o loro progetto alla fuga sia punibile.

1 Impunita è la fuga *semplice* quando dopo brieve intervallo il fuggitivo si presenti volontariamente nel carcere - *Argom. dalla l.* 3 *ff. de divort. et repud.*, *Calderò decis.* 12 *n.* 65 -

2 E rispetto alla fuga *qualificata* molti criminalisti pretendono impunibile ancor questa se lo arresto fosse stato manifestamente ingiusto, e se lo arrestato avesse creduta con ragione, o in realtà renduta si fosse irreparabile la ingiu-

stizia per altre vie; riflettendo chi così opina che la notoria ingiustizia può far dichiarare impunibili ancor la esimizione e la resistenza - *Argom. dalla l.* 1 *sul fin. ff. de bon. eor. qui ant. sent. mort.*, *Clar.* §. *fin. quæst.* 21, *Farinac. quæst.* 30 *n.* 16 §. 120, *Barusio res. crim.* 60 *n.* 10, *resol.* 166 *n.* 22, *Grammat. cons. crim.* 51 *n.* 7, *Christian Kremberck de necess. defens. quæst.* 5, *Panimoll. decis.* 49 *n.* 2 -

3 Le sevizie degli esecutori e dei custodi verso i detenuti, le sollecitazioni *ad turpia*, che i custodi medesimi o esecutori pratichino verso una donna arrestata, la urgenza di un caso momentaneo pericoloso alla vita dei carcerati, come sarebbero un incendio, una minacciata rovina ec., il prolungamento di penosa detenzione per incuria ed oscitanza dei Tribunali, scusano la fuga benchè qualificata, particolarmente se il fuggitivo si presenterà poi al superiore - *Farinac. quæst.* 30 *n.* 17, *e* 190, *de Angel. de delict. et pœn. part.* 1 *cap.* 27 *n.* 12 *e* 13, *Ursaya lib.* 4 *tit.* 3 *n.* 48

4 Lo spontaneo ritorno diminuisce la pena, che il carcerato ha incorsa pella fuga qualificata, ma non la toglie affatto come nel caso di fuga semplice - *Raynald. cap.* 3 § 2. -

5 La sola cospirazione dei detenuti o progetto fatto tra loro di fuggire dal carcere, mediante ancor violenza al custode, effrazione di

muro, scalamento ec. quando però non siasi venuto ad alcun atto, o principio di esecuzione, indurrà dei provvedimenti di cautela, ed eziandio di correzione, particolarmente su i capi di tali cospirazioni, su gli autori di tai progetti: ma per semplice cospirazione alla fuga non seguita, nè tentata, non viddi mai compilato processo.

Quarta.

Sulla ricusa o esimizione di pegni.

1 Quando l'assertiva dello esecutore o guardiano sia ammessa per prova *ad condemnandum.*
2 à 5 Quando non sia ammessa - avvertenze, che debbonsi avere.
6 7 Se ai dieno dei casi, nei quali la ricusa o la esimizione dei pegni sia impunita; e lo sia la resistenza al birro, guardiano ec.
8 Non sempre si agisce criminalmente pella ricusa o impedimento della cattura.

1 Fede vien prestata al guardiano dei campi, come al birro o altro eseeutore, cursore ec. nelle cose di uffizio loro, o inerenti a questo; viene almeno prestata nelle cause civili, in quelle di *danni dati*, di *contravvenzioni*, e di al-

tri lievi titoli, pei quali pena ancor lieve, correzionale o pecuniaria potrebbe aver luogo: in queste cause l' assertiva dell' esecutore, guardiano ec. è ammessa per prova *ad condemnandum* - *Bonfin. in bannim. general. cap.* 20 *num.* 7. -

2 Nelle cause però criminali di titoli gravi o che importino pene afflittive ed infamanti, o eziandio nelle cause leggiere, il risultato però delle quali esser potrebbe d' interesse ed utile del medesimo esecutore, come per esemp. s' egli percepire dovesse una parte della multa inflitta all' accusato, la deposizione dello stesso esecutore, birro, guardiano ec., essendo eglino persone vili, e tenute per infami, non merita fede se non quando amminicolata si vegga, e coadjuvata da testimonj, ma isolata altro valore non ha che di portare il Giudice *ad inquirendum*, *ad assumendas informationes*, e l' avea già una volta *ad torquendum* - *Farinac. quæst.* 32 *n.* 82 *et seq.*, *quæst.* 56 *art.* 11 *per tot.*, *quæst*· 108 *n.* 191 *et seq.*, *Caball. resol. crim.* 126 *n.* 6 *et seq.*, *Ricc. decis. coll.* 646 *per tot. part.* 6, *Grammat. theor.* 19 *per tot.*, *Conciol. rubr.* 63 *n.* 10, *De Angel. de delict. p.* 1 *c.* 40 *n.* 5. 6. *Rota Rom. decis.* 270 *n.* 3 *avanti Buratt.* -

3 E così dicasi rispetto agli atti, che non sieno di uffizio loro, ma estranei, e separati da questo, sebbene avvenuti in occasione e per

causa di tale uffizio, quai sarebbero la ricusa ed il ritoglimento de' pegni, la resistenza, la offesa agli esecutori ec. comecchè atti del solo debitore sorpreso o querelato, e dipendenti dall' animo suo. La negativa del citato e la renitenza a comparire in giudizio non traggono alla pena questo citato sulla semplice e nuda assertiva del Cursore - *Menoch. de arbitr. judic. cas.* 112 *n.* 17, *Carpan. ad Stat. Mediolan. lib.* 1 *cap.* 205 *n.* 25 *et seq.* -: pella stessa ragione la pretesa ricusa del pegno non fà incorrer pena sulla sola relazione o deposizione del guardiano, m' a tal' uopo l' assertiva di lui abbisogna di amminicoli, che la comprovinò - *Mascard. de probat. conclus.* 189 *n.* 5 *et* 6, *conclus.* 1115, *Guid. Pap. decis.* 628 *cum addit.*, *Gabr. comm. opin. tit. de citat. concl.* 4 *n.* 1 *et seq.*, *Guazzin. defens.* 10 *c.* 5 *per tot.* -

4 *Bald. alla l.* 2 *n.* 1 *cod. de sportulis*, *e la decis.* 426 *n.* 6 *di* Gregorio XV stabiliscono doversi credere pienamente al pubblico cursore nelle cose di uffizio suo, avuto riguardo al giuramento prestato da esso cursore; e per questo riflesso la Costituzione *Egidiana nel lib.* 4 prescrive che aderiscasi al detto dello stesso cursore su i denunziati impedimenti od ostacoli, che sieno stati fatti alla curia: nondimeno viene ammessa la prova in contrario, cosicchè se una persona di buona fama, e di notoria

probità giuri non essere stata citata, o in altra guisa provi contra la relazione del cursore, più a quella persona che al cursore prestasi fede - *Abb. in c. cum parati n.* 12 *de appellat.*, *Grat. Ubert. tract. de citat. c.* 7 *n.* 82, 83, *c.* 12 *n.* 390, *et seq.*, *Ridolph. in prax. judic. c.* 9 *n.* 164, *Gratian. discept. forens. c.* 697 *n.* 19. -

5 Ove però avvenir possa il pregiudizio del terzo aver non deesi tutta la considerazione alla buona fama dell' accusato, o debitore, o parte avversaria: và senza meno attesa la relazione o deposizione del cursore, particolarmente quando questa sembri non cavillosa, ma verosimile, probabile, animata dal solo zelo pella giustizia - *Caball. resol. crim.* 126 *num.* 10, *Guazzin. defens.* 5 *c.* 9 *n.* 8, *Conciol. resol.* 4 *n.* 10, *Mancin. de juram. part.* 5 *effect.* 158 *n.* 10; e se il cursore non fosse persona di nota integrità, dipenderà dallo arbitrio del Giudice prudente il decidere a chi debbasi prestare maggior fede - *Carpan. ad Statut. Mediolan. lib.* 1 *c.* 205 *n.* 33.

6 Havvi poi caso, in cui la ricusa, o esimizione de' pegni, e la resistenza al birro, guardiano, o cursore, che li richiede, sieno scusate?..... Manifesta, cioè non dubbia, nè irragionevolmente pretesa nullità o ingiustizia di esecuzione (la qual dubbiezza, o pretensione di nullità, d' ingiustizia ascriver potrebbesi a

pretesto , o quesito colore nel ricusante , nel resistente - Rota Roman. avanti *Coccino decis.* 1748 *n.* 7) lo eccesso praticato da esso birro, cursore , guardiano nel modo , ed oltre ai giusti limiti del mandato, la renuenza dello esecutore medesimo a rendere ostensibile tal mandato , le sevizie adoperate da lui sono certamente ragioni di esonerazione , e forse ancora d' impunibilità per colui, che ha ricusato dare il pegno , ha resistito , ha ritolto - *l. prohibitum cod. de jur. fisci* . *l.* 10 , ed ivi. *Bartol. nel* § *et hoc quoque in fin. authent. ut litig. jur.*, *Gloss. Oinot. in* § *quadrupli n.* 28, *Post. de subhast. inspect.* 11 *n.* 85, *Raynald. observ. crim. c.* 3 § 10. -

7 Scusata è parimenti la moglie del debitore , la quale siasi opposta alla esecuzione sovra i beni del marito , ipotecati pei diritti dotali di lei - *De Angelis de delict. p.* 1 *c.* 40 *n.* 8 ; e così scusata possiamo dire qualunque persona avente un qualche diritto ad opporsi giusta la famosa cautela di *Angelo* nella *l. a Divo Pio* § *si super rebus n.* 1 *ff. de rejudic.* - : secondo però la teorica di *Angelo* chi si vuole opporre dee aver formalmente protestato negli atti avanti al Giudice contra colui , che minaccia la esecuzione , affinchè non vi si proceda - *Ridolphin. in prax. p.* 1 *c.* 9 *n.* 26 , 27 , *Costantin. ad stat. Urb. in disc. unic. de caut. Angel. in calc.* 2 *Tom.*

pag. 592 *n.* 2 *et seq.*, *Rot. Rom.* 67 *n.* 3 *et* 4 *par.* 19 *recen.* -

8 Si avverta in fine che non sempre si agisce criminalmente pella ricusa o impedimento della cattura dei pegni, ma civilmente colla giudiziale istanza che il debitore sia multato, o astretto a tenere aperta la porta, altramente venga questa aperta *per vim* - *Farinac. quæst.* 27 *n.* 94 *in fin.*, *Ridolphin. in prax. p.* 1 *c.* 14 *n.* 72 *et seq.*, *Palm. nep. decis.* 347 *n.* 5 *lib.* 4.

Quinta.

Sullo spoglio, invasione, turbativa di possesso.

1 2 Ragioni, che scusano dal dolo, e danno luogo a civili riparazioni.
3 4 Se siavi caso, in cui possa il privato impunemente farsi giustizia da se.

1 La buona fede, la credulità, il diritto presunto, il titolo di un contratto in origine, la ipoteca sul fondo, il dominio virtuale, il consenso tacito dello spogliato ec. scusano dal dolo; e danno luogo alle azioni

civili colle riparazioni stabilite dal Foro in simili casi, cioè colla nullità degli atti, colla reintegrazione dello spogliato, colla emenda dei danni - *Boss. prax. crim. tit. plur. viol. n.* 44 *et* 55.

2 Egli è perciò che il legatario, ed il fideicommissario pei beni occupati di propria autorità, il padrone diretto pella espulsione dell' investito dai beni enfiteutici, lo erede proprietario pella destituzione dell' usufruttuario, la donna pel possesso dei beni dotali, e degli obbligati alla sua dote, *soluto matrimonio*, il possessore chiamato in caso di decadimento del primo, il locatore occupante *res invectas et illatas*, il gabelliere rispetto agli effetti caduti *in commissum*, il creditore rispetto ai beni del debitore cedente o decotto ec. non soggiacciono che alle riparazioni civili accennate (sebbene neppur queste abbiano luogo quando chi occupa allegar possa un diritto assorbente e manifesto) salvo però il caso del *dolo*, e dello eccesso *ultra jus*, che indurrebbero il furto, lo stellionato, ed altri criminosi titoli.

V. la *l. non est dubium cod. de legib.*, *l. eam, quam cod. de fideicom.*, *l. dotis actione cod. solut. matrim.*, *l. cum domini horreorum ff. locat. conduct.*, *l. Legis Juliæ cod. qui bon. ced. poss.*, e lo intero titolo *ff. ex eod. de vectigal.*, *Cyriac. contr.* 389

n. 9 *et seq.*, *Gratian discept.* 571 *n.* 1 *et seq.*, *Card. de Luca de emphyteus. disc.* 9 *et* 10., *Conciol. alleg* 24 *n.* 1 *et seq*, *Rodriguez de prvileg. credit. art.* 1 *n.* 305, *Capuc. in prax. judic. tom.* 2 *art.* 6 *n.* 181, *Pacion. de loc. et cond. cap.* 40 *n.* 40 *et seq.*, *Masin. de confisc.*, *Salgad. Labyrin. part.* 1 *cap.* 13 *n.* 1 *et* 10.

3 Farsi ragione di propria autorità è ammesso ad ognuno, ma unicamente nel caso che lo esiga la difesa di sua persona, e delle sostanze; la resistenza però e l'uso della forza non possono giammai ne debbono esser praticate che *cum moderamine inculpatæ tutelæ* - *DD. alla l. si quis ad se fundum cod. ad leg Jul. de vi publ.*, *test. canon. nel c. dilecto de sent. excom.*, *la Cost.* 75 *di* SISTO *V*, *de Petra* nella *Costit. di* LEONE *IX sect.* 2 *num.* 16, 19, 20, *Farinac. cons.* 65 *n.* 41, 48. 88, *lib.* 1, *Cortiad. decis.* 120 *n.* 14, *decis.* 159 *n.* 23. -

4 E così è ancor lecito uccidere l'aggressore, il devastatore, il ladro diurno munito di arme e pronto ad adoperarla, il ladro notturno, che ad onta delle acclamazioni del derubato fugge senza rilasciare i furtivi oggetti - *Test.* e *DD.* nella *l. itaque* § *lex ff. ad leg. Aquil.*, nella *l. hac leg. ff. ad leg. Jul. de vi privat.*, nella *l. nec timorem* § 1 *ff. quod met. caus.* nella *l. furem nocturnum*. ed ivi *la gloss.* - parola - *furem ff. ad leg. Corn. de Sicar.* -

V. però circa il ladro notturno il *Tomo II°* *pag.* 132 , 133.

Sesta.

Su gli occultamenti dei banditi , e su i riveli non dati.

1 a 4 Quando ed a quai condizioni gli occultatori dei banditi, ed i loro sovvenitori non rivelanti sieno scusati.

1 Non evvi alcuna ragione di scusa per gli occultatori dei banditi, e pei loro sovvenitori non rivelanti ?.... La *igoranza* che quegli fosse un bandito, e nel caso di *scienza* la *coazione* , il *timore incusso* ec. scusano il ricettatore di esso bandito, e la persona , che gli abbia somministrate vettovaglie ed altro - *Marsil. cons. crim.* 25 *n.* 34*, Caball. cons.* 287 *n.* 11 *et seq.*, *Conciol.* - parola - *bannitus - res. crim.* 1 *n.* 1 *, Raynald.* § 5 *n.* 19 *et seq.* -

2 Ma v' ha d' uopo che la ignoranza , la coazione , il timore incusso sieno provati dall' allegante , e che non osti presunzione in contrario.

3 E scusa non viene ammessa a chi diè asilo, vitto ec. al bandito, quando egli saputo *appena* esser quello un bandito, e riuscitogli da questo sottrarsi, non abbia da se o per mezzo di altri recata immediatamente ai Magistrati locali denunzia dell' accaduto, della persona del bandito, della direzione da esso presa, del luogo, in cui tal bandito sorprender si possa, qualora ciò fosse a sua notizia - così *la Bolla Sistina Hoc nostri Pontificatus nel* § 14, *Farinac. de homicid. quæst.* 153 *n.* 36 *et seq.* -

4 Circa il non dato rivelo scusati sono gli avvocati, e procuratori, dai quali si fanno i banditi difendere, i medici, cerusici, speziali, da cui si fan curare nelle infermità, ed i padri spirituali, a cui confessano le loro colpe nel Tribunale di Penitenza: scusate sono le persone menzionate nei *num.* 36, 37, *del primo ragionamento*, e scusati tutti quegli, ai quali risultasse dal rivelo un danno o pericolo grave, o che abbiano allegata e giustificata qualche circostanza, da cui tal rivelo gli fosse stato impedito: *V. Gro. de jur. bell. et pac. lib.* 2 *cap.* 25 *num.* 7, *Raynald. observ. crim. cap.* 31 §. 1 *num.* 17, *e cap.* 2 § 4, *Conciol.* - parola - *delictum* - *resol.* 6 *n.* 9, *et* 10, *Bonfin. in bannim. gener. cap.* 48. -

Settima.

»»»»»»»«««««««

Sulle minaccie, ed offese innanzi ai Magistrati.

1 Rigor di pena per questi delitti in ragione del *luogo*, e della *persona*, che vi risiede.
2 Quali azioni eccettuare si debbano.

1 Ogni delitto commesso alla presenza del Giudice, o altro Magistrato, ovvero fuori della loro presenza, ma nel luogo, dove *jus dicitur*, o nel palazzo del Principe, dev' esser punito in *ragion del luogo* con maggior rigore di quello, che dovrebbesi, considerata la indole o natura del delitto stesso. - *Calderò decis.* 58 *n.* 7 *et seq.*, *Carpzov. pract. crim. part.* 1 *quæst.* 40 *n.* 39; *et seq.*, *Raynald. cap.* 1 § 10 *n.* 6, *et* 7, *c.* 10 § 8 *num.* 17 *et seq.* -

2 Sono però eccettuate quelle azioni, le quali commetter non si possono che in Corte o nel Foro, come la orrezione, e surrezione, la objezione all' avversario fatta di un qualche delitto per modo di eccezione, creduta proficua alla difesa ec. - *argom. dalla l. quæ omnia* §

1 *ff. de procur.*, *l. quisquis cod. de postul.*, *Gratian discept.* 972 *n.* 10 *Rot. Rom. decis.* 639 *n.* 8 *recen.*

Ottava.

SULLE OFFESE, OMICIDJ EC. PER CAUSA, ED IN ODIO DI LITE.

1 Se pelle ingiurie verbali e lievi offese sieno rigorosamente osservate le disposizioni penali su questi delitti.
2 3 Estremi richiesti dalla Bolla *Alessandrina*.
4 a 9 Avvertimenti e regole pei difensori.
10 Rejudicata.

1 Le disposizioni penali relative alle offese per causa ed in odio di lite civile o criminale non sono rigorosamente osservate nei casi d' ingiurie verbali, o di altri lievi offese - *Ursell. conclus. legal.* 83 *n.* 8. -

2 Nelle ferite però, e negli omicidj lo incorso alle disposizioni suddette non richiede che la offesa, la uccisione sieno state commesse alla presenza del Giudice, o in luogo giuridico, o nelle vicinanze: qualunque sia il luogo, qualunque il tempo, o la circostanza, si osservano (provati i tre estremi enunciati nel *n.* 57 *del*

primo ragionamento) le medesime disposizioni - *Raynald. obser. crim. tom.* 1 *cap.* 10 § 12 *num.* 8. -

3 I tre estremi richiesti dalla Bolla *Alessandrina* sono così espressi da *Bonfinio in bannim. gener. c.* 43 *n.* 2 - 1° *Dolus in offensione.* 2° *lis pendens.* 3° *quod ex parte offensi nulla intercesserit provocatio* - ; mancando uno dei quali, non hanno luogo le pene in tal Bolla prescritte - *uno ex dictis requisitis deficiente, cessat prædicta pœna* - -

4 L' ultimo di questi tre requisiti, quando consti della lite promossa o decisa, consti della offesa e del dolo, impegna i difensori degli accusati ad indurre una provocazione per parte dell' offeso. Ma la provocazione sempre dee consistere in un atto qualunque, che non sia giudiziale ? Sempre in un' azione estranea dalla lite, di cui trattasi ? Il sommo Pontefice Alessandro VI contemplò in colui, che *odia* la lite, quello, che odia la maestà del Giudice, a cui l' avversario ricorse. Quest' odio però cade talvolta non sulla *lite*, bensì direttamente ed unicamente sull' *oggetto* di essa.

5 Controversie di fatti oscuri o impugnati, quistioni di diritto eccitate da dubbie interpretazioni possono esser liti di buona fede: le Parti sperimentano le loro ragioni ; e chi soccombe dee rimettersi ; o abbandona la causa se crede giusto il decreto; o procede a nuovi espe-

rimenti: parlo di quelle liti, a sostenere le quali nè mala fede, nè calunnia, nè intrigo s' insinuino nelle aure dei giudizj; ma i litiganti calchino vie regolari; ma queste sieno libere ed aperte ad ognuno di loro.

6 Calunnia innoltrata, falsità deposta in giudizio, l' una e l' altra costituenti delitto nell' attore, nel testimone, delitto però, contro di cui l' oppresso reo convenuto insorgere non possa efficacemente o perchè manchi di mezzi onde far palesi lo artifizio e la cabala, che dierono imponenti apparenze all' oggetto di lite, o perchè infruttuoso riuscirebbe il ricorso a questi mezzi, ed al braccio della giustizia disarmato dalla prevenzione e dall' oro, costituiranno provocazioni cento volte più gravi di quella, che a taluno irrogare si possa colle inginrie, colle insidie, colle armi.

7 Nè provocazione dirò, ma eccesso della violenza, pella quale ravviso nell' omicida una situazione poco o nulla disuguale da quella, in cui trovasi un disperato, se non un uomo, che tradotto ai tribunali per commesso omicidio fosse nel caso di allegare la necessità, che il trasse ad uccidere. Masnadiere, che assale il viandante per torgli danajo, si espone a cimento: egli può all' istante restar vittima dello stesso suo misfatto: trepida almeno sul solo pensiero che se lo aggredito lo uccide accelera il colpo che la giustizia tenea già preparato. Ma l' estor-

sioni di somme indebite ottenute coll' autorità dei giudizj non sono che larvate concussioni e rapine : lo ingiusto attore non vuol cimentarsi col pugnale alla mano ; calca però una via più sicura facendosi scudo di quell' autorità, che esso interpone col più esecrabile degli abusi ; di quell' arme, a cui lo *assalito* dee curvare la fronte. . .

8 Or, dato che ucciso rimanga un simile attore, se l' omicida non potrà addurre *un moderamen inculpatæ tutelæ*, non per questo dovrà esser con lui rigorosa la legge : ella non può riguardare con occhio d' indifferenza la ingiuria, che l' ucciso è stato il primo a recarle colla oppressione di un altro ; colla falsità, che a tale oppressione diè corpo ed effetto : ella dunque condonare pur dee una parte del suo rigore alla vendetta, che l' oppresso ha esercitata per lei.

9 La ingiuria emergente dalla calunnia e dalla falsità è una azione, che tutta diverge dai principj di onestà, di buona fede, di regola, ai quali Alessandro VI intese si fosse avuto il primo riflesso nei provocati giudizj e nelle rispettive opposizioni. Questa divergente azione io considero col *Farinacio* (*quæst.* 112 *n.* 155 *et seq.*) nella ingiustizia di un Magistrato manifestamente dolosa *ob gravamina indebita subditis illata*, pe' quai gravami l' offensore di lui non incorre delitto di lesa maestà, e neppure

la offesa contrae qualifica *di odio di giustizia*, poichè quegli, che mano violenta porta in tai casi, offende in odio non di giustizia, ma di concussione.

10 Giova riferire un fatto giudicato dalla Congregazione generale del Governo di Roma il dì 31 di Agosto 1825. I Fratelli V.... e G. O... chiamarono a conteggio il contadino B..., M..., che alcuni buoi riteneva in società con loro. Questi pretese competergli il buonifico di alcune mercedi: quegli altronde non che ammettere tal buonifico addussero delle partite a credito loro, le quali doveansi ritenere per compensate colle maggesi eseguite dal socio minore M... a profitto dei fratelli O... suoi socj maggiori. Nulla fu concluso; e B. M... partì dicendo che sperimentate avrebbe le sue ragioni in giudizio.

I fratelli O... manovrarono, e produssero in seguito un attestato donde non senza falsità fecero risultare che in circostanza di quel conteggio fu bonariamente con M... stabilito il loro credito, per conseguire il pagamento del quale trasmisero citazione al M... ed ottennero il decreto dal Governatore di S. V...; il Giudice prevenutissimo a favore degli attori neppure volle ammettere ad esso M... il richiesto giudizial esame delle persone, che sul documento come sopra prodotto dai fratelli O... apparivano in figura di testificanti, sebben questi dichiarato avessero al M... *che* l' attestato contene-

va una falsità, *che* dessi l' aveano in buona fede crocesegnato a richiesta di uno dei mentovati fratelli, il quale lo esibì loro già scritto, ma non glie ne fece lettura; *che* si astenevano dal rilasciare un contrattestato per non compromettersi con quei prepotenti fratelli; ma se fossero stati citati a deporre avrebbero il tutto palesato pella verità.

Negati però dal Giudice gli esami, i fratelli O... vennero alla esecuzione. M... riceve avviso di questa: egli ha presente di non poter più conseguire un soldo della porzione sociale; delle mercedi sue: ma il tormentoso pensiere di dover col sagrifizio de' suoi meschini effetti, sacri al giornaliero alimento di sua misera prole, saziare la ingordigia degli oppressori, gli richiama alle idee la calunnia dell' azione; la contrarietà, che avea sperimentata del Giudice; la impossibilità del riparo alla ingiustizia enorme, di cui esso era vittima, giacchè convenivagli o pagare un indebito in forza pur del devolutivo, il quale non dava luogo ad utile ricorso (attesa la *quantità* dell'*oggetto di lite*) aggiunte poi le spese giudiziali ec.; o soffrire la perdita dei beni esecutati: smanioso, furente, qual può essere un uomo in balìa della disperazione, non pose il piè ne' suoi lari che afferrò un archibuso; e direttosi alla volta di V... O... esplose il colpo, per cui lo stesso V... all' istante cessò di vivere.

M... dopo qualche anno di contumacia si costituì nel carcere, e confessò ingenuo il suo delitto.

« Omicidio commesso (io diceva a difesa « di lui) in odio non di lite civile, ma della « più orribile oppressione; ecco il vero titolo « di questa causa. Mercedi negate ai sudori di « un miserabile operajo, che le riclamava: ve- « ste di creditore assunta da chi le dovea, ed « assunta in giudizio calunnioso, che trasformò effi- « cacemente titoli, azioni, e rappresentanze: fal- « sità notoria di un documento prodotto, che au- « tenticò questa metamorfosi, e le diè un risultato « non diverso dalla indole del giudizio promosso, « dappoicchè il mercenario non ottien pagamen- « to; il mercenario dippiù soggiace ad ingiu- « sto mandato; il mercenario vedesi jugulato « colla esecuzione da un attore prepotente, *ch' è* « *suo* debitore, *che* trae il Giudice ad inganno, « *che* colla interposta autorità del Giudice stes- « so preclude al vero creditore (ma reo conve- « nuto in quel giudizio) puranco i legali mez- « zi di coartare e la insussistenza del debito « preteso dal calunniatore, e la falsità del do- « cumento portato negli atti; ecco i principali « meriti della causa. »

« Abbiamo dunque non provocazione per « parte dell' ucciso, ma una *ingiuria* delle più « gravi; una *ingiustizia* manifesta, che intralcia « e distrugge titoli i più sacri ad un operajo, il

« quale dimanda de' suoi travagli doverosa mer-
« cede, ma gli viene negata; una *calunnia*, che
« converte quest' operajo creditore in debitore;
« una *falsità*, che convalida all' attore questo cam-
« biamento di scena; *una impedita giustizia*, *un*
« *intrigo*, che toglie a M... la maniera rego-
« lare, ovvia, ed a tutti permessa di giustifi-
« carsi. Io provoco quì tutti coloro, che non
« han suggerito già poco sulla famosa *legge quid-*
« *quid ff. de reg. jur.* sull' altra *legge* 1 §
« *quæri ff. ad S. C. Turpil.*: chiamo tutti i
« canonisti, che han commentato *il cap. ira* §
« *notandum* 11 *quæst.* 3 a dirmi se oppressio-
« ne di tal natura, se un sagrifizio così sangui-
« noso poteva essere da M... sofferto con quel-
« la tranquillità, che *calorem eliminet ira-*
« *cundiæ*; se qualsiasi cuore il più freddo avreb-
« be potuto placido sostenere gli effetti desola-
« tori di tal' e tanta ingiustizia, che non avea
« riparo! Non è forse il calunniatore in simili
« casi il primo a corrompere la santità dei giu-
« dizi colla menzogna, e colla supplantazione
« di un falso attestato?... Il primo delitto non
« venne da lui?... E da questo delitto dell' uc-
« ciso oppressore non potrà l' oppresso omicida
« ritrarre, nè sperare una ragione di scusa?...
« Se degli attori la prepotenza tant' oltre por-
« tò il Giudice che a M... non si diè più a-
« scolto, nè campo di smentire la falsità cogli
« esami testimoniali ammessi dalla Legge e dal

« Foro a richiesta delle parti, dicasi pure, qua-
« lora giustizia, o comun senso spirar non pos-
« sano altre idee, dicasi che M... abbia ucciso
« V... O... in odio di lite; che non debba
« perciò andar esente dal rigor della Bolla di
« Alessandro VI ec. ec. »

Da tali ed altri riflessi esposti nella difesa L. penetrato il saviissimo Tribunale, smontando dalla pena ordinaria prescritta per gli omicidj in odio e per causa di lite, condannò B... M... al remo perpetuo.

Nona.

Sulle offese ai Magistrati in odio di uffizio.

1 a 6 Distinzione tra le offese fatte al Giudice o altro Magistrato in odio di uffizio e le offese fatte per cause private, estranee dall' uffizio e dai doveri di esso Giudice.

1 Le disposizioni tanto comuni ch' ecclesiastiche rispetto allo incorso nelle pene di lesa maestà, comminato contra gli offensori dei Magistrati, non hanno altramenti luogo che

quando la offesa, la ferita, la uccissione sieno state commese per causa ed in odio di lite; ma non quando avvenute fossero per privata nimicizia, per causa diversa da quella, che le accennate disposizioni hanno contemplata - *Farinac. quæst.* 112 *n.* 150, *quæst.* 117 *n.* 37, *Cons.* 205 *n.* 21 *et seq.* -

2 Nè altramenti che sieno state commesse in persone di Giudici, Magistrati, Uffiziali aventi giurisdizione immediata o mediata, o dei loro ministri o esecutori di giustizia - *De Angelis de delict. part.* 2 *cap.* 1 *n.* 3.

3 E bene inteso che il Giudice, Magistrato, Uffiziale, Esecutore offeso ec. abbia agito nel suo uffizio giustamente e senz' alcun gravame; poichè in caso di notoria ingiustizia, di gravame manifesto, di eccesso, di concussione, l' offensore come il resistente avrebbe una scusa - *argom. dalla leg.* 3 *ff. de just. et jur.* -

4 So che quegli, il quale reca offesa al Giudice in odio di giustizia delinque contra l' ordine pubblico, e contra i diritti sovrani *in secondo capo*, perchè tra questi diritti havvi la *maestà* del *Giudice*, che nell' amministrazione della giustizia rappresenta lo stesso Sovrano: ma considero ancora che la offesa fatta al Magistrato *ob ipsius malos mores, et ob gravamina indebita subditis illata,* non è offesa fatta al Principe, nè all' uffizio del Magistrato, che

il rappresenta. nè costituisce delitto di lesa maestà - *sic et officiali non obediens, non propter Principem, sed propter ipsum officialem, non committit crimen læsæ majestatis; nam civitas rebellis officiali Principis propter Principem, quia noluit Principi obedire, dicitur hostis, secus si rebellasset propter ipsum officialem tantum, et ob ejus mala tractamenta - Farin. quæst.* 112 *n.* 153 *et seq.* con altri da esso allegati.

5 Quindi la offesa ad un Magistrato, la quale costituisce attentato enorme, non potrebbesi classificare tra le offese in odio di uffizio, nè andar punita col rigore della Costituzione *Alessandrina*, se tale offesa da ingiuria o fatto del Magistrato medesimo riconoscesse causa ed eccitamento: in tale ipotesi la offesa non è in odio dell' uffizio, ma della persona; e tanto meno l' offensore incorrer dovrebbe la indignazione della legge quando agli occhi di questa delittuoso fosse e punibile in conseguenza il fatto di quel Magistrato.

6 Giustizia negata o ritardata costituisce al Giudice un delitto - *argom. dal c. finem litibus de dol. et contum. dal § sit tibi, auth. de mand. Princ., dal S. Concil. di Trento sess.* 25 *de reform. cap.* 10 *in fin.* - : delitto una vessazione oppressiva, che il Giudice con dolo eserciti su persona qualunque - *l. quod evitandi cod. de cond. ob turp. caus.*, *Dottori* alla legge *si judex* 6 *ff. de extra ord. cognit. al-*

le ll. 1, *e* 2, *ff. de concus.* -: delitto lo arresto arbitriario ed ingiusto - *l.* 1 *cod. de priv. carcer. inhiben.* - Ma le leggi temprano il loro rigore contra gli offensori di quei Magistrati, i quali ascriver dovessero a loro stessi la colpa delle ricevute offese per fatti, che neppure le leggi medesime lascerebbero impuniti, come sono la giustizia dolosamente negata, la concussione, la baratteria, lo arresto arbitrario ed ingiusto - *argom. dalla l. fin. cod. de exhiben. reis*, *dalla l. prohibitum cod. de jur. fis.*

>>>><<<<

TRATTATO VII.

>>>>>>>><<<<<<<<

Delitti contra la Polizia interna ed esterna de' Paesi.

322 *Gabella.*

323 336 *Fraudata gabella* - regola di procedura - osservazioni.

337 338 *Delinquenze dei gabellieri colle indebite esazioni.*

1 Sieguono i delitti, che ledono i regolamenti, ond' è stabilito e conservato il buon ordine nei Paesi e nelle loro campagne, cioè la polizia *interna*, ossia *urbana*, ed *esterna*, ossia *rurale*. Con tai delitti si contravviene alle leggi o comuni o municipali, da cui questo buon' ordine si trova sanzionato e protetto, non senza minaccia di pene contra chi commette *azioni* a riguardo dell' ordine medesimo vietate, od omette quelle, che sono *prescritte*.

Contravviene ai regolamenti, ossieno leggi di Polizia

2 Giuochi proibiti, ritenzione, o permissione di essi.

I° Chi a fine d'interesse fà giuochi *aleatorj*. *Alea* - è voce latina, che significa - giuoco di sorte, pericolo, rischio -; ed aleatorio dicesi qualunque giuoco di azzardo, di resto, di mera fortuna, in cui cioè non vale ingegno, nè arte, ma imprudenza, e caso; perciò di colui, che vi si espose, Orazio disse

. . . . *quem praeceps alea nudat.*

3 Tai giuochi sono vietati dalle leggi comuni. La *l.* 3 *ff. de aleatoribus* espressamente dispone che *sponsionem facere non licet ex aleis, ubi pro virtute certamen non fit.* Lo stesso abbiamo dalla *l. alearum cod. de relig. et sumpt. fun. et aleat.*; e ne tratta nel Codice lo intero titolo *de aleatoribus et alearum lusu*, dove stabilite veggiamo in pene degli aleatori la multa, la inammisibilità dell' azione contro del vinto, la ripetizione contro del vincitore e gli eredi suoi di tutto quello, ch' è stato perduto nel giuoco, la pubblicazione innoltre del locale, in cui tal giuoco fu fatto: e se il vinto o gli eredi di lui trascurato avessero di ripetere come sopra la sorte perduta - *liceat cuicumque volenti, et præcipue civitatis, in qua id factum est, Primati, vel Defensori repetere, et in opera civitatis id expendere* - *l.* 1 *cod. de aleat. et al. us.* -; secondo la qual legge non è lecito a persone ancor doviziose prometter nei giuochi (non vietati) che *unum assem seu numisma, seu solidum ad singulas commissiones, seu ad singulos congressus, aut vices.*

4 Soggiacciono alle medesime disposizioni quei, che per simili giuochi danno il comodo di casa o altro locale, cioè i così detti *aleatorum susceptores*, ovvero permettono gli stessi giuochi nelle proprie abitazioni - *l.* 1 *ff. de aleator.*, *argom. dalla l.* 1 *e l. alearum cod. de aleator. et al. lus.*

5 I giuochi aleatorj sono altresì vietati dal diritto canonico - *c. Episcopus* 35 *dist.* 1; vietati particolarmente ai cherici - *cit. c. Episcopus*, *c. clerici* 15 *de vit. et honest. clericor.*; *c. inter dilectos*, *de excess. Prælator.*

6 E gli aleatori, ossieno pubblici ed abituati giocatori di sorte, di resto, e con azzardo di notabil moneta, sono ritenuti per vili ed infami - *cit. c. inter dilectos*, *de excess. Prælator.*, ivi *Abb. n.* 1, *et* 2, *Barbos. n.* 3, *Garz. de benefic. p.* 7 *c.* 8 *a* 38. - La infamia però degli aleatori, comecchè infamia *facti*, *et non juris*, cessa pella loro emenda, di cui abbian eglino in tre anni data costante riprova - *argom. dall' aut. interdicimus cod. de Episc. et cler.* coll' autentica *unde sumitur.*

7 Rispetto poi ai giuochi non vietati, e di onesto divertimento, i Canonisti, tra i quali *Abb. nel c. Clerici* 15 *de vit. et honest. Clericor.*, *Graff. part.* 2 *lib.* 5 *c.* 9 *n.* 8, *Filiuc. nel tratt.* 4 *etc.* hann' opinato non esser lecito ai secolari promettere in essi giuochi *supra unum aureum una die*; ed il *Thesaur. cum not. Girald. de pœn. eccles. part.* 2 *c.* 4 dice - *verius tamen est inspiciendam esse mensuram divitiarum*, *seu redditunm*, *ut singulis annis ludens* 5 *ex* 100 *redditus annui non censeatur peccare mortaliter*; *item dicitur parva quantitas*, *quam facile quis esset donaturus.*

8 Il divieto, che i cherici hanno dei giuochi *alearum*, *taxillorum*, e di altri, corre loro in forza non solamente dei S. Canoni raccolti da *Christ. Lup.* nelle note *ad can.* 50 *Trullan. tom.* 2 *pag.* 948, m' ancor del Concilio Romano sotto Eugenio II. *can.* 11 *tom.* 5, del Concilio generale Lateranense sotto Innocenzo III, *cap. de vit. et honest. clericor.*, del Concilio Biterrense *can.* 24, del Toletano *can.* 11, e di altri raccolti da *Tommasini de vet. et nov. Eccles. disciplin. p.* 3 *cap.* 46 *lib.* 3.

9 E sebbene i sacri Canoni perloppiù si veggano far espressione *alearum, et taxillorum*, nondimeno essi hanno inteso proibire qualunque giuoco dipendente dalla fortuna, dal caso piuttosto che dalla industria e dall' arte, come opportunamente hanno riflettuto *Vallens. ad tit.* 1 *lib.* 3 *decretal. n.* 12, e *S. Antonino summ. part.* 2 *tit.* 1 *cap.* 23: anzi *Tuldeno ad tit. cod. de aleator.* ha stabilito che - *non tantum tesserarum lusus, sed quicumque alius perinde a fortunæ eventu, immo vel a solertia pendens, continetur, et in lucrum exercitus improbatur.* -

10 Perciò il S. Concilio di Trento nella *sess.* 24 *cap.* 12 *de reform.* impose ai cherici astenersi non da questo piucchè da quel tale giuoco, ma da tutt' i giuochi illeciti; e lasciò al giudizio de' Vescovi il determinare quai giuochi lo siano, o possano esserlo giusta le co-

stumanze e le condizioni dei luoghi, dei tempi, delle persone. Il Concilio Burdigalense dell' anno 1583 nel *tit.* 21 *de vit. et morib. cleric.* prescrisse ai cherici - *ab alea, tesseris, chartis, et quovis alio vetito, et indecoro ludo, tum privatim, tum publice abstineant* -: il Concilio Aquense dell' anno 1585 diè consimil divieto - *ne pagellis pictis, aut alea, aliove hujusmodi ludi genere ludant, aut ludentes spectent* -: ed il Narbonese dell' anno 1607 - *non ludant aleis, tesseris, chartis, aut alio ludo prohibito, vel indecoro, præsertim publice* -: altri Concilj poi hanno in genere dichiarato esser proibiti ai cherici quei giuochi, che sembrassero disconvenevoli allo stato e contegno clericale - Benedetto XIV *de synod. diœces. lib.* 11 *cap.* 10 *n.* 3. -

11 I Bandi generali nell'*art.* 12 proibiscono qualsivoglia giuoco d'invito, o di resto - *tanto colle carte, come bassetta, faraone, trentaquaranta, bancofallito, primiera, goffo, e simili, quanto coi dati, paris e pinto, bassetta, sett' e otto, passadieci, scassaquindici ec., i giuochi di ventura, come biribisse, torretta, girella, rotella, trentasei, facciate, albero d' oro ec.*: voglion puniti i giocatori colle pene del bando richiamato in tale *art.* 1, del dì 6 *di Aprile* 1754, di Benedetto XIV, le quali pene sono ad arbitrio dei Tribunali la multa, il carcere, la perdita degli og-

getti o danari messi nel giuoco ec., ed autorizzano ad accrescer le pene corporali *sino alla galera per anni dieci*, o ancora per maggior tempo, particolarmente contra coloro, che in propria casa o altrove tengano quei giuochi, o li permettano prestando comodo ai giocatori.

12 Proibiscono dippiù ai Governatori, e ad altri Magistrati dar licenza pei giuochi suddetti; comminano pene gravi per tali permessi, non esclusa la privazione dell' impiego; dichiarano invalidi questi permessi, ed inescusabile per essi nei giocatori la buona fede.

13 Secondo i Bandi di Roma nell' *articolo* 127 chi fà giuochi proibiti è punito con tre tratti di corda, colla galera per cinque anni, colla perdita dei danari e robe, che saran trovate nel giuoco. Punito è il ritentore o permittente di quei giuochi nelle sue case ec., oltre alla pena della corda, colla galera per anni dieci, e colla perdita della casa medesima, nella quale si giocherà « se sarà sua, e non essendolo, « egli sarà tenuto al prezzo o valore di essa, « e nondimeno il padrone della stessa casa, se « saprà che vi si tenga giuoco proibito, incor- « rerà ancor egli nella perdita della casa. Puniti « sono gli spettatori con tre tratti di corda, non « che coll'esilio da Roma e suo distretto, ancor- « chè eglino potessero allegare che fossero sem- « plici spettatori, o a caso giunti. » Riservato è però all' arbitrio del Tribunale il dichiarare qua-

le s' intenda biscazza, o baratteria, considerate le qualità delle persone; luogo, e modo di giocare.

14 Nell' *Art.* 112 essi Bandi vietano fare *scommesse*, patti, convenzioni, o depositi, o in qualsivoglia modo giocare, o con obblighi espressi in iscritto o in parole o in altra maniera pattuire danari o robe apprezzabili, sovra « lo evento, « successo, o fine di qualsivoglia impresa o a- « zione di guerra tentata, principiata da qualsi- « voglia Principe cristiano contra qualsiasi al- « tro Principe o Potentato tanto in assalti co- « me in assedj, o in altre funzioni militari or- « dinate a conquista di altre città, e fortezze, « terre, castelli ec. »; assoggettano i rei delle scommesse accennate fatte da loro o col mezzo di altri alla perdita del danaro o roba scommessa o pattuita o depositata ec., alla nullità del contratto, alla multa di sc. 200 di oro per ciascheduno dei giocatori, e ad altre pene corporali arbitrarie secondo la qualità dei fatti, delle circostanze, e delle persone, giusta lo editto pubblicato il dì 20 *di Marzo* 1705 dal Cardinal Pallavicini Governatore di Roma in quel tempo.

15 Osservazioni - *Prima* - La nullità ed inefficacia (prescritte dalle sanzioni bandimentali di Roma) delle *scommesse* e convenzioni fatte su gli eventi, ricorrono ugualmente in tutt' i contratti seguiti su i giuochi vietati di sorte e di

azzardo : perciò il mutuo, la vendita, e la promessa qualunque sono irriti e come non avvenuti; cossicchè contratti di tal natura fatti su giuoco proibito, o in occasione di esso, non producono azione, nè vincolo alcuno di obbligazione; ed il vinto, com'è stato accennato nel *n.* 3, può ripetere dal vincitore il danajo o altra cosa perduta in tal giuoco - *l. alearum usus cod. de aleator. et alear. lus.*, *Rota rom.* nelle *recen. decis.* 45 *per tot. par.* 4, ed avanti Gregorio XV *decision.* 47 *n.* 2.-

16 Chi poi tiene il giuoco proibito, e mutua danajo ai giocatori lo perde, avendo azione di ricuperarlo la sola *persona terza*; che ignori l' uso fatto di quel danajo dal mutuatario, qualora però questi non sia un figlio di famiglia - *Fachin. contr.* 52 *lib.* 11.-

17 - *Seconda* - Peraltro sono ammessi quei giuochi onesti, i quali dallo ingegno e dalla industria pincchè dalla sorte sono eccitati e condotti - *Farinac. quæst.* 109 *per tot.*

18 - *Terza* - Ed ancorchè si trattasse di giuochi meramente aleatorj, taluni sono ammessi dalle locali consuetudini, ed esimono dalle pene, quando non siavi dolo, frode, o altro vizio, particolarmente la intemperanza, e l' esorbitanti scommesse - *Menoch. de arbit. judic. cas.* 400, *Ur-*

ceol. de transact. quæst. 40 *n.* 40 *in noviss. addit. Castellin. observat.* 17 *n.* 12.-

19 Vizj, biscazze, e pubblicita' di giuochi.

II° Contravviene chi ne' giuochi ancor non proibiti usi di dolo, di frode, o coltivi il vizio piuttostocchè lo spirito, o azzardi vistosa moneta;

Chi li fà nelle osterie, nelle piazze, o nelle pubbliche strade, ove possono e sogliono pur troppo avvenire disordini di clamori, bestemmie, liti; di scandali, alla gioventù specialmente; d' impedito ad altre persone tratteuimento o passaggio;

Chi abitualmente ritiene di tai giuochi biscazze, ossieno *loca aleatoria*, pubbliche o segrete: e

Gli spettatori dei giuochi nei divisati luoghi.

20 I Bandi generali nell' *art.* 13 hanno stabilita ai *giocatori* la pena di tre tratti di corda, e la perdita delle robe o danari, che fosser trovati nel giuoco: ai *biscazzieri* la galera per anni cinque, e la perdita della casa, in cui si giuoca, se quella casa appartiene a loro; e se ad altra persona, la quale vi esercitava, o sapeva esservi biscazza di giuoco e non l' ha subito denunziata, la multa uguale al valore di essa casa: agli *spettatori* tre tratti di corda.

21 I Bandi di Roma hanno stabilite pei *giocatori* con dolo o con azzardo di vistosa moneta o in luoghi vietati, contra i *biscazzieri*, e gli *spettatori*, le pene espresse nel *art.* 127 (*num.* 13.)

22 Nell' *art.* 128 vietano far con giovani minori di venti anni e coi figli di famiglia qualunque sorta di giuoco ancorchè permesso con altri, sotto pena della galera per sette anni, e di scudi 500, sebbene il contravventore a questo articolo avesse perduto; e qualora egli avesse vinto - « oltre alla restituzione da farsi « al giovine perditore, o al padre di famiglia, « sia tenuto ad altrettanta pena pecuniaria a favo- « re della R. C. A. quanto fosse il danaro vin- « to in contanti o a credito ai suddetti mino- « ri di venti anni, o figli di famiglia - .

Nota. Lo editto emanato dalla Segreteria di Stato il dì 7 di Luglio 1820 prescrive la perdita della somma vinta e di tutt' altro, che si troverà nella tavola del giuoco e presso le persone dei giocatori, la multa di scudi 500, ed in difetto di questi la galera, la rilegazione, o carcere per cinque anni a misura della condizione dei giocatori di *faraone*, *bassetta*, *goffo*, *trentaquaranta*, *bancofallito*, *macao*, *zecchinetta*, *ventuno*, *ed altri simili o equivalenti*, di *azzardo*, di *resto*, d' *invito*; nè vuole che suffraghi la eccezione della buona fede, dell' uso, della tolleranza in contrario; am-

mette la prova privilegiata in giustificazione della contravvenzione.

23 Osservazioni.

Prima. Rispetto però alla qualità dei giuochi, ai luoghi, in cui fannosi, ai modi, alle scommesse, alle persone, dei minorenni ancora e dei figli di famiglia ec., i Tribunali debbono prender norma dalle consuetudini e dai regolamenti dei rispettivi luoghi. In genere poi quando nè vizio o riprovata abitudine, nè circonvenzioni, nè azzardi vistosi, nè pubblicità vi sieno nei giuochi, bensì onestà, moderazione, ed il solo fine d' innocente e discreto diversivo, le disposizioni suddette non hanno luogo.

24 *Seconda.* I Bandi generali nel *art.* 13 ed i Bandi di Roma nell' *art.* 127 lasciano al prudente arbitrio dei Tribunali dichiarare quale s' intenda « biscazza, considerata la qualità del« le persone, luoghi, e modo di giocare. »

25 *Terza.* Contra i biscazzieri, acciocchè questi soggiacciano alle sovraccennate disposizioni penali, richiedesi la prova ch' eglino abitualmente, ossia per mestiere, tengano giuochi a fine di lucro, e senz' alcun permesso - *Farinac. de var. et divers. crim. quæst.* 109 *n.* 137 *et seq. Raynald. cap.* 24 § 2, *cap.* 30 § 1 *n.* 31.

26 Giuochi con carte false, o stromenti adoperati per ingannare.

III° Chi o da se stesso, o per interposta persona in qualsiasi giuoco ritiene, o fà uso di false carte, o dadi, o altri stromenti atti ad ingannare, e dallo inganno ritrae, o tenta ritrarre profitto: egli è reo di falso - *argom.* dalla *l.* 1 *V. absque dolo*, dalla *l. ult. V. quibus sine dolo cod. de aleator*, *et alear. lus.*, dalla *l. Prætor ait* § *si rapinas ff. de aleator.*, *Menoch. de arbitr cas.* 309 *n.* 8 *et* 9, *Massin. de confisc. bonor. qu.* 13 *n.* 22, *Carpzov. p.* 3 *qu.* 134 *n.* 23 -

27 I Bandi generali nell' *artic.* 14 hanno in questi casi stabilita contra il giocatore la pena del remo a tempo o in perpetuo a proporzione del furto, ch' egli avrà commesso o tentato commettere; e della morte ancora, se si trattasse di furto magno, sebbene la somma fosse stata vinta a più persone, ed in tempi diversi.

28 Ed oltre alle pene espresse ha luogo contra il lusore le ripetizione della cosa o danajo, ch' esso ha percepito - *Jov. de solemn. gloss.* 16 § 2 *n.* 60 *et. seq.*

29 Osservazione. A provare il giuoco fatto con uso di dadi, o carte, o altri stromenti falsi può essere ammessa la perizia di giocatori

o barratori consimili, sebbene questi come infami sieno inabili a testificare in altre cause - *Salicet. in l. ea quidem cod. de accusat.*, *Massin. de confiscat. quæst.* 13 *n.* 37 *et seq.*

30 Falsa moneta messa nel giuoco.

IV° « Chi mette nel giuoco, o dà al lusore moneta falsa »: egli ancora commette un inganno: non viene però punito colla pena inflitta allo smaltitore della falsa moneta; bensì con una straordinaria ad arbitrio del Giudice, giusta la quantità della moneta e la qualità delle persone - *Carpzov. par.* 1 *quæst.* 42 *n.* 115, *Jov. gloss.* 16 § 2 *n.* 43, *Menoch. de arb. cons.* 316 *n.* 63. -

31 Barri.

V° « Quei, che con giuochi artifiziosi e fallaci di dadi o carte quantunque non false, cavano, ed in certa guisa rapiscono danajo dalle mani di altri ». I Bandi generali nell' *art.* 15 puniscono tali giocatori (detti barratori, o barattieri dal greco βαρὸς - *varos o varus - storto - ingannevole - detti altresì saccularj, giuntatori*) colla fustigazione, ed ancora col remo ad arbitrio, considerata la quantità del

furto ; alle quali pene assoggettano eziandio coloro , che nei barri danno ajuto e consiglio.

••

32 Lotti , e venture.

VI° « Chi fà giuochi detti volgarmente *lotti* , o altri , in cui attendonsi avvenimenti di sola fortuna o *ventura* , sebbene non vi fosse inganno ; » tra i quali giuochi sono classificate ancora le *riffe*. Egli pure contravviene alle leggi de' luoghi , ove questi giuochi sono vietati , e non ammessi che con espressa licenza - *Farinac. quæst.* 109 *n.* 27 *et seq.* , *Raynald. observ. crimin. cap.* 30 § 5 *n.* 3 *et* 4. -

33 I Bandi generali nell' *art.* 16 puniscono i giocatori di lotti e venture colla multa di scudi 50 , non che colla perdita del danajo , e degli oggetti destinati ai medesimi giuochi « se « non hanno ottenuto il permesso di farli dal « Governatore o della Provincia , o del luogo « stesso , dove il Governatore è deputato per « Breve del Sovrano , o in quella Provincia « non riconosca altro superiore. »

34 I Bandi di Roma li puniscono colle pene espresse nell' *artic.* 127 , (*num.* 13.)

35 Ricorre però in questi casi ancora quanto è stato avvertito nei *num.* 17 , 18.

••

36 Vendite artifiziose.

VII° « Quei, che vendono artifiziosa-« mente cose vili per oggetti di valore, simu-« landole tali, e ritraggono un prezzo, che « non compete » come sarebbe chi vendesse per gemma un vetro, e ne ricavasse prezzo dovuto per una gemma; l' alchimista, che desse per argento od oro una mistura ec. - *extravag. unic. inter commun. de crim fals.*

37 I Bandi generali nell' *art.* 15 dichiarano barri ancor queste vendite, e li puniscono colle stesse pene.

38 Le leggi comuni puniscono tai venditori colle pene dello stellionato - *l. saccularii ff. de extraord. crim.* -

39 Come pure puniscono chi dolosamente vende una cosa, che abbia qualche vizio a se noto, ed occultato al compratore - *Menoch. de arbitr. cas.* 382 *n.* 9 *et* 10, *Boss. de extraord. crim. n.* 4. -

40 Puniscono colla pena di falso chi vende una cosa obbligata o ipotecata a favore di altri, asserendo non essere ad alcun peso soggetta, ma libera - *l. si a debitore* 28, ed ivi *la gloss. cod. ad leg. Corn. de fals.*, *Farinac. quæst.* 150 *n.* 227, *Merlin. de pign. lib.* 4 *quæst.* 179 *n.* 1. -

41 E con pena straordinaria dello stellionato, non colla ordinaria di falso, puniscono colui, che abbia venduta cosa obbligata o ipotecata ad

altri, senza però avere asserito che fosse libera - *l.* 1, e tutto *il tit. cod. de crim. stellion.*, *Raynald. observ. crim. cap.* 16 § 19 *n.* 1 *et seq. et in supplet.* 4 *per tot.* -

42 Prezzi esatti oltre alle tasse.

VIII° « Chi vende derrate, vettovaglie, « ed altro a prezzi maggiori di quei fissati dal- « la legge, dallo statuto, dai Magistrati lo- « cali ». Egli è punito straordinariamente a forma delle prescrizioni vigenti nei luoghi; ed è tenuto alla restituzione del più, che ha esatto - *Paul. Christin. de jur. Belg.* 60 *n.* 4 *vol.* 3, *Rayn. cap.* 29 § 1 *n.* 14, § 4 *n.* 60 *et seq.* -

43 Compre dolose.

IX° « Chi a vil prezzo compra una co- « sa preziosa, scientemente che sia tale, ossia « con dolo, da un venditore ignorante, da « donna, da fanciullo, da un mentecatto, da « un ebro ec. » Egli soggiace alla pena dello stellionato - *Farinac. fragm. crim.* - parola - *decipere n.* 35 *et seq.* -

44 Fraudata annona.

X° « Chi con dolo induce o tenta in- « durre scarsezza dei prodotti necessarj al no-

« stro alimento, onde raccorre per se vantag-
« gio dalla comune penuria di essi. » Egli commette delitto di fraudata annona, punito dal Gius comune *tit. ff. de leg. Jul. de annon.* -

45 Per annona, così detta *ab anno*, intendiamo qualunque prodotto di stagione destinato ad alimentarci, come *grano, olio, vino ec.*

46 Quei, che sopprimono od occultano i loro prodotti raccolti o adunati con compre, e cagionano penurie o angustie di commercio nei paesi, diconsi *dardanarj* dal Mago Dardano, il quale dilettavasi di questi traffici desolatori, e *Valentin. de pant. apol.* li appella - *pantapoli* - raccoglitori di tutto. Eglino sono colpevoli di fraudata annona; e la *l. 2 ff. de leg. Jul. de annon.* li assoggetta alla multa *viginti aureorum* solamente; ma la *l. 6 ff. de extraord. crim.* oltre a tal multa vuole inflitta secondo i casi la *rilegazione* o la *pubblica opera.*

47 Estrazione dei prodotti dallo Stato all' estero.

XI° « Chi senz' autorizzazione estrae pro-
« dotti dallo Stato, ove questa estrazione sia vie-
« tata, per venderli all' estero. » Egli commette il delitto di fraudata annona, particolarmente se sia indotta penuria di quei generi; ed è punito colla multa di cinque mila scudi di oro, e con

altre pene , giusta la Costituzione *Quo die* di BENEDETTO XIV , della quale farò altrove menzione , ovvero colle pene stabilite dai locali Statuti , o Editti.

48 MONOPOLIO - INCETTA.

XII « Chi solo compra ed aduna o in-« cetta una merce qualunque per esser solo a « venderla. » Egli è tenuto di monopolio, così detto dal greco *monos - unus -*, e *poleo - vendo -*; delitto punito dalla Costituzione Zenoniana , ch' è la *legge unica cod. de monopol.* , dalla Costituzione *In eam* di S. Pio V, e dalla Costituzione *Quo die* di BENEDETTO XIV.

49 Delitto molto odioso e fatale alla libertà del commercio ; dacchè ristretta in un solo , o in pochi di lega la facoltà di vendere i generi incettati , avviene a coloro , che provvedere li debbono dai monopolisti , la dura necessità di pagar prezzi gravosi ad arbitrio dei medesimi venditori.

50 La pena stabilita dalla Costituzione Zenoniana al monopolio è la confiscazione dei beni , e lo esilio perpetuo.

51 La Costituzione *Quo die* di BENEDETTO XIV , la quale richiama e conferma le altre Costituzioni de' Sommi Pontefici sullo stess' oggetto emanate, ha inflitta la multa accennata nel *num* 47.

52 Se più individui uniti in lega convengono tra loro d'incettare, ed incettano per ristrignere a loro soli la facoltà di vendere, tutti sono ugualmente tenuti del monopolio, e soggiacciono alle stesse pene.

53 Delittuosa è altresì la convenzione tra essi che non si venda il tale o altro genere se non entro un tempo determinato, o a prezzo non minore del prefisso, ancorchè non preesista alcuna incetta di quel genere: contra i colpevoli di siffatta convenzione la Costituzione Zenoniana ha stabilita la multa di cinquanta libbre di oro.

54 I Magistrati poi annonarj, o altri Ministri, o Giudici, che abbiano permessi tai monopolj o incette, ovvero li abbiano favoriti sia colla connivenza, sia colla oscitanza, (sempre in questi casi colposa) sono puniti straordinariamente colla destituzione, o colla multa portata sino a cinquanta libbre di oro dalla citata Costituzione Zenoniana.

55 I Notaj, che abbiano stipolati stromenti sovra pazioni di monopolj ed incette, sono puniti colla confiscazione dei beni - *Menoch. de arbitr. cas.* 569 *n.* 25, *Massin. de confisc. quæst. n.* 6. -

56 Rei di monopolio sono ancor quegli, i quali hanno manovrato affinchè niuno acceda ad altri molini per macinar generi, ad altri forni per cuocer pane ec., fuori che al molino, al for-

no del tale ec.; e così i droghieri concertati tra loro che niuno venda cera allo erede di quel defunto, se prima lo stesso erede non abbia soddisfatto il debito, che lo stesso defunto avea verso alcuno di loro. - *Menoch. de arbitr. cas.* 569, ove trattati sono diffusamente molti casi, nei quali il monopolio vien commesso.

57 Le disposizioni suddette però non hanno luogo nei monopolj autorizzati dal Governo, come sono i diritti di privative, gli appalti ec. *Farinac. fragm. crim. lit. M. n.* 306.

58 Impediti trasporti di generi a Roma.

XIII° « Quegli, che impedisce da se, « o per mezzo di altri, direttamente o indi- « rettamente, il trasporto di grano, orzo, le- « gumi, e di qualunque prodotto di prima ne- « cessità da qualsivoglia luogo dello Stato a Ro- « ma ». Egli è soggetto alle pene di lesa maestà, alla confiscazione dei beni, alla destituzione de' suoi privilegj, ed alla scomunica, ma non riservata al Sommo Pontefice - Costituz. di Gregorio XIII, la quale comincia *Inter multiplices.* -

59 Al Sommo Pontefice riservata è la scomunica contra coloro, che impediscono il trasporto di vettovaglie o altre cose necessarie *ad usum Romanæ Curiæ* : che invadono. arrestano,

o praticano altra violenza affinchè quel trasporto non sia seguito - *cap.* 8 *della Bolla In cœna Domini.*

« *Nota* » Curia Romana si dice in ragione del luogo, dove il Sommo Pontefice ha la sua residenza - *cum audientia causarum Sedis Apostolicæ - Thesaur. cum not. Girald. part.* 1 *c.* 3 *pag.* 62 *not.* 1. -

60 I Bandi di Roma nell' art. 138 prescrivono « pene corporali gravi da estendersi al re-
« mo perpetuo, ed ancor dell' ultimo suppli-
« zio contra chi ardisce molestare, impedire,
« turbare, prendere, ritenere, oppure offen-
« dere persona alcuna, che porti a Roma vet-
« tovaglie o altre cose necessarie, o venga a
« ricorrere per sue liti e cause, o negozj per
« se, o per altri, siasi procuratore, o avvocato,
« o agente; ovvero altra persona, che per sua di-
« vozione venga, dimori, o parta da Roma;
« levarle roba, o darle altra molestia.

••

61 Osservazione comune
ai titoli espressi
nei num 44, 47, 48, 58.

Sonovi parecchie Costituzioni di Sommi Pontefici, le quali armate di rigore contra i monopolj e le incette si veggono intese a purgare il commercio da questi fatalissimi abusi. Gregorio XIII non per altro fine nella sua Costi-

tuzione *Volentes* proibì alle Comunità, Università, a persone ancora ecclesiastiche, Arcivescovi, Vescovi, Baroni ec. estrarre dallo Stato ecclesiastico grani, biade, legumi, e bestiame qualunque per trasportarli, e venderli altrove, sotto pene *indignationis nostræ, ac excommunicationis latæ sententiæ*, perdita di quei generi, o bestiami sorpresi in atto di estrazione, multa di scudi 5 per ciascheduna soma dei generi divisati, e di scudi 2 per ogni capo di bestia.

62 Clemente VIII nella Costituzione *Frumenti* confermò quella di Gregorio XIII, ed altre; ma tolse la pena della scomunica. Paolo V nella Costituzione *Inter gravissimas* ristrinse all' estrazioni di grano, biada, legumi, ed olio le censure cominate nella Bolla di Gregorio XIII Gregorio XV nella Costituzione *Romani* confermò la Bolla di Paolo V, e nel divieto della estrazione comprese ancora i generi che lo estraente avesse raccolti dai suoi medesimi fondi, ma eccettuò la estrazione dei generi necessarj al mantenimento della famiglia dell' estraente pel decorso di un anno sino alla nuova raccolta: la eccettuò pel giornaliero alimento degli operaj; per la limosina dei Religiosi mendicanti; pel prezzo di cose portate al mercato ec.

63 Urbano VIII nella Costituzione *Superni* confermò le altre suddette, e limitò la scomunica al solo caso, in cui la estrazione fosse fatta *mercimonii caussa*.

64 Il medesimo Sommo Pontefice Urbano VIII nell' accennata Bolla *Superni*, e Gregorio XIII nella Costituzione *Inter multiplices* voglion puniti colle pene, che sono state significate, i dardanarj o incettatori, cioè coloro, che *annonam onerant* con vistose compre dei prodotti sacri al sostegno delle popolazioni: la scomunica però rispetto a tal' incettatori, e le altre censure sono state dallo stesso Urbano VIII abrogate.

65 Benedetto XIV nella Costituzione *Quo die* ha richiamate le medesime pene contra i monopolj, e le incette di « grano, formentone, « orzo, fave, legumi, ed altre biade di qual« sivoglia sorta, olio, olive, e simili. » Non ha proibita sotto il nome d' incetta la onesta mercatura dei generi divisati; ed ha lasciato ognuno in libertà di comperarli in un luogo o provincia, e trasportarli, e venderli in altro luogo o provincia dello Stato Pontificio: ha però vietato ai mercadanti, ed a qualunque persona comperare i generi suddetti « prima che « sieno separati dal suolo; e quando ne vo« gliono comperare in maggior quantità del pro« prio consumo, dispose che non sia loro lecito « comprar detti generi, se non che nei merca« ti o piazze pubbliche, e quelli così compra« ti senz' altro indugio di tempo che quanto sia « comodamente necessario pel trasporto, espor« re similmente venali nei mercati, o piazze

« pubbliche di qualunque altro luogo, dove gli
« piacerà trasportarle. »

66 Ha dippiù proibite l' estrazioni di « gra-
« no, biade, formentone, legumi, ed altri
« marzatelli, farina di ogni sorta, ed olio »
fuori di Stato; ha confermate su i contravvento-
ri le pene espresse in altre Costituzioni dei Som-
mi Pontefici predecessori: ha lasciato ad arbi-
trio degli Eminentissimi Cardinali *pro tempore*,
Legati, Presidi, Governatori di Province dar
licenza di estrarre gli *altri generi di cose mobi-
li e semoventi*, secondo *la prudenza loro*: ha
disposto che l' estrazioni, le quali fossero state
concedute, di grano, biada, formentone, mar-
zatelli, farina, olio, per mare, o per acqua a
titolo di passo, s' intendessero, e fossero giu-
dicate *come vere estrazioni fuori di Stato*, qua-
lora lo estraente non avesse notificato al Gover-
natore, Commissario, Podestà, o altro simile
Uffiziale residente nel luogo di essa estrazione
« la quantità del genere, come sopra, proibi-
« to, quale intende trasportare per acqua, o per
« mare come passo più comodo, da un luogo
« all' altro dello Stato ecclesiastico; come pure
« il luogo ove intende così trasportarlo; e si
« obblighi con sicurtà idonea non solo di non por-
« tarlo altrove, m' ancora di esibire entro un
« mese e rilasciare nella Cancelleria documen-
« to autentico di averlo realmente trasportato,
« e scaricato nel luogo indicato. »

67 Ha voluto altresì che alle medesime pene dei monopolisti, incettatori, ed estraenti dallo Stato Pontificio i generi proibiti fossero soggetti i *Legati*, *Vice-Legati*, *Presidi*, *Governatori*, *Uditori*, *Luogotenenti*, *Cancellieri*, *Segretarj*, *Ministri*, *Uffiziali*, e moltoppiù se *Baroni*, *Feudatarj*, o *Magistrati* di alcuna *Città*, o *Comunità*, i quali contravvenuto avessero a tai prescrizioni emanate pel *libero*, *reciproco*, *e generale commercio entro lo Stato*.

68 Ed oltre alle suddette pene ha comminata la multa di scudi 5000 di oro contra qualunque persona, che avesse trasgredite le stesse prescrizioni, o in qualsivoglia modo avesse « impedito o direttamente o indirettamente il li-« bero commercio, come sopra stabilito, tante « volte cadano, e ciascun di essi cada nella pe-« na di scudi 5000 di oro, quale vogliamo che « in ogni tempo, ed ancor dopo dieci, venti, « o trent' anni, ed eziandio dopo la morte « del trasgressore, possa e debba esigersi con-« tra gli eredi. »

69 « *Nota* » Ma per lo incorso nelle pene stabilite contra i monopolj, le incette, l' estrazioni de' generi dallo Stato, e contra gl' impedimenti o pregiudizj recati al commercio, basta qualunque oggetto ancor lieve, o tenue quantità di prodotti? I Moralisti han voluto assegnar qualche regola pei casi, nei quali contra i monopolisti, gl' incettatori, e quei, ch' estraggono

dallo Stato i generi proibiti, sono minacciate censure: ad incorrer queste, dicono, v' ha duopo che materia grave sia stata incettata o estratta: ed alcuni sono di avviso che la soma di un cavallo costituisca materia grave. *Bonac. disput.* 2 *quæst.* 3 *punct.* 42 *n.* 13 *de. cens. partic.*: altri opinano doversi riputar grave la quantità, che superi la quarta parte di un rubbio, e l' uso di famiglia per due giorni - *Filiuc. tract.* 15 *n.* 162 : ed altri più sanamente hanno stabilito - *spectandum reipublicæ damnum, quod est pensandum ex magna caritate, et magna quantitate - Thesaur. cum not. Girald. part.* 2 *de pœn. eccles. pag.* 6 *n.* 6.

70 Deesi però stare alle leggi dei luoghi, ed alle vigenti consuetudini. Lo Editto dei 9 di Aprile 1801 sul libero commercio dei grani e di altre derrate, emanato dal Cardinal Braschi Onesti per ordine di Pio VII di s. m., altro dei 15 di Novembre 1815 pubblicato dalla Segreteria di Stato, il qual' Editto proibisce la imbarcazione dei grani e di altri generi per l' estero, e stabilisce il modo di asportarlo di provincia in provincia, l' Editto parimenti della Segreteria di Stato emanato il di 7 di Agosto 1816 contra i monopolisti, proibitivo dei contratti dei generi a prezzi fissi avanti la messe, l' Editto pur di Segreteria di Stato dei 28 di Marzo 1816 sugl' incettatori, dei 9 di Agosto 1817 sulle assegne del prezzo dei generi per

parte dei compratori, del 9 di Agosto 1819 su i contratti dei cereali a prezzi fissi innanzi le raccolte, sono le leggi attualmente osservate nel nostro Stato relative al commercio.

••

71 Pignoramenti di oggetti esenti.

XIV. « Contravvengono il creditore, e lo « esecutore, che tolgono per pegni di esecuzio- « ni buoi aratorj o strumenti pure aratorj dai « campi, quando il debitore abbia altri beni « o effetti, che si possano esecutare ». Eglino sono soggetti a pena straordinaria - *æstimando a judice supplicio* - *l. executores 7 cod. quæ res pign. oblig. pos.* - : e l' autentica *agricultores cod. eod.* punisce col quadruplo del valore dei tolti oggetti; dichiara innoltre infami, e dippiù *imperiali animadversione puniendos* coloro, che per debiti civili arrestano agricoltori, mentre questi *villis insident*, *agros colunt*, ovvero *boves*, *et agrorum instrumenta*, *aut si quid aliud sit*, *quod ad agrorum operam rusticam pertineat*, *invadere*, *aut capere*, *aut*, *violenter auferre præsumant.* -

Rilevo però da un' annotazione portata a *pag.* 135 dello Statuto dell' Agricoltura di Roma, parte 4, che la enunciata *leg. executores*, e l' autentica *agricultores* non sieno più osservate, come avverte *Negusan. de pignorib. in 3 membr. part. 2 n.* 49, lo sia in vece la Costitu-

zione di S. Pio V la quale comincia *Cupientes pro commisso nobis ec.* che induce solamente la nullità della esecuzione fatta sovra buoi e strumenti aratorj, oltre alla emenda dei danni: rilevo dippiù che tal Costituzione debb' avere osservanza pel solo Agro Romano - *unde in aliis locis aliud fortasse dicendum erit.* In Roma, e nel Distretto attualmente si osserva il Bando dell' Agricoltura pubblicato il dì 23 di Settembre 1815 dall' Eminentissimo Camerlengo, e dai Consoli dell' Arte Agraria.

72 Rappresaglie.

XV° « Chi pignora cose spettanti non al « debitore, m' ad un terzo non obbligato per « esso debitore »

73 « Chi fà arrestare o arresta altro indi- « viduo in luogo del vero delinquente o debito- « re, colla scienza nell' uno e nell' altro caso che « quegli non sia il delinquente, nè il debitore. »

74 Eglino delinquono contra la legge *unic. cod. ut null. ex vican.*, e contra la *novella 52 cap.* 1, la quale punisce tai pignoranti dolosi colla perdita dell' azione o credito, e col quadruplo del danno cagionato, non escluse le pene del *privato carcere (Tomo V° pag. 165 e seq.)* e quelle degli *arresti arbitrarj (pag. 75 di queso Tomo.)*

75 I Giudici poi o altri Uffiziali, che ordinano o permettono questi pignoramenti, e quei,

che li eseguiscono , colla scienza significata nel *n.* 73 sono tenuti alla emenda del danno, e puniti ancor coll' esilio - *novella* 134 *c.* 4 - *v.* il *Tomo V°* *pag.* 167 testè richiamato.

76 Autorizzate però sono le rappresaglie in alcune circostanze , particolarmente quando si tratti di debiti comunitativi o camerali.

77 Vendite di generi infetti , o con misure - pesi falsi - o alterati - prezzi arbitrarj.

XVI° Contravvengono i mercadanti , artisti , bottegaj , vendejuoli , pizzicagnoli , osti , beccaj, fornaj, pescivendoli, o altre persone addette a qualsivoglia esercizio o traffico ,

« Che vendano generi con pesi e misu-
« re false o alterate »

« Che vendano cibarie, liquori, vettova-
« glie, o carni ec. infette, corrotte , morbose »

« Che vendano a prezzi alterati o mag-
« giori di quegli stabiliti dalle tasse o tariffe. »

78 Ritengonsi per false le misure ed i pesi, che sieno mancanti del bollo della Comune, o della marca voluta dai locali stabilimenti , ovvero aventi un bollo supplantato: ritengonsi per alterate o corrotte quelle misure o pesi, le quali sebbene avessero il bollo legittimo , sieno state con arte o malizia viziate o alterate

dal giusto acciocchè si rendano più vantaggiose all' utente.

79 La *l. modios cod. de susceptor. præpos. et arcar.* infligge pena ad arbitrio, e la *l. hodie ff. ad leg. Corn. de fals.* contra i corrompitori delle pubbliche misure ha prescritta la rilegazione; ai venditori con misure alterate e corrotte la pena del duplo: ma generalmente chi vende con false o corrotte misure e pesi incorre la pena di falso - *l. annonam* 6 § *onerant ff. de extraord. crim.*, *l.* 37 *ff. de pœn.* - *V. Carpzov. part.* 2 *qu.* 93 *n.* 78 *et seq.*, *Cyriac. controv.* 131 *per tot.*

80 Rispetto ai venditori di generi o vettovaglie infette (che debbono essere gittate o bruciate) eglino son puniti con pene straordinarie dalla *l.* 3 § *si quis merces ff. de crim. stellionatus* - *v. Seta de offic. Locumtenen. cap.* 25 *n.* 40. -

81 Rispetto finalmente ai venditori ch'esigono prezzi più gravosi degli stabiliti dalle tasse e tariffe (le quali ogni bottegajo, che spaccia generi in esse tariffe e tasse contemplati, dee tenere affisse) sono puniti colle pene stabilite dagli editti, statuti, e regolamenti dei luoghi. - *Zaul. rubr.* 51 *n.* 22 *et seq. lib.* 7, *rubr.* 11 *n.* 64 *et seq.*, *Seta de offic. Locumtenen. cap.* 25 *n.* 48. -

82 Secondo il diritto canonico il doloso venditore di merci guaste o corrotte fatte apparir

buone, o di merci difettose nella misura, o nel peso, ovvero date a prezzi oltrepassanti le giuste tasse, viene riputato usurajo - *Testo*, *e DD. nel cap. naviganti de usur.*

83 I Bandi generali nell' *art.* 32 puniscono i suddetti venditori in frode colla multa di scudi 10, colla perdita delle robe, e con tre tratti di corda in pubblico per ciascheduna volta, in cui essi venditori contravvengono.

84 Nell' *art.* 33 dispongono che i fornaj o altri venditori di pane, i quali studiosamente non facessero, o non vendessero *pane di buona pasta*, *ben cotto*, *e di giusto peso*, debbano esser puniti con tre tratti di corda, e colla multa di scudi 10 per ciascheduno, e per ogni contravvenzione; della qual multa metà è applichevole ai Luoghi Pii, metà all' accusatore, ed all' esecutore, non escluse altre pene ad arbitrio del Giudice.

85 Osservazioni.

Prima. Gli artisti sebben vendano la cosa lavorata in altra forma, a differenza dei mercadanti, che comprano la cosa, e la rivendono sotto la medesima specie e forma, tuttavia se commetton frode nel lavoro, ed ingannano i compratori contra le leggi, statuti, e regole della loro arte o del luogo, si fanno rei di stellionato - *l. 3 ff. de crim. stellion.* -; e secon-

do le circostanze possono esser puniti come falsarj - *Menoch. cas.* 382 *per tot. de arbitr.* -

86 *Seconda.* Pella prova della frode in tutt' i casi accennati v' ha d' uopo dei periti pratici di quella mercatura od arte, a cui l' oggetto in frode si riferisce - *Cyriac. controv.* 454 *n.* 16 *et seq.*, *Giovagnon. resp.* 43 *num.* 23 *lib.* 1. -

87 *Terza.* Si richiede il fatto della vendita seguita coll' uso di quelle misure, o pesi falsi o corrotti, non bastando la sola ritenzione di esse misure o pesi in casa del venditore; o seguita a prezzi maggiori dei voluti dalle tasse e tariffe; o di merci infette - *Caball. resol. crim. cas.* 125 *n.* 2. -

88 Se poi il mercadante o venditore ritiene le misure o pesi (falsi o corrotti) nel luogo o nella bottega, ov' è solito vendere le sue merci, e fosse sorpreso con tale ritenzione, sebbene non fosse provata la vendita, questa sola ritenzione lo assoggetta a penale misura - *Foller. in addit. ad specul. Marant. part.* 4 *distinct.* 11 *n.* 33, *Raynald. cap.* 18 § 29 *n.* 30: lo stesso *Raynald. nel num.* 31 *e seg.* consiglia pella prima volta la sol' ammonizione, e pella seconda volta la pena dei Bandi.

89 *Quarta.* A provare la falsità o infedeltà delle misure e dei pesi, sia fatto di queste misure o pesi il confronto colle rispettive *matrici*, che le Communità o l' uffizio de' Con-

soli ritengono per tali occorrenze - *l. modios* 9 *cod. de susceptor.* - *Cyriac. controv.* 131 *n.* 2 , *et seq.* -

90 Acquisti dolosi , che
i Medici , e Cerusici
fanno dagl' infermi.

XVII° « Contravvengono i Medici , ed i « Cerusici , che con male arti , e con contrarj « medicamenti dati agl' infermi inducono questi « a vendergli effetti , fondi ec. » Eglino sono tenuti alla restituzione , e puniti ad arbitrio. *La leg. si medicus* 3 *ff. de extraord. cognit.* propone il caso della vendita - *Si medicus* , *cui curandos suos oculos* , *qui eis laborabat* , *commiserat* , *periculum amittendorum eorum per adversa medicamenta inferendo* , *compulit ut ei possessiones suas contra fidem bonam æger venderet* , *in civile factum Præses Provinciæ coerceat* , *remque restitui jubeat.* -

91 Ma la legge *Archiatri* 9 *cod. de professor. et medic.* nel permettere ai Medici ricever quei donativi o gratificazioni , che gli vengon offerte oltre al pagamento dovuto loro pella cura , non concede ad essi azione , in forza di cui lo adempimento si effettui delle obbligazioni , a contrar le quali fu indotto lo infermo dalla speme fattagli concepire della guarigione -

quos etiam ea patimur accipere, quæ sani offerunt pro obsequiis ; non ea , quæ periclitantes pro salute promittunt. -

92 Imprudenza e negligenza
dei Medici, e Cerusici -
errori per imperizia.

XVIII° « I Medici , che sperimentar vo-
« lendo uno specifico , lo azzardano all' infer-
« mo , che per causa di tal preso medicinale
« sen muoja. »

« O che danno medicinali non bene co-
« nosciuti. »

La morte dell' infermo debitori li rende di omicidio per lo meno colposo , e fà loro incorrer pena straordinaria , più o meno grave secondo il grado della colpa , dichiarato dalla imprudenza o temerità di essi medesimi , che senz' alcuna cautela somministrarono quei medicamenti al malato , non premesso un diligente studio ; non indagata la natura di tai medicinali nell' odore , nel sapore , nella forma per comparazione coi medicinali cogniti; non praticato alcun esperimento sulle bestie ; nè alcuno sullo stesso malato con porgergliene picciola dose , o non tenuti pronti degli antidoti o altri opportuni specifici per sovvenire lo infermo alla sopravvegnenza di sinistre diagnosi - *Tholosan. syntagm. Jur. lib.* 36 *cap.* 18 *n.* 4 *part.* 3. -

93 Lo errore poi per imperizia è desso ancora imputabile a colpa più o meno grave quanto meno o più di diligenza sia stata dal Medico o dal Cerusico adoperata nella ispezione, o nella cura, nelle qualità o quantità degli specifici applicati; e quanto più o meno egli siasi scostato dalle regole dell' arte - *l. imperitia ff. de reg. jur., Clar. in* § *homicidium n.* 17. -

94 Veleni dati o venduti da Speziali, o d' altri senza licenza dei Medici.

XIX° « Contravvengono gli Speziali ed « altri, che senza licenza del Medico danno o « vendono veleno, sia semplice, sia composto, « sieno robe da comporlo. »

95 Eglino sono puniti dai Bandi generali *nell' art.* 84 con pene ancor *gravi ad arbitrio del Giudice.*

Gli stessi Bandi nel *cit. art.* 84 impongono che la licenza del Medico debba essere scritta da lui, e sottoscritta da un testimonio degno di fede.

96 I Bandi di Roma nell' *art.* 8 vietano ritenere, comporre, vendere, o somministrare veleni di sort' alcuna senza licenza in iscritto dei Medici approvati dal Collegio - *sotto pena della galera per dieci anni, e di scudi* 100 *di oro, ancorchè non vi concorra il mal fine.* -

Dichiarano lecito ritenere tali robe venefiche agli Speziali, ai Professori dell' arte chimica, o alchimia, approvati però dal Collegio de' Medici, ai Droghieri, e ad altri, i quali pella loro professione se ne debban servire: proibiscono però ai medesimi Speziali, Chimici, Droghieri ec. il vendere, somministrare, o dare in qualche modo ad altri robe venefiche - *sotto pena della vita e confiscazione dei beni, se vi sarà il mal fine e scienza; e della galera per dieci anni quando non abbiano la licenza in iscritto dai Medici approvati, benchè il mal fine non vi concorra.*

97 La licenza scritta dal Medico, e la soscrizione del testimone degno di fede sono volute dai Bandi generali acciocchè ai venditori non valgano i pretesti della ignoranza e della buona fede.

98 Dee però constare che la cosa venduta sia venefica propriamente e di sua natura, cioè tale, che possa inferir morte, o alterare in male la costituzione di colui, pel qual' è adoperata - *l. qui venenum ff. de verb. signific.* - - *v. Cyriac. controv.* 455 *n.* 4 *et seq.* -

99 Medicinali falsi, o meno efficaci e venduti per veri e perfetti, o dati senza licenza del Medico.

XX° « Gli Speziali, che dolosamente « vendono medicinali falsi, o meno efficaci, per « veri e perfetti. » Dessi sono puniti colla pena di falso - *Ameno de delict. et pœn.* § 9 - *v. veneficium n.* 13.

100 Se poi avvenuta fosse la morte dello infermo a cagione del falso medicinale propinato perchè o venefico di sua natura o contrario al male di esso infermo, lo Speziale renderebbesi debitore di venefizio; perciò sarebbe tenuto della *legge Cornelia de sicariis*, provata in lui ovvero indotta per presunzione la scienza dell'uso, che di quel medicinale doveasi fare - *l. ejusdem* 3 *ff. ad leg. Corn. de sicar.*, *Brunneman. de process. cap.* 9 *n.* 68, *Raynald. observ. crim. cap.* 31 § 2 *n.* 30, *et seq.* -

101 E nel caso che il falso medicinale dato nè fosse venefico, nè contrario al male dello infermo, bensì fosse inoperoso per quel male, e lo infermo morisse perchè privato della vera ed utile medicina, mediante la quale sarebbesi potuta ottenere la guarigione di lui, paragonerei lo Speziale ad un individuo colpevole di aver cagionata volontariamente la morte ad un altro colla privazione del necessario alimento - *argom. dalla l.* 15 *ff. ad leg. Corn. de sicar.*, dalla *l.* 9 § 2 *ff. ad leg. Aquil.*-: ravvi-

serei almeno nello stesso Speziale una colpa gràvissima per assoggettarlo a pena corrispondente - *argom. dalla l. si quis aliquid* § *abortionis ff. de pœn.*, *Ripa de pest. de remed. præserv. n.* 147 *et seq.* -

102 Colpa grave altresì ravviserei nello Speziale, che sebbene si avvegga esser nocevole pella qualità o quantità lo specifico ordinato dal Medico o Chirurgo, abbia tuttavia dato tale specifico senz' alcuna cautela, o avvertenza fatta al Professore ordinante, o allo infermo medesimo, alla famiglia di questo ec.

103 E se lo Speziale s' ingerisse a curare infermi somministrando medicinali senza intesa del Medico o Chirurgo, la morte avvenuta a qualche infermo per causa di quei medicinali costituirebbe a carico di esso Speziale un omicidio colposo - *Test. canon. nel cap. non est*, *de reg. jur. in* 6, ed ivi *la Gloss.*

104 Spettacoli pubblici senza permesso.

XXI° « Contravvengono gl' Istrioni, i Gio-
« colatori o Circolatori, i Saltimbanchi, i Co-
« medianti, ch' espongonsi al popolo in luogo
« pubblico o privato a far giuochi, bagatel-
« le, comedie, e cose simili, senza il permesso
« del Vescovo, Governatore, o di altri Uffiziali
« del luogo. »

105 I Bandi di Roma nell' *art.* 120 li pu-

niscono con tre tratti di corda, e colla multa di scudi 25 per cadauno, ed in ciascheduna volta.

106 I Bandi di Roma nell' *art.* 117 vietano a qualunque persona sotto pene pecuniarie e corporali ad arbitrio - *il recitare, o far recitare in qualsivoglia luogo pubblico, o privato, anche nella casa propria a porte chiuse, e tra domestici e parenti solamente, comedie, zinganate, o rappresentanze di qualunque sorta anco spirituali senza espressa licenza di S. S. Illma.*

Nell' *art.* 119 vietano comedie, festini, e bagordi nelle case di meretrici, nelle osterie, nelle bettole o taverne, sotto pena della fustigazione alle donne, e di tre tratti di corda agli uomini.

Prescrivono le medesime pene *da imporsi ad arbitrio* pei festini ed altri bagordi nelle case di uomini e donne benchè oneste - *ogni volta che v' intervengano donne meretrici, o che sieno, o che possano essere riputate per tali, anche colla semplice diffamazione, quantunque non si provasse rispetto ai contravventori la vèra scienza del meretricio, ogni volta che vi sia la diffamazione.* -

Nell' *art.* 155 voglion soggetti alla pena di tre tratti di corda, all' esilio da Roma e suo distretto - *i ciarlatani, montimbanchi, o altri simili, che cantino, facciano circoli, e gio-*

chino per le piazze, o in altri luoghi di Roma senza licenza di M.r Governatore.

107 Più gravi sarebbero gli spettacoli sopraccennati, se fatti nei dì festivi, o altri giorni dalla S. Chiesa riguardati - *l. omnes dies, e la final. cod. de fer. - v. Trattato IX. sulla inosservanza delle Feste.* -

108 La stess' arte ludicra è considerata delittuosa dalla *l.* 14 *ff. de pœn.*, e gl' individui, che per guadagno esercitano tale arte ludicra o scenica, sono dichiarati infami dalla *l.* 2 § *Prætor ait ff. de his, qui not. infam., dalla leg. penult. cod. ex quib. causs. infam. irrog.;* sono perciò inabilitati ad accusare - *Test. canon. nel c. definimus* 4 *quæst.* 1, ed a far testimonianza - *ll.* 2, *et* 3 *ff. de his, qui not. infam., Farinac. quæst.* 56 *n.* 439, *et seq.*-: sono irregolari, e conseguentemente inabili a ricever gli ordini ecclesiastici - *Innoc. in cap. cum decorem, de vit. et honest. Clericor., cap. præterea, cap. definimus* 4 *quæst.* 1, *canon. maritum* 33 *dist.* - . Il Cherico poi esercente il mestiere di mimo o istrione, se ammonito tre volte non avrà desistito, è privato *ipso jure* di tutt' i privilegj clericali - *c. unico de vit. et honest. clericor. in* 6, *Sanchez cons. lib.* 1 *cap.* 8 *dub.* 33 *n.* 5 - ; i quali privilegj egli potrà ricuperare pella emenda di vita, e colla dispensa o sanatoria, che avrà ottenuta dal Vescovo - *Jo. And. Anchar. et Gemin. nel cit.*

cap. unic., Diaz. in prax. cap. 68 *vol.* 71 *num.* 3. -

109 La infamia però , a cui soggetti sono gl' istrioni , i giocolatori , i comedianti ec., non si contrae da colui , che per una *volta sola* siasi esposto ad azioni sceniche o mimiche : è la iterazione di queste , che imprime all' uomo la marca d' infame - *Abb. in cap. cum decorem, de vit. et honest. cleric. n.* 2 - : ma in taluni sanguinosi spettacoli , come il duello , il combattimento colle fiere ec., i quali non hanno , ovvero possono non aver fine senza ferita o senza morte di alcuno di coloro , che vi si cimentano , basta una sol' azione ad irrogare tal nota - *Sanch. lib.* 6 *cap.* 3 *dub.* 6 *n.* 7 *cum Sylvest. Armill. et gloss. in leg.* 1 *ff. de postul.* -

Nota. *La legge penultima cod. ex quib. caus. inf. irrog.* esime dalla infamia il minore di 25 anni : egli dunque neppur diviene irregolare - *Baldo alla cit. legge.* -

110 Il Concilio Lateranense sotto Alessandro III *nei cap.* 1 , *e* 2 *de torneamentis* proibì i giuochi gladiatorj detti *torneamenta* ; e decretò che il combattente ucciso in circostanza di tai giuochi ferali fosse privato di ecclesiastica sepoltura.

111 Il Pontefice S. Pio V nella sua Costi-

tuzione *De salute* vietò il giuoco dell' agitazione dei tori, e di altre bestie fiere; dispose che gli uccisi in questo giuoco fosser privi di sepoltura ecclesiastica . fulminò la scomunica contra i Principi, le Comunità, o qualunque persona, che avessero permesso tal giuoco; e non esentò i cherici, che intervenuti vi fossero.

112 AZIONI ILLECITE NEGLI SPETTACOLI ANCORCHÈ PERMESSI.

XXII° « I fatti o detti disonesti, o urtanti la religione, il buon costume, il governo, negli spettacoli, che fossero permessi » sono delitti punibili con pene ad arbitrio più o meno gravi secondo le circostanze : nella punizione però di questi delitti uopo havvi di rigore pella riparazione dello scandalo cagionato agli astanti - *Petr. Gregor. in part. jur. Canon. lib.* 4 *tit.* 8 *lib.* 39 *syntagm. jur. univers. cap.* 5 *post n.* 19, *Menoch. cons.* 69 *n.* 28 *et* 29 *in addit.*, *Chartar. decis.* 20. -

113 VAGABONDITA'

XXIII° Fra i contravventori ai buoni regolamenti economici e politici di ogni governo, tra le persone sospette e proclivi ai delitti le Leggi ed il Foro annoverano *i vagabondi* « che non hanno luogo certo, nè fisso

« domicilio ; che vanno errando quà e là ozio-
« si ; i *mendicanti* validi; quegli *accattoni* par-
« ticolarmente , che fingonsi egrotanti o morbo-
« si, e nol sono »-*v. Scannarol. cap.* 12 *n.* 1 ,
Borell. de magistr. lib. 3 *cap.* 16 *n.* 19, *Bo-
vadill. politic. lib.* 2 *c.* 13 *n.* 43 , *Raynald.
tom.* 3 *cap.* 16 § 1 *per tot.*, *Bonfin. in ban-
nim. general. cap.* 62 *n.* 1 *et seq.*

L' ozio è la sorgente dei vizj : i Poeti ancora ci hanno detta questa verità - *injectant otia pestem* - ; ed i Filosofi han considerato nulla esservi alla repubblica più molesto e dannoso che la inerzia dei cittadini, nulla più abbominevole alla società che la inazione de' suoi membri; nulla più pericoloso alla cognizione delle umane e divine cose che l' ozio e l' albagia di menti proterve abbacinate dagli errori della ignoranza - *nihil inertia tædius* (così Senaca) *nihil desidia humanarum, divinarumque rerum notioni periculosius.*

Licurgo sapendo riunire alle politiche sue speculative la sottigliezza di un quasi teandrico spirito preveditore , e conoscendo nulla esservi a' suoi Lacedemoni più profittevole che la lode della virtù e l' amor della gloria, non contento di vietare il sovverchio uso dell' oro diessi maggior cura a bandir l' ozio da quelle felici contrade, come fomite di ogni vizio , fomite desolatore delle più fiorite città. Il gran Licurgo si rese così severo in punire gli oziosi , i quali

avrebber potuto gl' incolti talenti occupare al ben della patria, che al dir di Plutarco rei di grave delitto riputare si doveano, e sottoporli a pene ugualmente gravi, come contravventori alle leggi, come nimici della patria.

Nè solamente l' austerità di leggi così salutari preservò Sparta dagli oziosi, ed il timor della pena fe' ivi detestare la oscitanza come delitto, ma quest' avversione medesima quasi connaturale divenne al genio dei virtuosi Spartani. Quindi nei ginnasj, nei templi, nelle contrade vedeasi scolpito su i freddi marmi quanto e religione, e costume, e leggi politiche prescriveano di culto e di azione; ed ecco le virtù fiorire tra i probi abitatori di Sparta: ecco Sparta un empòrio di scienze e di belle arti: ecco la gloria, e la potenza consolidarsi in quel beato soggiorno.

Questa severa disciplina mantenne Sparta 500 anni nel suo lustro: cadde nell' ozio; e Lisandro fu di questo il primo garante; egli ben prestò la innondò di quei vizj, che pria venivano abborriti: ed ecco Sparta sotto il giogo degli Alessandri e dei Darj; eccola in preda dell' orgoglio e del disordine.

Come il valore perisse dei prischi Romani lo apprendiamo da Sallustio e Patercolo. Finchè si conservò impegno alla fatica sempre dominatrice fu Roma; lo fu quando a coloro, che le più ardue imprese, e perigli, e disagi

sostennero intrepidi, la opulenza e l' ozio erano di miseria e di peso. Roma giacque nell' ozio; e la viltà e la mollezza seppero ben tosto ghermire lo immenso apparato di que' trofei, che le recò il valor de' suoi figli: la disciplina passò in dimenticanza; dalle veglie al sonno, dalle armi ai piaceri, dalla virtù al vizio debosciò questa già una volta reina dell' universo - *atque hinc ocium quasi materies omnium malorum fuit*, (Plinio avverte) *hinc labescere virtus; paupertas probro haberi cœpit: juventutem luxuria cum avaritia et superbia invasere.*-

Nè può non recar meraviglia che fra tante provvide leggi, come sono la Giulia, la Cornelia, la Pompeja, la Remmia ec. intese ad espellere dagli uomini il male non solamente, ma il sospetto ancora del male, veruna legge rinvenghiamo punitrice dell' ozio; che i Gordiani, i Severi, gli Antonini, i Giustiniani vegliando sul pubblico bene con tanto zelo quanto le storie ci fan supporre, adottati non abbiano di Licurgo i divisamenti relativi agli oziosi per prevenire gli abusi, i delitti, e con questi lo scempio dei popoli.

114 Dal Gius comune non abbiamo che qualche disposizione su i vagabondi e gli accattoni. L' *autentica de Quæstore coll.* 6 *tit.* 8 *cap.* 5 consentanea alla *l. unica cod. de mendicant.* li assoggetta allo esilio se forestieri, o

ad altri temperamenti penali se dello stesso luogo, qualora eglino non abbian voluto applicarsi ai lavori, che sono loro destinati.

115 I Bandi generali nell'art. 119 han prescritta ai medesimi la pena del remo *ad arbitrio*, s'eglino restassero infingardi e sfaccendati in alcun luogo o territorio dello Stato Pontificio.

116 I Bandi del Governo nell'art. 139, richiamando tutti gli altri Bandi emanati contra gli oziosi e vagabondi di *qualunque sorta*, ed ancor quei, che *vanno limosinando, quando però sieno validi e sani*, ordinano che se nel « termine di tre giorni dalla pubblicazione dei « presenti Bandi non si saranno accomodati a « servire, o ad altri esercizj, o non saranno ef- « fettivamente partiti da Roma, e suoi Borghi, « cadano irremisibilmente nella pena di anni « cinque di galera, alla quale debbano essere « trasmessi ogni volta che consti della loro ozio- « sità, senza che possano essere in alcun conto « giovati dalla scusa, che sogliono addurre, « cioè di non essersi accomodati per non aver « trovata occasione d'impiego; e si presumerà « sempre che ciò sia seguito per loro cattiva « volontà e colpa. »

Nell'art 140 dispongono che le donne ancor giovani e sane, atte alla fatica, le quali « facendosi prestare dei fanciulli, o con altri finti modi levano la limosina ai poveri bisognosi, e sono di scandalo, trovandosi nei ridotti

« coi vagabondi, e mendicanti » - se nel termine di otto giorni (dalla pubblicazione degli stessi Bandi) non saranno impiegate a servire, o a qualche altro esercizio in faccende, che sanno fare, abbiano lo sfratto da Roma, e dai Borghi; « altramenti saranno frustate per la città, e da« to loro lo esilio secondo che parrà a S. S. « Illustrissima. »

Nell' *art.* 141 autorizzano Monsig.r Governatore di Roma a servirsi delle particolari sue facoltà concedute dal Sommo Pontefice, facendo estrarre senz'alcuna formalità richiesta dai sacri Canoni, e dalle Apostoliche Costituzioni gli oziosi, vagabondi, e donne mendicanti dalle scale, e dai portici delle Chiese, dov'eglino si ricovereranno: autorizzano dippiù gli esecutori medesimi del Tribunale del Governo ad estrarli senz'altra speciale licenza, ed a condurli in prigione « per indi aversene quella ragione, che si « crederà di giustizia. »

117 Il Sommo Pontefice Innocenzo XII colla *Costituzione* 78, portata nella raccolta delle sue Bolle, come *Bonfinio* l'ha indicata *in bannim. gener. cap.* 62 *suppl. n.* 5 § *hoc nanque* verso *il fine*, ha inflitto ai vagabondi ed ai mendicanti validi il carcere, lo esilio, le battiture, ed altre pene corporali ad arbitrio.

118 Parecchi Editti contengono le medesime o consimili disposizioni, l'ultimo dei quali emanato dal Cardinal Consalvi il dì 3 di Luglio

1820 per ordine del Pontefice Pio VII di sa: me: è concepito nei seguenti termini.

NOTIFICAZIONE

Su gli oziosi e vagabondi.

« La classe di quelle persone, le quali « benchè valide di corpo, ma manchevoli di mez- « zi sufficienti ad una onorata stabile sussisten- « za si abbandonano all'ozio, ed alla infingar- « daggine, ha sempre richiamata la più diligen- « te sorveglianza di tutt' i Governi, stant' i fon- « dati sospetti di un'attiva loro inclinazione al « delitto, ed ai mali gravissimi, che questa lo- « ro maniera di vivere produce alla Società. »

« Il Governo Pontificio seguendo una tal « massima ha dall'epoche eziandio le più rimo- « te stabilito, e di tratto in tratto rinnovato per « un più sicuro adempimento adequate Leggi « anche penali, ed altre simili provvidenze, col- « le quali proscrivendo l'ozio, ed il vagabon- « daggio si è proposto di determinare le indi- « cate persone in una o altra maniera ad una « utile applicazione, e porle così fuori dello sta- « to di nuocere a se, ed agli altri. »

« Su queste traccie pertanto essendo ve- « nuta in cognizione la Santità di Nostro Si-

« gnore che da varj mesi si rimarca in Roma,
« e nello Stato una straordinaria moltitudine di
« oziosi, e vagabondi, ci ha commesso pubbli-
« care la presente Notificazione, colla quale s'
« ingiunge strettamente a chiunque di loro o
« suddito o straniero, il quale abile al lavoro,
« al mestiere, e ad una qualunque onesta occu-
« pazione, non n'eserciti alcuna, nè giustifichi
« altronde una innocua maniera di corrisponde-
« re al proprio sostentamento, debba nel ter-
« mine perentorio di *dieci giorni* assumere una
« stabile e continuata applicazione, mentre pas-
« sato un tal termine, e trovandosi in contrav-
« venzione, si procederà irremisibilmente su di
« lui alla esecuzione delle pene e provvidenze
« enunciate. »

« Nè gli suffragherà la eccezione che una
« qualche particolare circostanza gli abbia impe-
« dita e fatta interrompere la continuazione del-
« l'applicazione, e non abbia trovata occasione
« opportuna di riassumere la stessa, o di suppli-
« re con altra, a cui possa essere adatto; poichè
« in tal caso dovrà presentarsi nel termine di tre
« giorni alla Direzione generale di Polizia in Ro-
« ma, o alle particolari Direzioni nei Paesi del-
« lo Stato per denunziare e ginstificare il moti-
« vo della sua disapplicazione, e le diligenze
« usate per riassumere o il precedente o altro
« esercizio, dichiarandosi che fuori del caso di
« una impotenza fisica, mancando a questa pre-

« sentazione, sarà per gli enunciati effetti consi-
« derato per vero ozioso, e vagabondo ec.

« Data dalla Segreteria di Stato li 3 di Lu-
« glio 1820. »

E. Card. Consalvi

119 Un motivo ragionevole della disapplicazione, come sarebbe la infermità o altro infortunio, scusa il mendicante; e le diligenze, ch'egli ha praticate o vien praticando per applicarsi, potranno esimerlo da quelle misure, alle quali gli accattoni ed i vagabondi sono soggetti - *Sabell. in pract. univers.* § *vagabundi num.* 4, *et in summ. divers tract.* - parola - *vagabundus n.* 3, *Sarno in prax. crim. cap.* 22 *n.* 3. -

120 I zingani ancora, che colla loro chiromanzia o divinazione si procacciano il vitto, sorpresi a vagare, e a dimorare senza licenza in esteri paesi esercitandovi tale arte illusoria, soggiacciono a pena, cioè le donne alla fustigazione; i maschi alla fustigazione, ovvero al remo temporaneo giusta i Bandi generali nell'*artic.* 119, ove dippiù vien prescritto che i Governatori nominati con Breve Pontificio, e non gli uffiziali inferiori, possan dare licenza ai zingani di restare per quel tempo, che loro è conceduto, nelle rispettive giurisdizioni.

121 Eglino poi si espongono colle ostentate loro astrologie, coi superstiziosi e vani augurj, al pericolo di cadere o indurre altri in ereticale pravità, e di essere processati dalla S. In-

quisizione ; astrologie ed augurj puniti ancor dalle leggi comuni , dalla *legge nemo aruspicem* 5, *et tot tit. cod. de malefic. et mathemat*, dalla *l. mathematicos* 11 *cod. de Episc. aud.* , *e dalle sanzioni canoniche c. igitur genus* 26 *quæst.* 3 , *c. admoneant* 26 *quæst.* 7 , *Cosp. in judic. criminalist. part.* 3 *cap.* 30 *et* 36 *per tot.*, *Caren. de S. Officio part.* 2 *tit.* 12 § 17 *n.* 157 *et seq.*

122 Anco i girovaghi vestiti di abito eremitico , che oziando vanno or' ad un sito or' ad un altro , senza legge o regola religiosa , senza superiore , detti perciò profughi ed accefali, richiamar debbono l' attenzione della sorvegliatrice Polizia. Il Gius canonico *nel c. quidam monachorum* 18 *quæst.* 2 , *nel c. quidam monachi* 16 *quæst.* 1 li' vuol' espulsi dai paesi ; ed i Vescovi sono in facoltà di costringerli a deporre l' abito , non che a penarli se renitenti - *Petra in comment. ad const. Apost. tom.* 1 *in constit. unic. Alexandri II sect.* 2 *n.* 21.-

123 Lo arresto , l' esilio , talvolta con accompagnamento della forza sino ai confini , ed altre misure di Polizia hanno luogo eziandio contra i *forestieri*, che sforniti si trovino di passaporto , o carta di sicurezza , o altri recapiti ; nè diano contezza della propria persona ; nè abbiano alcuno, che dica conoscerli, e presti garanzia per essi ; ne adducano o giustifichino

un ragionevole motivo della loro venuta e trattenimento; o scuopransi mendaci nella indicazione del loro nome e cognome, della patria, del mestiere. Eglino sono considerati come vagabondi e persone sospette; perciò la Polizia fà arrestare i medesimi, ed indagare i loro andamenti; nè li rilascia che con qualche cautela; ovvero li esilia, o li trasmette ai Tribunali de' loro Paesi, e secondo le circostanze previene le Corti estere, alle quali appartengono, acciocchè desse ordinino ai rispettivi Uffiziali che li ricevano ai confini di uno Stato coll' altro.

124 Infrazione di esilio.

XXIV° Esilio « è lo sfratto o espulsio-
« ne di persona da un luogo o Paese, da una
« Provincia o Diocesi, o da tutto lo Stato, con
« interdizione o divieto ingiunto alla persona
« medesima di far ritorno a quel luogo, a quel-
« la Provincia, o Stato, sotto la pena espres-
« sa in caso di tal ritorno, il quale seguito
« senz' alcun permesso o revoca del divieto co-
« stituisce infrazione di esilio. »

125 Lo esilio vien dato o in *pena* di qualche delitto, o per semplice *misura* di Tribunale, di Polizia, Governo ec., ed è o *temporaneo*, o *perpetuo*: in qualunque modo la infrazione dello esilio, attesa la inubbidienza al Magistrato, o al Tribunale, che lo ha dato, è delitto - *Lunic.*, ed

iv'i *DD. ff. si quis jus dic. non obtemp.*, *arg. dalla l. si quis missus* 3 *ff. ne vis fiat ei* - : non dee dunque restare impunito - *l. relegati* 4, *ed ivi la gloss. ed i DD. ff. de pœn.* -

126 La pena poi, a cui l'infrattor dello esilio soggiace, o è comminata nel precetto medesimo o decreto d'ingiunzione, e quella viene applicata - *Menoch. de arbitr. cas.* 530 *num.* 28, *Pacian. cons.* 155 *n.* 27, *Farinac. in fragm. crim. lit.* 6 *n.* 94, *Giurba cons.* 47 *n.* 24 - ; o, qualora non sia stata comminata, deesi stare alla disposizione della legge ed alle consuetudini dei Tribunali - *DD. alla l. aut damnum* 8 § *quisquis ff. de poen.*, *alla l. relegati* 4, *alla l. capitalium* 28 § *in exulibus ff. eod.*, particolarmente *Ant. Gomez var. res. tom.* 3 *c.* 8 *n.* 1, *Clar. in pract.* § *fin. quæst.* 71. *Farin. in fragm. lit. B n.* 83, *et seq. ec.*, i quali hanno suggerito che lo infrattore dell'esilio temporaneo al di sotto di *anni* 10 debba soffrire la duplicazione del tempo, che rimaneagli dell'esilio medesimo ; se lo esilio era per dieci anni, od oltre a questo tempo, lo infrattore debba esser condannato all'esilio perpetuo, ovvero *in metallum* ; e s'era perpetuo, alla galera.

127 Nella Romana Curia, come fà avvertire Conciol. - parola - *exilium* - *resol.* 1 *n.* 7, pella prima infrazione di esilio sia temporaneo, sia perpetuo, o con ingiunzione o senza ingiunzione di pena, costumasi rilasciare lo esiliato, *exi-*

lio tantum duplicato (alle volte però, secondo i casi, colla sola rinnovazione dello stesso esilio) ma se lo infrattore trovavasi condannato all' esilio per furti commessi, la pena espressamente comminata in caso d' infrazione deve aver luogo - Così col *Farinacio in frag. crim. lit. B n.* 91, e con *Guazzin. defens.* 33 *cap.* 27 *n.* 5 *vers. immo* insegna *Conciol.* nella *cit. risoluz.*

128 Osservazioni. *Prima.* Lo esilio dev' essere legalmente notificato ed intimato a colui, che vi è condannato: incombe perciò al Cancelliere o Sostituto 1° fare al condannato stesso, presenti due testimonj, lettura del decreto o precetto di esilio negli identifici termini, coi quali questo esilio si trova ingiunto ed espresso, indicando altresì ad esso condannato il *Tribunale*, da *cui tal' esilio* è stato decretato, ed *il titolo*, *per cui* lo è stato. 2° Fare al condannato medesimo dichiarare e promettere la osservanza di quell' esilio e di tutte le cose contenute nel decreto o precetto, del quale gli è stata data lettura, inclusivamente alla penale comminata in caso di contravvenzione. 3° Di tutto ciò l' atto di tal lettura o notifica (portato colla solita firma del Cancelliere sul libro dei decreti, ovvero sul processo medesimo, ch' è stato risoluto colla ingiunzione di esilio) dee contenere esatta menzione. 4° Sarebbe ottima regola che il condanna-

to firmasse o crocesegnasse lo stesso atto, e lo firmassero ancora i due testimonj come sopra presenti.

129 Il divisato atto è necessario a segno che in mancanza di esso non potrebbesi procedere all'applicazione della pena comminata pella contravvenzione - *Farinac. cons.* 93 *n.* 10 *lib.* 1 - : imperocchè la penale aggiunta ad una disposizione proibitiva o negativa non ha effetto se della medesima disposizione non sia stata premessa legale notizia a colui, che a quella soggiace, ma non sà di soggiacervi - *Innoc. in cap. extirpandæ* 30 *sub n.* 2, *Farinac. cit. cons.* 93 *n.* 10, *Cyriac. controv.* 519 *n.* 9.

130 *Seconda.* Pella punizione dello esiliato contravventore debbono innoltre esser provati tre estremi; 1° lo esilio, a cui egli si trova soggetto, e la giustizia di tal'esilio. 2° L'apprensione dello stesso esiliato mentr'egli esisteva in luogo, ch' eragli proibito. 3° La identità della sua persona.

131 Rispetto alla prova dell'esilio e della giustizia di esso, v'ha duopo per massima la più comune ed abbracciata dai Criminalisti contra lo insegnamento di pochi pratici, che sia prodotto lo intero processo, il quale diè luogo al decreto, ed all'intimazione di quell'esilio, l'uno e l'altra risultanti dall'atto accennato nel *n.* 128: di questo atto dev'esser prodotto in un col processo lo estratto autentico. Qualora poi evitar si volessero tali estratti e produzioni, gli atti sulla contravvenzio-

ne all'esilio possono essere come per continuazione eseguiti in quel processo dopo il decreto o precetto d'inginuzione, che dal processo medesimo apparisce coll'atto correlativo di notifica.

132 Dal quale processo il Giudice conoscerà la giustizia della condanna all'esilio: che s'egli non trovasse ragionevole questa condanna dovrebbe scusare la *contravvenzione*, ed assolvere *il contravventore* dalla comminata penale tanto ingiusta quanto lo è la disposizione, a cui ella si riferisce: ma sentenza *ingiusta* non và eseguita - *Rot. Rom. cor. Merlin. decis.* 869 -; ne mai passa in rejudicata; o almen compete contro di essa la restituzione in intero - *Rot. decis.* 300 *n.* 2 *et seq. part.* 17 *recent.* - Si aggiunga dippiù che una ragionevolezza ravvisar debbasi ancora nella penale espressa pella contravvenzione; cioè che adequata sia questa penale alla qualità del delitto, per cui si vede ingiunto lo esilio; sia la *giusta pena*, alla quale dovea lo esiliato andar soggetto se quel delitto fosse stato bastevolmente provato - *Scannarol. lib.* 1 § 12 *c.* 3 *n.* 25, *Bassan. theoric. prax. lib.* 6 *cap.* 6 *n.* 41, *Bonfin. in bannim. general. cap.* 68 *n.* 58, 59 -: in caso di eccessività il Giudice condannar volendo alla incorsa penale il contravventore non potrebbesi dispensare da una riduzione proporzionata al gravame di essa penale.

133 Nota. Esilj dati per ordine di Polizia ordinariamente riservata nelle provvide sue ope-

razioni, o per temperamenti presi dai Ministri di Stato, e d' altri Superiori, non ammettono indagini delle ragioni o motivi, che abbiano indotte queste misure aventi sempre in loro stesse la presunzione che siano giuste ed emanate *re cognita*. Stà tutto in poter della polizia, dei Ministri di Stato ec. che gl' infrattori vengano assoggettati alle *incorse* penali, ordinando la stessa Polizia o Ministri lo eseguimento di queste, ovvero commettendo ai Tribunali ordinarj le analoghe procedure ed emanazioni di giudizj, nel qual caso le produzioni dei *dispacci* e dei *certificati* donde risultano la ingiunzione *di esilio*, ed il *titolo*, per cui tale ingiunzione ebbe luogo, valgono a costituire la prova, che richiedesi del primo estremo della infrazione, senzacchè i medesimi Tribunali si occupino d' indagare la giustizia o ingiustizia di quell' esilio; indagine, la quale sarebbe ingiuriosa alla Polizia o ai Ministri, che lo hanno decretato.

134 Rispetto al secondo estremo, cioè all' *apprensione* in luogo vietato, la prova emerge 1° dalla *relazione* della forza esecutrice sulla cattura dello esiliato sorpreso in tal luogo; 2° dagli esami dei testimonj, che furon presenti. Questa prova si può altresì avere colla confessione del medesimo arrestato; giacchè interrogato dal Giudice (prima di qualunque altra dimanda) sul luogo del seguito arresto egli non avrà sfrontatezza di asserire un luogo per l' al-

tro volendo farsi credere arrestato fuori dei luoghi dell' esilio: ma qualora egli avesse ciò asserito, lo convinceranno di mendacio le disposizioni, che verrano ad esso contestate, di coloro, i quali trovaronsi presenti all' arresto.

135 Nel caso però che seguita fosse l'apprensione senza intervento di testimonj, potrà essere smentita tale o altra esonerante assertiva dell' infrattore? Non avrà forse il Giudice come poter supplire a questa deficienza di testimonj? Ho avvertito altrove (*Tom.* 1 *pag.* 67, 68, *not.* 5ª e 6ª) che testimonj ancora inabili sono ammessi in taluni casi a deporre, quando la verità del fatto non si poss' altronde conoscere, lo che *accade nei fatti occulti* e di *difficile prova* o o per *natura di essi fatti*, o *in ragione del luogo*. L'apprensione del contravventore ammette la stessa regola: seguita quest' apprensione per es. non nell' abitato, ma in una selva, o in luogo recondito, dove presenza di testimonj non poteasi avere, nè attuale, nè abituale, la *relazione* dei medesimi esecutori, che appresero lo infrattore, e le loro *deposizioni giurate* assunte dal Giudice in conferma di quella relazione costituiranno la prova suppletiva.

136 Un Editto emanato da Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Tesoriere generale il di 1 Agosto 1822 sulle invenzioni di *Contrabandi* prescrive nell' *art.* 38 che il *processo verbale d' invenzione* firmato dagl' inventori, che

depongono in esso con giuramento, fà prova legale in giudizio non ostante la deficenza dei testimonj, purchè il complesso delle prove in contrario non tolga al medesimo verbale la fede. Di tanto maggior peso deesi ritenere la formale relazione dei militari e di altri esecutori, confermata dalle giudiziali deposizioni di essi, che arrestarono il sorpreso infrattor dello esilio; perocchè eglino in questo caso non hanno alcun interesse come gl' inventori lo hanno nei contrabandi.

137 Peraltro abbiasi l'avvertenza di procurare che le deposizioni degli esecutori sieno coadjuvate da qualche circostanza, e che gli atti sulla infrazione di esilio non contengano laguna o difetto, il quale ascriver si poss' a colpa dei Processanti; diversamente, trattandosi di contravvenzione all'esilio, in cui *commissum non est intrinsece malum*, *sed malum quia vetitum*, essendo perciò il Giudice autorizzato ad una straordinaria condiscendenza verso il reo, si potrebbe dar luogo alla rinnovazione dello esilio piuttostochè all'applicazione della comminata penale.

138 Recentissimo è un fatto deciso dalla S. Consulta in grado di appello. M... C... di anni 73, natio di Serra nel Regno di napoli, fu esiliato per comando della suprema Segreteria di Stato da tutt' i Dominj Pontificj (dopo una inquisizione di furto semplice) sotto la comminatoria della irremisibile pena di sette anni di remo in caso di contravvenzione. Esso impugnò que-

sta contravvenzione pertinacemente dicendo che fu arrestato il dì 2 di Dicembre 1824 da due soldati finanzieri in uno stradello sul confine, ossia entro il territorio del Regno di Napoli.

Tale assertiva era combattuta dal rapporto e dal susseguito formal' esame dei menzionati militari, i quali sosteneano avvenuto il fermo in uno stradello dello Stato Pontificio chiamato le Cese di Rocca di Monte Calvo, lungi dall' Estero oltre ad un miglio e mezzo: si aggiunsero due testimonj, che deposero aver veduto a non molta distanza arrestare C... nello stradello significato da quei militari, e precedentemente veduto parecchie volte lo stesso C... in Collegrato (luogo Pontificio) non senza spreto dello esilio, a cui egli era soggetto.

Per queste ragioni il Tribunale di prima istanza condannò C.... ad anni sette di remo, pena espressa, come sopra, pel caso di contravvenzione.

La S. Consulta però nella sua luminosa avvedutezza ebbe altra considerazione, cioè « non « potersi ritenere per una prova completa ed « abile a coartare strettamente la pretesa con- « travvenzione quel tanto, che si è di sopra « premesso contra l' appellante C.... *giacchè* « *non è stato concluso come dovevasi con* FOR- « MALE ACCESSO il luogo preciso dello arre- « sto, onde apprendere senza equivoci a quale « dei due espressi Stati quello realmente spet-

« tasse , e che la isolata assertiva dei due te-
« stimonj su gli anteriori accessi di C.... in Col-
« legrato, senza l'appoggio di altre giustificazio-
« ni, non merita in giudizio quella entità, che
« si esige per basare una condanna. »

Considerò che quando pur si potesse dire stabilita la mancanza dell' appellante , « questa
« si ridurrebbe sempre ad un delitto non *in-*
« *trinsece malum , sed malum quia vetitum* ,
« donde sorge l'applicazione di una straordina-
« ria condiscendenza verso il reo. »

« Tutto ciò considerato, il S. Tribunale ha
« dichiarato e dichiara che M... C.... ha be-
« ne appellato, e male giudicato il Tribunale di
« F....., la sentenza di cui ha deciso e decide
« debba riformarsi, come riforma, ordinando la
« dimissione del medesimo C.... colla rinnova-
« zione dello esilio da tutto lo Stato Pontificio,
« sotto la già decretata pena di anni sette di ga-
« lera da incorrersi irremissibilmente in caso di
« qualunque altra contravvenzione. » Così la Decisione emanata il dì 15 di Novembre 1825 nella Causa *Ascolana - di contravvenzione ad esilio - Mr. Illmo e Rmo* TRAJETTI PAGGI *Ponente.-*

139 Finalmente rispetto al terzo estremo, cioè alla *identità* della persona, la prova che il carcerato sia quegli stesso, che trovasi nominato nel decreto e nella intimazione di esilio, risulta o dalla *confessione* di lui o dalla *ricognizione*, che di esso fanno i testimonj; e v' ha d' uopo

Che all'apertura del costituto sieno descritti del carcerato medesimo i connotati, statura, mento, capelli, barba, colore ec., la età verosimile, le indumenta ec., acciocchè veggendosi congruenti ed identifici questi connotati (almeno i principali della persona) a quei descritti nel processo, il quale fu risoluto colla condanna allo esilio, si concluda esser desso carcerato il *medesimo Tizio*, ch'ebbe tal condanna.

Ch'egli sia interrogato del luogo, tempo, e causa del suo arresto; quindi del suo nome, cognome, soprannome, padre, patria, esercizio, abitazione.

Se altre volte sia stato inquisito, processato, e carcerato, per qual causa, s'ebbe condanna, e quale.

In seguito il Cancelliere per ordine del Giudice fà lettura del decreto emanato dal Tribunale *A* il giorno, mese, ed anno..., dal quale decreto apparisce che N.... N... carcerato per furto, o altro titolo, si dovesse rilasciare coll'esilio... sotto pena di... in caso di contravvenzione; fà innoltre lettura della intimazione di tal esilio formalmente eseguita allo stesso N...N...il dì... e della dichiarazione ch'esso N...N... emise, presenti i testimonj N... N... di voler osservare fedelmente ec.

Si viene poi ad interrogare il carcerato se sia desso quel medesimo N.... N.... contenuto, e nominato nel decreto e nella intimazione di esilio, dei quali atti gli è stata fatta lettura.

Qualora egli lo avrà ammesso si dà luogo al seguente decreto « allora S. Signoria ha pro-
« nunziato e dichiarato che la suddetta identi-
« ficazione o ricognizione di persona sia stata
« regolarmente, rettamente, e legittimamente fat-
« ta; e che la pena contenuta nel sopraccennato
« decreto e nella intimazione di esilio debba esser
« eseguita a suo luogo e tempo, e come sarà di
« ragione; ha perciò assegnato ad esso N... N...,
« il termine di tre giorni più o meno ec. a dir la
« causa, per cui tal pena non debba esser man-
« data ad esecuzione; ha pubblicato il processo;
« ed ha ordinata di questo la comunicazione o
« copia a chi vorrà prenderla ec. »

Ma se lo inquisito avrà negato esser quel tale ec., o negato il decreto di esilio, o avrà simulato altro nome, vanno assunti gli esami dei testimonj, che furon presenti all' atto della intimazione di esso esilio; e nel caso di variato nome, o di negata identità di persona, il carcerato dev' essere riconosciuto tra consimili dai sopradetti o d' altri testimonj: quando poi lo inquirente rinvenute non abbia persone, alle quali quegli sia noto, può ancora farlo riconoscere da due custodi del carcere, informati dello stesso inquisito, della detenzione, *che* altra volta egli ha sofferta, del titolo, *per cui* l' ha sofferta, dello esilio, *a cui* fu condannato ec.

Ed a stabilire completamente la identità della persona il Giudice può nelle occorrenze ri-

chieder documenti ed atti sussidiarj dai rispettivi Governi locali, che sieno al caso di avere e comunicare le opportune notizie.

140 Nota. Questi esami testimoniali, queste ricognizioni ed atti sussidiarj hanno luogo nel caso che il contravventore all' esilio tenuto avesse negativo linguaggio, o impugnata la identità della persona, o simulato altro nome; ma lo accusato, che niega o impugna i titoli, che lo gravano, ha diritto di conoscere legalmente le prove, che la sussistenza coartano di quei titoli, e smentiscono le assertive da esso fatte; come altresì ha diritto di addurre (prima che gli atti sieno ultimati e chiusi) contra tai prove tutte l' eccezioni, ch' egli creda proficue alla sua difesa: quindi sembra espediente che nel caso di contravvenzione all' esilio, o a certuni precetti, pella trasgressione dei quali non sia inflitta una multa, nè altra lieve pena, bensì la pubblica opera, il remo ec. si venisse, qualora il contravventore si fosse renduto negativo, alle contestazioni fiscali, alla pubblicazione e legittimazione di processo: il decreto accennato sotto il *n.* 139, ed il termine a *dir la causa, per cui N.... N.... non sia caduto in pena*, ordinariamente sono praticati nelle contravvenzioni, che portino incorso a pene pecuniarie o correzionali, e, come i Prammatici suggeriscono, nelle infrazioni di esilj allorquando gl' infrattori sorpresi non sieno negativi del delitto, nè abbiano im-

pugnata la identità personale, nè simulato altro nome.

••

141 Contravvenzioni ai precetti.

XXV° Come lo infrattore di esilio delinque chi « non eseguisce, o trasgredisce i pre« cetti emanati in cause civili o criminali » *l. non potest.* 199 *gloss. e DD. ff. de reg. jur.*, *l.* 1 *ff. si quis jusdicen. non obtemp.*, *l. ult. cod. de mod. mulct.*, *Farinac. quæst.* 18 *n.* 28 *a* 60, *Card. de Luca de judic. disc.* 10 *n.* 17, *Rot. decis.* 229 *n.* 11 *et seq. part.* 15 *recen.*, *decis.* 610 *per tot.* avanti *Merlin.*

142 Il Gius comune autorizza i Tribunali a procedere criminalmente pella inubbidienza nelle cause civili, cioè pella contumacia, per ispreto di precetto, per violazione di sequestro, per attentati ec. *l.* 1 *ff. si quis jusdicen. non obtemp.*, *l. contumacia ff. de rejudic.*, *l. relegati in fin. ff. de pœn.* - : ma per quanto si voglia dire tenuto il contravventore alle pene comminate nella inibizione, nel precetto o sequestro, nel mandato tediale, a cui il reo convenuto *tædio affectus* è costretto ad ubbidire, come sarebbe il mandato *de gravando* - *gloss. nella l. stipulatio* 21 § *opus autem in fin.* - parola - *sive ff. de oper. nov.* - ; non che ai danni ed agl' interessi verso la Parte secondo la *Clement. unica de sequestr. de posses. et fru-*

ct., havvi però la riforma dei Tribunali di Roma a tenore della Costituzione *Universi agri* di Paolo V, la quale sotto la *rubr. de judic. crim.* § 10 non ammette criminali procedure per contravvenzioni ad inibitivi precetti in cause civili, bensì lascia che si agisca civilmente innanzi al Giudice, che diè tale inibizione, quando però il contravventore adoperata non abbia violenza, nè recata ingiuria o reale o verbale in oltraggio alla santità dei giudizj, o in odio della ricevuta inibizione.

143 Ma' nelle cause criminali il contravventore soggiace a procedura presso il Giudice, di cui ha trasgredito il precetto, ed alla penale in esso precetto comminata - *l.* 4 *ff. de pœn.*, *l. Imperatores* 34 *ff. de iur. Fisc.*, *l. unica ff. si quis jusdic. non obtemp.*

144 Osservazioni. *Prima.* Il precetto qualunque di fare o non fare acciocchè abbia vigore ed effetto richiede (come la ingiunzione di esilio) la legale notifica colle stesse formalità, che sono state significate nel *n.* 128 : quando poi la cosa vietata o comandata impegni lo interesse e la sicurezza di altre persone il precettato vien sottoposto al giuramento; e talvolta si vuole che la sua giurata promessa di fare o non fare sia garantita dalla obbligazione di un fidejussore.

145 *Seconda*. Pella contravvenzione concorrer debbono due estremi, cioè 1° il precetto medesimo, la sua giustizia, e regolarità. 2° La sorpresa del precettato in far quello, che gli è stato vietato, o in non aver fatto nel termine prefisso quello ch' eragli stato comandato di fare.

146 Circa il primo estremo v' ha duopo che negli atti consti del precetto e della sua regolare notifica, conform' è stato accennato nel *num.* 131 pella contravvenzione all' esilio: v' ha duopo dippiù che tal precetto risulti esser giusto, e dato da Giudice competente, giacchè la notoria ingiustizia, ed il difetto di giurisdizione esimerebbero il contravventore da qualsiasi pena - *l. fin. ff. de jurisd.*, *testo canonico nel c. qui resistit* 11 *quæst.* 3, *nel c.* 2 *de constit. in* 6, *argom. dalla l.* 3 *cod. de pagan.*, *dalla l. fin. cod. si contr. jus, dalla l. rescripta* 7 *cod. de prec. imp. offer.*, *dal c. si quando* 5 *in fin. de rescript.*

147 Circa il secondo estremo, cioè la sorpresa in contravvenzione, ricorrono pressappoco le regole esposte nei *n.* 134, *e seq.*

148 *Terza*. Ricorrono ancora quasi le medesime regole indicate nei *num.* 139, 140 sul modo d' interrogare il contravventore, sulla lettura, che deesi ad esso fare del precetto, e dell' atto di notifica, sugli esami dei testimonj, sul decreto e prefissione di termine a dir la causa, per cui N.... N.... non sia caduto nella pena contenuta ec.; non che sulle contestazioni, pubbli-

cazione e legittimazione di processo quando questi atti occorrano.

149 *Quarta.* La penale comminata in caso di contravvenzione dev' essere proporzionata alla natura e qualità dell'*azione vietata o della omissione*; dappoicchè lo spreto di un precetto non ha in ragione della pena un peso maggior di quello del delitto stesso, per cui tal precetto fu ingiunto - *l. sancimus cod. de poen.*, *l. saecularii*, *l. in Ægypto ff. de extraord. crim.* -: perciò dove ingiunta si trova una pena superiore al delitto ella dev' esere proporzionatamente ridotta, e commisurata col delitto medesimo - *Boss. tit. de mulct. n.* 13, *Bajard. ad Clar.* § *fin. quaest.* 31 *n.* 27, *Caball. res. crim.* 85 *n.* 7 *et seq.*, *Porr. fascic. rer. crim.* § *citatio n.* 7.

150 *Quinta.* Scusa dall' incorso penale lo addotto impedimento, ma giusto, verosimile, e non affettato - *argom. dalla l. contumacia* 53 *ff. de rejudic.* -; come ancora scusa un ragionevole motivo, per cui lo imputato contravventore abbia fatto o non fatto quello, ch' eragli vietato o comandato: anzi *Farinacio* nella *questione* 90 *n.* 75, *Raynald. nel cap.* 33 *supplet.* 7 *n.* 30 *et seq.*, *e la Rot. divers. part.* 1 *decis.* 77 *n.* 1, suggeriscono che la nuda credulità, e qualsivoglia causa colorata o probabile valga a scusare dallo spreto di un precetto, emanato però da un Giudice inferiore, non dal superiore, come avverte la Rota avanti *Royas decis.* 281

n. 9 *et* 10, avanti *Peutinger. decis.* 252 *num.* 7 *et seq.* -

151 Nota. Taluni scrittori sono ancora di avviso che un precetto dato *oretenus* si possa impunemente sprezzare ; e che la penale non abbia luogo qualora il precetto non sia stato fatto in iscritto - *Raynald. in supplet.* 2 *ad cap.* 24 *n.* 173 *et seq.* - , pella ragione accennata *da Bonfin. in bannim. general. c.* 78 *num.* 45 che mancando lo scritto - *nequeat constare de corpore delicti* -: ma pel riguardo ad un precetto benchè verbale di Giudice sembra ben giusto che il contravventore soffra una qualche punizione sebben lieve, correzionale, o pecuniaria, come lo stesso *Bonfin.* fà riflettere nel *luog. cit.* seguendo la massima di altri Dottori.

152 Romori , e tumulti.

XXVI° Delinquono

« Chi fà o eccita tumulto in una piazza, « o in altri pubblici luoghi »

« Chi concita il popolo a romore o su« surro »

« Chi accorre e vi coopera o con fatti « o con parole. »

153 Se questi romori e tumultuosi concitamenti sono diretti contra il Sovrano, contra i Ministri, che immediatamente o mediatamente lo rappresentano, gli autori, i complici, o coope-

ratori commettono misfatto di lesa maestà, ed incorrono la pena dei sediziosi - *ll. 1 e 2 cod. de seditios. et his, qui pleb., l. 1 § 1 ff. ad leg. Jul. majest.*; *l. 38 § 2 ff. de pœn.*, *l. 3 ff. ad leg. Jul. de vi publ.* - *V. lesa maestà.* -

154 Quì trattasi di strepiti, chiassi, eccitamenti tra i privati, e per cause private.

155 I Bandi generali nell' *art.* 68 infliggono agli autori di tumulti e di concitati romori la pena di tre tratti di corda, e la multa di sc. 100.

Agli accorsi, e cooperatori con fatti e con parole la multa di scudi 50, quando però niun male sia seguito; ma nel caso che alcuno fosse stato percosso, gli stessi Bandi puniscono gli *autori* col remo per anni dieci; e con tre tratti di corda puniscono il *percussore*, o col remo ancora secondo le circostanze del fatto, della offesa, e della qualità delle persone; gli altri accorsi poi non rei di percosse, coll' esilio dal luogo del commesso delitto, e dalla giurisdizione del luogo medesimo: che se avvenuta fosse la morte di alcuno, puniscono *l' autore* coll' ultimo supplizio; *l' uccisore* colle pene legali secondo le qualità e circostanze del fatto; gli *accorsi* con armi al romore, sebbene per parte di loro niuna offesa sia stata recata, voglion soggetti alla pena comminata contra i delatori delle armi, ed innoltre a tre tratti di corda, lasciando facoltà ai Tribunali di sottoporli anco al remo, particolarmente se gli accorsi armati ferito avessero alcuno,

Autorizzano dippiù ad accrescere o minorare le pene suddette secondocchè si possa considerare il romore eccitato con precedente determinazione e concerto tra gli eccitatori e gli accorsi, non che secondo il fine, la qualità delle persone, e le circostanze, dando ancor la facoltà di condannare a morte gli autori, ed i complici del precedente trattato o condetto.

156 I Bandi di Roma nell' *artic.* 153 puniscono con tre tratti di corda, e colla multa di scudi 25 le persone, che in tempo di notte fanno *adunanze* per la Città, *baccani, strepiti, suoni di corni, lumache, tamburri anco a mano battuti con chiasso*, ed altri *romori, che perturbano la quiete della Città.*

Nota. Le disposizioni dei Bandi di Roma nell' *artic.* 103 sono state accennate nel *Tom. V. pag.* 288 *e seg.* ove trattasi *di coadunazioni*, ossieno *attruppamenti*. e *romori*. e dove sono state date altre nozioni interessanti.

157 Esplosioni notturne di archibusi, e di altre armi da fuoco.

XXVII° Delinque contra le sanzioni bandimentali di Roma quegli « che in tempo notturno dopo le ore 24. e per tutto il decorso della « notte sino alla levata del sole esplode entro Roma

« archibusi, carabine, moschetti, terzajuoli, o
« qualsivoglia altra sorta di arme da fuoco. »

158 I Bandi di Roma provveder volendo - alle *inquietudini, che cagiona nel popolo lo sparare archibugiate di notte dentro Roma, ed ai maggiori inconvenienti, che potrebbero succedere*, nell' *art.* 44 puniscono tali esplosori, senzacchè giovi a questi il pretesto di esser militari, col remo per sette anni estensivamente fino alla galera perpetua, quando seguito ne fosse scandalo, o ferita in persona di alcuno, ed in caso di uccisione vogliono inflitta la pena di morte; nè ammettono la scusa che lo *sparo sia seguito senz' animo di offendere alcuno.*

••

159 Ingresso o egresso dalle mura delle Citta', e non dalle porte destinate.

XXVIII° « Delinque chi con iscalata, o
« in altra guisa entra nelle città, terre, castelli,
« o n' esce non per le porte ordinarie e de-
« stinate. »

160 Il Gius comune ha prescritta la pena di morte ai violatori delle mura delle città, le quali mura sono riguardate - *sanctæ res veluti muri, et portæ civitatis - Just. de rer. divis. lib.* 2 *tit.* 1 § *sanctæ quoque, l. fin. ff.* de *divis. rer.*, *l.* 2 *ff. ne quid in loc. sacr.*, *l.* 3 § 17 *ff. de re milit.* -

161 I Bandi generali nell' *art.* 116 infliggono la pena di tre tratti di corda, ed ancor del remo ad arbitrio contra tai delinquenti, e contra coloro, che dato avessero ajuto o cooperazione.

162 I Bandi del Governo di Roma nell'*art.* 131 puniscono colla pena di morte, e colla confiscazione dei beni chi osa entrare o uscire dalla Città di Roma per altri luoghi che per le porte pubbliche; e dalle altre Città, Terre, e Castelli del Distretto, colla galera per anni dieci oltre alla confiscazione della metà dei beni.

Puniscono colle stesse pene quei, che avran prestato ajuto in qualsivoglia modo; e con pene corporali e pecuniarie ad arbitrio quei, che sapendolo non lo avranno subito rivelato.

163 Osservazioni. - *Prima* - La ignoranza o inavvertenza, la credulità, la buona fede scusano da questo delitto. - *Farinac. quæst.* 87 *n.* 32, *Cyriac. controv.* 248 *n.* 12, *et* 13.

164 - *Seconda* - Misura penale non ha luogo qualora indotta sia consuetudine di entrar pelle mura, e di uscirne - *Raynald. cap.* 3 § 1 *n.* 42.

165 Trascender mura di fortezza, o di citta' ec. in tempo di assedio. o di guerra.

XXIX° Chi « senz' autorizzazione o per« messo, senza necessità, e senz' altra giusta « ragione trascende le mura di una fortezza, « o castello militare, o della città ec. in tem« po di assedio, o di guerra » commette delitto grave, punibile colla morte, e colla confiscazione dei beni - *l. desertorem* § *in bello ver. nec non ff. de re milit.*, *Paul. Christin. decis.* 149 *n.* 6 *vol.* 4, *Carpzov. prax. crim. quæst.* 40 *n.* 20, *et seq.*, *Raynald. syntax. rer. crim. cap.* 3 § 1 *per tot.*

166 Ingresso nei Paesi quando è vietato.

XXX° « Chi entra nei paesi o nei porti « custoditi per cagione di guerra, di sedizione, « o di altra sciagura, come di peste. »

167 In tai circostanze sogliono esser prese precauzioni per impedire lo ingresso, particolarmente alle persone sospette, ed ai forestieri, tantoppiù se forniti si trovino questi di passaporti in regola, o di viglietti.

168 Solite misure sono di tener chiuse le porte dei paesi; porvi dei custodi; vietar lo in-

gresso con editti, e con minaccie di pene rigorose. alle quali i tragressori soggiacciono, ed i custodi stessi, se conniventi, o negligenti; a questi poi vien permesso, anzi ordinato di arrestar quei, che osano o tentano entrare; di ucciderli se inubbidienti ed audaci a segno di praticar violenza - *Argom. dei DD. dalle leggi*, 1, 2, 4 § *fin. cod. quib. non obst. long. temp. præscript.*, *Sanfelic. decis.* 288 *n.* 6, *Rip. tract. de pest. tit. de remed. ad conserv. ubert. n.* 183 *et seq.*

Nota. Pei regolamenti sanitarj abbiamo il Motu - propriò emanato da Pio VII di sa. me. il dì 25 di Novembre 1818 - *sulla sanità marittima dei porti e lidi dello Stato Pontificiò.*

169 Rotture, devastamenti delle mura de' Paesi, edifizj, ed altre innovazioni.

XXXI° « Chi fora, rompe, devasta le « mura dei Paesi »

« Chi edifica sulle medesime, o fà altre « non permesse innovazioni. »

170 Trattandosi di cosa *santa*. pubblica, e di diritto del Principato, eglino sono violatori, ed usurpatori di questa cosa pubblica, e di questo diritto, rei dunque di peculato, e punibili con pena capitale giusta il testo nella *l. si qui perforaverint ff. ad l. Jul. pecul.*, *nella l. sanctum* § *in mancipiis*, *nella leg. sacra loca* § *muros ff. de divis. rer.*, *nelle ll.* 1 *e* 2 *ff. ne*

quid in loc. sac. fiat. V. Cancer. var. resol. part. 3 *cap.* 13 *n.* 57 *et seq.*, *Hieronym. de Mont. de fin. regund. cap.* 5 *n.* 13 *et* 14.

Ricorrono le osservazioni portate nei *num.* 163, 164.

171 Occupazioni, chiusure, devastamenti di pubbliche vie.

XXXII° « Chi occupa, chiude, devasta « vie pubbliche senza facoltà del Principe, della « Comunità, del Magistrato, che abbia facoltà « speciale di darla. »

172 La occupazione, la edificazione in esse strade, come la devastazione delle medesime tolgono, impediscono, o ledono il transito, sono per questo vietate - *ll.* 1, 2 *ff. ne quid in loc. publ. vel. it fi.* -

173 E sono punite dalla *l. Ædiles ff. de via publ.*, *et si quid etc.* colla fustigazione dello innovante se servo, colla multa se libero, oltre alla emenda del danno, alla demolizione, o rimozione della cosa innovata. *v. Surd. dec.* 42 *n.* 7 *et seq.*, *Antunez de donat. Reg. cap.* 3 *n.* 46, 49 *et seq.*

Nota. I Bandi di Roma ad oggetto di conservare il libero uso e comodo delle pubbliche vie altamente vietano nell' *art.* 126 le gare coi sassi nelle Città o fuori, i giuochi a palla con archetto o paletta nelle strade maestre di Roma, i giuochi a palamaglio nell'abitato, e fuori de' luoghi soliti, sotto pena di scudi 25, e di tre tratti di

corda: qualora poi avvenute ne fossero ferite o morte, vogliono inflitto il remo, ed ancor l'ultimo supplizio: circa il lancio dei sassi richiamano un Bando particolare publicato sotto il dì 13 di Agosto 1657.

174 Di mare e di lidi, di fiume e ripe. Simile interdetto ha luogo pelle innovazioni nel mare, nel fiume publico, nei lidi, nelle ripe, negli argini, colle quali'innovazioni fossero deteriorate la navigazione, e la stazione - *l. ait Prætor ff. de fluminib., ne quid in flum. publ.* -

175 Come pure pelle innovazioni nel fiume privato e nelle sue ripe, onde o resti impedito il transito, o diseccate e diminuite le acque, o cagionati altri danni - *cit. leg. ait Prætor* § 12.

176 Gittare immondezze, e robe fetide nell'abitato.

XXXIII° « Chi gitta immondezze, cose « putride e fetide, bestie morte ec. nelle stra« de dell'abitato, ed in altri luoghi fuori dei « destinati, ancorchè tai luoghi fossero di pri« vata proprietà. »

177 Questo è vietato espressamente dalla *l. Ædiles ff. de via publ.*, *dalla l. fin.* § *penult. colla gloss. ff. quod vi, aut clam*, *dalla l. Prætor* § *si quis cloacam*, *e nel* § *idem ait si odore ff. ne quid in loc. publ.*, *dalla l.*

1 *e d'altre ff. de his, qui effuderint, vel dejecerint*; non che dai locali statuti ed editti - *v. Sperell. dec.* 57 *n.* 5 *et seq.*, *Seta de offic. locumt. cap.* 27 *n.* 6.

178 Le immondezze si presumon gittate da coloro, vicino alle case dei quali si trovino: eglino dunque sono tenuti dello spurgo, dei riattamenti ec., e sono soggetti alle pene statutarie o edittali, quando però la presunzione suggerita dalla vicinanza abbia in appoggio un qualche indizio.

279 Se poi le immondezze giacessero in via vicinale, ovvero in area comune, checchessia della penale, a cui niuno va soggetto, il quale non abbia alcuna prova a suo carico, il peso dello spurgo e del riattamento gravita sopra i vicini a proporzione della grandezza, e della essensione delle loro case: che se taluno di essi non potesse corrispondere, gli altri sono tenuti sussidiariamente - *cit. l. Ædiles* § *construant*, ed ivi *Bart. n.* 4, *l. fin.* ed ivi *la gloss. ff. de via publ.*, *Bonacoss. quæst. crim.* parola - *statutum* - *vers. si statutum dicit*, *Castellin. observ.* 15 *n.* 11, *Cœpoll. de servit. rust. prædior. cap.* 3 *n.* 47.-

••

180 **Demolizioni, degradazioni di monumenti, edifizj, case di proprieta' pubblica o privata.**

XXXIV° « Chi devasta o danneggia mo-
« numenti, edifizj, case di pubblica o privata
« proprietà »

181 Le leggi non soffrono che le Città, i Paesi, i Villaggi sieno deformati con tai rovine o guasti; puniscono severamente i devastatori o danneggianti con dolo come gli effrattori e saccheggiatori (*T. V° pag.* 28) nè vogliono esenti da pene e da emende di danni coloro, che senza necessità, senz' altra ragione, e senza permesso dirocchino il fabbricato ancorchè appartenente ad essi - *l.* 2 *cod. de Ædific. privat.*, *argom. dalla l. Prætor* § *hoc interdictum ff. de nov. oper. nuncian.*, ed *i DD.* allo *intero tit. cod. de oper. public.*

182 Celebre si è la Costituzione di Gregorio XIII, detta comunemente *Juris congrui*, la quale comincia *quæ publice utilia*: essa vieta il demolimento delle case sebben private; e quantunque tal Costituzione riguardi solamente il fabbricato di Roma, si uniforma però al diritto comune, che generalmente dispone per qualunque Città. Celebre altresì è la Costituzione *Egidiana*, dalla quale sono inflitte pene contra i demolitori di case senza permesso del Sovra-

no, o del Magistrato autorizzato a darlo - *lib.* 4 *cap.* 80.

183 Riparazioni, e ristauri urgenti non fatti.

XXXV° « Chi trascura i ristauri delle « sue vacillanti pareti pericolose ai vicini ed « alla pubblica via »

184 La *l. Ædiles nel* § 1 *ff. de via publ. et si quid ec.* lo assoggetta a multe, anco iterate, finchè non abbia egli rendute quelle pareti ferme e sicure.

185 È rimesso però alla prudenza del Giudice e dei Magistrati locali prendere in simili circostanze provvedimenti rigorosi ed istantanei secondo le urgenze ed i regolamenti de' luoghi.

186 Impedito uso ed esercizio dei diritti comuni ai cittadini.

XXXVI° « Chi senza ragione e senz' al« cuna autorità impedisce ai Cittadini azioni e « cose, che sono di lor diritto comune » come la pesca, la caccia, i pascoli in luoghi non riserbati, lo attigner l'acqua nelle pubbliche fontane, il giuoco nel campo, l'uso del bagno, lo ingresso al teatro, e simili.

187 Egli è tenuto *actione injuriarum* - *l.* 1

§ 9 *ff. ne quid in loc. publ.*, *l.* 13 § *fin. de injur.* -

188 Uso impedito delle cose sue al Cittadino.

XXXVII° « Chi senz' autorità e senza ra-
« gione impedisce al Cittadino l'uso delle cose
« sue, e lo esercizio del diritto, ch' egli ha di
« disporne » per esemp. la vendita del fondo, il transito per un sito sebbene alieno, in cui acquistato abbia questa servitù o per contratto o per lasso di tempo. Egli è tenuto d' ingiuria - *l. Si quis proprium ff. de injur.* -

189 Ingresso in casa o nel fondo altrui contra volontà del padrone.

XXXVIII° « Chi entra in casa o nel fon-
« do di altri contra volontà del padrone, sia
« propria dello abitante o posseditore, sia con-
« dotta, sia di ospizio »: egli ancora è tenuto d' ingiuria - *ll.* 5 *e* 23 *ff. de injur.*, *l. fin. ff. de privat. delict.*

190 Più grave è la ingiuria se lo ingressore vi commetta azione criminosa d' insulto o violenza, di percosse, ferite, omicidio - *authent. ut null. judic.* § *ultimo*, *l. injuriarum* § *final.*, *l. qui domum alienam ff. de injur.*, *Farinac.*

quæst. 105 *n.* 218, *Guid. Pap. decis.* 422 *per tot.*, *Raynald. cap.* 10 § 3 *n.* 20, *Conciol.* - parola - *statutum* - *resol. crim.* 6 *per tot.*

191 Le leggi altamente proteggono la sicurezza, di cui goder dee nel suo focolare l'infimo ancor dei viventi - *l. plerique ff. de in jus vocan.*, *l. nemo* 103 *de reg. jur.* -; imperocchè *quid est sanctius*, come Tullio disse, *quid omni religione munitius, quam domus uniuscujusque civium? hic aræ, hic foci, hic dii penates, hic sacræ religionis cæremoniæ continentur; hoc perfugium est, ita sanctum omnibus, ut inde abripi nefas sit* -; quindi lo assalimento, che uno soffra in sua casa, la offesa, gli omicidj sono gravissimi attentati.

192 Perciò i Bandi generali nell' *art.* 56 voglion punite le offese, che taluno abbia ricevute in *sua casa*, o in *luogo sacro ec.* con pene maggiori che se le medesime offese fossero state recate altrove; e pene non men severe sono state stabilite dai Bandi di Roma nell' *art.* 21, delle quali disposizioni è stato tenuto proposito altrove.

193 Servitu' in casa
o in podere altrui.

XXXIX° « Chi col fatto suo volontariamen-
« te lede al coabitante, al vicino, ad altri il
« libero e comodo uso o possedimento della lo-

« ro abitazione, del terreno, di altre cose, ren-
« dendo disagevole ad essi tale uso o possedi-
« mento, ovvero commettendo azioni, che infe-
« riscano o inferir possano danno, come sareb-
« be colla induzione di una servitù, che col tem-
« po e coll' acquiescenza di colui, il quale la
« soffre quando potrebbe impedirla, passerebbe
« in diritto » cioè *transito* (*per esempio*) *apertura di finestra*, *apposizione di tubo*, che mandi fumo all' abitazione contigua, o superiore, o inferiore, *gittare immondezze ec.*: egli è tenuto d' ingiuria - *l. si inferiorem ff. de injur.*, *ed iv' i DD.* -

194 Imbrattamenti ignominiosi.

XL° « Chi per infamare, o diffamare una
« persona pone o fà porre nella porta, nel mu-
« ro, o nella strada innanzi la casa della per-
« sona medesima, ancorchè questa fosse pubbli-
« ca meretrice, lordure, pitture, od oggetti, che
« il volgo ha per vituperosi e disonoranti. »

« Chi allo stesso fine gitta o fà git-
« tare tai materie nella strada, ove debbono
« passare gli sposi congiunti di recente in ma-
« trimonio, o per odio di questo, o per qualun-
« que altra ragione. »

195 I Bandi generali nell' *art.* 61 puniscono con gravi pene queste ingiurie, cioè col remo perpetuo, e colla morte ancora, particolarmente

quando donna onesta fosse rimasta pregiudicata.

196 I Bandi di Roma nell'*artic.* 124 prescrivono la multa di scudi 200, il remo per dieci anni, ed ancora perpetuo, e la morte secondo le persone, alle quali saranno fatte simili ingiurie: se delinquente fosse una donna, oltre alla pena pecuniaria la fustigazione, e lo esilio perpetuo da Roma.

197 Giusta però la prassi forense è rimesso all' arbitrio del Giudice punire siffatte ingiurie con maggiore o minor rigore secondo le circostanze di luogo, di tempo, della persona, e del fatto stesso - *Menoch. de arbitr. Judic. cas.* 263 *n.* 3, *Farinac. quæst.* 105 *n.* 469.

198 Gesti, atteggiamenti, o altre azioni disdicevoli al decoro della persona, a cui sono dirette.

XLI° « Ingiurioso e punibile si è ancora il gesto o atteggiamento, o altr' azione qualunque, che leda il decoro della persona, contra cui commettesi »

199 Più grave ingiuria si reca « lordando « la persona col fango, collo sterco, coll' ac- « qua, con appender corna, o altro ec. per « offenderla come in atto di percuotere, per « disonorarla, per esporla alla derisione altrui » *DD. alla leg.* 1 *ff. de extraord. crim.*, *ed*

alla l. 1 ff. de injur., Clar. in prax. § fin. quæst. 68 n. 25, Farinac. quest. 105 n. 47, Raynald. tom. 1 cap. 1 § 1 n. 42.

200 I Bandi generali nell' *art.* 77 puniscono colla galera per dieci anni, e colla confiscazione della metà dei beni chi *percuote altri in qualsivoglia modo con isporcizie o brutture di alcuna sorta per offenderlo in faccia, o inferirgli vituperio:* e se fosse seguito con mandato di altro individuo, sottopongono tanto il mandante che il mandatario alla pena del remo perpetuo colla confiscazione dei beni, non esclusa la pena di morte secondo le circostanze.

Vogliono dippiù punito ancora il tentativo di tali azioni ingiuriose, cioè colla multa di sc. 100, e con altre pene corporali ad arbitrio estensivamente alla galera « considerata la qualità « dei casi e delle persone, particolarmente se « vi concorresse il mandato di altri come sopra « quando l'azione suddetta fosse stata tentata per « lo accennato effetto, ed andata a vuoto. »

201 I Bandi di Roma nell' *art.* 124 comminano le pene, che sono indicate nel *n.* 196 « contra chi metterà, o farà mettere corna o « altra cosa ignominosa o brutta alla porta, fi« nestra, gelosia, mura, o incontro alla casa « di alcuno, con inchiostro o altre immondizie « imbratterà, o con sassi o altro stromento rom« perà dette porte, gelosie, o finestre, o offen« derà o sporcherà colle cose suddette alcuno in

« faccia o in qualsivoglia altra parte della per-
« sona appensatamente. »

Alle pene medesime voglion soggetti quei, che o di giorno o di notte « canteranno cose « infamatorie o disoneste avanti abitazioni di « donne, e uomini onesti, o faranno vocifera-
« zioni, grida, strepiti, ed urli in dispregio di « alcuna persona, o tireranno sassi nei tetti, « porte o finestre; » ed alla pena di tre tratti di corda « se le donne a cui si faranno tal' in-
« giurie, fossero disoneste ed ancor pubbliche « meretrici. »

Peraltro ricorre la stess' avvertenza ch' è stata fatta nel *num.* 197.

202 Dejezioni, abrasioni, imbrattamenti di arme, ed insegne altrui.

XLII° Delinque e soggiace all' azione d' ingiuria chi « oltraggia le arme, ossieno stemmi, « o insegne altrui, affisse o dipinte, col gittar-
« le in terra, con lordarle, cancellarle, o fran-
« gerle per dispregio ed offesa delle persone, « alle quali appartengono » *Luc. de Penn. in lib.* 1 *n.* 37 *cod. ut nemo ad suum patrocin. lib.* 11, *Lambert. de jur. patr. art.* 4 *quæst.* 5 *lib.* 3 *n.* 9 *et seq.*, *Lagunez de fruct. part.* 1 *cap.* 32 § 1 *n.* 59 *et seq.* -

203 Danni recati a senso della legge Aquilia.

XLIII° Delinque « chi danneggia, rompe, « disperde, abbrucia cose ancorchè di poco va- « lore, appartenenti ad altri, con volontà di « nuocere ». Egli ha contro di se l'azione, che dicesi *noxalis*; ed è condannato a pagare il rigoroso prezzo delle cose medesime - *quanti et plurimi ea res erit in diebus triginta proximis* - *Inst. Justin.* § 15 *de leg. Aquil.*, *l.* 25 § 5, *l.* 29 § 8 *ff. ad leg. Aquil.*

204 Osservazione. Il *quanti plurimi* essendo di azione penale non compete contra gli eredi del danneggiatore - *qua ratione creditum est pœnalem esse hujus legis actionem, quia non solum tanti quisque obligatur quantum damni dederit, sed aliquando longe pluris; ideoque constat in hæredem eam actionem non transire, quæ transitura fuisset si ultra damnum numquam lis æstimaretur* - *Inst. Justin. eod.* § 9.

205 E giusta è la ragione; dappoicchè le azioni penali *ex maleficiis* spirano colla morte de' malefici, i delitti dei quali non trasfondonsi nei loro eredi - *Inst. Justin. lib.* 4 *tit.* 12 *de perpet. et temporal. action.*, *l.* 1 *princ. ff. de privat. delict.*, *l.* 111 § 1 *ff. de reg. jur.*; *l.* 2 § *fin. ff. de vi bonor. raptor.*, *l.* 1 § 44 *ff. de vi, et vi armat.*

Alla legge *Aquilia* è innoltre soggetto

206 Uccisione di bestiame.

XLIV° Chi uccide bestiame altrui, cioè pecore, capre, cavalli, muli, asini, buoi, porci, ed altre bestie, che - *pecudum numero sunt, et quæ gregatim proprie pasci dicuntur - Inst. Justin. lib. 4 tit. 3 de leg. Aquilia in princ., ll. 2 e 3 ff. ad leg. Aquil.* -

207 Egli è tenuto a pagare il prezzo della bestia o bestie uccise - *quanti eo in anno plurimi fuerint* -; nè solamente pella estimazione del prezzo di esse bestie, ma per quella eziandio del danno cagionato al padrone colla privazione delle medesime - *Inst. Justin. eod.* § 9 *ad* 11, *l.* 21 *in princ., et* § 3, *l.* 22 § 1 *ff. ad leg. Aquil.*

208 Ed è a ciò tenuto sebbene uccise avesse tai bestie sorprese a danneggiare in casa, nel podere ec., pella ragione che il danneggiato senza uopo di ucciderle ha le sue azioni onde ottenere la emenda - *l.* 37 § 1, *l.* 39 *ff. ad leg. Aquil.*

209 In alcuni Paesi però consuetudine invalse di potere il padrone del fondo impunemente uccider le bestie trovate a dar danno.

210 La uccisione di bestie, che diconsi *feræ bestiæ*, come cinghiali, orsi ec., tra i quali la legge classifica il cane ancora, tenuti sotto custodia del padrone, vien dichiarata ingiuria

meno grave; conforme lo è il danneggiamento, rottura, dispersione di cose inanimate (num. 203) *l.* 29 § 6 *ff. ad leg. Aquil.* -

211 Ferimento di bestie.

Ingiuria è pure il volontario ferimento di bestie, sieno quadrupedi *numero pecudum*, sieno *bestiæ feræ*; ed ha luogo la stess' azione pel *quanti plurimi in diebus triginta proximis* - *Inst. Justin. eod.* § 13, *l.* 29 § 6 *ff. ad leg. Aquil.* -

212 Avvelenamento di bestiame.

Le medesime disposizioni sono osservate per lo avvelenamento del bestiame qualunque, anco dei pesci nelle peschiere, vivaj, serbatoj, siti riservati alla pesca privativa ec.

213 Che se il veleno o altra materia propinata fosse servita di mezzo per rubare il pesce esistente in sito di privativa o riserva, e seguita ne fosse la estrazione, ha luogo ancor l'azione di *furto*, ossia *condizzione furtiva*.

214 Comunicazione di bestiame infetto col sano.

La comunicazione dolosamente procurata di bestiame infetto o contaggioso col bestiame sano ad

altri appartenente, pella quale lo stessso bestiame sano contratta avesse la medesima infezione, costituisce delinquenza punita dalle legge Aquilia, come la uccisione, il ferimento, lo avvelenamento.

215 E se la comunicazione del bestiame infetto col sano avvenuta fosse per colpa del custode o proprietario, perchè egli non abbia praticate le necessarie cautele, nè avvisati i padroni del bestiame vicino, nè ósservate altre regole solite ad aversi, egli ancora è tenuto delle Legge Aquilia (*vedi innavvertenze colpose, imprudenze, doveri trascurati.*)

216 Osservazione. Un dei morbi micidiali agli armenti o masserie di pecore e capre è conosciuto sotto il nome di schiavina o epizootia, il qual morbo si comunica e propaga con facilità. Gli uomini dell' arte hanno dichiarato questo morbo una infiammagione generale, che termina sempre con quella dei polmoni e del fegato, se con opportuni rimedj non si ottiene il deviamento degli umori, e la eruzione di essi dal corpo della bestia, che n' è attaccata. Hanno altresì stabilito i professori veterinarj che l' alterazione dei foraggi prodotta dalle pioggie, e dalle alluvioni sia una delle principali cause di tal contagiosa malattia.

Le leggi sanitarie intese ad impedirne la comunicazione e propagazione prescrivono che il custode ed il proprietario di una man-

dria appena si avveggano o sospettino ch' ella sia malata debbano darne immediata denunzia al Gonfaloniere o ai Deputati di sanità, dell' arte agraria ec., i quali senza indugio assegnano su i pascoli comunali uno spazio di terreno, a cui la mandria malata venga ristretta; e mancando pascoli comunali, impongono al proprietario dello infetto bestiame tener questo nei soli suoi terreni; prescrivono i confini, ed il beveratojo; indicano la strada, che lo stesso bestiame dovrà fare ec.

I medesimi Gonfaloniere, o Deputati informano del male e delle prese misure i proprietarj de' bestiami di quella Comune facendo affiggere ancora una notificazione nei luoghi soliti: contemporaneamente trasmettono il professore o professori veterinarj pelle necessarie ispezioni e cure del bestiame ammorbato, il quale morendo di mano in mano è trasportato (colle cautele e regole suggerite dai professori) gittato nelle fosse di una certa profondità, e coperto colla stessa terra estratta di quelle fosse.

Il custode ed il proprietario, che abbiano tralasciata o ritardata la loro denunzia, ovvero oltrepassati i pascoli, che sono stati assegnati, o deviato dalle strade prescritte, o variato beveratojo, o non osservate le regole pella separazione del bestiame infetto dal sano, pel trasporto e seppellimento delle bestie morte, sono in colpa; soggiacciono alle multe e ad

altre pene comminate dagli editti su regolamenti sanitarj; ed emendar debbono il danno cagionato al bestiame degli altri proprietarj.

Nota. Lo editto emanatò dalla Presidenza della Grascia il dì 7 di Marzo 1815 dà istruzioni di precauzione sulla epizootia del bestiame vaccino.

217 *Azioni nascenti dalla legge Aquilia.* - La legge *Aquilia* - plebiscito - perchè stabilita dalla plebe a richiesta del Tribuno *Aquilio*, si fà conoscere ne' suoi termini come l' apprendiamo dalle istruzioni di *Giustiniano nel lib. 4 tit. 3.* Colla scorta di queste distinguiamo le azioni da essa legge nascenti, le quali sono 1° la *diretta;* 2° la *utile*, 3° la *sussidiaria*, ossia *in factum.*

218 L' azione *diretta*, che discende dalle stesse parole della legge, ha luogo se taluno col suo corpo, colla sua mano abbia *immediatamente* recato danno ad altro corpo: per esemp. *se colla tua mano abbia tu ucciso il mio servo, il mio cavallo*; quando cioè l' atto dell' operante induca direttamente il danno al corpo, contra cui egli opera; e dicesi danno *de corpore in corpus - l. actione 7 § sed si quis ff. ad leg. Aquil.* -

219 Ma quando l' atto non induca immediatamente il danno, come per esemp. *la rinchiusione del bestiame*, il quale atto di sua natura non uccide il bestiame, lo uccide bensì o lo

fà deteriorare la fame, ch' esso viene a soffrire mentr' è racchiuso, dicesi danno de non *corpore in corpus*, considerato lo evento della morte o deterioramento a cagione della fame sofferta: il riclusore non uccide, nè offende colle sue mani quel bestiame, ma dà causa che perisca. Alle volte poi avviene il danno *de corpore in non corpus*, come sarebbe nel caso che Tizio con iscuoter la mano di un altro facessegli cadere nella cloaca, nel fiume ec. il danajo, ch' egli avea: esso non invola il danajo dalla mano del ritentore per gittarlo alla cloaca, al fiume, nel qual caso diremmo danno *de corpore in corpus;* ma scuote la mano, e dà causa che il danajo cada. Ha luogo *l' azione utile* pel danno causato. *Inst. lib.* 4 *tit.* 3 *de leg. Aquil.* § 16, *l. si servus* § 21 *ff. ad leg. Aquil.*, *l.* 4 *ff. de serv. corrupt.*

220 Parecchi esempj sono dalle leggi proposti, nei quali è ammessa l' azione *utile*, cioè

Del ricluso bestiame perito e deteriorato pella fame - *l.* 9 § 2, *l.* 29 § *pen. ff. ad leg. Aquil.*, *l.* 5 *cod. eod tit.* -

Del giumento rotto per indiscretezza del mulattiere, che lo abbia smodatamente caricato - *l.* 39 *in princ. ff. ad leg. Aquil.* -

Del cavallo, del bue ec. che agitato dallo insecutore precipitò dalla rupe - *l.* 53 *ff. ad leg. Aquil.*, *l.* 51 *ff. de furt.* -

Del Servo, che consigliato d'alcuno ascese

ad un albero, o discese in un pozzo, e perì, o restò offeso - *l.* 3 § 1 *ff. de serv. corrupt.* -

L' azione utile esercibile in tai casi è indotta per interpretazione *ex mente* del legislatore, e dalla diretta punto non differisce nella forza, e per lo effetto - *l.* 47 *ff. de neg. gest.*

221 Quando poi viene irrogato danno *de non corpore in non corpus*, o, valendomi della espressione di Giustiniano, - *si non corpore damnum fuerit datum, neque corpus læsum fuerit* - ha luogo l' azione sussidiaria *in factum*, non avendolo la diretta, nè la utile.

Giustiniano pone lo esempio di colui, che commiserando un servo tenuto in catena, lo scioglie perchè fugga - *Instit. ibid.* § 16, *l.* 33 *in fin. ff. ad leg. Aquil.*, *l.* 7 § 7 *ff. de dol.* -

La *legge* 49 *ff. ad leg. Aquil.* dà l' azione *in factum* contra colui, che col fumo discacciate abbia o uccise le api ritenute da un altro nel suo fondo, sebbene sembri potere aver luogo l' azione utile, perchè col fumo è cagionata la fuga o la morte di quelle api.

222 Fà d' uopo altresì avvertire che la legge Aquilia vendica non solamente il dolo, m' ancor la colpa, la quale costituisce il quasi delitto.

223 Deesi considerare la colpa in due aspetti; 1° quando è data opera a cosa lecita, ma danno ne derivi perchè l' operante non praticò la necessaria diligenza, per cui avvenuto

non sarebbe tal danno; 2° quando è data opera a cosa illecita - *argom. della l. qui occidit* 30 § *in hac quoque ff. ad leg. Aquil.*, *dalla l. nihil* 15 *ff. ad leg. Corn. de Sicar.* - Nell' uno e nell' altro caso il danneggiante è tenuto della legge Aquilia, la quale neppure scusa la colpa levissima - *l.* 44 *ff. ad leg. Aquil.*, *Vinnio lib.* 4 *tit.* 3 §. 8 *n.* 1.

••

Tenuto è dunque

224 Inavvertenze colpose, imprudenze, doveri trascurati.

XLV° Quegli « che in qualsiasi azione « onesta, lecita, o ancor necessaria recò o ca« gionò danno a senso della legge Aquilia, per« chè non adoperò cautele o regole naturali all' « azione stessa, e solite ad essere osservate » Quindi

Il *potatore*, che fà cadere il ramo di un albero alla strada pubblica o vicinale, dal qual ramo resta offeso il viandante perchè non avvertito in tempo;

Il *murajo*, che senza dare avviso, nè porre alcun segno lancia tegole dal tetto, e ferisce il passeggiere;

Lo impetuoso *giocatore*, che nuoce agli astanti perchè non si contiene secondo le leggi ed i modi ammessi nel giuoco;

Il *precettore*, che pratica smodate sevizie coi figli di famiglia, i qual' istruir dee;

Il *medico*, che fà perire lo infermo a cagione d' imperizia, o di negligenza;

Il *mulattiere*, ch' essendo impratico o infermo si azzardò a condurre cavallo o mulo, dall' impeto dei quali perchè egli non seppe, o non potè frenarli, il viandante riportò offesa;

Sono tutti colpiti dalla legge Aquilia - *ll.* 6, 8, (§ 1) 9, (§ *penult.*) 13 (§ 5) 27 (§ 29) 31 *ff. ad leg. Aquil.*, *l.* 132 *ff. de reg. jur.*, *l.* 6 § 7 *ff. de offic. præsid.* -

••

225 AVVENIMENTI DANNOSI D' AZIONI ILLECITE.

XLVI° Quegli che « in occasione di azio« ne illecita, o criminosa di sua natura, viene « a cagionar danno, sebbene fuori di ogni sua « volontà » per esemp. in circostanza di giuoco vietato, di una esplosione d' arme da fuoco portata in frode della legge, che la proibisce ec. il giocatore, il portatore di quell' arme sono in colpa, risponsabili ancor del caso fortuito nella offesa, e nel danno cagionato; poichè col giuoco, col porto dell' arme *dabant operam rei illicitæ* - *argom. dal* § 4 *tit.* 3 *lib.* 4 *inst. Justin.*, *dalla l.* 9 § 4, *dalla l.* 10 *ff. ad leg. Aquil.*

La medesima legge Aquilia assoggetta alle sue azioni nei casi, ch' ell' ha contemplatti

226 Delinquenze dei servi - risponsabilita' dei padroni.

XLVII° « I padroni mandanti o conniventi, ovvero scienti e non proibenti ai garzoni, servidori, e ad altri salariati qualunque le ingiurie ed i danni sovra espressi, compreso ancora il furto, che gli stessi garzoni, servidori ec. abbian commesso nel luogo o in occasione del loro uffizio « *ll.* 2, 3, *ff. de noxal. action.*, *leg.* 45 *in princ. ff. ad leg. Aquil.* -

227 E sebbene escluso fosse il mandato o la scienza, i padroni per lo effetto civile sono risponsabili del fatto dei medesimi garzoni, servidori ec., tenuti cioè dell' azione *nossale* pella emenda del danno quando questo sia stato cagionato dai servidori o garzoni in occasione e per causa dell' uffizio a loro commesso - § 1 *inst. Justin. lib.* 4 *tit.* 8, *ll.* 1 *e* 4 *cod. de noxal. action.*, *l.* 4 *ff. eod.* -

228 Costumavasi una volta per evitare *litis æstimationem* consegnare il servo alla persona da esso dannificata; consegna, che diceasi *traditio o deditio noxæ*. A dì nostri però il padrone, che non può disporre della vita del servo, non ha più questo scampo, e soggiace alla risponsabilità del danno (pel-

la quale competegli la rivalsa contra il servo stesso) ma non ad azione criminale, qualora non sia stato in dolo; o partecipe del delitto. - *Menoch. cons.* 246 *n.* 62, *cons.* 1194 *n.* 5, *Cyriac. controv.* 433 *n.* 11, *Mastrill. de magistr. lib.* 6 *cap.* 10 *n.* 127, *Panimoll. dec.* 94 *n.* 10 *et seq.*, *Urceol. decis.* 21 *n.* 14, 34 *et seq.* -

229 DELINQUENZE DEI FIGLI DI FAMIGLIA - RISPONSABILITA' DEI PADRI.

XLVIII° « I padri (similmente che i pa-« droni rispetto ai servi) mandanti o conniven-« ti dei figli ». Eglino risponder debbono del delitto più proprio di loro che dei figli stessi tratti nel fallo dai voleri o desiderj paterni, ai quali non ebber coraggio di opporsi.

230 Non provato però nel padre il mandato, nè la scienza, il delitto restringesi nel solo figlio, a cui diretta è l'azione penale; ed esercibile non è contra il padre che l'azione civile *de peculio* dopo la condanna di esso figlio - *l.* 3 § 11 *ff. de pecul.*, *l.* 35 *ff. de noxal. action.* - *argom. dalla leg. cum ratio* 7 *ff. de bon. damnat.*

231 In forza di tale azione il padre circa la emenda del danno corrisponde pel delitto del figlio sino alla *legittima*, oltre alla quale non estendesi l'azione *de peculio*; come pure nella con-

fiscazione dei beni, e nel pagamento delle tasse fiscali, non che delle spese del giudizio criminale a carico del figlio di famiglia.

232 Il Sommo Pontefice Sisto IV nella Costituzione *Cura pastoralis officii* § 4 dispose che i padri ancorchè viventi pagar debbano le pene pecuniarie sino alle quantità della legittima pei loro figli condannati a tali pene: Pio IV prescrisse questo medesimo in una sua Costituzione menzionata da *Farinac. de delict. et pœn. quæst.* 24, *e da Conciol.* - parola - *Bulla - resol.* 2.

233 Peraltro quelle disposizioni, che gravano una persona pel delitto di un' altra, essendo leggi odiose, non vanno a rigore applicate, ed ammettono modificazioni e restrizioni a seconda dei casi: un infelice padre, che appena possegga quanto diagli uno scarso alimento, dovrà pagare pel figlio delinquente le multe, i viatici, ed altre tasse? Non sarebbe forse punito il padre stesso pel delitto del figlio?... Sì certo: torrebbesi agli alimenti del padre il danajo, ch' egli è costretto a versare: ma la sottrazione degli alimenti non si può dire che una pena, e pena crudelissima - *L. necare* 4 *ff. de agnosc. et alen. liber.* - Rimesso è dunque alla umanità dei Tribunali esimer da questa pena un misero padre, il quale *dicitur pauper quandò non habet nisi parvam suppellectilem, veluti dolia, mensam, lectum, tabulas, vasa ad usum coqui-*

næ in quibus si fiat executio, *videtur auferri pars alimentorum*, *et necessariæ sustentationis*: così dopo *Surd. de alim. tit.* 4 *quæst.* 3 *n.* 4, *et* 5, *quæst.* 4 *n.* 2, *quæst.* 7 *n.* 1 *et seq.*, *Bonfin. in bannim. gener. cap.* 69 *n.* 46, 47. -

234 FURTI NELLE OSTERIE, ALBERGHI, STALLE, NAVI - RISPONSABILITA' DEGLI OSTI, ALBERGATORI, STALLIERI, NOCCHIERI EC.

XLIX° « Gli osti, gli albergatori, i nocchieri, che ricettano viandanti, gli stallieri, « che ricevono in consegna il bestiame, se in dolo si trovino o in colpa ancor levissima circa i furti avvenuti nelle lor osterie, alberghi, navi, stalle » sono risponsabili di questi furti, la presunzione dei quali e del danno recato milita sempre contro di essi osti, albergatori ec. finchè non sia concludentemente dedotto il caso fortuito - *v. Peguer. decis.* 55 *in add.*, *Farinac. fragm. crim. p.* 1 parola - *caupones*, *nautæ* - ove leggonsi parecchie limitazioni - *Bonfin. Bann. gener. cap.* 54 *n.* 15 *a* 19. -

235 Evvi però la Costituzione *Cum sicut* del Pontefice Pio IV, la qual' esime da ogni risponsabilità gli osti e gli albergatori di Roma pei furti avvenuti nelle osterie e negli al-

berghi ogniqualvolta non sie o state consegnate ai medesimi osti, ed albergatori, o alle persone di servigio presso di loro le cose mancanti, ma per tal' esenzione v' ha d' uopo che gli stessi osti ed albergatori abbiano avvisati gli avventori fin dallo ingresso di questi non voler esser tenuti della mancanza degli effetti o danari, che ad essi non vengono consegnati; il quale avviso è richiesto espressamente dalla citata Costituzione nel § 1.

236 I Bandi di Roma nell' *art.* 143 prescrivono - « che ognuno, il quale porterà robe o « danari nelle osterie o locande, debb' assegnar« le agli osti, o albergatori, altrimenti non si « procederà contra detti osti o albergatori senz' « altr' indizj, o prove legittime. - »

237 I medesimi Bandi nell' *art.* 144 provveder volendo alla sicurezza delle persone ricevute nelle osterie e nelle locande obbligano gli osti e gli albergatori a tenere nelle porte delle camere dalla parte interna una chiusura a piacimento delle persone medesime, pella qual chiusura niuno aprir possa al di fuori: vietano inoltre ad essi osti ed albergatori tener chiavi duplicate pelle serrature di quelle porte: vogliono puniti colla multa di scudi 25 e con tre tratti di corda i contravventori a tal disposizione; li assoggettano dippiù in casi di furti alla reintegrazione dei rubati effetti o danari.

238 Altre risponsabilita' degli osti ed albergatori estranee dalla legge Aquilia.

L° Contravvengono ai regolamenti di polizia gli osti ed albergatori di Roma « i quali non « notino nel loro libretto il nome, cognome, « patria, età, esercizio di ciascheduno, che al- « loggi nelle loro camere o alberghi, il giorno, « mese, ed anno, in cui lo avventòre vi si re- « ca a prender camera, » nota, ch' eglino debbon fare - *prima che lo alloggiato per la prima volta vi vada a dormire - Bandi di Roma nell' artic.* 142.

Come pure contravvengono « mancando » nel dì seguente di portare quel libretto all'uf- « fizio criminale del Governo » dove il caponotajò, o uno dei sostituti, o l' archivista, o lo amanuense dee sottoscrivere i nomi nello stesso libretto notati, e dove deesi lasciare di tal nota la copia.

Contravvengono ancora « mancando notare nel divisato libretto gli stessi nomi degli « alloggiati, e la *notte*, nella quale tornati « non sono questi colà » nota, che nel dì seguente dev' esser portata nell' uffizio come sopra.

I Bandi di Roma nel cit. *art.* 142 prescrivono la multa di scudi 25 e tre tratti di corda contra gli osti ed albergatori, che mancassero ad alcuna delle divisate prescrizioni.

239 Nota. 1ª Nell'*artic.* 145 dichiarano che « nelle disposizioni contra gli osti ed alberga- « tori contenute nei presenti capitoli (*n.* 237, « 238) non solamente saranno compresi tutti gli « osti, camere locande, o albergatori, che pub- « blicamente esercitano tale impiego ; m' ancor « tutti quei , che particolarmente locassero stan- « ze con mobili ad una o più persone in modo « che le robe di tali persone restar dovessero « in loro potere e custodia in occasione che par- « tono per loro interessi da tali abitazioni. »

Nota. 2ª I locandieri debbono anco in forza di Editto emanato dalla Segreteria di Stato il dì 23 di Ottobre 1816 segnare in un registro e denunziare i nomi , cognomi , patria , e condizione di tutt' i lor ospiti.

240 Contravvengono altresì gli osti , ed i bettolieri

« Coll' ammettere nelle osterie, nelle bet- « tole giuochi vietati » *num.* 2 *e seg.*

« Col tenere aperti quei locali , e darvi « trattamento nei dì festivi , ed in tempo di not- « te oltre alle ore assegnate dai vigenti editti e « regolamenti. »

« Con ammettere bevitori nell' interno di « esse osterie o bettole , anzicchè nei siti e mo- « di prescritti dalle disposizioni edittali » delle quali disposizioni perchè usuali e notorie non occorre fare special menzione.

241 Tra le azioni *nossali* havvi quella, che dicesi *de pauperie. Pauperies* viene in tema definita da Vulpiano nella *l.* 1 § 2 *ff. si quadrupes paup. fecis. dic. - damnum sine injuria facientis datum -*, ed è così considerato il danno dato dalla bestia - *nec enim animal potest injuria fecisse, quod sensu caret.* -

••

Nondimeno è risponsabile del danno dato o cagionato dalla bestia

242 Vagazioni di bestie viziose ancorchè del genere delle mansuete o domestiche - risponsabilita' dei padroni.

LI° « Chi sapendo il vizio della bestia « o bestie sebbene domestiche, che ha in suo « dominio, *per esemp.* del cavallo calcitroso, del « bue feroce, le lascia vagare in paese, in cam- « pagna, senza custode, o con custode incapace. »

243 Egli è in colpa; e non solamente soggiace alla *utile* azione *nossale*, ma può essere ancor punito secondo le circostanze coll' azione *Aquilia*, o coll' azione *in factum - l.* 1 § *itaque ff. si quadrupes, Vin. tit.* 9 *lib.* 5 *comment. ad* § 1 *quia ita.* -

244 Ma trattandosi di quadrupede, o di altra bestia mansueta, *quæ numero pecudum sit*, tenuto è il padrone della sol' azione nossale se la bestia medesima mossa contra la natura del

suo genere, cioè contra la naturale sua mansuetudine, e senza colpa di alcuno abbia recato o cagionato danno; in forza della quale azione *nossale de pauperie* il padrone soddisfa lo importo del danno; da ciò poi esimesi cedendo la bestia al danneggiato; cessione, ch' è la *deditio noxæ - l.* 1 *ff. si quadrupes* - .

245 Danni di bestie istigate;
di bestie caricate smodatamente.

L' azione nossale però cessa

1° Se la bestia sia stata istigata o percossa da un' altro, il quale soggiacerebbe all' azione *in factum - l.* 1 §§ 6, 7, 8, *ff. si quadrupes* - .

2° Se per colpa del mulattiere, o se caricata più del solito abbia rovesciato su qualcuno il suo peso: il mulattiere sarebbe tenuto dell' azione *Aquilia - cit. l.* § 4 - .

3° Se degli arieti o buoi o di altre bestie mansuete di lor natura venute a pugna, l' ariete o bue aggressore fosse rimasto offeso od ucciso dallo aggredito; ma se viceversa lo aggredito fosse stat' offeso dall' aggressore, ha luogo l' azione *de pauperie* - la stessa *l.* 1 § *cum arietes ff. si quadrupes.* Questa disposizione però non so quanto debba essere osservata.

4° Se il bestiame siasi da se intromesso senza dolo o colpa del custode o padrone nel fondo altrui a pascer le biade, le frutta ec. ivi

esistenti; poichè il bestiame così non danneggia contra la naturale sua mansuetudine; compete perciò al danneggiato la sol' azione utile, *in factum, o de pauperie, ch' è damnum sine injuria facientis datum - instit. princ. si quadrup. paup. fecis. dic., l.* 30 § *si quis alienum ff. ad leg. Aqu.*

Delinque però

246 Danni studiosi recati coi bestiami.

LII° « Chi *data opera* mena le bestie nel « fondo altrui, ed ivi le lascia, o sotto la sua cu- « stodia le ritiene a danneggiare »: egl' incorre l'azione Aqnilia - *l. ult. cod. de leg. Aquil.* -

247 Nota. Pei danni dati nella campagna o casuali o studiosi vige nello Stato Pontificio la Costituzione di Benedetto XIV, la quale comincia - *Inveterata reipublicæ incomnioda* - da essa i Tribunali prendono norma sulla pertinenza di queste cause tanto in prima quanto in ulteriore istanza, sulla procedura, sul tempo, in cui debbonsi le stesse cause introdurre e terminare, sulle penali, sulle tasse ec.

Tal Costituzione prescrive 1° che se *accusata, querelata, o denunziata* fosse di danno dato alcuna persona ecclesiastica, ovvero un laico, ma familiare o ministro del Vescovo Diocesano, e non semplice patentato, ovvero sia colono parziario, il quale viva la maggior parte dell' anno su i beni e rendite della mensa Ve-

scovile o che per altro titolo e ragione sia. e debba essere esente, secondo la disposizione dei sacri Canoni e delle Costituzioni Apostoliche, dalla giurisdizione del Foro laicale, la cognizione di tal causa tanto in prima che in ogni altra istanza privativamente spetti al Foro ecclesiastico, ancorchè gli animali, coi quali è stato dato danno, sieno di persona laica, ed i beni danneggiati parimenti appartengano ai laici.

2° Che se accusata o denunziata fosse persona laica, o un cherico ancora di ordini minori, il quale però non goda del privilegio del Foro ecclesiastico secondo il Concilio di Trento, la causa spetti al Foro laico qualora il danno sarà stato dato dagli animali de' laici, e su i beni parimenti de' laici, sebbene la persona accusata o denunziata sia ministro o colono di alcuna Chiesa, luogo pio, o persona ecclesiastica, purchè non sia colono del Vescovo, e sua Mensa come nel § 1.

3° Che se la persona laica avesse recato danno co' suoi animali o di altri laici nei beni di Chiesa, luogo pio, o persona ecclesiastica, la causa è di misto Foro, dovendo procedere il Tribunale o ecclesiastico o laico, che avrà prevenuto: indotta è questa prevenzione colla cattura della persona, o con quella delle bestie danneggianti, o del pegno, colla querela o accusa del danneggiato, o colla denunzia del pubblico uffiziale.

4° Che qualora il danno sarà stato dato da persona laica e nei beni de' laici, ma con animali di qualche Chiesa, luogo pio, o persona ecclesiastica, se sarà querelato, arrestato, o pignorato il solo custode, o padrone laico, la causa appartiene al Foro laicale: se arrestate, ricondotte, o pignorate le bestie danneggianti, appartiene al Foro ecclesiastico: se arrestati e pignorati unitamente il custode laico colle bestie danneggianti, sarà ad arbitrio ed elezione del danneggiato lo sperimentare le sue ragioni nel Foro ecclesiastico o laico: comparendo egli però avanti al Giudice secolare, debbono da questo immediatamente farsi dimettere le bestie senza pagamento alcuno o di decreto o di mandato di rilascio; cosicchè resta la causa unicamente contra il pastore o proprietario laico nel Foro laicale: comparendo avanti al Giudice ecclesiastico, questi dee far dimettere il pastore; e la causa resta sovra i soli animali. La prima comparsa del danneggiato è ritenuta per legittima e bastevole dichiarazione della sua volontà senza ch'egli possa più variare un Foro per l'altro.

5° Beni ecclesiastici la medesima Costituzione dichiara esser quelli « che sono posseduti « dalle Chiese, luoghi pii, o persone ecclesiasti- « che, non solamente quanto al diretto, m' an- « cora quanto all' utile dominio; e che innoltre « sieno coltivati a spese loro, ovvero dai loro « coloni parziarj; e non già quei, che ad essi

« spettano per solo titolo di proprietà e domi-
« nio diretto; o ch' eziandio appartenendo loro
« quanto all' utile dominio si ritengano o si col-
« tivino dai laici a proprie spese, per contrat-
« to di locazione o a lungo o a brieve tempo,
« con pagarne alla Chiesa, luogo pio, e perso-
« na ecclesiastica l' affitto in danajo, o ancora
« in ispecie qualunque altra risposta in fissa ed
« invariabile quantità; giacchè i danni ancorchè
« studiosi e manuali non cadono nè cader pos-
« sono se non sopra coloro, ai quali spettano
« i frutti naturali o industriali della terra, e
« non mai su i frutti civili, o sopra le rispo-
« ste certe ed invariabili, e molto meno sopra
« le proprietà e dominio diretto.»

6° Animali poi di proprietà di Chiese, luoghi pii, e persone ecclesiastiche dichiara quei che ad essi appartengono per titolo di dominio e di possesso, o che da loro medesimi sono stati dati in mano di pastori laici per semplice cura, governo, o custodia; non però quei trasferiti a persone laiche o per titolo di società o per altro contratto, in virtù del quale il pericolo degli stessi animali o di una parte di questi *sia passato in persone laiche:* come neppure gli animali dati parimenti *a laici in affitto pecuniario con altri beni*, *o ancora senz' altri beni;* in questi casi al rifacimento del danno o al pagamento della pena rimane soggetto *il solo laico nella sua persona*, *nei beni*, *o nella*

porzione, e ne sono esenti la Chiesa, il luogo pio, o persona ecclesiastica: perciò la causa spetta al Foro laicale.

7° Prescrive dippiù la citata Costituzione che le cause di danno dato appartenenti al Foro secolare debbano in prima istanza essere giudicate dal Governatore locale, e che dove per legge municipale, o per consuetudine quadragenaria il Magistrato locale è autorizzato a conoscere tal causa, la giurisdizione di lui si estenda alle sole cause di danni detti *semplici*, cioè dati da bestie per loro naturale ferocia, senza ingiuria e senza colpa vera o presunta di alcun uomo; le cause poi di danni studiosi e dei manuali ossieno furti, benchè leggieri, debbano essere giudicate dai Governatori dei Paesi.

8° In ordine alla procedura per danni dati vuole 1° Che il danneggiato abbia o da se stesso, o per mezzo de' suoi ministri, custodi, o serventi nel termine di otto giorni continui dal dì del danno avvenuto esposta querela, presenti due testimonj, negli atti criminali; ovvero il pubblico uffiziale dei danni dati ne abbia fatta denunzia entro il medesimo tempo, e colle stesse formalità - « altrimenti non sia lecito ad alcun Giudice « o Magistrato molestare ed inquietare il dan- « neggiante; ma il danno si abbia per non fatto, « oppure s'intenda *ipso jure* rimesso e condona- « to, ed ogni azione tanto rispetto alla persona « danneggiata quanto rispetto alla Comunità e

« e suo affittuario estinta ed abolita ». 2° Che il danneggiato, e lo uffiziale de' danni dati arrestar volendo o tutti o parte degli animali danneggianti, ovvero prendere qualche pegno sul pastore o custode, debbano eseguir tale arresto o pegno prima che gli animali sieno usciti dal fondo danneggiato; e senza indugio condurre il bestiame o pegno in potere del Giudice, a cui vien fatta contemporanea denunzia: se il custode o proprietario del bestiame desse una idonea sicurtà di stare a ragione pella soddisfazione del danno e della pena, il Giudice deve immediatamente ordinare il rilascio del bestiame, del pegno, e del pastore, che fosse stato arrestato. 3° Ch' entro il termine di *quaranta giorni continui* dal dì della esposta querela o denunzia il Giudice dovrà aver terminata e decisa la vertenza o con decreto definitivo assolutorio o colla spedizione del mandato tanto pel danno quanto pella pena « e non avendola finita e de-
« cisa entro detto termine, vogliamo che (quel
« Giudice) non possa più ingerirsi nella mede-
« sima causa, e che questa nello stato e termi-
« ni, in cui si troverà, s' intenda *ipso jure* de-
« voluta al Giudice superiore e competente in
« grado di appellazione o di ricorso a titolo e
« capo di giustizia denegata. »

9° Rispetto poi alle prove del danno così generiche come specifiche, stima di esso, e liquidazione (commesse ordinariamente ai periti

campestri) la Costituzione medesima vuole che osservati sieno i locali statuti e consuetudini, conforme ancor vuole rispetto alle pene.

Nota. Il Moto - proprio dei 5 di Ottobre 1824, vigente sulla procedura civile, prescrive negli *articoli* 136 a 146 quasi le stesse regole in ordine alle accuse, alle prove, ed ai giudizj di *danni dati*.

248 Ritenzione di bestie fiere in siti pubblici senza cautele.

LIII° Delinque « chi ritiene bestie fiere « di lor natura, come cane pericoloso, cinghia- « le, orso, lione ec. nelle vie o in altri luoghi « pubblici senza le dovute cautele e sicurezze » : egli è soggetto all' azione detta *edilizia*, ossia dell' editto *edilizio*, se tai bestie abbian recato qualsiasi danno o cagionato ancor questo col solo timore - *l.* 40 § 1 *colle altre ll. seguenti ff. de ædilit. edict.* -

249 In forza dell' azione edilizia desso è condannato ad arbitrio se la bestia ferito avesse alcuno; deesi però tener conto delle spese di cura, dei danni, che il ferito ha sofferti, cioè perdite di lavori, d' industrie, e che dovrà soffrire *l.* 42 *ff. de ædilit. edict.*, *l. ultim. ff. de extraord. crim.* -

250 Se un uomo fosse stato ucciso il pa-

drone della bestia è condannato a duecento soldi - *cit. l. 42 ff. de ædil. edict.*

251 Se la bestia avesse dato danno ad effetti o bestiami, il padrone è condannato al duplo del danno - *la stessa l. 42.*

252 Ma se la bestia fiera sottratta si fosse dalle mani e dalla custodia del padrone, il nocumento ad altri inferito dopo la sua evasione non assoggetta a pene il padrone stesso, che non trovisi per tal'evasione in alcuna colpa (colpa non iscusevole mai quantunque levissima) *l. 1 § 10 ff. si quadrup..*

253 Porci, che si lasciano vagare per la città.

LIV° Contravviene « chi lascia per la cit-« tà vagare o scorrer porci, che esso ritiene. » I Bandi di Roma nell'*art.* 129 acciocchè sia conservata la polizia ed il decoro della città vietano a qualunque individuo, il quale ritenga porci, lasciar questi scorrer vagando per essa città in qualsivoglia luogo « sotto pena della per-« dita degli stessi animali, che saranno trovati « vagando, e di scudi 10 per ogni animale da « pagarsi dal padrone, e d'applicarsi un quarto « a chi li consegnerà legittimamente in potere « della Corte ed il restante alla R. C. A. »

254 **Bestie condotte per la città dai beccaj o d'altri non ben custodite.**

LV° Contravvengono i beccaj, « che con-
« ducono per la città non ben custodite con
« dei capezzuoli le bestie da macellarsi o non
» le menano (se indomite o pericolose) ligate
« ed accoppiate con altre bestie mansuete, non
« valendo ad essi beccaj l'addotta credulità che
« sieno mansuete. »

Contravviene « chi conduce per la città
« bufale sciolte. »

255 I Bandi di Roma nell'*art.* 50 commi-
nano ai contravventori in ciascheduno degli ac-
cennati casi la multa di scudi 100, e tre tratti
di corda, oltre alla rifazione di tutt'i danni,
che fossero stati da quelle bestie cagionati, pei
quali, e pella pena pecuniaria « saranno obliga-
« ti i padroni delle bestie in caso che i loro
« garzoni non sieno solvibili, o vi concorra la
« loro mancanza in non avere ordinate le dovu-
« te circospezioni. »

Nota. A tenor dei provvidi attuali rego-
lamenti non veggonsi più entro l'abitato della
nostra Dominante bestiami condotti ai macelli;
evvi bensì fuori dell'abitato e presso il Tevere
un locale, dov'essi bestiami vengono uccisi, e
da dove i rispettivi beccaj sogliono con carri
coperti trasportare le carni ai loro spacci.

256 DELINQUENZE DI COCCHIERI, VETTURINI, CAVALCANTI, CARRETTIERI.

LVI° « Delinquono i cocchieri, i vettu-
« rini, carrettieri, cavalcanti, che colle carroz-
« ze condotte da essi, carrettelle, bighe, carri,
« cavalli, muli, giumenti »

« O vadano nei siti, che sono a loro
« vietati »

« Od occupino piazze e vie senza osser-
« vare i regolamenti indotti da consuetudini, o
« prescritti da stabilimenti municipali »

« O corrono veloci e precipitosi, par-
« ticolarmente in siti angusti »

« O avvisati non abbiano in tempo i vian-
« danti acciocchè questi si fossero guardati e
« preso avessero altro sito per non restare
« offesi »

« O turbino processioni sacre, ed altre
« funzioni, o spettacoli pubblici in luoghi oc-
« cupati dal popolo »

« E generalmente non pratichino dili-
« genze e riguardi soliti ad aversi giusta i
« costumi e le prescrizioni dei luoghi »

257 Eglino per qualunque disordine e danno recato o cagionato hanno contro di loro l' azione *in factum - argom. dalla l.* 1 *ff. si quadrupes*, o l' azione utile della legge Aquilja - *n.* 217 *e seg.*, aggiunta la *l. item quæritur ff.*

locati - ; e sono puniti ad arbitrio più o meno rigorosamente secondo le circostanze.

258 Il padrone poi del cocchiere, vetturino ec. è solidalmente con essi tenuto alla emenda del danno se la imprudenza o impraticità di tal cocchiere, vetturino ec. includessero ancora una colpa del padrone medesimo pella cattiva scelta, che questi fece di essi senz' aver presa conoscenza dei loro andamenti e qualità - *arg. dalla leg. fin. § in servorum ff. naut. caup. stabul.*, *dalla l. videamus ff. locat.*, *dalla l. si vendita ff. de peric. et commod. rei vend.*, *l. qui non tam idoneum ff. commod.*, *l. final. ff. de abig.*, *e test. can.* nel *c. nulli*, *de accusat.* - ; ovvero s' egli avesse fatto stimolare i cavalli fuori di regola o in siti ristretti.

259 La quale risponsabilità contraesi pur dalle persone trasportate nella carrozza, carrettella, biga ec. quando lo stimolo dei cavalli, che urtarono ed offesero il viandante, fosse stato ordinato da loro; ordine, che tai persone rende complici del delitto stesso, e le assoggetta ad uguali pene, come le assoggetta alla emenda ancora del danno - *Farinac. de delict. et pœn. quæst.* 24 *n.* 84 *et seq.*, *Joan. Paul. Xammar. rer. judicatar.. part.* 1 *decis.* 47. -

260 Si posson osservare nel *Pacichelli de dist. cap.* 6 *membr.* 9 dei casi particolari, ed alcune regole ivi espresse, segnatamente di *pre-*

cedenza quando due carrozze o altri legni s' imbattono in un' angusta via.

261 I Bandi di Roma nell' *art.* 48 reprimer volendo la temerità dei cocchieri, che senz' avere alcun riguardo al pericolo o de' proprj padroni condotti da essi, o di altri, osano con troppa facilità *correre a briglia sciolta per la città*, *procurare attacchi di altre carrozze*, *offendere indiscretamente persone*, *che vanno per fatti loro*, *mentre non hanno carità di avvisar queste*, *o la discretezza di aspettare che si scansino*, *e fanno altre molte insolenze*, puniscono i cocchieri, che abbiano commessa qualunque benchè menoma insolenza o correndo, o attaccando altri cocchi, o in qualsivoglia modo ec., con tre tratti di corda, e colla interdizione dello esercizio della loro arte, *ogni qualvolta però non sia seguita offesa personale di alcuno*; in caso di offesa senz' alcun pericolo di vita vogliono applicati ai cocchieri medesimi *cinque anni di remo*; in caso di offesa *con pericolo o con qualche pericolo*, il remo per *dieci anni*, ed ancora *perpetuo* secondo la qualità dei fatti e delle circostanze; in caso di *omicidio*, la *morte* e la *confiscazione de' beni*. Oltre a queste pene gli stessi cocchieri hanno il peso dei danni ed interessi verso i danneggiati pelle loro insolenze.

Nell' *art.* 49 assoggettano alla multa di scudi 100 ed a tre tratti di corda i *barilaj*,

carrettieri, vetturini, macellaj, pozzolanaj, o altre genti simili, che conducendo bestie per la città di Roma osino in *qualunque modo*, e sotto *qualsivoglia pretesto* far correre bestie, anzicchè condurle quietamente, ed in modo ch' esse non rechino fastidio o danno ad altri; la qual pena vogliono inflitta sebbene non sia seguita offesa di alcuno; ma qualora seguita fosse offesa od omicidio, comminano le stesse pene accennate nell' *art.* precedente.

E dichiarano compresi sotto le medesime disposizioni *tutti quei, che conducono, e vanno in calessi, birocci, ed altri cocchi per Roma.*

Prescrivono dippiù in ogni caso eziandio la perdita *delle bestie, carri, carrozze, carrette, calessi, e simili*, senzacchè giovi la scusa della disgrazia *ogni volta che alla Corte consterà* che i suddetti individui abbiano fatto correre le loro bestie, o in altra guisa contravvenuto avessero come sopra, *volendo S. S. I. che gli stessi carri, carrozze, calessi, e bestie cadano subito in commissum, e restino ipotecati a favore di quei, che avran patito il danno; ed il soprappiù si erogherà ad arbitrio di S. S. I.*

Nell' *art.* 51 dispongono che tutt' i cocchieri, vetturini, carrozzieri, calessanti incontrandosi per la città colle carrozze, *in cui vengono portati gli Emi Signori Cardinali in fioc-*

chi, debbano immediatamente fermarsi, ed aspettare finchè quell'Eminentissimo non sarà passato: minacciano ai contravventori *tre tratti di corda in pubblico, ed altre pene corporali più gravi, e pecuniarie ad arbitrio ec.*

262 FABBRICAZIONI, SPACCI, COMBUSTIONI DI MATERIE TRAMANDANTI ESALAZIONI NOCEVOLI.

LVII° Contravviene « chi fuori del tempo e del luogo destinati fabbrica o spaccia o « incendia in paese o in vicinanza materie, che « tramandino esalazioni pestifere e nocevoli alla « salute degli abitanti. »

Deesi stare in questi casi agli statuti, e regolamenti locali, applichevoli per gli effetti penali e civili ai contravventori.

263 INCENDJ COLPOSI.

LVIII° « Chi reca o cagiona danno ad « altri col fuoco, sia per imprudenza, sia per « innavvertenza. »

164 Imperrocchè la imprudenza, e la innavvertenza costituiscono colpa punibile sempre negl' incendj (almen colla emenda del danno, la quale ha luogo di pena) a ragione diretta del

grado di essa colpa, e della quantità del danno dalla colpa medesima derivato.

265 Colpa *lata* è di colui,

Che dà legna al fuoco più assai del solito, ed in quantità eccessiva, cosicchè il fuoco o propagandosi, o tramandando molte scintille, o portando in alto le fiamme, viene a danneggiare le case o i campi vicini;

Ch', essendo tempo ventoso, accende fuoco in luogo aperto, da dove tal fuoco scorre con facilità nei luoghi limitrofi;

Che nella rimessa racchiude ed affastella il fieno bagnato o putrefatto;

Che accende il fuoco giornaliero, e di notte nol cuopre in quella parte di casa, ove ritien paglia o altra materia facile ad incendiarsi. *V. Fiedlieb. de ig. nocent. c.* 2 § 3, *Gothofred. alla l.* 11 *ff. locat. conduct.*

Lo incendio in questi ed altri simili casi ritienesi avvenuto per colpa lata; e punito è il colpevole con pena corporale ad arbitrio giusta il fatto e la qualità delle persone; cioè col remo, particolarmente se la vita dell' uomo fosse stata esposta a pericolo, colla multa, colla fustigazione ec. oltre alla emenda del danno. - *Argom.* dalla *l. qui ædes*, dalla *l. penult. ff. de incend. ruin. naufr.*, *dalla l.* 28 § *incendiarii ff. de pœn.*, *dalla l.* 2 *cod. ad leg. Aquil.*, dalla *l.* 7 § *si paciscar* 13 *ff. de pact.*, *leg.* 3 § 1 *ff. de offic. præfect. vigil.*, Panimoll. *de-*

cis. 35 *annot.* 1 *n.* 27, *Bocero de incend. n.* 83, *Mynsinger cent.* 6 *observ.* 88 *n.* 9, *Vulpell. resp. crim.* 150, *Farinac. quæst.* 110. *n.* 16, *e seq.* -

266 Colpa *lieve* è di colui,

Che affida a servidore poco accorto un' accesa lucerna nel fenile, o in altro luogo pericoloso;

Che sotto alla cucina o presso al focolare ritiene fieno, paglia, stoppia ed altri oggetti di facile combustione;

Che in sua casa lascia soli dei ragazzi col comodo di accendere il fuoco;

Che ha coperto il fuoco col solo cenere, e non con tegole o in altra guisa, pella quale o non avveniva o rendeasi meno possibile un incendio. *V. Farinac. decis.* 110 *n.* 56.

267 Lo incendio quando ascrivesi a lieve colpa è punito con meno di rigore che quello imputabile a colpa lata, cioè con discreta multa, o con pena afflittiva ad arbitrio, in sussidio però e vece della pecuniaria, a cui lo accusato non possa, perchè povero, antistare - *Bartol. in l.* 1 *n.* 5 *ad fin ff. de offic. præf. vigil.*, *Bald. in l. data opera n.* 4 e 5 *cod. de his, qui accus.*, *Franc. Marc. decis.* 521 *num.* 4, *Farinac. d. quæst.* 110, *n.* 19.

Ed oltre alla multa evvi la emenda del danno, sia che la colpa consista in aver l' accusato fatto quello, che non dovea, sia in avere

omesso quello, che dovea fare - *Marant. in specul. part.* 4 *dist.* 1 *n.* 81.

268 V' ha peraltro chi opina con *Anton. Matteo lib.* 48 *tit.* 5 *cap.* 6 *de incendiar. n.* 4 che per lo incendio cagionato da colpa lieve, diasi luogo unicamente all' azione civile come nel caso di colpa levissima, traendone argomento dalla *l. penult. ff. de incend. ruin. naufrag.*, *dalla l.* 3 § 1 *ff. de offic. præf. vigil.*, *dalla l.* 3 *in fin. ff. de termin. mot.*, *dalla l.* 5 *ff. ad leg. Corn. de fals.*, *dalla l.* 3 § *adjectio ff. ad leg. Corn. de sicar.*, *dalla l.* 1 § *ult.*, *l.* 38 § *qui abortionis ff. de pœn.*, *dalla l.* 44 *ff. ad leg. Aquil.*

269 Colpa *levissima* è di colui,

Che fidato nella diligenza del servo non coperse il fuoco in luogo ancor sicurissimo;

Che non destò i garzoni, i quali dormivano presso ad un' ardente fornace. Questi ed altri esempj di colpa levissima sono proposti *da Raynald. observ. crim. tom.* 2 *cap.* 13 § 1 *n.* 52.

270 Tal grado di colpa non fà soggiacere ad alcuna pena - *Farinac. cit. quæst.* 110 *n.* 20, *Panimoll. decis.* 53 *annot.* 1 *n.* 34; nè ammette emenda di danno se non quando trattisi di colpa *in committendo*, cioè quando un preceduto fatto sia stato di occasione a quel danno - *Farinac.* nella indicata *quæst.* 110 *n.* 34, *et seq.*; qualora poi si tratti di colpa in *omittendo*, il medesimo *Farinacio* opina ch' emenda di danno

non abbia luogo; e sebbene *Raynald. nel cap.* 13 § 1 *n.* 56 dica sembrargli più sana la opinione affermativa che ancor la colpa levissima *in omittendo* induca questa emenda, pella ragione che *alias non esset differentia inter casum levissimæ culpæ in omittendo, et casum fortuiti incendii*, nondimeno soggiugne doversi rispettare l' autorità di *Farinacio*, che ha seguita la tesi di molti altri da esso citati; e conclude - *nam pro levissima culpa non debet quis teneri ad emendationem, nisi culpa levissima ut in committendo, vel nisi ex natura contractus veniat levissima.* -

271 Lo incendio fortuito non assoggetta a qualsiasi pena, e neppure alla emenda del danno - *DD. alla l. penult. ff. de incend. ruin. naufrag. alle ll.* 15 § 2, 25 § *vis major ff. locat. et conduct.*

272 Ma se la colpa ha preceduto il caso fortuito, quegli, al quale viene imputata, è tenuto del seguito incendio - *Farinac. quæst.* 110 *n.* 35, *Binsfeld. de injur. et damn. dat. cap.* 6 *conclus.* 11.

273 Avvertasi però che la colpa levissima debba essere preordinata al caso, cioè 1° che sia di questo caso cagione prossima, e non rimota: 2° che lo riguardi principalmente; 3° che si fosse potuto prevedere tal caso come facile ad avvenire - *l. si is, cui ff. de action. et obligat., l. verum ff. de furt., Testo can. nel*

c. 2 *de deposito, nel c. unico de commód., Gaill. observ.* 22 *num.* 7, *Bellamer. cons.* 22 *col.* 2, *Carocc. de locat. et conduct. part.* 4 *quæst* 11. -

274 Nota. Tenuti sono dello incendio ancorchè fortuito

L' usurpatore della cosa, che poi è stata incendiata, ossia il posseditore di mala fede - *Test. ff. de incend. ruin. et naufrag.*, *l.* 8, *l. ult. ff. de cond. furt.*, *l. fin. ff. de cond. ob turp. caus.*, *l.* 49 § 1 *ff. ad leg. Aquil.*, *l.* 7 § 4 *ff. quod vi aut clam.* -

Chi per patto si fosse abbligato di non tener fuoco, fieno, paglia ec. in un sito, e vel ritenne;

Chi avendo nimicizie non custodì bene sua casa; e perciò se il nimico vi diè fuoco, e questo fuoco danneggiò le altre case dei vicini. il proprietario di quella (comecchè in colpa lieve) è ad essi tenuto del danno, almeno sussidiariamente, escusso prima lo incendiario. Tale opinione, non so quanto ammisibile, è di *Farinac. quæst.* 110 *n.* 68, 69, 70.

Chi esplose ad una colomba o ad altro volatile esistente sul colombajo, ed incendiò, sebben senza una intenzione, il tetto di strame - *l. si servus servum § si quis insulam ff. ad leg. Aquil.*, *l. si quis occidit § hac quoque actione ff. eod.*

Chi sollecita cura non ebbe di prevenire, se

il poteva, o spegnere il fuoco scorso dalla casa del vicino alla sua: perocchè essendo egli stato neghittoso, e perciò in colpa, almeno lieve, diè causa colla sua oscitanza che il fuoco propagato si fosse dalla casa sua a quella di un altro - *l. qui bona fide § cum inter ædes ff. de damn. infect.*, *l. capitalium § qui ob inimicitias ff. de pœn.*, *Farinac. quæst.* 110 *cap.* 3 *num.* 135.

Chi senz' aver praticate le solite cautele incendiò paglie o stoppie, e col fuoco apportò danno ai predj vicini - *l. occidit* 30 § *in hoc quoque ff. ad leg. Aquil.* -

Per tal' incendj di stoppie le cautele quasi comunemente praticate sono l' affissione degli editti sei giorni avanti, lo avviso legale, ossia intimazione a ciaschedunо dei confinanti, la confezione delle rostre, la trasmissione degli operaj, che sieno pronti al riparo nelle occorrenze, e lo evitare il tempo ventoso - *Pacichelli de distant. cap.* 6 *membr.* 7 *n.* 37.

Lo stesso *Pacichelli* nei *n.* 16, 38, 39 a prevenire quantoppiù sia possibile i danni del fuoco, e cautelare i diritti delle parti, ha suggerita questa regola; se trattasi di eccitare il fuoco presso alla casa del vicino, ma unicamente per comodo dello eccitante, il vicino è in diritto di esigere la cauzione *de damno infecto*, ed ancora di far rimuovere o proibire il fuoco medesimo, come pure il lavoro intrapreso o ese-

guito , *per esemp.* quando si volesse costruire il camino nel muro comune o divisorio; proibizione poi , che dee necessariamente avere il suo effetto quando si volesse eccitare il fuoco per lucro e comodo di altri , come sarebbe la costruzione di un forno, di una fabbrica da polvere sulfurea , e simili.

Per altre nozioni su gl' incendj dolosi, colposi , causali *v. Tomo V°. Trattato IV° Classe 1°.*

275 Fuochi artifiziali e luminari entro la città.

LIX° Contravviene ai regolamenti di polizia « Chi senz' alcun permesso accende fuochi « artifiziali di polvere, o naturali di legna , o « di altra materia combustibile , entro la città « di Roma. »

« O fà esplosioni di mortari , archibusi , « moschetti , o altri strumenti da fuoco. »

276 Esperienza dà non poche volte a conoscere i sinistri effetti di tali esplosioni e fuochi , dai quali possono esser cagionati incendj nelle case , botteghe , fenili ec. oltre alle inquietezze , ed ai pericoli , che s' incontrano dalle persone : perciò i bandi di Roma nell' *art.* 46 vietano perfino *lo sparare razzi , zaganelle , o altri fuochi sotto qualsivoglia pretesto*, *anche*

di pubbliche feste , nelle strade o piazze , o nelle finestre , sotto pena ai maggiori di anni 18 *di tre tratti di corda in pubblico , ed ai minori di anni* 18 *sotto pena del carcere e sferzate con frusta per il tempo ad arbitrio di S. S. I. , ancorchè non ne seguisse alcun cattivo effetto ; ma seguendone incendio ne' luoghi , oppure offesa di persona , oltre alla rifazione del danno causato il contravventore incorrerà la pena del remo da estendersi fino alla galera in vita secondo la qualità delle persone , offesa , incendio , e danno. -*

Nell' *art.* 47 vietano fuochi di legna o di altra materia combustibile o artifiziale di polvere o altre materie tonanti , nelle strade , nelle piazze , o in altri pubblici luoghi di Roma , vietano luminari e spari di mortari , moschetti , o di altri strumenti da fuoco , *senza notizia e licenza di S. S. I. , sotto pena a ciaschedun contravventore , e per ogni volta di scudi* 500 *di oro , ed altre pene corporali e più gravi ad arbitrio.*

Eccettuano i luminari e fuochi artifiziali soliti a farsi in alcune festività ; pei non soliti vogliono che sia chiesto il permesso.

Contra i regolamenti di polizia rurale delinquono.

277 Furti campestri di frutta o di altri prodotti.

LX° « Quei, che rubano nei fondi altrui « uve o altre frutta, messi, erbaggi, o altri « prodotti; » eglino sono puniti dalla legge Aquilia - *l. si servus* § *si olivam ff. ad leg. Aquil.* -, e soggiacciono *all' azione di furto*, ossia *condizzione furtiva* - *leg. verum* § *eorum nomine*, *l. fullo* § *frugibus ff. de furt.* -

278 L' asportazione di tai frutta, messi, erbaggi ec. dal fondo altrui costituisce furto; ed è punita ad arbitrio giusta le circostanze, particolarmente se il ladro fosse stato sorpreso; conduzione del ladro pel paese coll' oggetto furtivo ligato al collo, fustigazione, catena, multa sono le misure penali praticate in questi casi - *Urceol. consult.* 42 *n.* 12 *et seq.*, *Zaul. rubric.* 6 *n.* 16, *Raynald. c.* 14 § 23 *n.* 5.

279 Osservazione. È scusato chi nel fondo stesso mangi delle frutta sebbene fuori di necessità: la legge divina lo ha permesso - *Deuteronom. c.* 23 -: delittuosa è l'asportazione, quantunque ancor questa venga scusata nella parvità di materia, come quando il viandante si limitasse a portar via qualche grappolo di uva.

280 RACCORRE SPIGHE, OLIVE, O ALTRO PRIMA O FUORI DEL TEMPO, IN CUI È PERMESSO.

LXI° « Chi prende nel fondo altrui spi- « ghe, olive, uve, benchè avvanzi di raccolta « o vendemmia, prima però o fuori del tempo « stabilito dalle locali consuetudini, o regola- « menti: » egli commette furto, punibile com' è espresso nel *num.* 277, ovvero a tenor delle leggi vigenti nei rispettivi luoghi. *V. Zaul rubric.* 6 *n.* 27 *et seq.*, *Berton. artic.* 12 *n.* 19 *et seq.*, *Lagunez de fructibus part.* 1 *c.* 7 *n.* 32 *et seq.* -

« *Nota* » Un Bando pubblicato il dì 4 di Giugno 1816 dall'Eminentiss. Sig. Card. PACCA, allor Camerlengo di S. Chiesa, sul così detto *spicilegio*, contiene prescrizioni analoghe alle disposizioni di una Costituzione emanata da BENEDETTO XIV il dì 18 di Maggio 1751, non che a quelle dell'Editto pubblicato per ordine di CLEMENTE XIII il dì 15 di Giugno 1767, e di altro Editto pubblicato il dì 24 di Aprile 1781 per ordine di PIO VI, al qual Bando ed alle richiamate disposizioni deesi ricorrere nelle opportunità.

281 Incisioni, sterpamenti, atterramenti di alberi.

LXII° « Chi taglia, sterpa, atterra nelle « possessioni altrui alberi fruttiferi. »

282 I Bandi generali nell'*art.* 125 puniscono tai delitti colla *corda*, se sono commessi di giorno, e se di notte, col *remo* per cinque anni o per maggior tempo anco in perpetuo, e colla morte ancora quando ascenda il danno a notabile somma.

283 Tagli di viti, guasti di campi seminati.

Colle stesse pene del remo e della morte i Bandi generali puniscono « chi taglia viti o « chi guasta campi seminati. »

Ed in ciascheduno dei casi divisati assoggettano il reo alla emenda del danno.

284 Osservazioni. *Prima.* Più azioni sono stabilite dalle leggi comuni contra simili delinquenti, cioè della legge *Aquilia*, delle *XII Tavole*, e l'azione *arborum furtim cæsarum.* Le medesime leggi li puniscono come i ladroni - *l. sciendum ff. arbor. furt. cæsar.* - cioè colla morte *ad furcas, vel ad bestias* - *l. ca-*

pitalium § *famosos ff. de pœn.* -, particolarmente quando seguita fosse l' asportazione degli alberi tagliati - *Argom. dalla l. furtim cæsæ ff. arbor. furt. cæsar., dalla leg. facienda § igitur ff. eod.* -

285 *Seconda.* La maggiore o minor pena però viene loro applicata secondo le circostanze, giacchè i forensi sogliono considerare

1° La natura e qualità delle piante, se fruttifere o nò, se utili al proprietario: e sebbene non si trattasse di alberi materialmente fruttiferi, si reputano tuttavia come tali quando avessero qualche notabile particolarità o pella rarità della pianta, o pell' ordine della coltivazione, o per l' amenità del fondo ec. *Boss. de damn. dat. num.* 3, *Caball. crim. resol.* 21, *Azevedo Recopilat. lib.* 3 *tit.* 7, *l.* 5 *num.* 6, *Cæpoll. de serv. rust. prædior. cap.* 37 *n.* 8. -

2° Il numero degli alberi tagliati: la recisione di oltre a venti alberi caratterizza il reo per devastatore - *Crusio de indit. special. delict. part.* 3 *cap.* 9. -

3° Il tempo: poichè gl' incisori e devastatori notturni sono più severamente puniti - *argom. dalla l. final. ff. de effract., dalla l.* 1 *cod. quand. lic. se sin. judic. vindicar.*, pella ragione che il delitto commesso di notte è considerato più grave - *l. aut facta ff. de pœn.*, *l. Gracchus cod. ad l. Jul. de adult.* -

4° La causa se per odio, per vendet-

ta, per animo di rubare - *Ruginell. de arbor. cap.* 15 *n.* 41. -

286 Di alberi silvestri
ed infruttiferi.

Il taglio ancora di alberi silvestri ed infruttiferi di proprietà altrui è delitto, ed è punito straordinariamente - *Farinac. quæst.* 20 *n.* 113, *Gratian. discept. forens.* 314 *n.* 10 -, competendo l' azione *de damno dato*, *o di turbato possesso*; e se il taglio di essi alberi seguito fosse con animo di rubare, non che coll' asportazione degli alberi medesimi, competerebbe l' azione di furto - *Farinac. quæst.* 100 *num.* 37.

287 Diseccamento dolosamente
cagionato alle piante.

Le stesse disposizioni hanno luogo contra colui, che disecca gli alberi o piante (appartenenti ad altri) col fuoco, con liquori, o con altre materie atte a produrre tal' effetto; come pure contra chi scorteccia o mutila gli alberi in guisa da farli perire. - *V. Bonfin. in bannim. general. cap.* 72 *n.* 1 *et* 22. -

288 Osservazione. Queste misure penali non sono applichevoli a chi sterpa o taglia alberi piantati dal vicino senza che questi abbia lascia-

to un convenevole spazio in confine - *Pacichelli de dist. cap.* 11 *n.* 10 *et seq.* - ; come neppure sono applichevoli a quello, che sbarbica le radici, naturalmente giunte al suo fondo, di un albero sebbene piantato nel fondo del vicino; o lo recide se la chioma ed i rami di esso sporgano nel suo podere: ma in tai casi consiglierei a chiedere l'autorizzazione dal Giudice - *v. Cæpoll. cap.* 81 *n.* 3, *Raynald. cap.* 15 § 2 *n.* 96, *Pacichell. luog. cit. n.* 12 *et* 18. -

289 Tagli di macchie cedue, non osservate le regole o gli statuti locali.

LXIII° Contravviene « chi taglia o sterpa alberi di macchie cedue, ancorchè vi abbia *jus lignandi* competente a ciascheduno « del popolo, se non si uniforma alle regole o « statuti locali ond' esercibile è tal diritto. »

E particolarmente « se non osserva circa « il taglio degli alberi di alto fusto o di altre « piante le cautele e condizioni prescritte dalle « leggi sanitarie. »

Come ancora « chi taglia, sterpa, o rade le « siepi fuori dei tempi stabiliti dai municipali « regolamenti. »

Eglino incorrono le pene solite ad essere applicate giusta i regolamenti medesimi.

290 Gli Editti di Clemente XIII, e di Pio VI, il primo dei quali emanato per organo della Segreteria di Stato nel 1765, l' altro nel 1789, ambidue richiamati nell' Editto del dì 27 di Novembre 1805, pubblicato per ordine di Pio VII di sa. me. dal Cardinal Consalvi, contengono disposizioni proibitive del taglio di alberi da costruzione nelle macchie camerali, comunitative, e dei particolari; ed assegnano le regole per effettuare un tal taglio quando è permesso. Lo stesso Editto del 1805 contiene diffuse istruzioni.

291 Caccia vietata - esplosioni in vicinanza ai palombaj - uccisioni e furti di bestie domestiche.

LXIV° Contravviene « chi uccide con ar« chibuso, o con altro strumento, o con lac« ci, reti ec. prende palombi domestici, aventi « consuetudine di tornare, sebben' essi si tro« vino fuori del palombajo, o del luogo, nel « quale il padrone li ritiene. »

292 Egli è tenuto dell' azione Aquilia, e della condizzione furtiva, giacchè i palombi o altre bestie domestiche o mansuete di propria natura, avvezze al ritorno non evadono il dominio del loro padrone - *L.* 8 § *Pomponius ait ff. famil. ercisc.*, *argom. dal* § 15 *delle Isti-*

tuz. de rer. divis., e dalla *l.* 5 § 5 *ff. de adquir. rer. domin.* -

293 I Bandi generali nell' *artic.* 126 puniscono tal delinquente colla multa di scudi 10, e con tre tratti di corda per ciascheduna volta, in cui si contravviene.

Gli stessi Bandi hanno vietate l' esplosioni di armi da fuoco entro due tiri di archibuso in distanza da qualche palombajo, e voglion punito lo esplosore colla multa di sc. 5 per ciascuna volta, quantunque non avess' esploso ai palombi, e non li avesse uccisi.

294 I Bandi di Roma nell' *artic.* 130 puniscono parimenti con tre tratti di corda, e colla multa di scudi 10 chi osa - *tirare a' palombi domestici e di palombajo tanto nelle città e castelli quanto nelle muraglie con qualsivoglia sorta di balestra o altri simili stromenti*, *o a quegli uccellare con reti, lacci, o in altro modo.*

V. nelle occorenze *Bajard. ad Clar. in § furtum n.* 94, *Rendell. in tract. de columbis, columbariis vers. consequens est quoque*, *Farinac. quæst.* 174 *n.* 92, *Raynald. observ. crim. cap.* 14 § 17 *per tot.* -

295 Aggiungasi che tai bestie neppur col pretesto di averle sorprese a dar danno possono esser uccise o prese - *De Angel. de delict. part.* 1 *cap.* 34 *n.* 26. -

196 Le medesime disposizioni hanno luogo

pelle uccisioni o pei furti di galline, anatre, pavoni, api, e simili, che sono sotto il dominio del padrone, quantunque le uccisioni ed i furti di queste bestie generalmente sogliano esser punite ad arbitro - *Basilic. dec.* 28 *n.* 4, *Farinac. de furt. quæst.* 174 *n.* 89 *et seq.*, *Raynald. cap.* 1 § 16 *n.* 20 *et seq.* -

297 Taluni però vogliono potersi uccidere galline, anatre ec. sorprese a danneggiare nel granajo, nell' orto ec., ed evvi questo stile in qualche paese. Altri più sanamente suggeriscono l'autorizzazione del Giudice pella uccisione di esse bestie danneggianti (a prevenzione di ulteriori danni) competendo di quei recati l' azione pella emenda contra il padrone delle medesime bestie - *v. Tondut. quæst. civ.* 140 *part.* 2, *Uran. cons* 12 *part.* 2. -

298 Osservazioni. *Prima.* I palombi silvestri non essendo sotto il dominio di alcuno si possono uccidere e prendere impunemente come gli altri volatili - § *feræ igitur*, § *pavonum quoque et columbarum*, *Inst. de rer. divis.* -, quando peraltro la caccia dei medesimi non sia vietata dal Principe del luogo, o non sia stata a se riserbata - *Rot. decis.* 621 *n.* 2 avanti *Bichio*; nel qual caso incorresi la pena stabilita dal Principe stesso, o indotta da locale consuetudine.

299 *Seconda.* E neppur la uccisione dei palombi domestici è punita qualora essi abbian lasciata la consuetudine di tornare, poichè sonosi evasi dal dominio del padrone - *cit.* § *pavonum instit*: dacchè poi e come si conosca se tali bestie abbian lasciata o nò la consuetudine di tornare, lo ha suggerito *Rendell. nel tratt. de columbis, et columbar.*

300 *Terza.* Lasciato è altresì all' usufruttuario del fondo, dov' esiste il palombajo, uccidere e prender palombi domestici, giacchè questi, quando un patto in contrario non osti, sono compresi nel generale usufrutto, e vengono considerati come frutto, anzi come parte di esso fondo - *Spadazzin. theatr. disquisit.* 37 *n.* 77 *et seq.* -

**

Nota. Lo edittò sulle cacce di quadrupedi e volatili emanato il dì 10 di Luglio 1826 dall' Eminentissimo Sig. Card. *Galleffi* Camerlengo di S. R. C. prescrive i tempi ed i luoghi, in cui le cacce sono permesse o vietate, i modi permessi o vietati di farle, le pene ai contravventori; la maniera di procedere a loro carico.

**

301 Pesca vietata.

LXV° « Chi toglie il pesce dallo stagno,

« fontana, vivajo altrui, dal lago o fiume pri-
« vato o riservato », egli commette furto; ed è
punito ad arbitrio giusta le circostanze del luogo, le qualità delle persone, la quantità del pesce rubato ec.; è innoltre tenuto alla rifazione del danno - *argom. dalla l. injuriarum in fin. ff. de injur.*, *Calder. resol.* 76 *n.* 16 *et seq.* -

302 Non ammettesi però azione alcuna ove siavi *jus piscandi* o per privilegio o per patto o per prescrizione - *Calder. nella cit. resol.* 76 *n.* 6, 7, *et* 44. -

303 Ingresso nel fondo
altrui pella caccia.

LXVI° « Chi entra nel fondo altrui a
« motivo di caccia contra volontà del padrone
« di esso fondo ». Egli è tenuto dell' azione *injuriarum* verso il padrone del fondo, particolarmente se danno avesse ivi recato, rotta staccionata ec., nel qual caso oltre all' azione d' ingiurie havvi la emenda di quel danno - *l. quod enim § plane ff. de adquirirer. domin.*, *l. Divus ff. de servit. rust. præd.*, *l. per agrum cod. de servit.* -

304 Siccome però la *legge* 3 *in princ. ff. de rer. divis.* e *Giustin. Istituz. lib.* 2 *de rer. divis. tit.* 1 § *feræ* permettono la caccia a chiunque non solamente nel proprio, ma nel

fondo ancora di un altro, così lo ingresso nel terreno altrui a motivo di caccia allora vien tenuto per ingiurioso quando sia stato proibito dal padrone. - *Gloss. nella cit. l. Divus ff. de injur., l. 3, l. injuriam § fin. nisi quod ingredi ff. eod.* - ; proibizione, che il padrone può fare perfino con mano armata, ed espellendo con violenza il cacciatore *l. quemadmodum. § 1 ff. ad leg. Aquil.* -

Nota. V. ancora l'Editto richiamato nella *Nota* sotto il *num.* 300.

305 Termini mossi.

LXVII° « Chi dolosamente svelle, guasta, cancella, o pone in altro sito diverso « dal primo i termini di legno, muro, pie- « tra ec. stabiliti per confini delle adjacenti « proprietà »: *dolosamente*, cioè col proposito di confondere i confini medesimi, di pregiudicare i dominj altrui, d'invaderli o per se o per altri: egli commette delitto, che dicesi *termini moti* - *ll.* 1, 2, 3, *ff. de termin. mot.* -

306 Ed è soggetto alla pena della legge Agraria emanata da Cajo Cesare, cioè alla multa *quinquaginta aureorum* per ogni termine svelto, guastato, cancellato, o rimosso - *l. final. ff. de termin. mot.*, ovvero alla rilegazione, o alla fustigazione - *ll.* 1, 2, *ff.*

eod. Carpzov. part. 2 *quæst.* 83 *n.* 67 *et seq.* , *Raynald. observ. crim. cap.* 15 § 7 *per tot.* , *Nicol. Myler in metrolog. de lapid. terminal. cap.* 14 *et seq.* , *Krebs de lign. et lapid. part.* 2 *class.* 6 *sect.* 4 § 33 *et seq.* -

307 Osservazione. Per questo delitto conviene provare 1° la preesistenza dei termini di pietra o legno o albero o muro ec. in quel sito designanti i confini tra un terreno e l' altro: 2° la vera, legittima apposizione fatta dei termini o col consenso delle parti , o coll' autorità di Giudice, colla opera dei periti : 3° ovvero l' antichità di quei termini pacificamente riconosciuti e conservati dai confinanti, non che la identità dei rimossi - *argom. dalla leg.* 2 *ff. de term. mot.*, *Menoch. lib.* 6 *præsumpt.* 43 *n.* 1 , *Raynald. cap.* 13 § 7 *n.* 40 *et seq.*

••

308 Scopelismo.

Dal greco σχόπος scopo - segno - intenzione - è stato definito da Vulpiano - *lapides ponere indicio futuros quod si quis eum agrum coluisset , malo letho periturus esset insidiis eorum , qui lapides posuissent* - nella *l. sunt quædam* 9 *ff. de extraord. crim.* -

Questo delitto, frequentissimo una volta nell' Arabia, commetteasi a fine di tener lontano da quel fondo , ov' eran poste le pietre,

il suo proprietario, il quale credendole a se apportatrici di disgrazie e di morte con tai segnali minacciate, lasciava il fondo medesimo in abbandono.

Lo scopelismo veniva riputato delitto assai grave, ed era punito colla morte - *cit. leg. sunt quædam 9 ff. de extraord. crim.*

Andato però a dì nostri in disuso com' era anticamente considerato e punito sembra in vece applichevole

309 Inautorizzate apposizioni di segni o titoli proprj.

LXVIII° « A chi sulle cose a se obbli-« gate o dovute, che altri possiede, sieno mo-« bili, sieno immobili, abbia posto il suo se-« gno o titolo con iscrizioni in tavola, in pie-« tra, o in altra guisa, prima che le cose me-« desime siengli state legittimamente aggiudicate « o cedute. »

310 La pena stabilita dalle leggi 1, e 2, *cod. ut. nem. lic. sin.. judic. auctor. sing. reb. imp.* è la pubblicazione dei beni. -

E similmente

311 Di titoli, o stemmi altrui.

« A chi un titolo o stemma di persona « potente pone sul predio, che possiede, per « tener lontano il suo avversario, il qual' era « per occuparlo legittimamente. »

312 La pena, ch' egl' incorre secondo la *l. unica cod. de his, qui pot. non tit. præd.*, è la soccombenza in causa sebbene questa causa fosse per se giusta, ma se ingiusta, la fustigazione, ed il metallo.

313 Di stemma o insegna del Sovrano.

« A chi senza permesso pone nel predio « suo o di altri lo stemma o insegna del « Sovrano. »

314 La pena prescritta dalle *ll. 1, e 2, cod. ut rem priv. tit. præd.* è la perdita del fondo se suo; se alieno, la deportazione di esso delinquente qualora egli sia di civil condizione; ed essendo plebeo, la morte.

315 Apposizioni ingiuriose di segni.

« A chi segna il fondo o altra proprietà « di alcuno facendo questo camparir debitore

« quando nol sia. » Egli è tenuto dell'azione d'ingiurie - *l. si injuriæ* 20 *ff. de injur.*, dappoicchè il solo chiamare o far supporre debitore uno, che non lo è, costituisce ingiuria - *l.* 15 *si quis non debitorem ff. de injur.* -

••

316 Minaccie.

Affine allo scopelismo è la delinquenza di coloro « che colla voce o collo scritto, o per « ambasciate minacciano ferite, omicidj, in« cendj, saccheggi ec. per tener lontane l'ese« cuzioni, rivendicazioni di possessi ec. o per « altri fini. »

317 In questi casi i Tribunali sogliono prender misure *de pace tenenda, et ejus violatoribus*, come sono i temperamenti dei precetti con comminazioni di penali, e colla cauzione *de non offendendo* giuratoria o fidejussoria - *l.* 5 *cod. de his, qui ad Eccles. confug.*, *l. si super* 9 *cod. de transact.*, *l. servus* 6 *cod. quod cum eo, qui in al. pot.*, premessa però la punizione della ingiuria recata colle stesse minaccie; cosicchè il Giudice vendicar dee questa ingiuria (Tratt. dei delitti contra la giust. amm. presente Tom. p. 130, 181) e porre il minacciato in sicurezza dalle sciagure, a cui trovasi esposto - *l.* 6 § *ne potentiores ff. de offic. Præsid.*, *Novell.* 17 *cap* 3, *argom. dalla l.* 4, *e da tutto il titolo ff. de damn. infect.*

318 I quai temperamenti sono ancor adottati ad istanza della moglie pelle sevizie, ch' ell' abbia sofferte dal marito, e per porla in salvo dalle ulteriori. *Test. can. c. literas in fin. de restit. spoliat.* -

319 Delinquenze dei caporali di campagna su gli operaj a loro soggetti.

LXIX° Delinquono i caporali di campagna, ed altri sovrastanti ai lavori di agricoltura, cioè alle maggesi, mietiture, cioccature, falciature, ed a qualsivoglia opera campestre, i quali

« Avendo presi cottimi per tai faccen-
« de, non paghino agli operaj dipendenti da
« loro tutto il danajo, ch' essi caporali o so-
« vrastanti hanno ricevuto dai proprietarj pel-
« la esecuzione di quei lavori ». I Bandi di Roma nell' *art.* 134 dichiarano che quanto i medesimi caporali *riterranno per loro* del ricevuto danajo, e non avendo eglino soddisfatti tutti gli operaj, *gli sarà imputato per furto, e come ladri* della somma non pagata *saranno puniti*:

« O maltrattano i loro lavoratori, ed o-
« peraj, o li defraudano nelle mercedi, o li
« gravano nei prezzi de' viveri, o li ritengono

« coattivamente al lavoro sebbene infermi o « convalescenti. » I divisati Bandi nell' *art.* 135 impongono *che tali operaj e lavoranti sieno ben trattati, e non defraudati delle loro mercedi, nè ritenuti per forza al lavoro, nè angariati nelle compre dei viveri, come nemmeno forzati a lavorare quando sono infermi, o convalescenti, o in istato di non poter lavorare, nel qual caso essi caporali cottimajuoli ec. debbano dopo un giorno, o una notte mandarli in Roma, ancorchè fossero o li pretendessero debitori di qualunque somma per danari o robe, che hanno prese da detti caporali, o altri; e quelli subito denunziare nell' uffizio di S. S. I. sotto pena della galera per sette anni, e succedendo morte di alcuno di detti lavoranti per causa delle sevizie usate, o per non avere adempiuto ciò, che si contiene nel presente ordine, incorreranno ancora la pena della vita, e confiscazione dei beni come veri rei di omicidj.* -

Nell' *artic.* 136 prescrivono che in occasione dei sopraccennati lavori ed opere quando qualche operajo venisse a malarsi, i caporali o altri, che presiedono agli stessi lavori, debbano almeno nel secondo giorno della infermità farlo trasportare ad alcuno degli spedali di Roma - *sotto pena di sc.* 100 *di oro, ed altre corporali de estendersi fino alla gale-*

ra secondo la qualità del male, senzacchè possano scusarsi con addurre la necessità degli affari; e se lo infermo venisse a morire in campagna, i caporali (contravventori al presente ordine) *saranno puniti come rei di omicidio; qual pena si estenderà anco a quella della morte, secondo le circostanze ad arbitrio di S. S. I.*

320 I medesimi Bandi nell' *art.* 137 dichiarano soggetti alle medesime pene i caporali, cottimajuoli, ed altre persone - *che con lusinghe, e male arti in qualunque modo fraudolentemente prenderanno per operaj, e condurranno a lavorare in campagna i pellegrini, e quei, che vengono in Roma per loro divozione.*

« *Nota* » Un Editto emanato da Monsig.r Governatore di Roma il dì 26 di Luglio 1819 ha richiamate in osservanza le divisate bandimentali sanzioni. non che un Editto dei 2 di Maggio 1803; ed ha prescritte penali misure contra i caporali, fattori ec. che costringessero i loro uomini a lavorare senza necessità nei dì festivi di *precetto*; *che* ammettessero uomini e donne a dormire promiscuamente senza divisione e senz' alcuna cautela; come ancora contra le donne, che a mal fine s' introducessero tra i lavoranti nelle campagne.

321 Ai buoni regolamenti onde retto è ogni Governo i ben condotti sistemi di pubblica economica hanno grande influenza. Annoveriamo tra questi gli stabilimenti ancora delle *gabelle* e *dazj*, che lo erario esige col mezzo dei ministri suoi o degli appaltatori per erogare lo esatto alle spese di comune urgenza.

322 *Gabella* in latino *vectigal a vehendo*, è il tributo pecuniario detto anticamente *portorium* (*Cic. in Pison. c.* 36 , *Liv. lib.* 32 *c.* 7) imposto sulle merci o generi, che vengono introdotti in un paese, in uno Stato, ovvero ne sono estratti; e valendomi della definizione data dall' *Ambrosin.* - parola - *vectigal - portorium, quod mercium e loco aliquo evehendarum, vel ad locum aliquem transvehendarum nomine solvitur.*

Fraudare della gabella il pubblico erario, ch' è quanto dire il Principe, è delitto - *Cod. tit. de vectigal.*, *Dig. tit. de publican. et vectigal.*

Delinque pertanto

323 Fraudata gabella.

LXX° « Quegli, che dolosamente intro- « duce in paese o nello Stato generi, merci, « ed altro, su cui la gabella è imposta, senz' a- « ver pagata questa, ovvero con averla paga- « ta in quota minore della dovuta. »

324 Per pena di fraudata gabella è inflitta la multa del *duplo*, *triplo*, *quadruplo* della giusta somma, secondo le consuetudini o leggi dei luoghi; ed innoltre le merci, sulle quali doveasi pagare, cadono *in commissum* per essere applicate all' erario, o ai conduttori di essa gabella - *l. commissa* 14 *ff. de publican. et vectigal.*, *ll.* 1, 2, *cod. de vectigal.*; *v. Firman. de gabella pag.* 9 *n.* 7, *Menoch. de arbitr. cas.* 397 *n.* 6, *Farinac. de furt. quæst.* 173 *num.* 2. -

325 Frode dunque viene commessa

1° Da quello, a cui riuscì non pagar gabella per avere deviate le merci dalla strada conducenti alla Dogana.

2° Da quello, che ha oltrepassato il luogo, dove tal gabella suol' esser pagata, ed ha mancato pagarla, senzacchè punto gli giovi il silenzio del gabelliere, il quale non è tenuto richiedere il pagamento dai passeggieri - *l. final. § divi ff. de publican. et vectigal.*, *Farinac. de furt. quæst.* 173 *n.* 17. -

3° Da quello, che con sutterfugj ed artifizj ha occultate le merci soggette a dazio, o parte di esse; o ha dichiarate le une merci per le altre; o ne ha fatta comparire quantità minore della vera; o alterato ha il rincontro ossia bolletta di accompagno, nel qual caso il doloso dichiarante oltre allo incorso *in commissum*, ed.

alle altre penali pella frode, soggiace anco alla pena della legge *Cornelia de falsis*.

326 Questa frode però deve aver prove concludenti e positive, non bastando presunzioni, nè argomenti *a possibili* - *DD. alla l. final. cod. de probat.*, *Farinac. de reo confess. et convict. quæst.* 86 *n.* 6, *Cyriac. controvers.* 512 *n.* 4 *et* 10, *Bertazzol. cons. crim.* 36 *n.* 5.

327 E sebbene il contravventore fosse stato sorpreso in flagrante, necessaria si rende sempre la prova eziandio della sorpresa medesima, che risultar deve da legale atto, ossia processo d'invenzione formato all'istante - *Massin. de confiscat. bonor. quæst.* 21 *n.* 13 *et seq.* -

328 Perciò

1° Dee constare del corpo di delitto, ch' è lo stesso genere sorpreso in frode: su questo va formato legale atto d'invenzione; come ancora va formato sulla dichiarazione falsa, sull'alterazione o viziatura della bolletta ec.; alterazione, viziatura, che inducono la necessità del confronto della bolletta medesima (*falsificata*) colla *matrice*, ossia con quella *originale*, o col *registro*, dove si trova segnata la partita in origine; la inducono della verificazione delle merci nella qualità, quantità, o peso per mezzo dei periti, o di persone pratiche di tali merci; la inducono innoltre del legale conoscimento della stess'alterazione o viziatura (rimarcata sulla bolletta) per mezzo dei periti calligrafi.

2° Se il genere non fosse stato sorpreso, v' ha duopo di prova suppletiva, e d' indizj urgenti, ciascheduno de' quali verificato per mezzo di due deposizioni testimoniali contesti - *Mauson. de contraband. quæst.* 11 *n.* 27. -

3° Deesi provare per mezzo di due testimonj la estrazione in frode - *Muscatell. de cognit. delictor. in genere tit. de extract. extr. regn. n.* 16 - , nel numero dei quali testimonj non può essere l'accusatore o denunziatore - *Mauson. cit. quæst.* 11 *n.* 27 *et seq.* -

329 La *legge si publicanus* § 1 *ff. de public., et vectigal.* fà conoscere che cadano *in commissum* le sole merci, sulle quali è imposta la gabella, sebbene le une e le altre merci fossero asportate unitamente - *Massin. de confisc. bonor. quæst.* 26 *n.* 11. -

330 Altronde se il contrabando si venisse a commettere non per fraudata gabella, ma pel trasporto de' generi fuori di Stato, e per somministrarli ai nimici del Sovrano, della Nazione, cadono tutt' *in commissum*, perfino le bestie ed i carri serviti a tale trasporto; ed i vetturali, i carrettieri come i lor mandanti, proprietarj, complici sono puniti dalla legge *Giulia majestatis* - *Massin. cit. quæst* 26, *Caroc. de locat. quæst.* 8 *n.* 19. -

331 Avvertasi peraltro che quantunque lo erario, o fisco, o il gabelliere abbiano il diritto a conseguire le cose cadute *in commissum*, non

possono prenderne il possesso senza declaratoria del Giudice.

332 Evvi poi consuetudine in certuni luoghi che cadano *in commissum* le bestie, la nave, i carri, coi quali trasportate sono le merci in frode - *Massin. quæst.* 26 *n.* 16, *Cyriac. controvers.* 356 *n.* 42 *et* 46, *Caroc. part.* 4 *de casib. quæst* 5 *n.* 13 *et seq.* - Questi Dottori però han data regola per esimere i padroni di tai bestie navi, o carri, e per cautelarli contra i vetturali, capitani, carrettieri in caso di perdita.

Che se i vetturali, capitani ec., o i proprietarj esibissero il prezzo delle cose cadute *in commissum* si debbono ad essi restituire.

333 Osservazioni. *Prima.* Ella è regola che la ignoranza crassa e supina non iscusa il contravventore dalla frode e dalla pena, neppure i forestieri - *Farinac. quæst.* 173 *n.* 12 *et seq.*, *Caball. res. crim. cas.* 129 *n.* 51 *cent.* 2.

334 *Seconda.* Scusano però

1° La ignoranza probabile, e non fatua, nè affettata, come *per es.* perchè la gabella fosse insolita, o perchè pubblicata di recente, o per altre non cavillose ragioni - *Farinac. de*

furt. quæst. 173 *n.* 13 *et sequen.*, *Caren. resol.* 207 *n.* 13, *Costa de ignorant. et scient. cent.* 1 *dist.* 46 *n.* 4. -

2° La età minore - *arg. dalla l. final. cod. in quib. caus. rest. in integr.*, *Guttier. de gabell. quæst.* 46 *n.* 24 *et seq.* -

3° L'assenza del gabelliere o di altro in sua vece, pella quale assenza il vetturale delle merci non abbia potuto pagare la somma dovuta - *Massin. de confisc. bonor. quæst.* 21 *n.* 31; quando però l'assenza non fosse stata che momentanea non può somministrare il più solido ripiego al vetturale, che neppure per un istante avesse atteso il ritorno del Gabelliere.

4° Scusa almen dalla pena *commissi* il concorso di congetture esclusive del dolo - *Farinac. cit. quæst.* 173 *de furt.*, *Caren. resol.* 206, *resol.* 207 *et* 208, *Vermigliol. cons.* 278 *cons.* 279. -

Dalla qual pena *commissi*, ossia perdita della merce, scusa eziandio la ignoranza crassa e supina, bastando ancora una credulità sebben fatua ed ingiusta - *argom. dalla l. final.* § *divi fratres il secondo, ed ivi la gloss. ff. de publican.*, *Cyriac. controv.* 370 *n.* 44 *et seq.*; ma non esime dalla multa del duplo, triplo ec. com' è accennato nel *num.* 333.

335 *Terza.* La pena della fraudata gabella non passa agli eredi del frodatore se non quando le cose, sulle quali cade la frode, sieno a loro pervenute; ovvero contestata fosse la vertenza su tal frode, vivente il contravventore - *l. ult.* § 13 *ff. de publican. et vectigal. v. Conciol* - parola - *gabella* - *resol.* 3 *n.* 2 *e l' add. n.* 2. -

336 *Quarta.* Rispetto alle procedure per frodi, alle prove, alle penali, alle ragioni di scusa, le leggi statutarie ed edittali dei rispettivi luoghi contengono bastevoli prescrizioni, sulle quali si possono regolarmente condurre e risolvere le cause di frodi, qualunque sia di esse l' oggetto o titolo « d' introduzione, di estrazio-« ne, di macinato, di piantagioni vietate, d' in-« frazioni di privative ec. »

Ma se delitto è la fraudata gabella, è pur delitto e delitto grave dei daziarj o pubblicani il percepire dolosamente quello, che non è dovuto.

Delinquono dunque

337 DELINQUENZE DEI GABELLIERI COLLE INDEBITE ESAZIONI.

LXXI° « I gabellieri, che rubano esigen-
« do tasse non imposte, nè autorizzate dal Prin-
« cipe, ovvero se imposte o autorizzate, esigen-
« dole oltre alle giuste taugenti. »

338 Eglino commettono estorsioni e concussioni; sono puniti ad arbitrio secondo le circostanze, cioè colla multa, o coll' esilio, o colla privazione dell' impiego, o col remo, e talvolta colla morte, particolarmente in caso di recidiva: compete alle persone gravate lo indennizzo o ricupero di tutto quello, ch' esse han pagato indebitamente - *l.* 1 § *dixerit ff. de publican. et vectigal.*, *l. universi* 5 *ff. de vectigal.*, *l.* 4 *cod. vectigal. nov. instit. non poss.*, *Farinac de furt. quæst.* 173 *n.* 53 *et seq.*, *De Luca in Theatr. verit. tom.* 2 *tit. de vectigal. discurs.* 71 *n.* 4, *Conciol.* - parola - *gabella - resol.* 6 *per tot.* -

<<<<>>>>

OSSERVAZIONE.

>>>>>>>><<<<<<<<

339 340 Altre delinquenze non solamente dei gabellieri, ma di altri Ministri camerali, annonarj ec. significati dal Sommo Pontefice BENEDETTO XIII nella sua Costituzione *Jamdudum*.

339 DELINQUENZE DEI GABELLIERI, E DI ALTRI MINISTRI O UFFIZIALI CAMERALI, ANNONARJ EC. COLLE INDEBITE APPROPRIAZIONI ED ABUSI DEL DANAJO O ALTRO ESATTO O A LORO AFFIDATO.

LXXII° Delinquono i gabellieri medesimi, e così altri ministri, depositarj, cassieri, custodi, sottocustodi, esattori, computisti, scrittori ec., esercenti i loro impieghi in servigio alla R. C. Apostolica, alla Depositeria generale, alla Depositeria Urbana, all' Annona, alla Grascia, al Monte di Pietà, alla Mensa di S. Spirito, alla Dateria Apostolica, e generalmente tutti gli Uffiziali o Ministri del pubblico erario contemplati dal Sommo Pontefice BENEDETTO XIII nella sua Costituzione *Jamdudum*, i quali con-

vertano il pubblico danajo in proprio o alieno uso diverso da quello, *ad quem generatim* (parole della cit. Costituz.) *in iisdem locis tamquam sub tuta, et fideli custodia* - tal danajo dev' essere conservato.

340 Eglino a gravi pene soggiacciono espresse nella medesima Costituzione (oltre a quelle, che sono state accennate pel *peculato*, e pel delitto *de residuis* Tom. IV pag. 81) *tamquam reprobus* (il delinquente) *infidelis minister, interque infames reipublicæ proditores connumerandus damnari ac puniri possit, et debeat, ut gravissimi furti, ac latrocinii reus secundum leges comunes, et Romanæ Urbis, Statusque Ecclesiastici edicta contra latrones jam promulgatas, ratione habita pecuniarum quas in suum, vel alienum usum, et commodum, clam, et furtive converterit; idque ad easdem regulas in iisdem edictis etiam in furto magno præscriptas fieri debeat*-; pene però, che il prelodato Pontefice vuole inflitte qualora risulti che la Camera Apostolica, o alcuna delle Amministrazioni suddette, ovvero il padrone o creditore del danajo, o cosa ivi depositata abbia sofferto danno: nel caso che veruno ne avesse sofferto vuol punito il delinquente Ministro colla pena d' infamia, e col duplo della moneta convertita come sopra, o con altre pene ad arbitrio, *ratione habita qualitatis, et circumstantiarum singulorum casuum, et facto-*

rum, quæ deprehendere contigerit - § 5 *della indicata Costituzione.*

Nel § 6 di essa è vietato sotto le medesime pene ai cassieri e computisti del Monte di Pietà e della Mensa di S. Spirito il pagamento di mandato a favore di qualsiasi persona, la quale non abbia ivi deposito o destinazione di tal moneta, come ancora il pagamento di somma superiore alla dovuta.

Nel § 7 sono comminate le stesse pene agli ausiliatori, ai cooperatori, ai consej e partecipi del delitto.

Nel § 8 lo sono ai computisti e scrittori, che non avesser segnati nei loro libri o registri i nomi e cognomi di coloro, che han versato o depositato monete od altri oggetti.

Nel § 9 agli esattori camerali, che in luogo di depositare i dazj pubblici o particolari esatti, avessero di questi abusato in tutto o in parte.

Nel § 10 pene arbitrarie, non esclusa quella di morte secondo la qualità del caso ec., sono comminate ai ministri della Depositeria Urbana, stimatori, sottostimatori ed altri, che sottratto avessero qualche pegno ancorchè di vil prezzo, o lo avessero trasportato *clam et dolose* da una custodia all'altra per occultarlo, distrarlo, o cangiarlo; o avesser commessa qualsivoglia frode o falsità su i pegni.

Nel § 11 le stesse pene sono minaccia-

te in casi di simili delinquenze ai depositarj, sindaci, computisti, esattori di Chiese, Capitoli, Collegj, Conventi, Monasteri, ed altri luoghi pii.

Nel § 12 non è ammessa al delinquente alcuna eccezione o pretesa di sicurezza qualsiasi data alla Camera, Monte di Pietà ec., nè velame specioso di amministrazione, di conteggio non seguito o da farsi ec. *quæ omnia frivola, levia, levissima, et nullius momenti esse declaramus tamquam dolo malo delinquentium suggesta, et excogitata.*

Nel § 13 impone ai computisti e scrittori de' conti la denunzia delle divisate delinquenze, sapendole. ai superiori; e se mancato eglino avessero di dare tal denunzia, li vuol soggetti *pœnis etiam corporalibus, et gravissimis ad qualitatem, et circumstantiam facti.*

Nel § 14 prescrivesi, che le medesime disposizioni sieno osservate non solamente in Roma, ma in tutt' i Paesi dello Stato.

Nel § 14 sono stabilite le stesse pene per simili delinquenze commesse in pregiudizio delle Comunità dai loro Esattori, Camerlenghi, Depositarj, e d'altri ministri ed uffiziali.

»»»«««

Avvertimento.

>>>>>>>>>>>>>>>

Le nozioni fino ad ora date dei delitti e contravvenzioni lesive dell' ordine di Polizia interna ed esterna sulle traccie delle Leggi comuni e statutarie serviranno di norma nelle circostanze per indagare almeno e conoscere se le azioni o le omissioni simili all' esposte sieno o non sieno contemplate e punite da leggi particolari dei luoghi, nei quali esse accadono; e per applicare nelle occorrenze le stesse leggi.

FINE DEL TOMO SESTO.

Importo del sesto Tomo.

Fogli 24 alla ragione di baj. quattro al foglio	sc.	— 96
Copertina	»	— 01
Ligatura	»	— 03
Totale	sc.	01 —
Spese di porto	sc.	